REGOLAMENTO

DEI

CARABINIERI REALI

CON NOTE ED AGGIUNTE

PER

UN UFFIZIALE DELL' ARMA

NAPOLI
STABILIMENTO TIPOGRAFICO
degli Scienziati, Letterati ed Artisti
Strada S. Giovanni in Porta n.° 32.
1863

SPIEGAZIONI DELLE ABBREVIATURE

R. E.	— Regio Editto.
RR. PP.	— Regie Patenti.
R. D.	— Regio Decreto
R. V.	— Regio Viglietto.
C. P. C.	— Codice Penale Comune.
C. P. M.	— Codice Penale Militare.
C. P. P.	— Codice Procedura Penale.
R. D. M.	— Regolamento di Disciplina Militare.
R. C.	— Regolamento di Contabilità dell' arma.
G. M.	— Giornale Militare.
N. M. G.	— Nota Ministeriale della Guerra.
N. M. I.	— Nota Ministeriale dell' Interno.
C. M.	— Circolare di Massima.
V.	— Vedere.

PARTE PRIMA

ORGANAMENTO, PREROGATIVE

CAPITOLO I.

DELL' INSTITUZIONE

Art. 1. RR. pp. 12 ottobre 1822. 9 e 13 R. D. 24 gennajo 1861.

1. L'arma de' Carabinieri Reali è una forza instituita per invigilare alla pubblica sicurezza, per assicurare nell'interno dello Stato ed in campo presso le R. Armate la conservazione dell'ordine e l'esecuzione delle leggi.

Una vigilanza attiva, non interrotta e repressiva, costituisce l'essenza del suo servizio (1).

CAPITOLO II.

RANGO NELL' ESERCITO.

Art. 2. RR. pp. 12 ottobre 1822. e 10 R. D. 24 gennajo 1861.

2. Il Corpo de' Carabinieri Reali fa parte integrante dell' Armata attiva, e ne è il primo, ad eccezione delle Guardie del Corpo. Gode perciò in ogni occasione dei privilegi di tale preminenza, e sonogli applicabili le disposizioni generali delle leggi militari. . . . . (2)

Art. 5. RR. pp. 12 ottobre 1822.

3. Ogni qualvolta i Carabinieri Reali devono riunirsi alle truppe di linea a piedi od a cavallo, per qualunque servizio (3), prendono la destra e tengono la testa delle colonne (4).

(1) I Carabinieri sono considerati in servizio permanente, ossia anche quando non comandati (art. 9, R. D. 24 gennajo 1861).
(2) Salvo le modificazioni per essi Carabinieri espressamente stabilite (art. 11 ivi).
(3) Di loro spettanza — art. 5. RR. pp. 12 ottobre 1822.
(4) La guardia nazionale in tutti li casi in cui serve coi corpi assoldati, ha la precedenza.

Art. 7. RR pp. 12 ottobre 1822.

4. . . . . (1)
I distaccamenti di truppa di linea chiamati in rinforzo ai Carabinieri Reali saranno, a grado uguale, sotto gli ordini del Comandante di questi incaricato dell'operazione, e quando un Comandante avesse grado superiore a quello de' Carabinieri, conserverà egli il comando della truppa di linea, coll'obbligo però di conformarsi alle richieste che gli verranno trasmesse o fatte dal Comandante de' Carabinieri.

POSTO NELLE FUNZIONI PUBBLICHE

5. Nelle funzioni pubbliche e processioni ordinate dal Governo, gli Ufficiali dell'arma devono collocarsi collo Stato-Maggiore per ordine di grado, od al posto al medesimo riservato qualora non vi sia Stato-Maggiore: i Sott'Ufficiali e Carabinieri sono piazzati a lato del baldacchino, prolungandosi a' fianchi dei Magistrati ai quali sia accordata scorta (2).

Nelle feste o cerimonie civili il comando appartiene a quello fra li ufficiali de' varii corpi che sia superiore in grado od anziano (art. 62 R. C. 4 marzo 1848). Per li onori da rendersi reciprocamente alla festa nazionale V. N. M. G. 26 e 30, 2 e 7 maggio 1856, pag. 687 e 701 G. M.

Le guardie del Corpo ed i Carabinieri Reali, allorchè ne fanno il servizio, non possono essere equiparati ai Corpi assoldati cui accenna l'art. 4 dell'E. R. 1848, ed ànno presso le Persone Reali la precedenza anche sulla guardia nazionale (N. M. l. 26 ottobre pag. 893 G. M).

(1) Il maresciallo d'alloggio è sott'ufficiale d'impiego superiore ad ogni altro, riservato il guardarme.

L'impiego di brigadiere è annoverato nel grado di sott'ufficiale ma inferiore a sergente.

L'impiego di vice-brigadiere è superiore ad ogni altro nel grado di caporale; quello di carabiniere è inferiore al caporale (§ 6 regolamento sull'avanzamento).

(2) Il Ministero Ricasoli Della Rovera ha risoluto si astenga l'arma dallo intervenire alle processioni ed altre simili funzioni religiose (circolare del Comitato 7 febbrajo 1862).

ONORI DA RENDERSI DALL' ARMA

6. . . . . (1)
7. . . . . (2)
9. *V. art. 12 R. D. organico.* . . . . . .

10. Nei casi di scorta o guardie d' onore alle LL. MM. e real famiglia, l' ufficiale comandante prende gli ordini dal *Capitano della Guardia del Corpo, ed in difetto, dall' Ufficiale della stessa guardia che ne fa le veci* (3).

11. Nelle circostanze di scorta o servizio qualunque presso le LL. MM., è proibito ai militari del Corpo di presentare od inoltrare suppliche per qualsivoglia motivo.

(1) I Carabinieri compiono, in mancanza delle guardie del Corpo, il servizio affidato alle medesime ed eseguiscono le scorte d'onore del Re e della Real famiglia e quelle altre che sieno dal Governo comandate (art. 12 R. P. 24 gen. 1861).

(2) Gl' ufficiali superiori sono esclusivamente destinati alle scorte per il Re e la Regina, mentre gli Ufficiali inferiori le fanno alternativamente ai Principi ed alle Principesse Reali.

Le scorte, oltre all' Ufficiale, contano almeno un Sott' Ufficiale e quattro Carabinieri; vestono la grande montura.

L' Ufficiale si stabilisce accanto alla carrozza, dalla parte del personaggio cui si rende l' onore, ed in modo che la testa del cavallo si trovi all' altezza della portiera.

Il Sott' Ufficiale si colloca dalla parte opposta in guisa che la testa del cavallo non oltrepassi mai la ruota di dietro.

I Carabinieri si ordinano su di una sol riga, immediatamente dietro la carrozza meno due che la precedono di sessanta passi circa, in vedetta e tenendo il moschetto alla posizione *in alt' arm.*

Il capo-scorta non cede il suo posto che al Principe di Carignano; la scorta non lo cede ned a guardie d onore, ned a corpi d' ufficiali.

Essendo il capo-scorta Ufficiale superiore ed avendo seco un Ufficiale inferiore, prende questi 'l posto del Sott' Ufficiale, però più avanti e colla testa del cavallo all' altezza della portiera; il Sott' Ufficiale passa alla destra della riga, prima ed unica (art. 4, R. V. 31 maggio 1856).

Le scorte d' onore, compreso il comandante, debbono tenersi indietro da dieci a quindici passi dalla persona o dalla vettura scortata, durante il tempo in cui percorre la fronte di un Corpo di milizia cittadina o di truppa chiamata sotto le armi per renderle onoranza (R. D. 1 settembre 1860, C. M. 199).

(3) Leggasi: dal Primo Ajutante di Campo per il Re e per i Principi maggiorenni, dal Cavaliere d'onore o Gentiluomo d'accompagnamento per la Regina e per le Principesse maggiorenni, Governatore o Governatrice per li Principi e Principesse minorenni — V. N. M. G. del 6 luglio 1855, pag 1005 G. M.

Art. 4. RR. pp. 12 ottobre 1822.

12. Apparterrà pure la scorta d' onore dei Carabinieri Reali nelle pubbliche funzioni ordinate dal Governo ai *Consigli di Giustizia*, *oltre ai Governatori e Senati* (1), dopo prelevata quella del baldacchino; ma nè prima, nè terminata la funzione, alcuno dei predetti magistrati potrà essere similmente accompagnato dai Carabinieri.

13. Allorquando un Ministro di Stato, o qualunque altro superiore funzionario decorato dell' ordine supremo dell' Annunziata, si recasse nelle provincie, e fosse stato il suo viaggio ufficialmente annunziato, i Comandanti dei Carabinieri stanziati lungo la strada devono trovarsi al sito di posta (2) più vicino per riceverne li ordini.

All' arrivo del personaggio al luogo della sua missione, l' Ufficiale comandante della Compagnia o Luogotenenza si reca all' incontro ad un quarto di miglia di distanza, con un Sott' Ufficiale e due Carabinieri a cavallo, e lo scorta sino all' alloggio, dove deve trovarsi il Comandante della Divisione, qualora vi sia di residenza.

Lo stesso deve praticarsi pel ritorno.

14. . . . . (3)

(1) Leggasi: *alle Corti di Cassazione e d'Appello ed ai Tribunali di Circondario*. Pei Governatori vedi nota 3.

(2) Ora si dovrebbe aggiungere *ed alle stazioni delle ferrovie od agli scali dei porti*.

(3) I governatori militari sono stati aboliti; pei Prefetti vedi N. M. G. 2 gennaio 1860 N. 5 Gabinetto. Semprechè un Prefetto entri per la prima volta nel Capo-luogo della provincia, la guarnigione fornisce un battaglione di truppa di linea senza bandiera per rendergli li onori sulla piazza od altra località più conveniente. Un drappello di carabinieri del luogo, comandato da un Ufiziale, va ad incontrarlo (art. 1. ivi).

I capi di corpo (compresi li maggiori generali) si recano nel giorno stesso a fargli visita (ivi).

Nelle feste e cerimonie pubbliche il Prefetto precede tutte le autorità civili e militari della provincia meno i primi Presidenti della Corte di Cassazione o d' Appello ed il Luogotenente Generale Comandante la Divisione militare territoriale.

In queste feste e cerimonie una guardia d' onore composta di truppa di linea si reca al luogo della festa per rendere gli onori al Prefetto; in mancanza di linea vi si trova un drappello di carabinieri comandato da un ufiziale (2 ivi). Ogni qualvolta i Prefetti imprendono il giro della rispettiva provincia, le stazioni dei carabinieri a cavallo si recano in parata al loro incontro ad un mezzo chilometro dal paese, per quindi scortarli all' ingresso, e le stazioni a piedi si trovano all' entrata del paese, e nei luoghi di semplice passaggio, al campio dei cavalli od alla stazione della ferrovia.

15. In occasione delle reviste preventivamente annunziate *dell' Ispettore Generale del Corpo* (1) è dovere dell'Ufficiale comandante del luogo ove egli si trasferisce, di andargli all' incontro ad un quarto di miglio, con un Sott' Ufficiale e due Carabinieri, e di scortarlo sino all' alloggio che gli avrà fatto preparare, riaccompagnandolo similmente nella partenza (2).

16. Lo stesso devesi al Colonnello nelle sue girate; ma l' Ufficiale comandante non si reca ad incontrarlo oltre cinquecento passi dalla residenza.

17. Il prescritto in questi articoli del regolamento non è applicabile nella Capitale dello Stato, come neppure negli altri luoghi ove si trovassero di permanenza o di passaggio le LL. MM.

18. Fuori di un ordine *del Governo del Re*, è proibito di rendere altri onori che quelli sovra espressi od indicati nell' istruzione elementare (3).

19. I militari del Corpo devono sempre essere in grande tenuta allorchè rendono li prescritti onori.

CAPITOLO III.

DELL' ISPEZIONE GENERALE (4).

20. . . . .
21. . . . .
22. . . . .

CAPILO IV.

ORGANAMENTO (5).

23. . . . . Art. 11. RR. pp. 12 ottobre 1822.

24. Ciascuna Divisione è formata di Compagnie, Luogotenenze, *Sezioni* e Stazioni, il di cui numero e la forza sono

Arrivando il Prefetto colla strada ferrata basta che gli uomini a cavallo ed a piedi si schierino allo scalo (dispaccio del Ministero della Guerra 12 gennaio 1860, Gabinetto).

(1) Leggasi: di un Ufficiale Generale Ispettore dell'arma.
(2) V. art. 26 regolamento di disciplina.
(3) V. C. M. 80 per le scorte ai Principi stranieri.
(4) Soppressa dalle RR. pp. 9 febbraio 1832.
(5) R. D. 24 gennaio 1861.

determinati a seconda delle località ed in rapporto colle popolazioni, coll'indole e coi costumi degli abitanti.

25. . . . .

26. . . . .

27. . . . .

28. In caso d'urgenza, possono tutti li comandi essere provvisoriamente affidati ad Ufficiali o Sott' Ufficiali inferiori in grado al titolare (1), e le stazioni possono essere comandate anche dal carabiniere anziano; ma essi prenderanno soltanto la firma per il titolare, e se un Ufficiale viene rimpiazzato da' un Sott' Ufficiale, deve questi avere contemporaneamente il comando della stazione di residenza.

Si procurerà anche di evitare, per quanto possibile, che si trovino in essa residenza due Sott' Ufficiali, *specialmente se dello stesso grado* (2).

RECLUTAMENTO (3)

29. . . . .

30. . . . .

31. . . . .

32. . . . .

33. . . . .

34. . . . .

35. . . . .

36. . . . .

37. . . . .

38. . . . .

39. . . . .

40. . . . .

41. . . . .

(1) V. art. 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 174, R. D. M.

I Relatori non possono far le veci del Capo-Legione anche se anziani; al Maggiore di Divisione anziani che non risiede al capo-luogo e rinunzj al diritto, può supplire quegli di stanza al capo-luogo (N. M. G. 27 marzo 1862 pag. 126 G. M.).

(2) Se non sono dello stesso grado, o meglio impiego. non regge più l'avvertenza, dacchè i quadri collocano brigadieri nelle stazioni comandate da marescialli d'alloggio.

(3) Vedi capitolo 4, R. D. 24 gennaio 1861: per l'assegno di primo corredo lo specchio B. §. 88. regol. di contabilità; per la ferma ed il rito d'assento il regolamento sul reclutamento.

42. . . . .
43. . . . .
44. In caso d' incapacità o d' incondotta vengono gli allievi Carabinieri rimandati dal Corpo, come è stabilito agli articoli *delle punizioni*.
45. A scanso d' ignoranza o di sorpresa, deve essere cura dei Comandanti de' Carabinieri ai quali vengono presentate reclute, di far loro conoscere le misure rigorose a cui andrebbero soggette in caso di alterazione, o falsa asserzione sui requisiti che si richiedono; ed ogni qualunque individuo dell' Arma deve per spirito di Corpo e per dovere svelare indilatamente quei difetti, che avrebbe particolarmente riconosciuto nei proposti o nuovi ammessi.

AVANZAMENTO (1)

46. . . . .
47. . . . .
48. . . . .
49. . . . .
50. . . . .

CAMBIAMENTI DI RESIDENZA

51. I cambiamenti di residenza devono essere fatti sempre che il bene del servizio od altri importanti riflessi lo esigano (2).
52. . . . } *V. art. 23 e 44 R. D. organico.*
53. . . . }
Simile facoltà è pure attribuita (*cioè di traslocare i vice-brigadieri e carabinieri*) nei casi urgenti ai Comandanti di Divisione, sottoponendone indilatamente li motivi all' approvazione del Colonnello.
54. Un comandante dell' arma che si comprometta al segno di non potere senza grave inconveniente continuaza per tempo alcuno le sue funzioni in una data residenre, può essere chiamato presso il suo superiore e provvi-

(1) V. Cap. 5. R. D. 24 gen. 1861 e C. M. 5 e 126 — *regolamento sull' avanzamento dell' Esercito.*
(2) V. C. M. 111.

soriamente rimpiazzato ; ma il Colonnello deve in tal caso esserne indilatamente informato dal Comandante di Divisione.

55. Ogni Ufficiale o Sott' Ufficiale, che riceve ordine di traslocamento, deve prima di partire rimettere al suo successore od a quello che ne assume provvisoriamente le funzioni, tutte le carte e li registri dell'ufficio, oltre gli effetti e denari che può avere in deposito (1)...

56. La consegna si fa col mezzo d'un inventario o processo verbale firmato dalle due parti, e da cui consti dello stato e dell' esistenza *di ogni oggetto.*

Quest' atto dev' essere disteso in quadruplo originale, di cui uno rimane presso il rimettente, altro presso il ricevente, il quale spedisce li due ultimi al Colonnello ed al Comandante di Divisione (2).

58. I registri consegnati dovranno ugualmente esser chiusi e firmati dal comandante rimettente, come da quello ricevente, colla data della consegna e chiusura.

58. Gli Ufficiali e Sott' Ufficiali comandanti devono informare gerarchicamente della data di loro partenza ed arrivo del Colonnello, il quale pei primi ne rende partecipe l' *Ispettore Generale* (3).

59. Il Sott' Ufficiale, Vice Brigadieri e Carabinieri traslocato è sempre latore d'un foglio di via sottoscritto dal Colonnello, o dal Comandante la Divisione ne' casi d'urgenza : in questo foglio, oltre la destinazione e le tappe, che si descrivono da chi lo spicca, devono essere indicati tutti gli effetti di vistiario e d'armamento, di cui è provvisto ; la somma rimessa sugellata per massa d'ordinario: si fa menzione se ha ricevuto le paghe, *e fino a qual giorno* ; se è celibe, od ammogliato, e lo stato della famiglia ; la data della partenza e quelle altre particolarità richieste dallo stesso modello. *Se la traslocazione ha luogo fuori della Compagnia, il Comandante della medesima deve attenersi a quanto è prescritto dall'* art. 528 (4).

(1) V. C. M. N.° 44.

(2) Gli stampati per gl' inventari sono uniti dagli uffici di Divisione ai fogli di via (circolare Colonnello 16 febbrajo 1824).

(3) Ora: *il Comitato.*

(4) Leggasi: Se la traslocazione ha luogo fuori della Divisione, della Compagnia o della Luogotenenza, l' Ufiziale comandante della frazione perdente avverte di far il trapasso dei fascicoli caratteristici e dei fogli di matricola del cavallo.

60. Prima di partire dalla stazione, ogni Carabiniere deve riconoscere e sottoscrivere il registro d'ordinario, e giustificare dell'esistenza e dello stato di tutti li mobili ed utensili che gli furono affidati, non meno che del buon governo delle sue armi; la verificazione si eseguisce, e le annotazioni s'inscrivono sul foglio di via, pei Carabinieri dal Comandante *la stazione*: pei Brigadieri dal Comandante *la sezione*: e per quest'ultimo, come per qualunque Maresciallo d'Alloggio, dal Comandante la Luogotenenza, i quali sono rispettivamente tenuti a trovarsi sul luogo ed accertarsi pure della perfetta tenuta dell'individuo partente: dei riclami che possono esservi contro di esso: che faccia il cammino a piedi se appartiene alla fanteria (1), ammeno che per qualche constatato impedimento sia altrimenti autorizzato dal Comandante la Divisione; e finalmente, che l'individuo di cavalleria abbia il cavallo in stato di fare viaggio ed abbardato a dovere.

61. Il risultato della verificazione è riferito per via gerarchica al Colonnello, qualora offre materia a provvedersi sul luogo, non può mai venire ritardata l'esecuzione dell'ordine di traslocazione.

62. Ogni individuo traslocato, eccettuati li Marescialli d'Alloggio, riceverà dal Comandante della stazione la somma pel viaggio, da prelevarsi sulla sua massa d'ordinario, in ragione di una lira per tappa se celibe, *di due se ammogliato* (2).

63. Passando pei luoghi di stazione, deve presentarsi al Comandante della medesima, il quale è tenuto di vidimare il foglio, e di procurare per quanto è possibile di facilitargli l'ordinario alla caserma.

64. I Marescialli d'Alloggio sono sottoposti in marcia alle formalità suddette soltanto nei luoghi di residenza d'un Ufficiale; quelli di fanteria sono pure dispensati dal portare lo zaino.

65. . . . . (3)

Il trapasso delle simili carte e dell'estratto d'assento degli uomini di truppa trasferti di legione si fa dagli Stati Maggiori — V. R. D. M. § 162.

(1) Quando pure non abbia avece essere provveduto di trasporto — V. C. M. num. 191.

(2) I militari sprovveduti di massa d'ordinario ricevono egualmente il sussidio a mezzo d'accanto sulla paga C. M. 138.

(3) V. reg. di contabilità agli articoli sui foraggi.

66. Non è mai permesso di alloggiare o fermarsi altrove, che nelle caserme delle stazioni del Corpo, o di pernottare fuori della tappa indicata, ed i comandanti delle stazioni ove passano gli uomini in traslocazione, devono certificare sul foglio di via (1).

67. Giunto l'individuo a destinazione, deve aver luogo la stessa verificazione prescritta all'art. 60 per parte del superiore immediato, il quale nel dirigere il foglio di via gerarchicamente al Colonnello, aggiunge occorrendo le opportune informazioni oltre alle annotazioni in ordine alla data dell'arrivo, massa d'ordinario, effetti, ed altre particolarità richieste dal modulo, avvertendo che non s'introduca colla famiglia dell'arrivato nella caserma persona estranea al medesimo e non portata sul foglio.

(1) Qualunque corpo o drappello in marcia con regolare foglio di via od ordine di mossa ha ragione di essere, compresi gli ufficiali, alloggiato in tutti li comuni nei quali gli occorra di pernottare e soggiornare secondo l'itinerario prefisso (§ 135 e 139, art. 46 RR. pp. 31 ottobre 1836).

Hanno similmente ragione all'alloggio quei militari che viaggiano isolati, ognora che abbiano il foglio di via o l'ordine di marcia (§ 136 ivi).

In tempo di pace questo diritto agli ufficiali isolati non compete (§ 137 ivi).

L'alloggio militare si estende ai cavalli ed alle salmerie (§ 140 ivi).

I comuni sono in obbligo di somministrar gratuitamente l'alloggio alle truppe ed ai militari isolati sull'esibizione del foglio di via o dell'ordine di marcia (§ 142 ivi).

Gli Ufficiali che in tempo di pace arrivino alla stanza con un corpo, distaccamento o drappello, sono considerati come se in marcia per tre giorni consecutivi computabili dal dì d'arrivo, e quindi continuano per tal periodo di tempo ad essere alloggiati gratuitamente (§ 144 ivi).

E così per la truppa ogniqualvolta non possa essere alloggiata in caserma od edifizj dello Stato (§ 145 ivi).

Spetta l'alloggio militare agli Ufficiali comandati fuori della loro residenza o come membri di un Consiglio di disciplina, di una Commissione d'inchiesta o Tribunale militare (N. M. G. 6 novembre 1851, Istruz. 7 luglio 1852 art, 12) ovvero chiamati innanzi ad un Consiglio di disciplina. ovvero come accusati o testimonj avanti un'autorità giudiziaria, ordinaria o militare (NN. MM. 7 novembre 1850, 7 settembre 1849. 6 marzo 1853), e finchè non si trovino in stato d'arresto.

Per gli alloggi militari il regolamento approvato colle pp. del 31 ottobre 1836 non fa eccezione esclusiva dei carabinieri (N. M G. 4 novembre 1839); ed essi ne debbono profittare ogniqualvolta non trovino alloggio sufficiente nelle caserme dell'arma.

LICENZE

(Regolamento 29 gennajo 1850)

68 e seguenti fino alle 82 inclusivo. . . .

PAGHE

83.
84. } (1) . . . .

85. Il Comandante di stazione è strettamente tenuto, nello stesso giorno che riceve le paghe, di completare la massa d'ordinario, rimettendo indi a mano di ciascheduno de' suoi subordinati il residuo, e per quelli che si trovassero assenti od in permesso, riterrà presso di sè il loro avere per consegnarglielo al ritorno, o per disporne a secondo degli ordini che sarà per ricevere in caso non rientrassero (2).

86. Le paghe de' Sott' Uffiziali e Carabinieri all' ospedale rimarranno presso il Comandante la Luogotenenza per essere impiegate come è prescritto relativamente agli ammalati (3).

87. Per nessun motivo si può fare ad alcun individuo una ritenuta sulle paghe, oltre a quelle stabilite dal regolamento d' Amministrazione, o particolarmente determinate dal Colonnello (4).

88. In nessun caso devesi spedire una ragguardevole somma di danaro per mezzo di un numero minore di due carabinieri. Colui che contravvenisse a questa prescrizione sarebbe responsabile in proprio d'ogni perdita (5).

RICOMPENSE

89. I militari del Corpo partecipano cogli altri delle R. Armate alle ricompense che il *Governo del Re* accorda ai segnalati servizj.

(1) Vedi R. C.
(2) V. § 142 ivi.
(3) V. § 152 ivi.
(4) V. § 122 ivi.
(5) V. C. M. 28 e 188.

Art. 54. RR. pp. 12 ottobre 1822. 39 R. D. organico.

90. I Comandanti delle Divisioni ragguagliano *il Colonnello* di tutte le azioni importanti e distinte dei loro subordinati, spiegando la spedizione e le circostanze, le difficoltà incontrate, li pericoli affrontati, ed infine tutto ciò che può *stabilire il merito* (1).

Ivi.

91. Sono egualmente tenuti di far conoscere al *Comitato* al fine d' ogni anno e per mezzo del Colonnello, con stato conforme al modello, li Sott' Uffiziali e Carabinieri che si sieno distinti per zelo nel servizio, o che abbiano sofferte delle perdite nell' esercizio delle loro funzioni.

I suddetti rapporti e stati vengono rassegnati *ai Ministeri*.

Art. 54. RR. pp. 12 ottobre 1822. R. D. 28 novembre 1858.

92. Indipendentemente delle suddette ricompense sono accordati ai Sott' Ufficiali e Carabinieri li seguenti premj per ogni arresto:

Di un militare disertore		L. 25
Di un renitente alla leva (2)		» 50
Di un fuggitivo dai bagni		» 50
Di un fuggitivo dalle carceri		» 10
Di un contumace condannato ai lavori forzati, alla reclusione od al carcere.	da uno a 5 anni.	L. 6
	da 5 a 10 idem.	» 10
	da 10 a 20 idem.	» 15
	oltre i venti anni.	» 30
Di un contumace condannato a vita.		L. 30
Di un condannato a morte.		» 40

93. Per ottenere questi premj devono i Comandanti di Divisione far pervenire al Colonnello, coi verbali d' arresto (3), *tutte le nozioni e carte atte a comprovare l' operazione*, onde possa il medesimo appoggiare la tramissione al competente Ministero, dal quale viene ordinato il pagamento.

(1) Per le azioni di valor militare vedi il R. B. 26 marzo 1833 e per quelle di valore civile il R. D. 30 aprile 1851.

Il pericolo della vita corso nei casi d' incendio, inondazione, rovina e simili è premiato colla medaglia al valore civile; quello corso nell' inseguimento di malfattori, nelle rivolte, ne' tumulti con la medaglia al valor militare.

Le proposte dell' una e dell' altra specie sono dalle autorità competenti trasmesse al Ministro della Guerra, che provvede per il corso ulteriore (nota 12 bis del 23 gennaio 1862 pag. 35 G. M.).

(2) In tempo di guerra lire 100 (§ 932 regolamento sul reclutamento).

(3) I Comandanti di Legione trasmettono ogni trimestre, oltre a

95. *Nei casi, in cui le leggi accordano un premio per qualche operazione ad agenti speciali, i Carabinieri che l'abbiano eseguita in vece loro, o vi abbiano cooperato, hanno diritto a conseguirlo o dividerlo.*

Art.53 RR pp. 12 ottobre 1822.

95. Tutte queste ricompense sono personali, tranne li prodotti delle prede di contrabbando, che devono essere ripartiti, una metà alla stazione, che ha fatta la preda, divisibile fra tutti, abbenchè tutti non vi abbiano concorso, facendone godere però d'una porzione e mezzo il comandante; l'altra metà va:

Art 53.RR.pp. 12 ottobre 1822.

Al Comandante di Compagnia, sei porzioni
Al idem di Luogotenenza, cinque
Al idem di *Sezione*, due.
A tutti li militari indistintamente della stazione una (1).

96. *I riparti saranno fatti dal Comandante di Compagnia, il quale deve aver cura di procurare dall'Amministrazione gabellaria l'entrata del prodotto delle prede, riferendone, in caso di difficoltà, ai superiori.*

Un doppio dello stato di distribuzione deve essere spedito al Colonnello.

97. Qualora un Sott'Ufficiale o Carabiniere fosse stato ucciso o morisse in seguito d'una spedizione, la ricompensa da esso meritata sarebbe pagata nelle mani della vedova o della famiglia.

Art.53.RR.pp. 12 ottobre 1822.

INDENNITA'

98. S'intendono per indennità gli assegnamenti, cui hanno dritto gli Ufficiali per le gite d'ispezione, i Sotto

verbali d'arresto; al Ministero della Guerra, uno stato degli arresti dei disertori dell'Esercito ed altro dei renitenti alla leva di terra; alla Marina uno stato degli arresti dei disertori dall'Armata di mare ed altro degli arresti di evasi dai bagni marittimi: all'Interno uno stato degli arresti dei contumaci e degli evasi dagli ergastoli, reclusorj o carceri (N. M. I 30, 9 aprile 1861). I Comandanti di Stazione sono dispensati dal formare per loro parte questi stati (C. M. 1.)

(1) V. C. M. num. 35, 50, 60, 71 e 94 le quali tutte si riassumono in queste sentenze: partecipa alla preda colui soltanto che fa servizio alla stazione od esercita effettivo comando: le prese delle brigate mobili o di altri militari staccati si dividono colla stazione territoriale: nel distretto della stazione propria il capo-sezione non ha diritto che alla porzione di capo-stazione.

Ufficiali e Carabinieri per le pernottazioni, ed i Marescialli d'alloggio per l'assistenza alle *estrazioni* di leva.

99. . . . . (1)

100. Il pagamento di queste indennità si conseguisce mediante la presentazione al *Ministero della Guerra* dell'ordine di girata rilasciato *dal Comitato*. L'ordine deve essere anche firmato da chi ha fatto la girata, e corredato dei certificati *dell'ufficiale d'Intendenza Militare*, ed in difetto, del sindaco locale; sono però esenti da questa formalità gli Ufficiali dello Stato Maggiore (2), pei quali basta che gli ordini siano sottoscritti da essi e certificati dai *Governatori delle Divisioni* (3).

R. D. 28 novembre 1858.

101. L'indennità di pernottazione è accordata ai Sott'Ufficiali, *Vice Brigadieri* e Carabinieri allorchè, in seguito ad ordine dei loro superiori, trovansi costretti di passare uno o più notti fuori della residenza; è determinata come segue:

Ai Marescialli d'Alloggio a cavallo. . .	L. » 70		Per ogni notte.
Ai Brigadieri ». . ,	» » 60		
Ai *Vice Brigad.* e Carabin. » . . .	» » 50		
Ai Marescialli d'Alloggio a piedi , . .	» » 60		
Ai Brigadieri » . . .	» » 50		
Ai *Vice Brigad.* e Carab. » . . .	» » 40		

102. Gli ordini sono rilasciati dagli Ufficiali o Sott'Ufficiali comandanti, in conformità del modello, certificati dall'*Ufficiale d'Intendenza militare* o dal Sindaco del luogo dove si sarà pernottato, come pure dal Comandante la stazione, ove ne esista (4).

103. Nei luoghi ove non ha stazione, o che sia impossibile d'alloggiarvi (5), il militare in pernottazione ha diritto all'alloggio militare.

104. V: *regolamento di amministrazione, per la contabilità dell'indennità.*

(1) V. specchio B. annesso al regolamento di contabilità e R. D. 28 novembre 1858.
(2) Vale a dire: Ufficiali superiori.
(3) Leggasi: Comandanti Generali delle Divisioni militari territoriali, come quelli che sono subentrati ai Governatori militari per la parte militare.
(4) V. C M. 22, 57 e 65.
(5) D'alloggiar cioè in caserma.

105. I Marescialli d'Alloggio destinati a rimpiazzare gli Ufficiali alle estrazioni di leva godono di un'indennità giornaliera in ragione di lire 5 se a piedi, e di lire 3 se a cavallo mediante uno stato del Comandante la Divisione, vidimato dal *Governatore della medesima* e che viene dal Colonnello trasmesso *all' Intendenza Generale di Guerra* (1).

R. D. 28 novembre 1858.

DRITTI PER SERVIZIO STRAORDINARIO

106. Allorchè per solo inviduale vantaggio sieno dalle autorità o dai cittadini richiesti li Carabinieri per iscortarli, proteggerli, assistere ai balli, od a feste private, per traduzioni straordinarie e simili, possono esigere le seguenti retribuzioni:

Per guardia di sicurezza richiesta	nell'interno della residenza . .	L. 3 »	Per ciascun militare e per ogni giorno.
	fuori della residenza . . .	» 5 »	
Per trasferta richiesta dall'autorità sulle spese di un contabile o contribuente in ritardo (2).		» 3 »	

Per traduzione straordinaria di stazione in stazione richiesta dai detenuti, ed autorizzata dall'Ufficiale Comandante (3) . .	L. 5 »	Per ciascun militare e per ogni stazione, qualunque il n. dei tradotti.

(1) Leggasi: *dal Comandante Generale la Divisione militare territoriale e che viene trasmesso al Ministero della Guerra.* È attributo dell'autorità militare e non della politica certificare questo servizio. Chi approva la destinazione degli Ufficiali e dei Marescialli d'alloggio alle estrazioni? Il Generale di Divisione (§ 106 regolamento sul reclutamento). Nè vale la ragione che ai Governatori antichi civili e militari sieno subentrati i Prefetti; per la politica si, non per la parte prettamente militare.

(2) I Crabinieri di scorta agli Esattori o Commissari dei tributi ricevono il soprassoldo giornaliero di lire 2 pagabile d'ordine della Prefettura o Sotto-Prefettura sulla presentazione della richiesta corredata della dichiarazione dell Esattore o Commessario *dei giorni impiegati nell' esecuzione del servizio* (circolaro Ministero finanze 21 gennajo 1858, M. 107 Dne. 1.ª) per il servizio da soldato di compulsione il soprassoldo giornaliero è di lire 2 40 (ivi).

(3) V. C. M. ed 82.

Per la traduzione richiesta come sovra od ordinata dal Governo, e continuata dai medesimi carabinieri sino alla destinazione(1)	L. 5 »	Per ciascun milit. e per ogni giorno, non compresa la spesa di vettura per l'andata e ritorno.
Per iscorta di sicurezza individuale delle autorità o dei privati(2)	L. 5 »	Per ciascun milit. e per ogni stazione.
Per assistenza ai balli privati { nella residenza / fuori	L. 3. »	Per ciascun militare.

107. Queste retribuzioni sono pagate dal Governo o dai privati, secondo la natura del servizio, e le somme esatte sono impiegate come viene prescritto in ordine ai prodotti eventuali.

GIUBILAZIONI, RIFORME, CONGEDI EC. (3).

108 . . . .

Art. 8. RR pp. 12 ottobre 1822

I Carabinieri provenienti da altri Corpi conserveranno il diritto alla pensione di ritiro assegnata al grado da

(1) Vedi C. M. 54 ed 82. Per le traduzioni colle vetture cellulari o sul mare i carabinieri ricevono il soprassoldo giornaliero di lira 1,50 che vien loro anticipato sulla massa d'ordinario e che il Ministero dell' Interno rimborsa trimestralmente contro gli stati delle Compagnie e Luogotenenze corredati delle firme per ricevuta dei militari che fecero il servizio, e riuniti da una tabella recapitolativa formata dall' ufficio del Comandante la Legione.

(2) I carabinieri hanno ragione all' indennità, anche quando prestano manoforte per l' arresto o la condotta dei maniaci non furiosi (C. M 104).

(3) Gli ufficiali generali, superiori e capitani hanno diritto alla giubilazione dopo trent' anni di servizio.

Gli ufficiali inferiori, i sott' ufficiali ed ogni altro dopo venticinque (articolo 2, legge 27 giugno 1850).

Le ferite riportate in guerra od in servizio comandato e le infermità provenienti in modo ben accertato da fatiche; eventi o pericoli del servizio, danno diritto immediato alla giubilazione, ogni qual volta abbiano cagionate gravi infermità (art. 3).

Le infermità meno gravi dipendenti dalle stesse cause conferiscono eguale diritto, solo allorchè il militare è per esse divenuto inabile a continuare ed a riassumere più tardi il servizio (art. 4).

L' esercizio del diritto per l' anzianità di servizio è sospeso dall' aprirsi di una guerra sino al suo termine (art. 5.).

I militari dell' arma, sino al grado di maggior generale inclu-

essi occupato nell'Armata al momento del loro passaggio nei Carabinieri, purchè abbiano già servito per due anni in tale qualità.

109 . . . .

110. Tutti i Sott' Ufficiali e Carabinieri che per effetto d' una domanda di congedo, riforma, rassegna o giubilazione sono chiamati allo Stato Maggiore, continuano a far parte della stazione sino a definitiva decisione; debbono nondimeno esser muniti di tutta l' ordinanza e massa d'ordinario, e viaggiare coll'ordine di marcia (1).

Si devono in queste circostanze osservare le stesse regole prescritte per le traslocazioni.

sivamente, hanno ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purchè trattandosi di giubilazione per anzianità, contino due anni di servizio nel grado e vent' anni di permanenza nell' arma od in quelle d' Artiglieria e del Genio.

I marescialli d' alloggio non hanno ragione alla pensione del grado superiore, qualora non contino sei anni di grado (art. 12).

Ai sott'uffiziali, vice brigadieri, appuntati e carabinieri il servizio effettivo nell' arma ed in tale qualità è aumentato d' un quinto nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione (art. 23).

Gli anni di campagna sono computati in aggiunta alla durata del servizio necessario per aver diritto alla pensione (art. 24).

Il minimo della pensione pei marescialli d' alloggio è di lire 540, pei brigadieri, vice brigadieri ed appuntati di lire 220, pei carabinieri di lire 200 (tabella annessa alla legge).

(1) La consuetudine ha sancita una pratica diversa; ed è in fatti più regolare e più semplice l' avere per definitiva traslocazione il richiamo allo Stato Maggiore dei congedandi o giubilandi, perocchè anche non escano dal Corpo, difficilmente ritornano all' ultima stazione. Lo stesso non dicasi per quelli da sottoporsi semplicemente alle rassegne di rimando.

PARTE SECONDA

RELAZIONI COLLE AUTORITÀ

CAPITOLO I.

DIPENDENZE E DOVERI VERSO LI MINISTERI.

Art. 50 RR. pp. 12 ottobre 1822 62 R. D. organico.

111. Il Corpo de'Carabinieri Reali dipende dal Ministero di Guerra per tutto ciò che riflette l'organizzazione, il personale, la disciplina, il materiale, la circoscrizione, il collocamento ed il movimento delle stazioni . . . . (1).

Art. 51 RR. pp. 12 ottobre 1812. 68 R. D. organico.

112. Cade egualmente nelle attribuzioni del Ministero di Guerra la vigilanza, che i Carabinieri debbono esercitare sui militari in marcia, od assenti per congedo illimitato o licenza, come pure l' inseguimento dei disertori, indugiatori, e renitenti alla leva, *e dei forzati fuggiti dai bagni* (2).

Art 25. 26, 31 e 32 RR. pp. 12 ottobre 1822, 38 R. D. organico.

113. Devono essere diretti al Ministero di guerra li rapporti mensili delle operazioni che risulteranno da siffatta vigilanza, e per porlo in grado di apprezzare tutti li servizj resi dai Carabinieri, gli verrà contemporaneamente trasmessa una copia analitica delle relazioni che saranno state spedite al Ministero degl'Interni (3).

Art. 30e32 RR. pp. 12 ottobre 1822

114. Per tutto ciò che riguarda la sicurezza dello Stato, l'ordine pubblico, e la polizia giudiziaria, il Cor-

(1) Per questi ultimi oggetti e per la destinazione degli Ufficiali, il Ministero della Guerra opera di concerto con quello dello Interno (art. 62, R. D. 24 gennaio 1861).

(2) I bagni sono alla dipendenza del Ministero di Marina; leggasi avece: *e dei condannati evasi dalle carceri o dai reclusorii militari*.

(3) S' intende di dire: uno stato mensile nominativo degli arresti e militari o renitenti alla leva ed il rapporto analitico degli arresti e delle altre operazioni di servizio; questo invio è fatto dai comandanti di Legione (art. 38, R. P. 24 gennaio 1861).

po dipende dal Ministero dell'Interno, dal quale emanano gli ordini ed a cui si deve rendere conto mensile del servizio ordinario delle brigate; di quello fatto dietro richiesta delle autorità; di tutti gli arresti; delle traduzioni di brigata in brigata; delle scorte di danaro nazionale, o di corrieri delle R. Poste; della vigilanza sui vagabondi ed altre persone sospette; di tutti gli attentati commessi contro la sicurezza delle persone o contro l'autorità; e finalmente della vigilanza all'esecuzione delle sentenze dei tribunali.

115.
116. } *V. R. D. organico.*

Coi quali (1) è limitata la corrispondenza diretta dei Comandanti di divisione, compagnia o luogotenenza ai casi di avvenimenti straordinarj.

Devono tuttavia corrispondere direttamente coi Ministeri tutti li militari del Corpo, allorchè da essi interpellati, o che premurosamente lo esigesse la sicurezza dello Stato e del Trono (2).

117. Gli avvenimenti straordinarii sono riferiti direttamente nelle ventiquattr'ore tutti senza eccezione al Ministero degli Interni, e per quelli che lo riflettono, al Ministero di Guerra, dal Comandante la Luogotenenza, nel distretto del quale succedono; qualora siavi nella residenza un Ufficiale a lui superiore, spetta allo stesso l'incumbenza (3).

Art. 33 RR. pp. 12 ottobre 1822.

Questi avvenimenti sono:

1. Le macchinazioni contro il Governo.
2. Le provocazioni alla ribellione.
3. Le distribuzioni di denaro, scritti, e le mene d'ogni genere per sedurre le truppe, indurle alla rivolta, all'ammutinamento, al tradimento, alla fellonia.
4. I maneggi tendenti a favorire la diserzione, o ad impedire *li provinciali o gl' inscritti di leva* ad arrendersi all'obbedienza.
5. Gli adunamenti armati o non, aventi carattere di sedizione, le sommosse popolari.
6. Gli arresti di subornatori, di spie, il sequestro delle loro corrispondenze, o di qualunque altra carta che

(1) cioè: *Ministeri dell' Interno e della Guerra.*
(2) V. § 53 R. D. M.
(3) V. C. M. 148, N. M. I 30, 9 aprile 1861.

somministri indizj o prove di reati contro la sicurezza interna od esterna dello Stato.

7. Gl' incendj delittuosi o casuali d' edifizj pubblici, od altri di grande considerazione, gli assassinj od attentati contro funzionari pubblici, corrieri, convogli dello Stato, e vetture pubbliche.

8. Gli attruppamenti che abbiano per oggetto la rapina delle granaglie, farine ec.

9. Le scoperte di officine da monete false, e l'arresto di falsi monetarj.

10. Le rivolte alla forza armata, gli attacchi contro le scorte de'prigionieri, e le evasioni di detenuti (1).

11. Le scorrerie e gli attacchi dei malviventi riuniti od organizzati in banda.

12. Il saccheggio delle pubbliche casse, o dei magazzeni militari.

13. Le scoperte di depositi nascosti d'armi.

14. Le scoperte di lettere minatorie, di segni, cartelli, proclami che provochino la guerra civile, la sedizione, l' assassinio, il saccheggio, e generalmente tutti gli avvenimenti che richiedano misure pronte e straordinarie, sieno preventive, sieno repressive.

CAPITOLO II.

RELAZIONI COLLE AUTORITA' GIUDIZIARIE (2) E POLITICHE

Art. 34 RR. pp. 12 ottobre 1822. 68 R. D. organico.

118. L' azione delle autorità giudiziarie e politico-governative verso li Carabinieri in tutto ciò che riflette l' impiego di questa forza pubblica per l' esecuzione delle leggi, e per la conservazione della tranquillità pubblica, non può esercitarsi altrimenti che per via di richiesta.

Art. 33 R. R. pp. 12 ottobre 1822, 69 R. D. organico.

119. Tali richieste devono essere dirette al Comandante dei Carabinieri del luogo ove hanno ad essere eseguite, ed in caso di rifiuto, al di lui superiore diretto, dandone partecipazione al Ministero degl'Interni.

(1) Le rivolte di cui qui si parla sono quelle che per il numero dei ribelli, del luogo del tempo, di altre circostanze o delle conseguenze fanno rumore od hanno carattere grave. Ai rapporti pelle evasioni di detenuti possibilmente si uniscono li connotati degli evasi per l' inserzione sulle circolari delle ricerche.

(2) Per la dipendenza degli ufficiali e sott' ufficiali dai Procuratori generali e Procuratori del Re nell' esercizio della polizia giudiziaria V. art. 37, 38 e 57 C. P. P.

120. Le richieste di qualunque sorta devono sempre essere fatte per iscritto, dirette ai *Comandanti delle Stazioni* (1) e contenere la qualità del richiedente, l'oggetto, ed il motivo delle medesime; nè vi si possono inserire termini imperativi, come a cagione d'esempio *mandiamo, ordiniamo* e simili.

Art. 35. RR. pp. 12 ottobre 1822. 69 R. D. organico.

I Carabinieri non devono dar corso alle richieste non fatte in conformità di questo articolo (2).

121. I mandati di cattura non possono essere rimessi ai Carabinieri se non accompagnati da una richiesta.

122. Quando le autorità hanno date le loro richieste non possono più in alcun modo mischiarsi nelle operazioni, che per la loro esecuzione fossero ordinate dai Carabinieri, i quali sono responsabili della direzione e del successo (3).

Art 36 RR. pp. 12 ottobre 1822. 70 R. D. organico.

123. Le autorità hanno diritto di esigere la relazione in iscritto di ciò che si sarà fatto, od il processo verbale dell'operazione che si sarà intrapresa od effettuata in esecuzione delle loro richieste.

Art 36 RR. pp. 12 ottobre 1822. 70 R. D. organico.

124. Non è facoltativo alle autorità di richiedere li Carabinieri fuori del distretto di loro giurisdizione; possono bensì, in caso d'urgenza, indirizzarsi *agli Ufficiali Comandanti* (4), perchè ordinino in un dato luogo la riunione di più brigate, spiegandone il motivo (5).

Art. 40 RR. pp. 12 ottobre 1822. 72 R. D. organico

125. Di tali operazioni e dei loro motivi si dovrà render conto ai Ministeri di Guerra e degl'Interni immediatamente da chi le avrà richieste, e da chi le avrà eseguite.

Art. 40. RR. pp. 12 ottobre 1822.

126. In ogni occasione debbono i Carabinieri prestare mano forte alle autorità legittime, quando ne sieno richiesti, non solo pel naturale loro interesse a tutto ciò che

Art. 41 RR. pp. 12 ottobre 1822 73 R. D. organico.

(1) Ossia: *al Comandante i carabinieri del luogo dove debbon eseguirsi.*

(2) In caso d'assoluta urgenza e quando non possibile l'immediata estensione d'una richiesta scritta, il Comandante della forza è tenuto di assecondare una richiesta verbale, che deve poi essere ridotta in iscritto entro le 24 ore (art. 68 R. D. organico).

(3) V. nota 1 pag. 168.

(4) Leggasi piuttosto: *al Comandante di Divisione.*

(5) Il Ministero dell'Interno ed i Prefetti possono ordinare il radunamento delle stazioni nel caso di servizio straordinario (art. 64 R. D. 24 genn. 1861).

tende al bene del Regio servizio, ma per cautelare eziandio la propria responsabilità sui danni che potrebbe cagionare un rifiuto o ritardo.

Art. 43 RR. pp. 12 ottobre 1822. C. Minist. Int. 9 aprile 1861 n. 30.

127. I Comandanti de' Carabinieri sono tenuti di comunicare indilatamente alle locali autorità giudiziarie e politiche tutte le notizie che sieno loro pervenute sovra fatti capaci di turbare la pubblica tranquillità, o cagionare qualche disordine, e sovra tutti li delitti, che sapessero essersi commessi nel distretto, partecipando pure tutti gl'indizj a loro cognizione, sotto pena di punizione estensibile nei casi gravi anche alla destituzione (1).

Art. 39 RR. pp. 12 ottobre 1822.

128. Sono dovute ai Comandanti de' Carabinieri dalle autorità le stesse partecipazioni, ed inoltre le note dei *facinorosi e di tutti gli altri colpevoli da arrestarsi coi connotati. Un perfetto è costante accordo fra di essi può solo procurare l' esatto adempimento di questi reciproci obblighi.*

129. } . . . .
130. } (2). . . . .
131. } . . . .

Art. 51. RR. pp. 12. ottobre 1822. Capo I e II, titolo II, libro I, C. P. P.

132. Allorquando i Carabinieri trovansi nel caso di dover fare una perquisizione domiciliare, anche di giorno, sempre che non abbia per oggetto l' inseguimento d' un delinquente, devono richiedere l' assistenza d' un Ufficiale di sicurezza, ovvero del Sindaco, o di chi ne fa le veci, i quali non possono rifiutarvisi.

Queste richieste si fanno secondo il modulo seguente:

Noi (indicare il grado e la residenza del richiedente) richiediamo il sig. Sindaco del Comune di (indicare il luogo) di assisterci nella perquisizione domiciliare, che (indicare se d'ufficio (3) od ordinata, ed in questo caso spiegare l'ordine o richiesta) dobbiamo eseguire nella casa di N, N.

(1) Per le informazioni da darsi ai Procuratori del Re, ai Giudici Istruttori ed ai Giudici di mandamento ved. art. 62, 69 e 101 del codice di procedura penale.

(2) Questi articoli trattavano della citazione dei Carabinieri come testimoni avanti li Tribunali. V. art. 48 R. D. M. e C. M. 16, 75, 150 e 169.

(3) Le perquisizioni domiciliarie d' autorità non possono eseguirsi che procedendo nella qualità d' ufficiale di polizia giudiziaria, ed in questi casi si dovrebbe dire: *procedendo come ufficiale di polizia giudiziaria ed in virtù dell' art. 54 o 69 del codice di procedura penale.*

(indicare il nome, e cognome dell'individuo) per (indicare il motivo).

A. . . il . . . anno

(*Firma del richiedente*)

CAPITOLO III.

RELAZIONI COLLE AUTORITÀ MILITARI.

133. *V. art. 63 R. D. organico.* . . . .

134. I Comandanti delle truppe di linea, delle milizie, e così qualunque Ufficiale di Piazza non può in modo veruno immischiarsi nelle operazioni giornaliere, nel servizio abituale, e nell'ordine interno, e tanto meno distogliere per qualsivoglia causa li membri di questo Corpo dalle funzioni che gli sono attribuite.

Art. 44. RR. pp. 12 ottobre 1852 e 76 R. D. 24 genn. 1861.

135. Nel tempo di guerra gli Ufficiali del Corpo dipendono dai Generali, cui sono addetti; e devono inoltre uniformarsi alle misure d'ordine e di polizia, che interessano la sicurezza delle piazze e dei posti militari.

Art. 15. R. D. 24 genn. 1861.

136. Il Corpo de'Carabinieri essendo incaricato d' un servizio essenzialmente distinto da quello puramente militare delle truppe in guarnigione, non può (tranne il caso d'assedio) essere considerato come porzione del presidio delle piazze nelle quali trovasi ripartito: in conseguenza i Generali o Comandanti militari non passano revista alcuna ai Carabinieri, e non possono riunirli per oggetti estranei alle loro funzioni qualora vi si opponga una circostanza qualunque dello speciale loro servizio.

137. Nelle Piazze e nelle città di presidio la parola d'ordine è trasmessa al Comandante dei Carabinieri nello stesso modo che ai Comandanti delle altre truppe (1).

Art. 476 regol. del servizio delle piazze.

138. Nelle Piazze forti i Comandanti dei Carabinieri sono autorizzati pei casi urgenti e straordinarj, ed ogniqualvolta lo esige il servizio, a chiedere l' apertura delle porte tanto per la uscita, quanto per l' entrata; devono essi indirizzarsi ai Comandanti militari per le misure le

Art. 434. ivi

(1) Anzi la riceve direttamente dal Comando superiore territoriale o di piazza in plico suggellato e manda un sott' ufficiale a prenderla alla piazza (art. 476 reg. di piazza).

più spedienti, onde evitare egualmente un ritardo che un abuso, specialmente in tempo di notte.

139. I Comandanti le Divisioni dei Carabinieri sono tenuti d' informare i *Governatori delle mutazioni* (1) che avvengono negli Ufficiali della rispettiva Divisione.

140. Devono essi pure informare li *Governatori* (2) degli avvenimenti straordinari, che possono motivare disposizioni militari.

Questi avvenimenti sono:

1. Gli attacchi, le resistenze e rivolte contro la forza armata militare.

2. Le scorrerie di malviventi riuniti in banda.

3. Gli arresti d'istigatori alla diserzione, di subornatori, o spie, o di persone sospette di voler indagare lo stato delle piazze, la forza ed il movimento delle truppe.

4. Le scoperte di depositi d'armi, o di munizioni da guerra.

5. Gli assalimenti ai convogli militari ed in ispecie se di munizioni da guerra.

6. Il saccheggio di magazzeni militari.

7. Ogni qualunque delitto di cui sieno colpevoli o complici militari.

8. Le risse di militari fra di loro o con persone non militari, e gl' insulti o vie di fatto commessi da militari contro li' cittadini.

141. I Comandanti di Compagnia e Luogotenenza devono egualmente far conoscere ai Comandanti Militari gli avvenimenti che possono compromettere la tranquillità e sicurezza della piazza.

142. Tutti codesti doveri verso i *Governatori o Comandanti* (3) riflettono la loro qualità militare.

(1) Leggi: *Generali delle Divisioni Territoriali.*
(2) Leggi: *Comandanti Generali delle Divisioni Militari territoriali.*
(3) Cioè: *Generali di Divisione e Comandanti militari di circondario o di piazza.*

AVVERTENZE

143. Tutte le persone arrestate dietro richiesta o mandato devono essere tradotte avanti l' autorità mandante o richiedente (1).

Art. 68 e 195 C. P. P.

144. *V. art. 68 C. P. P.* . . . . . .

145. . . . . (2)

146. . . . . (3)

147. *V. art. 68 cod. proc. pen.* . . . . .

148. Le presentazioni delle persone arrestate devono sempre essere fatte nello spazio di ore 24, ed accompagnate dai verbali, e da tutti gli oggetti che sieno stati sequestrati (4).

Art. 50 RR. pp. 12 ottobre 1822.

149. Ogni qualvolta un mandato di cattura od una richiesta qualunque non possa avere il suo effetto per ricerca infruttuosa, o per accidenti sopravvenuti nelle operazioni, dovrà sempre l'azione dei Carabinieri risultare da un processo-verbale, che verrà trasmesso dal Comandante all'autorità richiedente nelle 24 ore (5).

Art. 42 ivi.

150. Quando i Carabinieri avessero ricevuto contemporaneamente varie richieste, e non potessero tutto eseguirle ad un tempo, debbono concertarsi colle autorità richiedenti, onde abbiano la precedenza quelle di maggior urgenza.

151. I Carabinieri non possono essere distratti dalle loro funzioni per portare li dispacci delle autorità; nondimeno nei casi di somma premura, e qualora per di-

Art. 58 RR. pp. 12 ottobre 1822.

(1) Quando non ne sia designata un' altra dello stesso mandato o richiesta.

(2) I disertori sono tradotti a disposizione dell' Avvocato fiscale militare della Divisione dove segue l' arresto (art. 314 cod pen. militare, C. M. 197).

(3) I renitenti alla leva sono presentati al Prefetto ed al sotto Prefetto del circondario a cui appartengono per ragion di coscrizione (§ 934 regol. sul reclutamento); i militari in licenza spirata vengono tradotti al Corpo (art 50 e 51 reg. 29 gen. 1850, C. M. 166); gli assenti senza licenza presentati al Comando Militare di circondario.

(4) V. C. M. 123.

(5) Il verbale d' inutile ricerca d' un imputato colpito da mandato di cattura vuol essere sottoposto al *visto* del Giudice o del Sindaco (art. 192 C. P. P.)

fetto di altri mezzi di spedizione derivar ne potesse un ritardo dannoso al servizio, debbono essi annuire alle simili richieste fatte dalle autorità primarie della provincia (1), rendendone però gerarchicamente e col primo giro di posta avvisato *l'Ispettore Generale* (2), il quale, occorrendo, ne rende intesi li Ministeri di Guerra e dell'Interno.

Art. 37 RR. pp. 12 ottobre 1822. e 71 R. D. org.

152. Non possono i Carabinieri essere impiegati dalle autorità per trasferire li detenuti ai loro uffizj allorchè sono già depositati nelle carceri, ma è dovere dei Carabinieri, semprecbè arrestano o traducono una persona, di presentarla all' autorità a di cui disposizione deve essere consegnata e da cui ricevono richiesta pell'ulteriore destinazione (3).

§ 1 Art. 48 RR. pp. 12 ottobre 1822.

153. Nelle esecuzioni di sentenze dei Tribunali *ordinarj* o militari, i Carabinieri non possono essere richiesti, che per invigilare al mantenimento dell' ordine, come in tutt'altra occasione di riunione di popolo, ma è loro stretto dovere, succedendovi qualche rivolta o sommossa, di spiegare tutta l'energia per far sì che forza rimanga alla legge.

154. . . . . (4)

Art. 81 RR. pp. 12 ottobre 1822.

155. Allorquando i Carabinieri si trovassero minacciati od attaccati nell'esercizio delle loro funzioni, oppure quando prevedessero di non potere eseguire un ordine dell'autorità senza il concorso di una forza maggiore, potranno richiedere in iscritto, ed anche a voce in caso d'urgenza, le altre truppe, *le milizie* (5) i preposti delle dogane, le guardie campestri, ed ogni altro membro della forza pubblica, *e quei cittadini che si trovassero presenti, di prestare mano forte* (6).

(1) Aggiungasi e *del circondario*, perocchè nel 1822 la provincia corrispondeva all' attuale circondario.

(2) Leggasi: *il Colonnello.*

(3) Sono pure incaricati di accompagnare e custodire alle udienze delle Corti e dei Tribunali gli accusati (articolo 71 R. D. 24 gennaio 1861 art. 260 e 614 C. P. P.)

(4) Il pubblico Ministero è incaricato di promuovere l' esecuzione delle condanne penali; epperò è competente a richiedere la traduzione al luogo di pena di qualsivoglia condannato (art. 586 C. P. P.)

Per le condanne di polizia provvede il Giudice di Polizia o di mandamento (art. 587 ivi.

(5) Leggasi: *le guardie nazionali in attualità di servizio.*

(6) La legge non obbliga li cittadini a prestare braccio forte

156. Il Comandante della forza a cui fosse stata diretta una tale richiesta, e che non avesse immediatamente prestata la man forte domandata, sarebbe *destituito, e punito inoltre con la prigionia estensibile da 15 giorni ad un anno* (1).

Art. 81 RR. pp. 12 ottobre 1822.

157. I sindaci e le altre autorità locali devono aderire a tutte le richieste, che loro sieno fatte dai Carabinieri in forza delle RR. pp. e del regolamento del Corpo.

ivi.

158. Ogni qualvolta un Ufficiale del Corpo prende possesso del suo comando, deve nelle ventiquattr'ore visitare le autorità primarie del luogo di sua residenza, e ricevendo visita da qualunque autorità, deve renderla nel giorno susseguente.

Questa disposizione è applicabile ai Sott' ufficiali comandanti, sempre chè non siavi nella residenza un Ufficiale (2).

159. I Carabinieri, stabiliti per assicurare l'esecuzione delle leggi, hanno diritto di esigere che li depositarî dell'autorità nelle loro relazioni e nella corrispondenza si astengano da quelle forme ed espressioni, che non sarebbero conformi alle regole, nè convenienti al decoro ed al rango distinto del Corpo, e tanto più che gli stessi depositarî non pretendano di esercitare su di essi un potere esclusivo, d'immischiarsi nei dettagli interni del servizio; ma i militari di qualunque grado dell'arma debbono per contro mantenersi costantemente nella linea del dovere verso li depositarî dell'autorità, ed osservare sempre nelle relazioni quei riguardi e quelle deferenze che agli stessi si addicono.

alla forza pubblica se non nei casi di tumulti e di richiesta di legittima *autorità* (§ 8 art. 685 C. P. C.)

(1) Queste sanzioni penali non trovano riscontro nei codici vigenti, quindi perdono di valore positivo e legale; sarebbero imputabili di rifiuto d'un servizio legalmente dovuto e processabili quegli agenti che ricusassero la manoforte richiesta da un ufficiale o sott'ufficiale in virtù delli articoli 57 del codice di procedura penale e 330 del codice militare. V. pei militare. § 8 R. D. M.

(2) Il Comandante l'arma del luogo rende visita nelle 24 ore al Presidente della Corte d'Assisie ed al Procuratore Generale ed a chi lo rappresenta, dopo l'apertura di una Corte d'Assisie in un comune che non sia sede della Corte d'Appello (art. 2 e 6 R. D. 4 giugno 1860). V. per le visite ai nuovi Prefetti le note all'articolo 14.

PARTE TERZA

SERVIZIO DELL'ARMA

CAPITOLO I.

ATTRIBUZIONI DELL'ISPETTORE GENERALE (1).

167. . . . .

168. . . . .

Art. 27 RR. pp. 12 ottobre 1822.

169. Cade specialmente nelle attribuzioni *dell'Ispettore generale*.. . . . . (2) d'invigilare, acciocchè i Carabinieri non vengano mai distolti dalle giornaliere loro funzioni, non s'introducano abusi pregiudizievoli al servizio, e si mantengano costantemente illesi il decoro e gli attributi del Corpo.

170. . . . .

171. . . . .

172. Occorrendo (3) *all'Ispettore Generale di trasferirsi nelle Divisioni per Sovrana missione, per oggetti di revista, o per qualunque altra occorrenza di R. servizio, i Comandanti dell'arma nelle medesime ricevono pel canale del Colonnello gli avvisi e le istruzioni opportune.*

173. . . . .

CAPITOLO II.

DEL COLONNELLO (4).

Art. 28 RR. pp. 12 ottobre 1822. 37 R. D. orga.

174. Il Colonnello esercita la sua autorità su tutto ciò che concerne la disciplina ed il personale; dirige tutti li

(1) V. Cap. 3 R. D. organico.

(2) Leggasi: *del Comitato*.

(3) Leggasi: *ad un Ispettore di recarsi nelle Legioni per ordine ministeriale, i Comandanti delle medesime ricevono dal Comitato* ecc.

(4) V. art. 37 fino al 50 R. D. organico.

rami di servizio e d'amministrazione. Esso rassegna al *Comitato* quanto può occorrere di rimarchevole su questi oggetti, sottoponendogli quelle proposizioni che giudicherà avvantaggiose.

175. Il Colonnello corrisponde direttamente col Ministero di Guerra per tutto ciò che concerne l'amministrazione e la matricola.

Art. 28 R. D. organico.

176. Gli Ufficiali, sott'Ufficiali e Carabinieri corrispondono gerarchicamente col Colonnello per ciò che riflette il servizio, la disciplina e l'amministrazione, non esclusa ad essi la facoltà di rivolgersi a lui direttamente nei casi urgenti, o di personale ricorso (1).

I rapporti degli avvenimenti straordinarj devono essergli fatti direttamente dagli Ufficiali Comandanti nel distretto dove succedono (2), e contemporaneamente a quelli che sono tenuti di fare al Ministero.

DEI COMANDANTI LE DIVISIONI

177. I Comandanti delle Divisioni hanno la direzione del servizio e dell'amministrazione, e la superiore sorveglianza sulla disciplina delle Compagnie dipendenti (3).

Art. 29 RR. pp. 12 ottobre 1822. 51 R. D. 24 gen. 1861.

178. Essi tengono corrispondenza diretta coi Ministeri nei casi previsti. . . . .
col Colonnello per qualunque genere di servizio, pei rapporti periodici, e per gli oggetti d'amministrazione e di disciplina; colle autorità primarie, ed occorrendo con tutte le altre della Divisione, per concertare e provvedere sulle occorrenze di servizio, coi Comandanti le Compagnie per gli ordini e le istruzioni, e se fa d'uopo con tutti li subordinati, per l'adempimento dei doveri, conformandosi d'altronde al presente regolamento.

DEI COMANDANTI LE COMPAGNIE

179. I Comandanti le Compagnie sono specialmente incaricati di tutto ciò che riflette il servizio dell'arma,

Art. 29 RR. pp. 12 ottobre 1822. 51 R. D. 24 gen. 1861.

(1) Questa facoltà per le cose personali non può accordarsi coi prevalenti sani principj d'una severa disciplina ed è irritata fronte dei § 40 e 43 del regolamento di disciplina.

(2) V. C. M. 111.

(3) Visitano le sedi di compagnia e di luogotenenza almeno due volte all'anno (C. M. 111).

e le sue relazioni colle diverse autorità, ed hanno la vigilanza sulla disciplina e sull'esecuzione dei provvedimenti d' amministrazione. È loro cura di avvisare a quanto può occorrere pel servizio nella Compagnia, dirigendosi ai Comandanti le Divisioni od alle autorità locali, secondo le circostanze.

180. I Comandanti le Compagnie sono considerati come li punti centrali, dai quali si ricavano li risultati del servizio e la situazione caratteristica individuale della *Legione*. Essi sono perciò più particolarmente responsabili presso li superiori dell'esatto adempimento di tutti li doveri dei rispettivi subordinati; dalla loro diligenza dipende essenzialmente il conseguimento del fine institutivo dell' arma (1).

181. Di regola ordinaria, e fuori dei casi espressi nell'articolo 117, la loro corrispondenza passa sempre pel canale gerarchico; hanno però relazione diretta con tutti li dipendenti, allorchè così richieda la località o l'urgenza.

182. Sono comuni ai Comandanti le Compagnie, per le Stazioni dirette, le regole che seguono pei Comandanti le Luogotenenze.

DEI COMANDANTI LE LUOGOTENENZE

Art. 29 RR. pp. 12 ottobre 1822. 51 R. D. 24 gen. 1861.

183. Ai Comandanti le Luogotenenze incumbe la sorveglianza su tutti li rami del servizio, ma è loro particolarmente affidata quella sulla condotta e sugli abituali doveri dei Sott'Ufficiali, *Vice Brigadieri* e Carabinieri, che non devono mai perdere di vista, abbadando a tutte le loro azioni, onde prevenire con una continua vigilanza, e reprimere con una stretta disciplina, li mancamenti nei quali potrebbero trascorrere.

184. Sono pure specialmente incaricati di tutte le disposizioni che riflettono l'amministrazione, e ragguagliano di ogni cosa li Comandanti le Compagnie, dai quali prendono sempre gli ordini, e coi quali, fuori dei previsti casi straordinarj, devono limitare la loro corrispondenza ascendentale (2).

(1) V. C. M. 111.

(2) Per la corrispondenza riflettente il ramo amministrativo vedere il regolamento di contabilità, il quale stabilisce che per le paghe ed il vestiario i Luogotenenti corrispondano colle Divisione.

185. Oltre alle girate d' ispezione ordinate, è obbligo loro di visitare una volta ogni due mesi improvvisamente le brigate (1); ed in queste occasioni essi devono trovarsi ai punti centrali di corrispondenza, onde verificare che si adempia esattamente dai sott' Ufficiali ed altri alle prescrizioni particolari a tal ramo di servizio e non si trasandi *la bella tenuta e l' osservanza d' ogni disciplina.*

Firmeranno il foglio di servizio dei Carabinieri in corrispondenza, annotandovi le mancanze ed irregolarità rilevate, e le misure prese, e ciò indipendentemente dal rapporto che debbono fare al superiore diretto.

Ogni Comandante di Luogotenenza inspetta le corrispondenze che si riuniscono nel suo distretto, ancorchè vi concorrano Stazioni d' altro comando.

186. Ogni qualvolta succede un avvenimento rimarchevole di qualunque genere nel distretto, devono i Comandanti le Luogotenenze trasferirsi indilatamente sul luogo, per assumere accurate informazioni, di cui rendono tosto consapevole il Comandante di Compagnia, partecipandogli quelle misure che avessero prese a seconda dell' urgenza e pel maggior bene pubblico e della disciplina (2).

187. Le provvisorie misure che sono gli Ufficiali comandanti autorizzati a prendere nelle circostanze straordinarie, si estendono anche, occorrendo, alla riunione di più brigate del distretto; e qualora fosse indispensabile l' intervento di brigate d' altro comando, o che fosse necessario introdursi in altro circondario, possono anche farlo, rendendone però immediatamente avvisato l' altro Comandante di Compagnia o di Luogotenenza . . . . . .

Fuori dei casi sovra indicati, e di quelli espressi negli art. 124 e 125, le riunioni di brigate devono sempre essere proposte pel canale gerarchico *all' Ispettor Generale* (3).

188. In quelle Luogotenenze in cui la lontananza o difficile comunicazione di alcune Stazioni non lasciasse fatti-

(1) Queste visite per parecchi ordini del cessato Comando Generale vogliono essere, anche nei tempi normali, almeno mensili e non soltanto bimestrali.

(2) V. C. M. 110 e 111.

(3) Leggasi avece: *al Ministero dell' Interno od ai Prefetti* (art. 94 R. D. organico).

bile ai Luogotenenti di recarvisi abbastanza a tempo, i Comandanti le Divisioni proporranno *al Colonnello* il sussidio da prestarsi dai *Marescialli d' Alloggio Comandanti di suddivisione trattati nell' art. 204* (1).

DEI SOTTOTENENTI NON COMANDANTI

189. I Sottotenenti non comandanti non hanno attribuzioni determinate, ed eseguiscono le incumbenze di cui vengono incaricati, secondo le esigenze del servizio, dal *Comitato*, dal Colonnello e dai Comandanti di Divisione presso dei quali sieno stabiliti.

È loro dovere di sorvegliare in genere la condotta dei sott' Ufficiali ed altri, e di reprimere colla propria autorità, e riferendone ai superiori, tutti gl' inconvenienti od abusi, che scoprissero tanto nella disciplina, quanto nel servizio.

GIRATE D' ISPEZIONE

Art. 18 R. D. 24 gen. 1861.

190. Il principale oggetto delle girate d' ispezione è di riconoscere se il servizio si fa con esattezza e con zelo; se i militari delle brigate godono la stima dalle popolazioni, e se mantengono una condotta irreprensibile per ogni riguardo; se hanno acquistata la capacità di disimpegnare in ogni parte le proprie attribuzioni; se sono instrutti nel maneggio delle armi; se il corredo è in buono stato, di perfetto uniforme, e completo; se l' armamento *ed i corami* sono conservati a dovere, e marcati della matricola; se i cavalli sono atti a qualunque fatica, ben nudriti e ben governati; se il foraggio è buono, ed esattamente distribuito; se le caserme sono sane, ben situate, sufficienti, e provviste del casermaggio voluto; se tutti gl' individui ricevono a tempo debito le paghe; se vi sono reclami o doglianze; se li prodotti eventuali vengono regolarmente ripartiti; e finalmente se si fa l' ordinario con economia, e se il registro è tenuto secondo il prescritto, ciò che si deve certificare con vidimazione.

Per raggiungere lo scopo delle reviste, gli Ufficiali di ogni grado devono entrare minutamente in tutti li detta-

(1) Intendasi: *dai Comandanti di suddivisione di 2, classe,* che non sono stati conservati nel riordinamento.

gli, ed accertarsi coll' esame dei fatti del perfetto adempimento di ogni parte dei doveri, informandosi all' uopo presso le autorità locali e le persone probe degli abusi che si fossero introdotti nel servizio, come dei comportamenti d' ogni individuo: dei riclami cui avessero dato luogo: se curino la necessaria armonia colle autorità, oppure se si elevino per l'una o per l'altra parte delle indebite pretese-

191. In qualunque caso gli Ufficiali in girata provvederanno sempre, in quanto si estenda la loro autorità, agli inconvenienti rilevati, od useranno dei mezzi conciliativi secondo l' occorrenza.

192. La tenuta degli uffizi, assai importante alla regolarità del servizio, deve fissare particolarmente l' attenzione degli Ufficiali in ispezione. Verificano se li registri sono alla giornata, scritti esattamente e con chiarezza, e se la corrispondenza ed ogni altra carta di servizio sia classata a dovere e completa; e fanno risultare a calce di ogni registro le irregolarità rilevate.

193. Prima di terminare l' ispezione di una Stazione gli Ufficiali raccolgono da ogni militare le domande ed i reclami che fosse per produrre, provvedendo a quelli più urgenti, salvo a renderne conto.

194.. . . . . (1)

195. Il Colonnello visita... le Stazioni per Luogotenenza nel luogo della medesima il più *centrale*.

Per evitare che le Stazioni rimangano intieramente scoperte, avrà cura di chiamare sempre in due volte al punto di riunione gli uomini che le compongono.

196. La girata del Colonnello è annunziata ai Comandanti le Divisioni colla trasmissione dell' itinerario e degli ordini.

I Comandanti di Luogotenenza assistono alle ispezioni del Colonnello.

197. Il mandato suo particolare è di esaminare la contabilità e li magazzeni divisionali, attenendosi al regolamento d' amministrazione (2).

(1) Il risultato delle isperioni si fa conoscere con un rapporto pa compilarsi secondo le istruzioni del Comitato.

(2) Aggiungasi; e di *riconoscere le condizioni del personale l'idoneità dei militari inscritti sulle liste d' avanzamento e l'attitudine massime degli uffiziali e dei sott' uffiziali*.

198. I Comandanti di Divisione... riuniscono nel modo sovra indicato tre Stazioni od una *Sezione*.

199. I Comandanti di Compagnia... visitano sul luogo tutte le Stazioni.

200. Lo stesso fanno i Comandanti di Luogotenenza... A difetto d' Ufficiali possono essere destinati ad ispettore le Luogotenenze i Marescialli d'alloggio che le comandino provvisoriamente, e godono essi allora delle stesse indennità concesse agli Ufficiali.

201. . . . . :

202. . . . . (1)

Gli Ufficiali superiori sono incaricati, all' occorrenza, di particolari missioni.

203. Gli Ufficiali superiori ed i Comandanti di Divisione (2), trovandosi in marcia per servizio, in qualunque modo essi viaggiano, possono aver seco un Carabiniere di ordinanza da rilevarsi di Stazione in Stazione.

I Capitani Luogotenenti e Sottotenenti hanno lo stesso dritto quando viaggiano a cavallo.

I Comandauti di Stazione ne fanno menzione sul foglio di servizio.

DEI COMANDANTI LE SEZIONI

204. Le *Sezioni* sono stabilite per facilitare il servizio nelle Luogotenenze, il cui numero di Stazioni e la difficoltà delle comunicazioni possono cagionare ritardo nella diramazione degli ordini. . . . . . (3)

205. I Comandanti le *Sezioni* sono incaricati della diramazione degli ordini e circolari, di raccogliere ed inoltrare gerarchicamente gli stati e rapporti periodici, e godono di un' alta paga di L. 8 al mese per le spese d'ufficio. Essi hanno pure la sorveglianza sulla disciplina e sui doveri dei sott' Ufficiali ed altri.

Hanno il comando diretto della Stazione di loro residenza, e sono tenuti a trasferirsi nelle altre dipendenti

(1) Le girate sono determinate dal Presidente del Comitato di accordo coi Ministeri della Guerra e dell'Interno (art. 18 R. D. 24 gennaro 1861).

(2) Sieno pure Capitani.

(3) *E rendere difficile la vigilanza.*

semprechè vi succeda qualche disordine per parte dei loro subordinati, e ne ricevano espresso ordine.

206. I Marescialli d'alloggio comandanti di Sezione sono prescelti, in assenza d'Ufficiali, pel comando interino delle Luogotenenze.

207. Sono esenti in ogni concorrenza dal turno di servizio; ma le Stazioni di loro residenza saranno di regola ordinaria composte di sei individui; *e quelli di 2ª classe* (1) lo sono nel caso di comando interinale d'una Luogotenenza.

DEI COMANDANTI DI STAZIOINE

208. Le Stazioni capo luoghi di Divisione o di Compagnia, e quelle per ragioni di località più importanti, sono di preferenza comandate da un Maresciallo d'alloggio.

209. Incumbono a questi, come ai Brigadieri, tutti li doveri attribuiti ai *Vice Brigadieri* e Carabinieri.

210. I Comandanti delle Stazioni sono particolarmente incaricati e responsabili della disciplina dei loro dipendenti, della direzione immediata del servizio, e della relativa corrispondenza: in una parola dell'esecuzione di tutti gli ordini e richieste che ricevono, e del mantenimento dell'ordine nel distretto.

I loro doveri sono più ampiamente specificati nei seguenti capitoli.

DEGLI APPUNTATI

211. *Gli appuntati si dividono in due classe. Quelli di prima classe* sono, in assenza de' Brigadieri, destinati a rimpiazzarli nel comando della Stazione, ed il loro numero è di regola ordinaria fissato in ragione d'uno ogni tre Stazioni, e sono scelti fra li Carabinieri anziani, più meritevoli per capacità e condotta (2).

212. Si accordano pure li distintivi d'Appuntato a quei Carabinieri che contano lunghi e meritevoli servizj, ma che per mancanza d'istruzione non possono aspirare al grado di sott' ufficiale (3).

(1) Intendasi: *e tutti i marescialli d'alloggio.*

(2) Agli Appuntati di prima classe sono subentrati li Vice Brigadieri.

(3) Il loro numero è ragguagliato ad uno ogni dieci carabinieri (art. 57 R. D. organico V. art. 11 regol. avanz.)

213. Gli Appuntati hanno li stessi doveri de' semplici Carabinieri, *i quali sono ad essi subordinati*, ed in assenza de' sott' Ufficiali hanno la direzione del servizio ed il comando (1).

214. . . . .

CAPITOLO III.

DEL SERVIZIO ORDINARIO E STRAORDINARIO DELLE BRIGATE.

Art. 47 RR. pp. 12 ottobre 1822.

215. Del servizio ordinario, siccome specialmente inerente allo instituto dell' arma, i Carabinieri fanno l' oggetto principale delle loro occupazioni, senza che occorra richiesta, nè si possa esigere ricompensa oltre a quanto viene stabilito nell' art. 94.

216. Questo servizio, più ampiamente trattato nel seguente capitolo, consiste particolarmente:

1.° Nelle girate, corse e pattuglie nell' interno della residenza e per tutto il distretto, tanto di giorno, quanto di notte, pel mantenimento dell' ordine, della tranquillità e sicurezza pubblica. . . . .

2.° Nel vigilare li oziosi, vagabondi, mendicanti, giuocatori di vantaggio e ripresi di giustizia.

3.° Nel visitare gli alberghi, assistere ai teatri ed altri spettacoli pubblici, nel recarsi alle feste, fiere o mercati a tutte le riunioni di popolo.

4.° . . . .

5.° Nell' esaminare i passaporti, proteggere la conservazione e la sicurezza delle strade, tutelare il commercio e la salute pubblica.

6.° Nello impedire i guasti delle campagne, e particolarmente dei beni dello Stato: nello accertare le contravvenzioni alle leggi di dogana, delle poste, pedaggi e simili.

7.° Nel vigilare sul porto d' armi, caccia, pesca e simili.

8.° Nel far ricerca non interrotta dei malfattori, banditi, colpiti da mandato di cattura, delle persone colte il

(1) L'appuntato non essendo che uno scelto, non ha grado ned impiego superiore (art. 8 R. D. M.) al carabiniere semplice, quindi non v' è subordinazione che nel caso di superiorità di comando temporario.

flagrante reato, de' disertori dalle R. Truppe, de' renitenti alla leva, e nel seguire ogni traccia di delitto.

9.° Nello accorrere agl' incendii od altri disastri, provvedendo nel miglior modo possibile ai soccorsi.

10.° Nello invigilare li militari in congedo illimitato o licenza, in marcia, isolati od in Corpo.

11.° Nel far le periodiche corrispondenze per la communicazione degli ordini, delle notizie di servizio, per la condotta dei detenuti in tradizione ordinaria, e per la scorta dei corpi di reato ecc.

12.° Nel carteggio tra le stazioni, coi superiori del Corpo, e le autorità, e nella tenuta degli uffizii.

217. Il servizio straordinario in generale viene eseguito in seguito ad ordine degli Ufficiali del Corpo o richieste delle autorità, *semprechè lo permetta l' urgenza del servizio ordinario* (1). Si curerà di disporre in modo che siavi, per quanto è possibile, sempre in ogni stazione qualche Carabiniere disponibile per le *straordinarietà*.

218. Appartiene al servizio straordinario;

1.° L'esecuzione delle richieste, dei mandati di cattura, l'inseguimento straordinario di malfattori, e le perquisizioni.

Art. 45 RR pp. 11 ottobre 1822.

2.° Le riunioni di brigate per perlustrazioni od altro oggetto.

3.° Le traduzioni fuori delle ordinarie corrispondenze:

4.° La mano forte alle stazioni, alle autorità, ai diversi agenti pubblici, ai militari isolati od in Corpo, ed a qualunque altra persona che la richiegga regolarmente.

5.° Le ordinanze.

6.° Le scorte d' onore o di sicurezza.

7.° Il servizio di leva.

8. Il servizio di confidenza.

CAPITOLO IV.

REGOLE GENERALI SUL SERVIZIO ORDINARIO E STRAORDINARIO.

219. Ogni sorta di servizio dev' essere consegnato in un foglio;

Art. 48. RR. pp. 12 ottobre 1822.

I Sott' ufficiali ed altri sono sempre muniti di questo foglio in qualunque spedizione fuori della residenza, e lo

(1) Questa eccezione non regge; ha la precedenza quel servizio che più urge nell'interesse generale, sia desso ordinario o straordinario.

presentano alla firma dei Sindaci, Consiglieri od altri ufficiali pubblici, ed in difetto, alle persone più ragguardevoli del comune ove si recano, per far constatare la loro trasferta, e le autorità non possono rifiutarsi.

Il servizio di corrispondenza è giustificato dalla firma dei Carabinieri corrispondenti.

220. Nell' esecuzione del servizio ordinario o straordinario, tranne quello d' ordinanza, i Carabinieri non possono mai essere in numero minore di due.

221. I fogli di servizio, come tutte le altre carte, che sieno consegnate ai Carabinieri di corrispondenza, o di traduzione, ordinanza, girata ecc., devono essere rinchiusi in un porta-fogli di cui viene provvista ogni Stazione.

Art. 77 RR. pp. 12 ottobre 1822 e 76 R. D. organico.

222. Nessuno può distogliere i Carabinieri dall' abituale loro servizio sotto qualsivoglia pretesto, nè impiegarli ad altre funzioni, eccettuato il contigente che sia destinato in campagna sotto gli ordini dei Generali.

Art. 50 RR. pp. 12 ottobre 1822.

223. Qualunque individuo del Corpo, che abbia ordinato ed eseguito un arresto *fuori de' casi previsti nei capitoli del servizio ordinario e straordinario* (1) *o che, autorizzato*, non rimetta nelle 24 ore la persona arrestata all' autorità competente, si rende colpevole d'arresto arbitrio (2).

224. Fuori dei casi previsti dagli art. 187 e 270 od a meno d' ordine superiore, i Carabinieri d' una stazione non possono far servizio sul territorio di un' altra.

225. Uno degli obblighi principali dei Carabinieri essendo quello d' invigilare alla pubblica sicurezza, devono essi assistere ogni qualunque persona che ne richiegga il soccorso in caso di pericolo; qualora però fossero richiesti di prestar custodia o scorta per individuale sicurezza, hanno diritto all' indennità fissata dall' art. 106.

Art. 76 RR. PP. 12 ottobre 1822.

226. In occasione di riunione di brigate, o di servizio con altra truppa, i Carabinierieri, dai quali si ha diritto di attendere sempre le più grande esemplarità, devo-

(1) Leggasi invece: *fuori dei casi previsti dalle leggi, o che autorizzatovi legalmente* ecc.

(2) Salvo sempre il disposto dal codice di procedura penale e dal codice penale militare per li Uffiziali di polizia giudiziaria. Secondo l' art. 194 C. P. C. l' ufficiale od agente pubblico che eserciti o comandi qualche atto arbitrario contro la libertà personale, è punito col carcere ed anche colla relegazione.

no più che mia spiegar zelo ed accortezza, conservare una stretta disciplina, e far uso di quella moderazione ed urbanità, che caratterizzano il soldato distinto: evitare sopratutto ogni incontro cogli altri militari, specialmente se di grado superiore, e procurare di non essere, per quanto possibile, di aggravio agli abitanti ed ai comuni.

Art. 77 RR. PP. 12 ottobre 1822.

227. I Carabinieri nello assicurare l'esecuzione delle leggi, delle sentenze, ordini o mandati, nell'invigilare al mantenimento nell'ordine, nel sedare popolari sommosse, o disperdere sediziosi radunamenti, devono ognora prima di ogni cosa, impiegare tutti li mezzi di persuasione e fare le intimazioni prescritte dalla legge, ed allora soltanto che questi mezzi riescano infruttuosi, possono far uso delle armi, respingendo la resistenza colla forza (1).

La loro azione rimane straniera a qualunque idea di animosità, e le misure repressive o di precauzione non vanno mai disgiunte dai riguardi conciliabili colla propria responsabilità e cogli interessi della giustizia.

Il contegno d'un Carabiniere nell'esercizio delle importanti e delicate sue attribuzioni vuol essere fermo, dignitoso, imperturbabile, ma umano.

228. . . . .

C. P. C. e C. P. M. ai Capi ribellione, rivolta, resistenza, violenze ed oltraggi.

Le pene che la legge infligge a coloro, che usano resistenza contro li Carabinieri, sono tali da guarentirli nelle loro operazioni; ma la prudenza de' Carabinieri dovrebbe renderne rarissima l'applicazione. Comunque giustificata dalla necessità, la repressione nuoce sempre al prestigio del Corpo, tanto più poi quanto il procedimento non sorta esito sodddisfacente.

Non si saprebbero perciò mai abbastanza evitare le resistenze, ed allorchè sgraziatamente succedono, le prove hanno da risultare così chiare e costanti, che il giudizio li assolva da ogni responsabilità o colpa, qualunque il mez-

(1) Importa distinguere li semplici assembramenti di cui agli articoli 78, 79, 80 ed 81 della legge 13 novembre 1859 dalle bande e dalle riunioni ribelli o sediziose di cui agli articoli 162, 164, 165, 166, 190, 247 248, 249. 252 253, 254, 255 e 430 C. P. C.

Queste hanno uno scopo palesamente reo; i suoi membri sono in flagrante reato; li assembramenti avece che la legge di sicurezza pubblica autorizza di sciogliere, non costituiscono reato, ed i loro membri non cadono sotto una sanzione penale se non quando hanno disobbedito alle intimazioni.

zo di cui fossero stati costretti a valersi per difesa e per l'adempimento del servizio (1).

Art. 81 RR. pp. 12 ottobre 1822.

229. I Carabinieri che incontrino resistenza nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di esigere manoforte da qualunque agente della forza armata, come è detto all'art. 155; ma il principale appoggio sta nei militari del Corpo stesso, sempre pronti a prestare un efficace ajuto, ancorchè di diversa Stazione, ogniqualvolta li chiami il dovere.

230. I Comandanti le Luogotenenze, cui è prescritto dall'art. 186 di trasferirsi sul luogo degli avvenimenti straordinarj, devono essere tanto più solleciti in queste disgustose congiunture, qualunque sia la maggiore o minore importanza del fatto. Appureranno essi tutte le circostanze, e con bastante certezza da chiarire positivamente anche li torti, che potrebbero emergere a carico dei Carabinieri, per imprudenza, per troppa o mal intesa familiarità, per passione, o per abuso di potere, onde illuminare li superiori e la giustizia coi loro rapporti (2).

231. . . . . (3)

Art. 46 RR. pp. 12 ottobre 1822. 15 R. D. 24 gen. 1861.

232. Gli ufficiali e Sott' Ufficiali Comandanti hanno libero accesso in tutti li teatri ed altri luoghi di spettacolo pubblico nel distretto del loro comando. Eguale accesso spetta ai Carabinieri vestiti delle loro divise, nel numero e secondo le regole determinate dal Comandante locale (4).

CAPITOLO V.

DOVERI DEI CARABINIERI NEL SERVIZIO ORDINARIO E STRAORDINARIO.

233. I Carabinieri, comandati o non comandati, devono stimarsi di servizio perpetuo in qualunque circostan-

(1) V. C. M. 110.

(2) V. C. M. 110 e 111 — Non potrebbe mai sottoporre alcun suo dipendente a procedimento penale se non dopo riportatane l'autorizzazione dal Capo-Legione (§ 1197 R. D. M.).

(3) L' istruzione appartiene ai magistrati ordinarj, salvo che il reato di resistenza o ribellione sia imputabile a soli militari, cadendo allora nel foro dei Tribunali Militari e quindi nelle competenze degl' Istruttori dei Tribunali stessi (capi 1 e 2, titolo 2, libro 1, parte 2, C. P. M.)

(4) Di concerto coll' autorità preposta all' ordine publico nei teatri.

za, ed a tutte ore, e non mai reputarsi dispensati da quella non interrotta vigilanza che forma lo scopo principale di un' Arma, la quale deve ognora ricercare la conoscenza dei fatti e dei disegni che ponno interessare la sicurezza dello Stato, turbare la tranquillità pubblica e privata.

234. Il servizio delle brigate è comandato per turno, e regolato in modo che rimangavi un militare alla caserma, e che, eccettuato il caso d' urgenza, non se ne allontani mai.

I soli Marescialli d' Alloggio Comandanti di *Sezione*; ed i sott' Uffiziali, Vice Brigadieri e Carabinieri addetti con autorizzazione agli uffici degli Ufficiali comandanti, sono dispensati dal turno di servizio.

235. Le pattuglie o girate avendo per mira il mantenimento dell' ordine, della quiete pubblica o privata, il prevenire li delitti ed ogni turbolenza, i Comandanti di Stazione ne faranno praticare frequentemente nell' interno, come nell' esterno della residenza, massime in giorno di festa, fiera, mercato o spettacolo pubblico, ed in tutte le circostanze di riunione considerevole di popolo, nelle quali devonsi, e soprattutto sul far della notte, perlustrare gli stradoni, onde proteggere l' andata ed il ritorno degli accorrenti.

236. Tutti li Comuni dipendenti da una Stazione devono essere visitati almeno una volta ogni mese dai Carabinieri.

237. In tali circostanze sono tenuti d' introdursi negli alberghi, osterie, caffè, ed altri luoghi pubblici, anche di nottotempo, nell' ora però che sono ancora aperti, per vegliare all' ordine, osservare se vi siano persone state segnalate come colpevoli, o forestieri, facendosi perciò dare comunicazione dei registri delle consegne che i locandieri non possono rifiutarsi di esibire a semplice richiesta (1); e d' invigilare siano chiusi alle ore stabilite (2).

Riconoscendo contravvenzione ai regolamenti, i Carabinieri richiameranno li contravventori alla osservanza dei medesimi, e li denunzieranno in caso di recidiva all' autorità *politica legale* (3) col mezzo di verbale.

(1) Art. 20 legge 13 novembre 1859.
(2) Art. 21 ivi.
(3) *All' autorità giudiziaria* del mandamento e nelle forme stabilite dal codice di procedura penale.

238. Si deve fare eccezione a queste regole per gli alberghi a favore de' viaggiatori, i quali possono essere alloggiati in qualunque ora . . . .

Art. 474, 475. 477, 479 e 480 C. P. C.

239. Devonsi dai Carabinieri arrestare coloro che tenessero giuochi d'azzardo od altri proibiti sulle strade, piazze, negli alberghi ed altri luoghi pubblici, sequestrando il denaro, le carte, li dadi ed altro qualunque oggetto atto a far constare il reato e compilando verbale da rimettersi cogli arrestati ed effetti sequestrati (1).

240. Qualora avessero fondato sospetto che si tenessero simili giuochi in case private, dovrebbero partecipare immediatamente all'autorità locale di pubblica sicurezza gl'indizi, per le perquisizioni od altre misure atte a far sorprendere ed arrestare li colpevoli (2).

Art. 121 e 140 legge 12 novembre 1859.

241. Incontrando di notte e ad ore indebite persone sulle piazze o contrade, che commettano disordini o disturbano con schiamazzi il riposo degli abitanti, e che si rifiutino di ritirarsi alle intimazioni, devono i Carabinieri arrestarle e depositarle (3)... per presentarle non più tardi dell'indomani all'autorità *politica locale* (4) con processo verbale.

242. Lo stesso si praticherà verso le persone che di notte fossero trovate girando armate, senza che lo porti la loro qualità *od un permesso* (5).

243. In tutte le girate è precipuo dovere dei Carabinieri:

1. D'invigilare alla sicurezza delle strade, perlustran-

(1) Il semplice giuocatore è punito solo con la multa (art. 476); oltre a chi tien il giuoco, va pur soggetto all'arresto chi presta o concede la bottega, la casa ec. (art. 477); le perquisizioni negli alberghi, caffè ed altri esercizj pubblici, fuori delle ore in cui trovansi aperti, non sono facoltative che agli ufficiali di sicurezza publica (art. 23 legge 13 novembre 1859).

(2) E ciò, come nel caso di giuoco in esercizi publici chiusi, senza pregiudizio della facoltà attribuita agli ufficiali e sott'ufficiali quali ufficiali di polizia giudiziaria allorchè occorrano il flagrante reato ed il pericolo nell'indugio.

(3) Leggi: *in prigione*.

(4) « *giudiziaria*.

(5) Il semplice porto clandestino d'arma non insidiosa non dà luogo all'arresto anche se di notte, ammeno che la persona sia di quelle che la legge qualifica sospette (art. 462, 463 e 464 C. P. C.).

dole specialmente nelle ore di passaggio de' corrieri e diligenze, onde renderle sgombre dai malviventi.

2. Di proteggere la libera circolazione, obbligando li conducenti di vetture a stare accanto ai cavalli; prevenire li contrasti e le risse, che potesse produrre la pretesa di passare più da un lato che dall'altro, arrestando coloro che si mostrassero disobbedienti ed ostinati, e conducendoli avanti lo Giudice, come ogni altro conducente che per imprudenza, negligenza o malizia cagionasse ferite; il tutto in conformità delle leggi e regolamenti.

RR. PP. 21 luglio 1846, art. 40 legge 13 febbraio 1852.

3. Di adoperarsi onde venga immediatamente provvisto a tutto ciò che può recar danno alla pubblica salute, quali le bestie morte abbandonate in vicinanza delle strade; i letami in sito di pubblico passaggio; le marcite fuori dei siti stabiliti, ed altri simili inconvenienti facili a ripararsi (1). . . . .

4. Di osservare se siano state commesse delle degradazioni, per cui la circolazione trovisi interrotta; di arrestare li devastatori de' boschi, o dei raccolti, come pure tutti quelli che sieno colti nell'atto di guastare le strade, gli alberi, le siepi, i fossi, le fortificazioni, ed in una parola chiunque manometta le proprietà dei cittadini e dello Stato. E scorgendo negligenza o venalità per parte delle guardie campestri o forestali e dei cantonieri, devono li Carabinieri denunziarli ai Sindaci (2).

Art. 650 e seguenti sino al 681 del C. P. C.

5. *Di arrestare li contrabandieri ed altri contravventori alle leggi sulle dogane presi in flagrante, sequestrando tutti li generi di frodo, e consegnandoli cogli arrestati e col processo verbale al Giusdicente locale* (3).

(1) Leggasi: Di concorrere allo accertamento delle contravvenzioni al codice penale comune ed ai regolamenti di pulizia urbana nella parte che concernono la pubblica salute denunziando le prime ai Giudici di mandamento, le altre ai sindaci (art. 38 C. P. P. 140, 141 e 142 legge 23 ottobre 1859).

(2) Le guardie forestali ed i cantonieri dipendono dai Prefetti e sotto Prefetti.

(3) L'arresto personale non ha luogo che quando il reato importi una pena corporale o l'imputato sia sconosciuto. Li effetti sequestrati si consegnano alla dogana viciniore e se generi di regalia, al banco dei sali e tabacchi. Il verbale si forma alla dogana od al banco.

La legislazione attuale sulla materia varia di provincia a provincia ed è in via d'ordinamento.

6. Di esigere dai viaggiatori l'esibiziono dei passaporti, usando quei riguardi e modi urbani che devono in ogni circostanza caratterizzare li Carabinieri, non meno che accortezza nel distinguere li casi in cui sia necessaria tale misura, ed interrogando ad un tempo li viandanti se non abbiano avuti sinistri incontri.

Nessun viandante può rifiutarsi di esibire le carte ai Carabinieri allorchè le richieggono vestiti dell'uniforme; perlocchè devono arrestare e condurre immediatamente avanti l'autorità politica viciniore coloro che ne fossero sprovveduti, che ne avessero d'irregolari, o che si rifiutassero con cattivi modi di presentarsi (1).

Art. 257, 260 e 264 C. P. C.

7. Di assistere all'occorrenza li preposti ai pedaggi sui ponti, porti, barche, e simili, arrestando coloro che usassero insulti o violenze.

Art. 456, 457 458, 459, 460 e 461 ivi.

8. Di arrestare i latori d'armi proibite, presentandoli colle medesime e coi verbali al Giudice.

RR.PP. 29 dicembre 1856, 16 e 25 luglio 1846, 26 giugno 1853.

9. Di verbalizzare contro coloro che si permettessero di cacciare od uccellare con armi, cani e reti contro il divieto, o che portassero armi, ancorchè non proibite, senza permesso, sequestrando le armi ed ordigni e consegnandoli al Giudice (2).

Art. 56 C. P.P.

10. Di raccogliere, tutte le notizie possibili per prevenire ogni delitto o disgrazia, o per chiarirne le circostanze, scoprirne gli autori e li complici.

11. Di accertare tutti li avvenimenti che pervengono a loro conoscenza, quali sarebbero li rinvenimenti di cadaveri sulle strade, nelle campagne, gl'incendj, le inondazioni, le rotture alle case, le ferite alle persone ed altri simili che lasciano qualche traccia; recandosi immediatamente sul luogo: prestando tutti quei soccorsi che possono occorrere, non solo coll'opera personale, ma ezian-

(1) Per gli stranieri V. istruzioni del Ministero dell'interno 15 luglio 1859 — per li nazionali l'art. 72 della legge 13 novembre 1859. V. inoltre C. M. 123 e 148.

(2) Per il porto d'armi da fuoco e per la caccia col fucile non è rilasciato che un permesso (art. 2 legge 26 giugno 1853).

Il sequestro dell'arma può soltanto aver luogo quando la contravvenzione consista non nel tempo, nel luogo o nel genere della caccia, ma nel difetto della licenza. A colui che cacciasse in tempo proibito, ma con il permesso del porto d'armi e della caccia non si potrebbe staggir il fucile, bensì solo la cacciagione, li cani ecc.

dio coll' animar gli astanti, i quali sono obbligati ad obbedire alle loro intimazioni, e somministrare all' uopo i cavalli, le vetture: inseguendo prontamente coloro che fossero riconosciuti colpevoli od accusati dalla *voce pubblica* (1); traducendoli avanti del Giudice, si rimettono sempre i verbali.

In tali occasioni i Carabinieri, assumendo le nozioni necessarie per conoscere le cirostanze del fatto, devono bensì verbalizzare, *ma astenersi da quelle formole legali che appartengono esclusivamente all' autorità giudiziaria;* e qualora si trovasse questa presente alla verificazione, devono limitarsi ad assisterla nella sua informatoria, e raccogliere soltanto quei lumi che possano loro servire nei rapporti da farsi ai superiori (2).

12. Di constatare le contravvenzioni ai regolamenti sulla privativa della posta lettere, *attivando sopratutto questa vigilanza alle frontiere per sorprendere le corrispondenze segrete e minatorie all' estero* (3).

13. . . . . (4)

14. . . . . (5)

(1) Leggasi: *clamor pubblico* perchè la voce pubblica ch' è altra cosa, non basta a costituire il reato flagrante e quindi ad autorizzare l' arresto.

(2) Questa limitazione non pregiudica ai doveri degli ufficiali e sott' ufficiali quali ufficiali di polizia giudiziaria, ma riguarda li carabinieri considerati come depositarj della forza pubblica.

(3) Questa sorveglianza ai confini sotto il regime attuale non può occorrere che in tempi eccezionali e vuol essere esercitata con grande circospezione.

Per la cospirazione ed altri reati contro la sicurezza dello Stato vedere il codice penale.

(4) Le adunanze sono permesse; la sorveglianza ne appartiene all' autorità di sicurezza publica che può scioglierle quando pregiudizievoli all'ordine pubblico, a mente dell'articolo 78 legge 13 novembre 1859.

(5) Di procedere contro coloro che spargendo fatti falsi nel pubblico o facendo offerte maggiori del prezzo richiesto dai venditori, o concertandosi coi principali possessori d' una medesima derrata e mercanzia perchè o non sia venduta o sia venduta ad un determinato prezzo, o che per qualsivoglia altro motivo doloso avranno prodotto l' alzamento o l' abbassamento del prezzo di derrate, di mercanzie, di carte o di effetti pubblici al di sotto ed al di sopra di quello che sarebbe stato determinato dalla naturale libera concorrenza dei commercianti (art. 390 C. P. C.).

15. *Di sorvegliare i mendicanti, gli oziosi e vagabondi, le persone senza sussistenza, e tutti li sospetti in ogni genere, arrestando e conducendo avanti l'autorità politica i girovaghi sprovvisti di carte regolari* (1).

Art. 63 e 192 C. P. P.

16. Di ricercare, inseguire ed arrestare li malfattori, li delinquenti colpiti da mandato di cattura o sorpresi in fragrante reato, *i perturbatori della pubblica tranquillità, e chiunque colto in rissa o ad usare violenze contro le persone* (2).

Art. 78, 79, 80 ed 81 legge 13 novembre 1859.

17. Di dissipare prima coi mezzi di persuasione, ed occorrendo colla forza gli attruppamenti sediziosi o di ribellione, arrestando coloro che fossero colti armati, o che resistessero alle intimazioni fatte per scioglierli (3).

V. art. 48 e 50 29 gen 1850, 47 R. D. M. e 45 RR. pp. 12 ottobre 1822.

18. D'invigilare sopra li militari in licenza, esigendo la presentazione dei fogli alla firma del Comandante la Stazione della dimora, e la esibizione delli medesimi ogni qualvolta occorra verificarli, ed obbligandoli a raggiungere il Corpo spirato il termine, coll'arrestare quelli che si mostrassero renitenti (4).

19. Di sorvegliare tutti li militari, che si trovino isolati in marcia, od in drappello, facendosi presentare gli ordini o fogli di via (semprecchè non siano comandati da un Ufficiale), ed esaminando se quelli, cui siano concessi li

(1) O piuttosto: *Di sorvegliare le persone sospette per denunziare li oziosi, arrestare li vagabondi e li accattoni in contravvenzione alla legge*. V. art. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 legge 13 novembre 1859. Sezione 1, 2 e 3, Titolo 8, Libro 2, C. P. C. art. 66 C. P. P.

(2) Semprecchè le *perturbazioni le violenze* non costituiscano un crimine o delitto, evidente e certo, coloro che sieno arrestati per metter fine ad uno scandalo o ad un disordine devono essere tradotti immediatamente avanti l'autorità di sicurezza pubblica, la quale li fa collocare sotto custodia o rilasciare.

L'art. 121 della legge 13 novembre 1859 dice: Nelle ore di notte è proibito di sturbare la pubblica quiete con clamori, canti e rumori.

Quello 64 del regolamento 8 gennaio 1860 dice: I perturbatori saranno invitati a desistere e solo in caso di colpevole insistenza potranno essere arrestati. L'autorità di sicurezza pubblica redigerà verbale dell'infrazione e potrà secondo li casi, provvedere anche sieno rimessi in libertà

(3) V. art. 227 del regolamento.

(4) Intendansi quelli che fossero in licenza scaduta.

mezzi di trasporto, li avessero riscattati invece di servirsene in natura, *denunciando ai Sindaci locali gli abusi che avranno rilevati, ed annotandoli sui predetti ordini o fogli di via, onde non siano più oltre somministrati li mezzi di trasporto a coloro che li avessero surrepiti* (1).

244. I sott'ufficiali e soldati, che vendessero per viaggio, o durante il loro permesso o congedo, qualche effetto di vestiario o di armamento d'ordinanza, devono essere arrestati, come pure gli accompratori, e tradotti nanti *li uditori di Guerra* (2).

Art. 197 e 198 C. P. M.

245. (3). . . . .

246. Qualunque militare di bassa forza in congedo, in licenza od in marcia, che si rifiutasse di dare visione delle sue carte, o che non fosse in regola, epperciò sospetto di diserzione, deve essere arrestato, e condotto nanti 'l Comandante militare fisso più vicino (4).

247. Si farà ricerca dei disertori e renitenti alla leva stati dati in nota, visitando soventi li luoghi, ove puossi presumere essersi rifugiati e seguendone diligentemente le tracce; rinvenendone, li Carabinieri verificheranno se sieno

Art. 178 legge 20 marzo 1854. § 930 reg. reel.

(1) Quel militare cui sieno conceduti li mezzi di trasporto e che riceva denari in cambio, è privato di tali mezzi durante la strada che gli rimane a fare, ognora che lo stato suo il consenta (§ 127, art. 43 regol. 9 agosto 1836).

Si considera qual prova di contravvenzione al divieto l'essere il militare trovato per via senza che i mezzi di trasporto statigli assegnati lo precedano o seguitino (§ 128 ivi).

I Carabinieri sono in dovere di condurre li militari incorsi nella perdita del trasporto avanti 'l Sindaco, acciocchè annoti sul foglio di via che il titolare resta privo dei mezzi di trasporto durante la strada che gli avanza (§ 129 ivi).

(2) *All' autorità giudiziaria.* Allorchè per lo stesso fatto sieno arrestati militari e non militari, l'autorità competente per l'istruttoria è l'ordinaria (art. 316 C. P. M.); se li arrestati sieno tutti militari, è l'Avvocato Fiscale militare (302 ivi).

(3) L'uomo di truppa in congedo illimitato non è sottoposto alla giurisdizione militare (304 ivi). Vi è soggetto il militare in licenza, in aspettativa, il disertore, il condannato a pene militari (art. 302 e 303 ivi).

(4) Ammeno tuttavia non si trovi più vicino al suo Corpo in marcia, o risulti colpevole di un reato per cui abbia ad essere rimesso al Pubblico Ministero militare. — Trattandosi semplicemente di accertare l'identità della persona, dovrebbe il militare, se del luogo ed in difetto di Comando di piazza, accompagnarsi dal Sindaco.

V. art. 48 e 50 regol. 29 gennajo 1850. § 178 e 179 R. D. M.

stati scientemente ricoverati, se i portolani o barcaiuoli; avessero maliziosamente favoriti, denunciando gli uni le gli altri (1).....

248. Lo stesso deve praticarsi in occasione d'arresto di disertori di Potenza estera (2).

Art. 49. R. D. M.

249. Ogni qualvolta verrà dato in nota ad un ufficiale o sott'ufficiale Comandante da un'Autorità o da un Capo militare qualche individuo assente senza licenza o disertore, tosto dovrà il predetto Comandante diramarne li connotati nel distretto, e trasmettere (3). . . . . .

250. *I soldati del Corpo-Franco, eccettuati quelli delle Compagnie scelte, non godendo d' alcuna licenza, devono sempre essere arrestati, allorchè trovati isolati e senza un ordine di servizio o di marcia* (4).

V. art. 45 RR. PP. 12 ottobre 1822.

251. In occasione di passaggio di truppe, devono i Carabinieri esercitare sorveglianza, arrestare coloro che si allontanassero dalla strada, o stessero maliziosamente indietro, ovvero commettessero disordini, consegnandoli al Comandante del Corpo (5).

252. È uno dei principali doveri dei Carabinieri di aderire alle richieste dell'autorità per l'esecuzione dei mandati.

Art. 73 R. D. organico.

Devono essi impiegare tutti li mezzi possibili per ottenere il miglior esito, senza aver diritto di esaminarne la giustizia e la regolarità; in caso di rifiuto o di ritardo per parte loro, incorrerebbero nella responsabilità dei danni, che ne fossero derivati a pregiudizio del Regio servizio; si atterranno nel resto come per gli altri generi di richiesta a quanto viene prescritto nei capitoli II e III della parte II.

(1) *All' autorità giudiziaria*, essendo, in tempo di pace la cognizione di questi reati di competenza dei Tribunali ordinari (art. 302 e 316 C. P. M).

(2) Seppure esistono trattati o convenzioni per la reciproca consegua dei disertori. V. C. M. 196 per li effetti de' disertori francesi.

(3) *Se Ufficiale, trasmette l' estratto d' assenso al Ministero dell' Interno* (cir. ministeriale 9 aprile 1861 num. 30); scrive altresì al Comandante la stazione del distretto de' luoghi di nascita e di domicilio.

(4) Abrogato dacchè anche quei delle compagnie ordinarie o di rigore puonno in certi casi godere di licenze straordinarie (N. M. G. 17. luglio 1850, pag. 53 G. M.).

(5) Qui Corpi suona reggimento, battaglione, compagnia, distaccamento ecc.

I reclusi militari liberati che viaggino isolati, si presentano ai

253. Qualora un mandato di cattura non possa essere eseguito, il Comandante di stazione incaricato deve trasmetterne copia al Comandante di Luogotenenza, unendovi possibilmente li connotati e le indicazioni che avrà raccolte, ed occorrendo avesse dei dati si fosse rifugiato nel distretto d'altra Stazione, dovrà direttamente trasmettere pure al Comandante la medesima copia autentica del mandato, e parteciparglì ogni nozione (1).

§ 22 art. 45 RR. pp. 12 ott. 1822.

254. Nei balli, spettacoli, ed altre feste private a porta chiusa, i Carabinieri non possono introdursi, a meno che ne siano richiesti dall'autorità o dai particolari stessi, ovvero che qualche disordine richieda il loro intervento. Ai balli pubblici devono sempre assistere, ancorchè non richiesti, per mantenervi l'ordine, verificando prima d'ogni cosa se ne sia stato ottenuto il permesso (2).

Art. 65 e 110 legge 13 novembre 1859.

255. Il ballo pubblico non autorizzato è un fatto di semplice contravvenzione. Devono perciò i Carabinieri limitarsi a constatare la cosa con verbale, informandone inoltre l'autorità politica locale, e cesserà per tal modo ogni loro responsabilità, non essendo a loro arbitrio di far ces-

capi-Stazione lungo la strada e ne riportano il visto sul foglio di via; del loro stransito il Comandante la reclusione previene li Capi-Stazione stessi (§ 276 Reg. 11 settembre 1853 — C. M 184.)

(1) La trasmissione delle copie dei mandati di cattura, richieste d'arresto di condannati e simili al Ministero dell'Interno (Direzione Generale di Sicurezza Pubblica) Per via degli Ufficiali Comandanti è prescritta dal circolare ministeriale 9 aprile 1861.

Gli stessi Comandanti notificano poi gli arresti, le presentazioni volontarie, revocazioni ecc. per la radiazione dalle note a stampa V. Raccolta C. M. Per l'avviso alle brigate delle revocazioni V. C. M. 67.

(2) Vedi art. 50 e 52 regol. 8 gennaio 1860. L'intervento ad un ballo privato dev'essere subordinato ad una richiesta dell'autorità di sicurezza fatta sull' instanza dei capi della festa, perchè la forza pubblica non può riconoscere ne' cittadini il diritto di richiesta diretta. Ciò non toglie ai carabinieri la competenza di cui all' articolo 106.

Possono i Comandanti Generali Dipertimentali ed i Prefetti richiedere li Carabinieri in occasione di feste da ballo, veglie od altre rappresentanze, purchè ufficiali, per regolare il movimento delle carrozze nell' entrata e nell' uscita e per mantener l'ordine nella calca che si faccia alle porte ed alle scale.

I Carabinieri, in tali circostanze, vestono la piccola montura, essendo la grande riservata pei servizii d'onore presso le Reali persone (N. M. G. 13 marzo 1862, n. 44, pag. 179. G. M.)

sare il ballo, salvo però nei casi gravi ed urgenti, ed ove fosse intorbidata la tranquillità pubblica (1).

256. In tali circostanze è espressamente proibito ai sott' Ufficiali e Carabinieri di ballare, o di prendere altrimenti parte alla festa, di abbandonare le armi, di accettare cibo o bevanda di sorta alcuna, dovendo essi mantenersi costantemente con decoroso contegno ed in situazione di poter all'occorrenza ristabilire l' ordine ; vogliono però sempre essere usati tutti li riguardi intesi a prevenire e ad acquietare piuttosto che a reprimere.

257. Nell'assistenza ai balli, teatri od altro spettacolo qualunque i Carabinieri, semprechè non siano armati di moschetto e gli astanti vi siano a capo scoperto, devono esserlo egualmente; procurano di situarsi verso la porta d'entrata ed in modo a poter facilmente comunicare fra di loro; e sempre si tengono in piede ed in positura decente.

258. Nei casi in cui per l' esecuzione d' una operazione secreta, difficile e rilevante, potesse ostare la vista dell'uniforme e delle armi d' ordinanza, sarà lecito ai Carabinieri, per assicurarne l' esito, di far uso del vestiario borghese.

259. Il travestimento deve sempre essere autorizzato col mezzo d'un ordine apposito, rilasciato dal Comandante la Compagnia, secondo il modello stabilito e staccato da un registro a matrice (2).

I predetti Comandanti informeranno pel canale gerarchico il Colonnello ogniqualvolta avranno rilasciato un ordine di travestimento, indicando l'individuo cui è concesso, il motivo e la durata.

260. I sott'Ufficiali e Carabinieri autorizzati al travestimento dovranno sempre essere latori dell'ordine relativo onde serva a guarentirli nelle circostanze che esigessero la dichiarazione della loro qualità (3).

(1) L' art. 52 del regolamento 8 gennajo 1860 limita la facoltà di sospendere e far cessare le feste pubbliche all' autorità di sicurezza pubblica ed in caso di gravi disordini o tumulti. La forza armata potrebbe solo far sgombrare, se assalita o se costretta dalla ribellione ad usare il diritto della difesa.

(2) Quest' autorità per ordine Sovrano del 5 giugno 1841 è stata estesa ai Comandanti di Luogotenenza (C. M. 78).

(3) Porteranno inoltre la piastra (ossia fermaglio a piastra) della sciabola per servirsene di segno di riccgnizione (C. M. 10).

Fuori d' un' incumbenza speciale e secretissima, sono essi tenuti di dar visione dell'ordine di travestimento alle autorità ogniqualvolta ne vengano richiesti, o che loro occorra la cooperazione o mano-forte delle medesime.

261. Per prevenire ogni equivoco od inconveniente, soprattutto se venisse a smarrirsi, l'ordine di travestimento porterà il termine della durata, i connotati e la firma del titolare, da confrontarsi all' evenienza anche dalle autorità, qualora lo credessero necessario per accertare l' identità del latore.

Succedendo, non ostante ogni precauzione, lo smarrimento dell'ordine, il Comandante della Stazione ne terrà avvisato il Comandante della Compagnia o Luogotenenza, cho prenderà quelle misure disciplinarie che richiederà il caso, e ne farà annotazione sul registro a matrice; le autorità del circondario dovranno pure esserne informate.

262. L'ordine di travestimento deve sempre essere limitato ai casi d'assoluta necessità, e la sua durata ristretta al tempo indispensabile per l'operazione; non potrà in alcun caso eccedere quindici giorni, a meno che abbia per oggetto una missione fuori della Divisione, ed allora non può essere rilasciato senza preventivo ordine del (1). . .

263. Terminata l'operazione, l'ordine di travestimento, ancorchè non estinto, è restituito al Comandante la Compagnia o Luogotenenza, che lo riunisce al registro, indicandovi la data in cui gli è stato respinto.

Lo stesso si praticherà allorchè, quantunque non compiuta l' operazione, sarà estinto il termine nell'ordine fissato, potendosi rinnovarlo, non mai prolungarlo.

264. Nel solo caso di travestimento autorizzato è facoltativo ai sott'Ufficiali e Carabinieri di portar armi non d'ordinanza, eccettuate quelle comprese *ne' R. bandi* (2), semprecchè (3) *non sieno sufficienti le pistole giá adattate alla circostanza, e che potranno al caso essere caricate secondo la maggior convenienza.*

265. Questo servizio deve per quanto è possibile essere, come ogni altro, regolato per turno, a meno che possano meritare eccezione le qualità particolari d' un in-

(1) Leggasi: *Colonnello.*
(2) Vale a dire: le *insidiose.*
(3) Non sia sufficiente il *revolver.*

dividuo, le di cui conoscenze locali, destrezza, ed intelligenza sieno tali da assicurare maggiormente l' operazione.

266. La responsabilità de'militari in occasione di travestimento è tanto mgggiore in ragione della special prova di confidenza che porta seco questo delicato servizio; ed in proporzione sarebbe considerato un mancamento qualunque in tali incumbenze, o l'abuso del travestimento per motivi personali.

La massima circospezione unita alla più che mai necessaria prudenza deve costantemente guidare li Carabinieri nelle occasioni in cui per mancanza di quell'esteriore imponente che presenta l'uniforme, potessero essi incontrare resistenza o difficoltà qualunque, avvertendo di evitare ogni compromesso, e di valersi della facoltà di richiedere man-forto all'occorrenza, presso le autorità locali.

Art. 194 C P.C. 267. In mancanza della carta giustificativa del travestimento, non sarebbe qualificato come diretto contro la forza armata qualunque attentato o via di fatto che potesse aver luogo presso li carabinieri (1).

268. Fuori dei casi sovra specificati o di flagrante delitto, od in virtù di mandato, non è permesso ad alcun Ufficiale, Sott'Ufficiale od altro di ordinare od eseguire lo arresto di alcuna persona.

INSEGUIMENTO E PERQUISIZIONI

269. Ogni qualunque delinquente deve essere con tutta la premura ricercato dai Carabinieri, ed inseguito senza posa; è una delle principali cure del Carabiniere di spiegare la sua accortezza nell' iscoprirne le tracce, e di usar diligenza per condur a buon termine le sue ricerche.

270. Qualora l' inseguimento lo rendesse necessario, possono li Carabinieri d' una Stazione passare sul territorio dell'altra, qualunque il comando; ma devono possibilmente darne avviso al Comandante della medesima, per esserne aiutati o rilevati, riferendone sollecitamente cia-

(1) Tale non è la giurisprudenza nazionale. Il diritto di far una data operazione comandata dalla legge risulta dal carattere impresso nel pubblico funzionario e non dai distintivi esteriori della sua qualità. Il codice penale in fatti non pone per condizione del reato di ribellione l' uso attuale delle divise da parte dei depositarii della forza pubblica.

scuno al suo superiore diretto, onde ne siano tosto avvisati li *Comandanti Militari* (1).

271. È facoltativo ai Carabinieri d'introdursi di giorno nelle case particolari, ove abbiano sospetto sia rifugiato qualche colpevole che tengano ordine di arrestare, o sia inseguito; non sono a ciò autorizzati di notte, salvo se espressamente richiesti dall'autorità (2).

Art. 50. e 51. RR. pp. 12 ottobre 1822.

272. *Fuori dei casi suddetti, o di quelli d'incendio, d'inondazione, di rovina, ovvero di grida venienti dall'interno per chiedere soccorso, i Carabinieri debbono sempre essere assistiti dall'autorità locale nelle perquisizioni, attenendosi a quanto è prescritto all'art.* 132 (3).

Ivi.

(1) Leggasi: *Prefetti o sotto Prefetti ed all'evenienza*, vale a dire se si fosse operato nel circondario o nella provincia non propria.

(2) V. art. 194 C. P. P. del tenore seguente « I mandati di comparizione e di cattura sono esecutorj in tutto lo Stato.

I mandati di cattura non potranno però, salvi li casi previsti dalla legge, eseguirsi di notte tempo, a senso del 1.° alinea dell'articolo 142, in veruna abitazione particolare senza un'autorizzazione speciale per iscritto dell'Istruttore che ha spedito il mandato, e senza l'assistenza del Giudice di mandamento o del Delegato od Applicato di Pubblica Sicurezza, o del Sindaco o di chi ne fa le veci; in caso contrario, si farà solamente circondare dalla forza pubblica l'abitazione dove si presume che l'imputato possa trovarsi, o si prenderanno altre precauzioni dirette ad impedirne la fuga. »

La notte dal 1.° ottobre al 31 marzo dura dalle 5 della sera alle 7 del mattino; negli altri mesi dalle 8 di sera alle 5 del mattino (art. 142 ivi).

(3) Leggasi avece: *Fuori dei casi d'un mandato espresso o di flagrante reato, oppure che l'intervento della forza armata sia richiesto da un imminente pericolo, i Carabinieri non possono entrare di notte nelle case particolari anche con l'assistenza dell'autorità giudiziaria o politica, salvo si tratti della ricerca di malfattori*; avendo la Corte di Cassazione di Torino con decisione del 3 maggio 1851 giudicato essere i Carabinieri tenuti di sottrarre ad ogni ora ed ovunque qualsiasi abitante alle violenze de' malviventi e di proteggerne la vita in pericolo, e doversi reputare presente il pericolo per il fatto solo d'essersi li malfattori imposti; *e salvo inoltre si tratti di procedimenti nella qualità d'ufficiale di polizia giudiziaria.*

Per le ricerche di persone non si considerano abitazioni particolari le locande, le trattorie, i caffè, le sale pubbliche da giuoco, i teatri, i circoli, le sale da spettacolo o ballo pubblico ed ogni altro luogo soggetto alla sorvegliaza della pubblica sicurezza ed acces-

273. Anche in questa circostanza i Carabinieri debbono far uso di tutta la moderatezza e la prudenza conciliabili col successo dell'operazione, e non dipartirsi dai riguardi dovuti al domicilio ed alla quiete del pacifico abitato.

274. Occorrendo che un inquisito o condannato, sia ordinario o militare, venga a presentarsi volontariamente ai Carabinieri, devono essi bensì far constare questa circostanza sul verbale, ma non possono dispensarsi di consegnarlo all'autorità cui compete, nello stesso modo che se fosse stato arrestato, qualunque il motivo che abbia motivata la spontanea presentazione.

VERBALI

Art. 75. R. D. 24 gennajo 1861. e 42 RR. pp. 12 ottobre 1822.

275. Tutte le operazioni di servizio, come arresti, perquisizioni, ricerche, ricognizioni di qualunque avvenimento che possa interessare la giustizia o la sicurezza pubblica, le denunzie, le rivelazioni formalmente ricevute devono risultare da un verbale.

Il verbale è un rapporto, ossia esposizione genuina, dettagliata, e non prolissa, di quanto si è eseguito, riconosciuto e raccolto nelle operazioni (1).

276. Il verbale deve essere redatto e firmato da tutti quelli che hanno operato; qualora però per mancanza di capacità i Carabinieri non sieno in caso di estenderlo con quella esattezza che si richiede, vi supplisce il Comandante della Stazione, e dopo averne data lettura approvandolo, essi vi appongano la firma (2).

277. In ogni verbale devonsi inoltre sempre specificare l'ora, il giorno, mese ed anno, il luogo in cui si è agito,

sibile a tutti mediante mercede o liberamente fino all'ora però in cui trovansi aperti (art. 45 RR. pp. 12 ottobre 1822).

Rifugiandosi nelle chiese od in altri luoghi già considerati immuni qualcheduno alla cui cattura si debba procedere, questa vi si debbe immediatamente eseguire, osservandosi però li riguardi dovuti al luogo e le cautele necessarie affinchè l'esercizio del culto non venga turbato. Occorre inoltre darne contemporaneamente o nel più breve termine possibile avviso al parroco o rettore della chiesa o del convento (art. 6, legge 9 aprile 1860).

(1) V. C. M. 61.

(2) V. C. M. 130.

li nomi, qualità e residenza dei verbalizzanti, se l' operazione sia stata eseguita d'ufficio od in virtù d'ordine, mandato o richiesta; ed allora s'indica pure la qualità e residenza dell'autorità richiedente, con la data o l'oggetto del mandato o richiesta.

278. Le autorità che abbiano assistito ad una perquisizione, sono nello stesso modo menzionate nel verbale. Qualunque militare od agente della forza pubblica che abbia agito coi Carabinieri, deve essere come essi nominato e firmarsi nel verbale.

Spetta sempre ai Carabinieri d'intitolare e redigere l'atto(1).

279. I verbali di qualunque operazione eseguita dietro mandato o richiesta devono essere rimessi nelle 24 ore all'autorità mandante o richiedente, colle persone arrestate e coi corpi di delitto; e se l'operazione è eseguita d'ufficio, all' autorità cui spetta la *procedura preliminare o la formale* (2).

Art. 75. R. D. 24 genn. 1861.

280. Prima della rimessione ogni verbale è letteralmente copiato dal Comandante di Stazione su d' un registro apposito (3).

Ivi.

281. I verbali sono estesi in carta libera, ed hanno forza di legale denunzia, ma non fanno piena fede in giudizio, e sono soggetti a personali schiarimenti. . (4).

282. Le disposizioni dei Carabinieri hanno la stessa forza di quelle degli altri testimonj, anche nella circostanza di rivolta ed insulti contro di essi; per questi ultimi casi però non sono valevoli fuorchè in mancanza di altri testi imparziali.

V. art. 275. C. P. P. 366 e 437 C. P. M.

CORRISPONDENZE

283. Le corrispondenze hanno per principale oggetto la traduzione dei detenuti, il trasporto delle carte di servizio, la reciproca comunicazione degli ordini o delle no-

(1) Quando però hanno la responsabilità dell' operazione — V. art. 14 R. D. organico. — In un' operazione fatta da carabinieri e da guardie di sicurezza, la redazione del verbale spetterebbe al graduato maggior in grado ed a pari grado a quello dei carabinieri (art. 17 regol. 21 settembre 1854).

(2) V. C. N. 110 e 123 ed art. 68 e 193 C. P. P.

(3) V. C. M. 1.

(4) V. codice di procedura penale e le leggi speciali di procedura per determinati reati speciali, quali le contravvenzioni alle dogane o gabelle, alla caccia, alle vetture pubbliche ecc.

tizie interessanti la sicurezza e tranquillità pubblica, o giovevoli allo scoprimento di qualche delitto, od alla ricerca degli autori o complici, ovvero al rinvenimento di oggetti derubati; e finalmente il prestarsi, occorrendo, a vicenda la mano per qualche operazione, la di cui riuscita possa dipendere da una mutua e pronta cooperazione.

Per questi oggetti le brigate limitrofe corrispondono fra di loro nei giorni e nei luoghi fissati (1)....

284. Le riunioni non saranno mai, per quanto lo permetta la località, stabilite nelle osterie, e qualora non se ne possa a meno, è proibito ai Carabinieri di fermarvisi oltre quanto sia indispensabile pel servizio.

285. I Carabinieri in corrispondenza sono sempre muniti del foglio di servizio, e devono apporre reciprocamente su di esso la loro firma.

Hanno pure un libretto per inscrivervi le ricevute dei detenuti e delle carte che si rimettono, con le notizie che si partecipano.

286. I carabinieri di corrispondenza vestono sempre la perfetta ordinanza, vanno armati di moschetto, sciabola, e pistola, e muniti dei ferri, ed almeno di due cartucce a palla per ogni arma da fuoco oltre la carica (2).

Le armi non possono essere cariche altrimenti che con cartucce d'ordinanza.

287. Per nessun motivo i Carabinieri possono fare il servizio di corrispondenza in numero minore di due. I Carabinieri devono sentire quanto sia importante e delicato il servizio di corrispondenza, e mantenere gelosamente in esso quel prudente contegno, e quella segretezza che vi si esige, soprattutto nella comunicazione delle notizie il più delle volte essenzialissime.

(1) *Dal Comandante la Legione sulla proposta del Comandante la Divisione.*

Vi sono anche corrispondenze le quali d'ordinario si eseguiscono di notte e tendono precipuamente a proteggere, la circolazione sulle grandi strade. Per queste i Luogotenenti s'intendono fra loro ed introducono frequenti cambiamenti d'orario e di convegno, posta mente alla stagione, ai punti più minacciati ed alla direzione del flusso e riflusso de' viandanti (Disp. Minis. Int. 24 novembre 1852. n. 6533 D. 2).

(2) In qualunque servizio, anche d'onore e di sala, le armi devono essere cariche (C. M. 139.

288. Se per qualche motivo i Carabinieri d'una Stazione non giungessero puntualmente all' ora stabilita nel luogo di riunione, quelli corrispondenti devono aspettarli almeno un' ora, ed accadendo traduzioni, proseguiranno dopo sino alla Stazione cui sieno da rimettersi.

289. Ritornando dalla corrispondenza, semprechè non abbiano prigionieri in traduzione, i Carabinieri percorrono altra strada, passando pei luoghi che crederanno da sorvegliare, visitando li casali colle medesime avvertenze suggerite per le girate e corse, rientrando però all'ora fissata dal Comandante la Stazione, a meno che constatate circostanze impreviste di servizio ne li trattengano.

290. I Comandanti di Stazione, nell' assicurarsi prima della partenza de' Carabinieri in corrispondenza, che siano vestiti, armati e minuti com' è prescritto, non permetteranno assolutamente, che trasportino pacchi, pieghi e carte estranee al servizio dell' arma; ed avranno cura, che gli oggetti di cui fossero legalmente incaricati non sieno di peso o di volume tale da impedire di camminare liberamente, e di maneggiare le armi.

291. I corpi di delitto devono essere, occorrendo, scortati, giammai portati dai Carabinieri, a meno che si tratti di oggetti, che per la pravità del volume possano essere contenuti nel portafogli (1).

Gli Ufficiali Comandanti, nella vigilanza che loro in-

(1) I processi e gli oggetti che possono servire all' accusa ed alla difesa, sono trasportati dai Carabinieri, o nell' occasione in cui conducono gl' imputati ed accusati, ovvero per mezzo delle loro corrispondenze.

Se gli oggetti non potessero a cagione del peso o volume essere trasportati nel portafogli dai Carabinieri, è effettuato il trasporto mediante richiesta per iscritto del Giudice che lo ordina, col mezzo delle vetture pubbliche od in qualunque altro modo più economico, osservate le convenienti cautele per la sicurezza degli oggetti.

La richiesta enuncia il peso approssimativo degli oggetti che debbono trasportarsi, ed il giorno in cui essi devono arrivare al loro destino; la medesima resta annessa alla nota da presentarsi dalla persona incaricata del trasporto.

Questa richiesta è indirizzata al Sindaco, il quale vi provvede coi mezzi ordinarj ed ai prezzi più moderati.

Altra richiesta viene indirizzata al Comandante la Stazione dei Carabinieri, affinchè faccia scortare gli oggetti; le due richieste

cumbe sul servizio di corrispondenza, terranno specialmente mano a questo divieto.

TRADUZIONI

Art. 43 RR. pp. 12 ottobre 1822.

292. Le traduzioni dei detenuti si eseguiscono, di regola ordinaria, col mezzo delle corrispondenze.

293. Ogni detenuto in traduzione da un paese all'altro deve essere accompagnato da un ordine individuale, qualunque possa esserne il numero e la destinazione, affinchè in caso che taluno si ammali in via, o non possa proseguire il cammino, non cagioni ritardo alla condotta degli altri.

L'ordine di traduzione deve essere rilasciato secondo il modello, se nel capo-luogo di Compagnia o Luogotenenza, dall'Ufficiale Comandante; se in una Stazione isolata, dal sott'Ufficiale che la comanda.

294. Si farà menzione sull'ordine di traduzione:

1. Dei militari incaricati della scorta.
2. Del nome del tradotto e del delitto di cui è inquisito.
3. Del mandato o richiesta in virtù di cui si eseguisce la traduzione.
4. Della destinazione e dell'autorità cui deve essere consegnato.
5. Di tutte le carte o corpi di delitto relativi al tradotto; quali oggetti, come le richieste o mandati devono sempre accompagnarlo (1), ed essere dai capi scorta

sono rimesse al Comandante, il quale fa rimettere al Sindaco quella che a lui é diretta.

Le spese di trasporto sono anticipate o pagate dalle Comunità, e questa ne chiede il rimborso dall'Interno (articoli 100 e 103 Reg, 26 aprile 1848)

Ai Carabinieri non é concesso di esigere la specifica delle cose contenute in un pacco dichiarato corpo di delitto, quando il medesimo si trovi chiuso e sigillato; ma nemmeno non possono essere chiamati mallevadori del contenuto, bensì semplicemente del corpo intiero e dell'integrità dei suggelli (C. Comandante gen. 25 febb. 1833 n.° 962).

Le autorità giudiziarie hanno però l'ordine di dichiarare li valori. V. C. M. 28 e 188 per le cautele nel trasporto dei valori e degli altri corpi di reato.

(1) Ogni qualvolta la traduzione abbia luogo per mandato o richiesta di cui l'Ufficiale o sott'Ufficiale che rilascia l'ordine, possiede l'originale, copia od estratto autentico sarà unito all'ordine medesimo (circol. Comando del Corpo 26 marzo 1849).

consegnati di Stazione in Stazione ritirandone ricevuta, insieme a quella dei detenuti, dal Comandante dei Carabinieri che rilevano la scorta, e per ultimo dall' autorità cui sono diretti e presentati.

295. Tutte le ricevute che riflettono le traduzioni, sono inscritte in apposito libretto, ed inoltre i Comandanti di Stazione sono tenuti d' inscrivere sul registro a ciò destinato tutti gl' individui tradotti.

296. Per maggior governo nelle precauzioni, sarà indicata a grossi caratteri sul foglio *grande sorveglianza* ogni qualvolta l' individuo da tradursi sia inquisito di grave delitto, o già abbia tentato od effettuata un' evasione.

297. Giunti alla destinazione li detenuti, gli ordini di traduzione saranno direttamente, e col primo giro di posta, respinti a chi li ha rilasciati, dal Comandante la Stazione, che ha fatta la consegna all' autorità (1).

298. I Carabinieri incaricati d' una traduzione sono personalmente risponsabili di questo servizio, e devono perciò prendere tutte le precauzioni atte a prevenire l' evasione dei detenuti, conciliandole sempre coi riguardi dovuti all' umanità. Qualunque imperiosa circostanza può bensì giustificare una straordinaria misura di precauzione, ma giammai un maltrattamento contro un individuo già nelle mani della forza ed assicurato (1).

299. In ogni luogo di posata i prigionieri in traduzione devono essere consegnati nella prigione o luogo d'arresto; il capo scorta si fa rilasciare da chi li riceve un attestato di consegna (3).

I direttori delle carceri giudiziarie non hanno diritto di richiesta diretta per la traduzione di detenuti; la possono fare quei dei luoghi di pena per dolegazione del Ministero e con che citino il dispaccio ministeriale nell' ufficio che rivolgono al comandante de' Carabinieri (dispaccio M. I. . . . settembre 1852).

Le richieste per trasferimento di reclusi militari da un deposito all' altro sono di competenza esclusiva del Comandante la reclusione (N M. G. 13 febbraio 1853, N.° 688 Amm.)

Ogni richiesta di traduzione enunzia l'accusa o la condanna del detenuto (disp. M. I. 14 e 16 maggio 1825).

(1) Il comandante che ha spedito l' ordine, vedendo qualche soverchio ritardo, ne chiede la ragione (ordine del capo di Corpo 11 giugno 1828).

(2) V. C. M. 27.

(3) Qualunque agente della forza pubblica è tenuto, prima di

In occasione di tali consegne, come in tutt'altra simile, i Carabinieri non devono mai deporre le loro armi, o sguarnirle in modo alcuno, per entrare nelle carceri od in qualunque altro sito dove debba eseguirsi la presentazione o rimessione.

Quando nel luogo di posata o di Stazione non vi si trovi prigione o luogo di arresto, i prigionieri sono custoditi nella camera di sicurezza della brigata, ove rimangono sotto la responsabilità del Comandante la medesima.

300. Non è lecito sotto verun pretesto, e per nessun motivo, di custodire un detenuto in altro luogo della caserma fuori della camera di sicurezza; e non possono essere i Carabinieri richiesti di custodirlo in detta camera oltre le 24 ore, eccettuato il caso ove debbasi aspettare il giorno dell'ordinaria corrispondenza per la traduzione; e per evitare l'inconveniente di quest'ultimo caso, si procurerà, nella fissazione dei giorni di corrispondenza, di non stabilire soggiorno nei luoghi ove non esistono carceri (1).

301. Prima d'intraprendere la condotta de'prigionieri, il capo-scorta si accerterà se essi non abbiano qualche corpo tagliente, od instrumento qualunque che possa favorirne l'evasione, e che siano bene assicurati, ed in grado di sopportare la fatica della strada (2).

302. Prima di deporre nella camera di sicurezza i detenuti, deve il Comandante della Stazione assicurarsi di nuovo, che non abbiano indosso arma od ordigno qualunque, o qualche vistosa somma, che avessero potuto nascondere nelle perquisizioni precedenti; e rivenendone deve farne menzione sul foglio, ed unirle agli altri oggetti già inscrittivi (3).

303. In queste occasioni li Comandanti di Stazione non devono ommettere le più attente ispezioni nelle ca-

consegnar al custode la persona arrestata, di far iscrivere l'atto di cui è portatore nel registro delle carceri; l'atto di consegna verrà scritto in sua presenza e sottoscritto tanto da esso che dal custode, il quale gliene dà copia per scarico (art. 786, C. P. P.)

(1) V. art. 240 C. P. C. e C. M. 123.

(2) V. C. M. 27.

(3) Se pure non si facesse luogo alla consegna immediata al Giudice processante a mezzo di verbale.

mere di deposito, onde, qualora non presentassero bastante sicurezza, od offrissero ai detenuti mezzi di colloquio all' estero, non si tralascino le necessarie misure di precauzione, facendosi all' uopo somministrare manforte per la custodia col mezzo di richiesta ai Sindaci.

304. Se fra li prigionieri si trovano persone di diverso sesso (1), le donne sono consegnate mediante ricevuta all' autorità locale, che provvederà loro alla custodia (1).

Art. 104 reg. 26 aprile 1848.

305. Sono pure tenuti i Comandanti di Stazione di procurare dai provveditori la razione di viveri assegnata dai regolamenti ad ogni detenuto, annotando prima di rimetterli in traduzione, sul foglio, la distribuzione, che deve essere stata fatta, ed informando li superiori e le autorità locali degli abusi che avessero riconosciuti.

È proibito ai Comandanti di Stazione d'incaricarsi di queste provviste (3).

306. Occorrendo che per il numero de'prigionieri giunti colla corrispondenza o per altre circostanze, il Comandante della nuova scorta abbisognasse d'un supplemento di forza, potrà egli richiederlo al Comandante della rimettente (4).

307. Si verificherà se esistano tutte le carte ed oggetti menzionati sul foglio di traduzione, ed occorrendo,

(1) E la caserma non contenesse che una sola prigione di deposito.

(2) Questa disposizione che farebbe i sindaci responsabili di detenute, non ha più riscontro nelle leggi vigenti. Vuolsi intendere che si potrebbe richiedere il Sindaco d'ordinare la custodia nella prigione comunale ed in altro luogo di sicurezza sotto la guardia delle persone a ciò preposte o di altri agenti pubblici, che sarebbero i veri responsabili. Vedere per le precauzioni da usarsi onde impedire qualsivoglia commercio coi Carabinieri, 'l dispaccio M. I. 27 ottobre 1839 n.° 971 G. e la C. M. 18.

(3) Non spetta la razione che dopo passata una notte nella camera di sicurezza, eccettuato il caso sieno stati li detenuti arrestati prima di mezzodì e si sappiano poveri, la qual cosa i capi-stazione fanno risultare con note sullo stato trimestrale recapitolativo de'buoni. Gli stampati per gli stati sono provveduti dall' Amministrazione centrale dell' Interno per mezzo dei Comuni. Nei giorni di viaggio la distribuzione dei viveri si fa prima della partenza (N. M. t. 4 febbraio e 1° marzo 1841 num. 679 e 1063 D. 6.°).

Le richieste ai provveditori sono distese in iscritto sur un mezzo foglietto (dispaccio azienda dell'Interno 11 luglio 1832, numero 8935 D. 2.).

(4) I Sindaci possono fare marciare distaccamenti di guardia nazionale fuori del Commune per la condotta dei detenuti, in caso d' insufficienza della truppa (art. 112 e 113 editto 4 marzo 1848).

ne mancasse, se ne farebbe menzione sul foglio, e sul libretto delle ricevute.

L'ufficiale, o sott'ufficiale, cui sarà respinto l'ordine di scorta, dovrà, sempre che sia in sua facoltà, od in difetto col mezzo de' suoi superiori, far praticare le opportune indagini per appurar il motivo della mancanza, e promuovere le occorrenti misure.

308. Non sarà mai lecito ai Carabinieri a cavallo di mettere piede a terra durante una traduzione, quando non siano destinati a far servizio a piedi.

309. Qualora un individuo in traduzione fosse incapace di marciare per età o per fisiche indisposizioni, il Comandante la Stazione od il Capo scorta richiederà la civica amministrazione per la somministrazione dei mezzi di trasporto da rilevarsi di *Comune in Comune* (1). Le civiche amministrazioni avranno la facoltà di far verificare da un periito la necessità della richiesta; ma, questa riconosciuta, non potranno ricusare il mezzo di trasporto (2).

(1) Leggasi: *di tappa in tappa*.

(2) Gl'imputati od accusati camminano a piedi, ammeno che circostanze straordinarie richiedono un mezzo di trasporto. Spetta agli Ufficiali di giustizia d'indicarlo con richiesta motivata da unirsi o per originale o per copia autentica da loro stessi a ciascuna nota di spese da presentarsi da quelli che hanno eseguito il trasporto (art. 98 reg. 26 aprile 1848).

Allorquando il trasporto vien ordinato d'ufficio o richiesto dall'imputato a motivo dell'impossibilità in cui egli si trovasse di fare o di proseguire a piede il viaggio, devesi comprovare questa impossibilità per mezzo del certificato di un medico o di un chirurgo. Il certificato è menzionato nella richiesta e vi resta annesso (art. 99 ivi).

Le richieste degli ufficiali di giustizia per la somministrazione dei mezzi di trasporto sono indirizzate al sindaco che vi provvede (art. 100 ivi).

Se per eseguire ordini superiori relativi alla traduzione degli imputati ed accusati si rendessero necessarj mezzi straordinarii di trasporto, come per esempio la posta, la diligenza ed altri somigliaanti, le spese di tale trasporto ed altre che i Carabinieri dovessero fare lungo la via, sarebbero loro rimborsate dal dicastero dell'Interno sulla presentazione della loro nota specificata, cui dovrebbero unire gli ordini che ricevettero, non che le quitanze particolari per le spese che ammettono un tale modo di prova.

In questo caso la richiesta degli Ufficiali di giustizia non è fatta al Sindaco, ma al Comandante de' Carabinieri.

Se i Carabinieri non avessero danaro sufficiente per anticipare

310. Accadendo che un detenuto ammali, il Comandante della scorta lo farà prontamente visitare da un me-

la spesa, l'Ufficiale di giustizia che ordina il trasporto, spedisce loro un mandato provvisorio sopra un agente delle finanze per la somma presunta necessaria. Sull'ordine di trasporto avverte l'Ufficiale stesso di fare menzione del montare di questo mandato.

Arrivando al luogo della destinazione i Carabinieri che abbiano ricevuto un assegna anticipato, fanno definitivamente assestare il conto dal giudice avanti cui deve comparire l'imputato e gli lasciano colla nota specificata anche le quitanze che avessero potuto procurarsi.

Eccettuati li casi d'urgenza non s'impiegano dagli ufficiali giudiziarj li sovra spiegati mezzi straordinarj, se non dopo averne riferito al Dicastero di Grazia e Giustizia (art. 105 ivi).

Gl'imputati od accusati possono sempre farsi trasportare in vettura a proprie spese, sottomettendosi alle cautele che secondo i casi si prescrivono (art. 101 ivi).

Ai condannati sieno essi militari o civili si accordano li mezzi di trssporto, senza che occorra nessuna dichiarazione di medico, tanto in riguardo alla debolezza loro ingenerata da lunga detenzione come per misura di sicurezza (dispaccio Azienda generale Int. 11 novembre 1834 n. 12760 div. 4.)

Rifiutandosi un detenuto qualunque ad ogni modo di camminare a piede, il Comandante di Stazione od il capo-scorta invita il Giudice ed il Sindaco ad ascoltare il rifiuto ed a provvedere pei mezzi di trasporto. Anche in questo caso non abbisogna alcuna fede del medico, bastando contenga la richiesta che sarà fatta dal Giudice ossia dal Comandante la scorta, la dichiarazione del rifiuto mantenuto avanti l'autorità (ivi).

Le richieste di trasporto pei detenuti rilasciate dai Comandanti di Stazione e da capi-scorta, oltre all'indicazione della data, della qualità e residenza del richiedente, del luogo di partenza e di quello di destinazione, comprendono il prenome ed i nomi de' detenuti coll'aggiunta a ciascuno se accusato condannato.

Pei militari si menzionano inoltre il grado, il corpo o reggimento ed il numero di matricola (disp. minist. int. 5 Dic. 1826).

Laddove nelle traduzioni eseguite colle corrispondenze ordinarie si percorra una strada più lunga che non quella diretta, sulla richiesta si fa l'annotazione: *passando per . . . . punto centrale di corrispondenza di* (numero) *stazioni*. Così l'amministrazione comunale paga la mercede a chi presta li mezzi di trasporto, in ragione del viaggio fatto, e l'amministrazione superiore si spiega l'aumento e capisce il vero motivo per cui alla strada abituale altra meno breve si preferì (disp. azienda gen. int. 19 agosto 1834 num. 4535).

Talvolta succede che in una traduzione di detenuti non spettino a tutti li mezzi di trasporto, ed allora sulla richiesta si contemplano unicamente quelli cui è dovuto, sempre che però la causa dei godenti abusivi non necessiti un aumento di bestie da treno e

dico, e venendo riconosciuto affetto da morbo attaccaticcio, lo consegnerà senza indugio al Sindaco del luogo, ove si sarà scoperta la malattia e sotto la di lui responsabilità (1).

311. Lo stesso farà quando il prigioniero ammalasse in modo da non poter continuare il cammino, neppur in vettura; nell'uno come nell'altro caso, ove non sianvi nè prigioni, nè ospedale, dovranno i detenuti rimanere nella camera di custodia della caserma, e sarà cura del Sindaco di far loro somministrare li necessarj soccorsi; fintanto che possano senza pericolo essere trasferiti in un luogo d'arresto, o nell'ospedale più a portata (2).

312. Nel carcere il prigioniere sarà posto nell'infermeria, e consegnato al custode; nell'ospedale dovrà egli essere custodito in luogo sicuro, ed affidato alla vigilanza delle autorità locali.

di veicolo (disp. azienda gen. int. 19 agosto 1834 n. 9878 D. 4).

Le donne sono trasportate su carri a parte degli uomini.

Per donne li carri devono essere coperti (N. M. I. 25 aprile e 14 maggio 1850 num. 2027 e 2522 D. 5. C. M. 161).

(1) Un dispaccio del Ministero dell'Interno del 16 agosto 1851 prescrive, di non mai intraprendere la traduzione di un detenuto, se non risulta da dichiarazione di medico trovarsi in grado di viaggiare senza pericolo ed immune da qualsiasi morbo attaccaticcio. Dato che un detenuto abbisognasse di qualche assistenza, è dovere del Comandante li carabinieri di concertarsi con l'autorità perchè sia accompagnato da un infermiere, non potendo mai il Carabiniere essere esposto ad uffiej non addicevoli al suo carattere ed estranei alle sue attribuzioni.

Un parto darebbe anche luogo all'immediata consegna in uno spedale. Oltre alle dichiarazioni all'Ufficiale dello stato civile, il capo-brigata avviserebbe perchè il Comune provvedesse al neonato in assenza di parenti. Un aborto ed una nascita di creatura morta motiverebbe la compilazione e rimessione al Giudice di verbale.

Di ogni accidente di quella sorta i capi-brigata informano il Luogotenente, che ne rende o fa rendere avvisata l'autorità competente ed occorrendo eziandio li superiori.

Una disposizione ministeriale del giugno 1839, che diede luogo alla C. M. 52, proibisce di lasciar ai detenuti li fanciulli non lattanti.

Un ordine del Comando Generale del Corpo in data del 18 genn. 1844, N. 807, stabilisce l'obbligo pei capi-stazioni per accertarsi se le persone da tradursi sieno sufficientemente coperte sia per l'intemperie, sia per la decenza, e di rappresentare, all'evenienza, li bisogni all'autorità richiedente se sul luogo, ed in difetto al Sindaco, onde provveda a mente dell'art. 104 del reg. 26 aprile 1848. Rifiutandosi l'autorità di provvedere, se ne riferisce ai di lei Capi ed occorrendo ai Ministeri.

(2) V. art. 104 R. 26 aprile 1848.

313. In questi casi le carte ed altri oggetti che accompagnavano il prigioniere, rimarrano nelle mani del Comandante la Stazione, per essere dopo la guarnigione uniti all' ordine di condotta insieme col certificato comprovante l'entrata ed uscita dall' ospedale, ed i motivi del soggiorno prolungato nel luogo d' arresto, o nella camera di custodia della caserma. Questo certificato deve essere rilasciato al Sindaco (1).

314. I Comandanti delle Stazioni quantunque non siano più direttamente responsabili della custodia dei detenuti ammalati, stati rimessi negli ospedali, o luoghi d'arresto fuori della caserma, devono però invigilare affinchè non vi rimangano oltre il tempo necessario alle guarnigione.

315. Ove le carte unite all'ordine di traduzione fossero comuni a più individui, dei quali uno rimanesse ammalato per istrada, la condotta degli altri non dovrá venir interrotta, e le carte non saranno ritenute, ma soltanto si annoterà sulle medesime, e sull'ordine del prigionere restante, il motivo che ne ha fatto sospendere la traduzione.

316. Quando un prigioniere in traduzione si rende estinto, il Comandante la Brigata si fa rilasciare la fede di morte, e se all' ospedale o nelle carceri, di chi ne ha la direzione; e se sotto la di lui custodia, dal Sindaco, che richiederà ad intervenire alla visita pel perito ed agli atti giudiziarj.

Detta fede sarà dal Comandante la Stazione spedita indilatamente col verbale, che dovrà ridigere, e con tutte le carte concernenti l' estinto al Comandante la Luogotenenza, il quale é incaricato di farle prevenire gerarchicamente al Comandante la Divisione.

317. Il Comandante la divisione spedisce queste carte all'autorità che avea richiesta la traduzione, e ne previene quella nanti cui doveva essere tradotto all'estinto, dandone contemporaneo avviso *per canale del Colonnello all'Ispettore Generale* (2) onde ne siano da essi informati li Ministeri, secondo la rispettiva competenza.

318. Non deve mai essere permesso il colloquio con chicchessia ai detenuti in traduzione, e si procurerà pure,

(1) Intendasi: quando la prigione non sia dipendente da altro pubblico funzionario.

(2) Al *Comandante la Legione*.

per quanto è possibile, che non vengano esposti alla pubblica curiosità.

319. In occasione di traduzione di militari, i Carabinieri non devono mai riceverli, nè consegnarli al quartiere del Corpo cui appartengono, ma bensì alla caserma stessa dell' arma, dove i Corpi sono tenuti di rimetterli o riceverli mediante reciproco e preventivo avviso, e successiva ricevuta, da farsi in conformità dei modelli; trattandosi di militari condannati ad un luogo di pena, i Comandanti dei Carabinieri incaricati della scorta devono preventivamente procurare, *che sia loro tolto intieramente ogni militare distintivo* (1).

§ 635 R. D. M. 320. I militari diretti al Corpo franco non possono essere tradotti allorchè trovansi affetti da una malattia qualunque, senza esclusione della celtica e della scabbia dovendo in ogni caso essere prima risanati; per maggior sicurezza i Carabinieri, prima d' incaricarsi della traduzione, si procureranno un certificato di sanità dal Medico del Corpo a cui appartenevano; sarà unito al foglio di traduzione per essere rimesso dall'ultima Stazione allo Stato Maggiore de' Cacciatori Franchi.

Ivi. 321. È proibito ai Carabinieri d'incaricarsi di siffatte traduzioni, quando loro non si consegni tale certificato di sanità. . . . . (2)

Questa disposizione non riflette i disertori graziati, i quali essendo consegnati dalle carceri, saranno tradotti come gli altri prigionieri.

Ivi. 322. I Carabinieri incaricati della traduzione sono

(1) Qui si è inteso parlare dei luoghi di pena non militari e di detenuti non consegnati dai Corpi. Per le traduzioni alla reclusione militare V, C. M. 108 e 184. art. 204 R. D. M. Anche le guardie nazionali non sono prese nè condotte ai loro quartieri e corpi di guardia (C. M. 152).

(2) V. § 35. 36, 37 e 38 Istruzione ministeriale inserte nelle C. M. 12 e § 635 R. D. M. per li effetti. il carico e lo scarico. La fede d'un sanitario militare e li effetti, con l'elenco non occorrono pei disertori graziati ed altri che sieno consegnati non dal loro Corpo (§ 34 Istruzione M. 9 gennaio 1836). Pei militari che dalla reclusione militare vanno ai Cacciatori Franchi V. C. M. 184.

L'itinerario del foglio di via dell'Intendenza M. che sia accompagnato alle altre carte, non varia il corso della traduzione (articolo 205 Regolamento 21 luglio 1840.

mallevadori dei suddetti effetti, come pure di quegli altri che fossero indicati sul foglio. Ogni comandante di Stazione deve ritirarne successiva ricevuta, e l'ultimo deve inoltre far annotare sul foglio dello Stato Maggiore de' Cacciatori Franchi la finale consegna con quella del tradotto.

323. Le carte, che accompagnano un prigioniero, non possono mai sotto qualsivoglia pretesto essere confidate a mani straniere.

324. Ogni negligenza nelle misure di precauzione, ogni famigliarità coi detenuti, permettendosi soprattutto di accomunarsi seco loro nel prendere cibo, e maggiormente poi il togliere ad imprestito o ricevere in dono denaro od effetti, sarebbe un fallo gravissimo che darebbe luogo a rigorosissime misure.

325. I sott' Ufficiali e Carabinieri, che avranno eseguita una traduzione, non potranno nell'andata, come nel ritorno, valersi dei carri, carrettoni o cavalcature, che avranno servito di mezzo di trasporto ai tradotti, nè tampoco incaricarsi di ricondurli (1).

326. Le traduzioni che di regola ordinaria si fanno coll'ordinaria corrispondenza, possono anche eseguirsi con mezzi straordinarj.

327. La traduzione continuata si fa d'ordine superiore in seguito a richiesta degli stessi detenuti (2).

Nel primo caso i sott'Uffiziali e Carabinieri incaricati della traduzione non sono rilevati, ma è loro affidata la condotta del luogo di partenza sino alla destinazione, ed hanno diritto a franchi 5 ogni giorno per caduno, qualunque sia il numero dei detenuti, oltre il posto della vettura per l'andata e ritorno.

Nel secondo caso la traduzione si eseguisce di brigata in brigata senza discontinuazione, ed i Carabinieri d'ogni Stazione percevono cinque franchi per caduno; questo ser-

(1) Gli agenti delle finanze non possono assoggettare a visita li trasporti di detenuti tradotti dai Carabinieri, ned altrimenti fermarli ai posti daziarj, ma è loro lecito di seguitarli da lontano in caserma e visitare le vetture e li effetti, dopo che i detenuti sieno consegnati in luogo d'arresto e che i corpi di reato ed ogni pacco munito del sigillo d' una pubblica autorità sieno levati (dispaccio del Gabinetto del Re alla Guerra del 21 dic. 1829 N. 80).

(2) Gli ecclesiastici non hanno ragione ad alcun trattamento particolare (N. M. I. 7 maggio 1850).

vizio non si può eseguire senza autorizzazione dell'Ufficiale Comandante la Luogotenenza, il quale accordandola deve informarne gerarchicamente il Comandante la Divisione (1).

328. L'uno come l'altro mezzo straordinario di traduzione dev'essere specificato sul foglio di servizio.

329. Il modello del foglio stabilito per le traduzioni ordinarie serve pei casi straordinarj, salve le correzioni necessarie, e facendosi menzione, dell'ordine, richiesta, od autorizzazione, che vi danno luogo, coll'aggiunta delle altre indicazioni prescritte, e delle tappe di percorrersi che vi si avvertirà di fissare sempre nei luoghi di Stazione.

330. La circostanza di essere ordinariamente in questi casi affidati ai Carabinieri persone facoltose o di marca deve tenerli in tanto maggior attenzione e diligenza, in quanto che nel lungo tragitto e per le loro qualità hanno esse maggiori mezzi di conciliarsi famigliarità e riguardi, sempre inopportuni allorchè non strettamente congiunti a quelle misure di precauzione che si esige la responsabilità dei Carabinieri.

331. Si rinnovano perciò le prescrizioni già indicate in occasione delle traduzioni ordinarie, e devono inoltre i Carabinieri incaricati di un tale servizio attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni:

1. Accertarsi, prima della partenza, che i detenuti abbiano mezzi sufficienti per le spese.

2. Non mai deviare dalla strada, nè pernottare fuori delle tappe indicate sul foglio.

3. Non permettere sotto pretesto veruno, che s'introduca nella vettura persona estranea e che i detenuti abbiano colloquio.

4. Non dar retta ai pretesti che potrebbero addursi dai tradotti per arrestarsi o per sospendere il cammino, ed in caso di forza maggiore mai ommettere le precauzioni necessarie per prevenire un tentativo di fuga.

5. In caso anche di apparente malattia, proseguire per quanto possibile sino al luogo di tappa, e qualora non sia

(1) Le traduzioni straordinarie continuate puonno anche farsi a richiesta dei detenuti e coll'adesione del Comandante di Divisione (C. M. 54). Le traduzioni straordinarie di brigata in brigata richieste dall'autorità non danno ragione ad indennità (C. M. 82.)

Per le traduzioni periodiche sulle cellulari e sui piroscafi è concessa, oltre ai viveri di bordo, la sola indennità giornaliera di L. 1,50.

ciò eseguibile, promuovere sul luogo stesso una accurata visita del medico.

Avverato lo stato di malattia e l'impossibilità di proseguire, semprechè il ritardo debba oltrepassare le 24 ore informare prontamente e direttamente il Colonnello (1), dirigendosi ad un tempo all'autorità del luogo, perchè siano all'ammalato prestati soccorsi, com'è prescritto per le traduzioni ordinarie, e facendo sempre menzione sul foglio di simili come di altri accidenti assenziali.

6. I luoghi di posata essendo fissati nelle residenze di brigate, è dovere dei Carabinieri incaricati della traduzione di prevenire sempre, tosto giunti, li Comandanti, che sono tenuti di prestare una particolare vigilanza, onde coadjuvarli specialmente di notte tempo, nella custodia dei detenuti, e di apporre il loro visto al foglio di traduzione, quando fosse anche un sott' Uffiziale l' incaricato della condotta.

7. Sono i Carabinieri tenuti alle stesse obbligazioni prescritte per le traduzioni ordinarie riguardo alla consegna dei detenuti al luogo della destinazione; nè possono trattenervisi oltre il dovere, avvertendo nel ritorno di seguire la stessa strada, e di far firmare il foglio, prima di partire dall'Ufficiale o sott'Ufficiale Comandante.

332. Il caso di evasione non dovrebbe essere supponibile, poichè i mezzi di precauzione che sono dati ai Carabinieri dovrebbero prevenirlo.

333. La stretta risponsabilità però, cui sono essi a ragione sottoposti, esige che per loro giustificazione se imprevedibile, o per l' interesse della giustizia se colpevole, si prescrivano le regole seguenti:

334. Ogniqualvolta succede l'evasione di un detenuto delle camera di deposito d' una stazione, il Comandante della medesima, tosto avvedutosene, deve spedire alla ricerca del fuggiasco la maggior parte della sua Stazione, invocando all' uopo la cooperazione dell' altra forza armata dal luogo, *recarsi ad un tempo presso l'autorità locale* (2) per far constatare legalmente la cosa sul luogo nel vero

(1) *Oltre il Comandante la stazione viciniore ed al comandante che staccò l' ordine di traduzione.*
(2) Intendasi: *informare la giudiziaria.*

suo essere, firmando i testimoniali che saranno concessi al Fisco della verfiicazione.

Avvertirà quindi prontamente il Comandante della Luogotenenza, il quale è tenuto di recarsi ad assumervi tutte quelle informazioni che possono interessar la disciplina del Corpo, e ragguagliarne i superiori (1).

335. Deve essere ad ogni modo scrupoloso dovere del Comandante la stazione in simile circostanza di vegliare acciò non segua la menoma variazione nella sala di deposito dallo stato in cui venne trovata al momento in cui si è riconosciuta l'evasione, onde agli atti giudiziali riescano nella pura verità; egli dovrà perciò affidarne al momento sotto la propria sua responsabilità la custodia ad un Carabiniere.

336. Definiti intieramente gli atti giudiziali e la visita, il Comandante di Luogotenenza dee occuparsi tosto di concerto coll' autorità amministrativa (2) di far riparare i guasti che possono essersi praticati nella sala di deposito, rendendola quanto più possibile premunita e sicura da altro simile accidente.

337. Scorgendo colpabilità per parte del sott' Uffiziale o di qualche altro individuo della Stazione, il Comandante la Luogotenenza deve prendere immantinenti le misure di precauzione atte a guarentire l'effetto delle successive superiori provvidenze, senza però gli sia permesso di mettere alcuno a disposizione delle autorità, dovendo perciò aspettarne gli ordini (3).

338. Qualora l' evasione succedesse nell'atto della traduzione niun' altra maggiore premura debbono avere i Carabinieri, che di tentare ogni mezzo per riavere il fuggitivo; può essere maggiore o minore, secondo la circostanza, ma dubbia giammai la colpa de' Carabinieri dalle mani de' quali si evada un tradotto, e più grave poi quando non ne segua immediato il fermo.

339. Nel caso però che diversi fossero i prigionieri affidati alla stessa scorta, e che l'inseguimento dei fuggi-

(1) V. C. M. 27.

(3) Spetta ora invece all'Amministrazione provinciale di provvedere, sia la spesa a carico dello Stato o della Provincia, sia a carico del locatore della casorma.

(3) V. § 1197 R. D. M.

tivi potesse danneggiare alla sicurezza degli altri, dovrà la condotta proseguire il suo corso sino a che, potendo ricevere mano-forte, siano i Carabinieri traducenti in grado d'inseguire gli uni, e di custodire gli altri.

340. L'evasione d'un detenuto in traduzione, che si trovasse provvisoriamente depositato in un ospedale od altro luogo d'arresto fuori della caserma, debb'essere verificata sul campo dal Sott'uffiziale che ne era incaricato, il quale è tenuto d'assumere tutte le informazioni atte ad illuminare la giustizia sul fatto (1).

341. Qualunque evasione di detenuti in traduzione sotto la scorta de'Carabinieri debbe risultare da un verbale, ed essere annotata sul foglio di traduzione, e su quello di servizio; e qualora il fuggitivo non venga di nuovo arrestato nelle 24 ore, sarà il verbale con tutte le carte relative al detenuto trasmesso gerarchicamente al Comandante la Divisione, il quale è tenuto a quanto è prescritto all'art. 317 (2).

342. In ogni caso l'*Ispettore Generale* (3) dovrà esserne informato dal Comandante della stazione, come è prescritto per li casi straordinarj.

MANO-FORTE

343. La mano forte è quell'assistenza che prestano i Carabinieri a tutte le autorità ed impiegati del Governo, e che ricevono a vicenda; una zelante premura nell'adoperarsi ogni qualvolta lo esige la circostanza può solo consolidare l'armonia ed assicurare l'esito delle operazioni di servizio (4).

344. I Carabinieri debbono prestare man forte, ogni qual volta ne sieno richiesti, ai Percettori delle contribu-

Art. 48. RR. pp. 12 ottobre 18.2.

(1) Le informazioni sulla fuga di detenuti dalle carceri giudiziarie non potrebbero essere spinte oltre i limiti concessi dal codice di procedura penale agli uffiziali ausiliari di polizia giudiziaria allorchè in concorrenza con Uffiziali giudiziarii o del pubblico ministero.

(2) Senza pregiudizio delle comunicazioni da farsi all'autorità giudiziaria a mente del codice di procedura penale artic. 62 101, 770 e 771 e quando accorra il caso dei reati puniti dalli articoli 278, 279, 280, 281 e 284 C. P. C.

(3) Leggi avece: *il Colonnello*.

(4) V. nota 1 pag. 167.

zioni e di ogni altra esazione riscossa per conto diretto del Governo; agl'Impiegati alle esazioni dei diritti di barriera ed altri simili; ai preposti alle R. dogane e gabelle, ed a quelli deputati per la conservazione dei boschi e delle strade, agli uscieri e servienti dai Tribunali e dei Comuni, ed impiegati della giustizia per l'esecuzione delle sentenze ed ordinanze; e finalmente a qualunque persona, che, trovandosi molestata od in pericolo, abbisogni del loro soccorso. Dovranno i Carabinieri, essendone richiesti, proteggere l'esecuzione delle sentenze criminali, ed in questa circostanza, come in tutt'altra di riunione di popolo, debbono essi, in ragione della maggior loro responsabilità, prendere tutte quelle misure atte a prevenire ogni disordine (1).

345. La mano-forte che debbono prestare i Carabinieri ai Percettori ed agli Esattori di contribuzioni o diritti riscossi per conto diretto del Governo, consiste nello assisterli e proteggerli ogni qualvolta correranno evidente pericolo di essere insultati od assaliti, od incontreranno resistenza, od assoluta difficoltà per parte dei contribuenti o debitori.

346. L'azione dei Carabinieri in tali casi deve essere in ragione dell' urgenza, ed accederanno essi a quelle richieste che verranno loro fatte dai suddetti impiegati (2).

347. Il caso di difficoltà nell'esazione è quello, in cui

(1) Gli Uscieri puonno richiedere direttamente la forza pubblica per braccio forte negli arresti per debiti (V. C. M. 158).

La forza pubblica assiste gli Uscieri delegati ad intimare l'ordine di comparire alle udienze agli accusati detenuti che ricusino di obbedire (art. 613 C. P. P.).

La forza pubblica non interviene per assicurare l' esecuzione delle sentenze penali se non a richiesta del Pubblico Ministero, cui è riservato di dar effetto alle consimili condanne.

I Giudici di mandamento hanno lo stesso dovere per le sentenze da essi pronunziate (art. 586 e 587 ivi).

(2) Fuori dei casi d' urgenza le richieste per assistenza agli Agenti delle finanze vogliono essere fatte dai Prefetti o Sotto Prefetti, non avendo gli Agenti medesimi diritto di richiesta diretta se non quando fossero minacciati od altrimenti corressero pericolo. Non ne sono eccettuati li banchieri di sale e tabacco od altri contabili che si recano a far li versamenti.

I controllori ed altri agenti del Tesoro, muniti d' ordine d' ispezione alle casse, richiedono direttamente la forza pubblica (V. C. M. 97).

vengono i Carabinieri, in concorrenza colle altre truppe, spediti sulle spese dei morosi. In tali circostanze devono i Carabinieri far uso di quella moderatezza e prudenza che è il carattere loro distintivo, procurando sempre colla persuasione d'indurre i ritardatari a soddisfare alle loro quote e di essere ai medesimi di quanto meno possibile aggravio; questo servizio però potendo essere eseguito da altra truppa, od esigendo più volte una lunga assenza de'Carabinieri dalla residenza, i Comandanti delle Stazioni debbono esimersene con motivate rappresentanze alle autorità richiedenti, ogniqualvolta potesse esserne pregiudicato il servizio abituale.

348. L'assistenza dei Carabinieri ai preposti alle dogane e gabelle deve essere attivissima, essendo pure conpresa nelle inerenti loro attribuzioni la sorveglianza su d'ogni genere di contrabbando; la circostanza però di esservi una forza a ciò espressamente destinata dal Governo, deve limitare la cooperazione dei Carabinieri, o la loro azione ai casi di richiesta per parte dei medesimi od incontro di frodatori, senza che abbiano a farne un oggetto speciale di servizio che li distoglierebbe dalle essenziali loro funzioni.

349. In quanto agli altri preposti per la conservazione de'boschi e strade, od agli uscieri, servienti e simili impiegati della giustizia per l'esecuzione delle sentenze ed ordinanze, i Carabinieri non sono obbligati a prendere parte alle loro funzioni, ma debbono bensì proteggerne l'adempimento; e qualora venissero queglino ad essere insultati, assaliti o corressero prossimo pericolo di esserlo, dovranno, prescindendo da ogni inopportuno puntiglio, reprimere coll'uso della forza le resistenze e le violenze (1).

Art. 76 RR. pp. 12 ottobre 1822.

350. Non sono tenuti i Carabinieri di prestare la loro opera agli appaltatori o sublocatori per la esazione dei diritti che loro spettano; ma essendo però uno degli obblighi principale dell'Arma quello d' invigilare alla sicurezza di tutte le persone, debbono essi assistere ogni persona che ne richiegga il soccorso in caso di pericolo.

351. Occorrendo la circostanza di distaccamenti o di militari isolati, in marcia che si trovassero abbisognare dell'assistenza dei Carabinieri devono questi mostrarsi premurosissimi a prestarvisi, riconosciotone plausibile il motivo, e fa-

(1) V. art. 247 C. P. C.

cilitare inoltre ai medesimi il mezzo di ottenere ciò che loro può spettare.

Art. 73 R. D. organico, e 41. RR. PP. 18 ottobre 1822, e 305 C. P. C.

352. Indipendentemente da quanto è prescritto nei precedenti articoli i Carabinieri devono prestare in ogni occasione e senza ritardo mano forte alle Autorità legittime quando ne sieno richiesti, senza esaminare la giustizia e la regolarità dell'operazione: mentre nello stesso modo che cade sopra di esse la responsabilità dell'operazione, ridonderebbe sui Carabinieri quella dei danni che fossero per derivare a pregiudizio del R. e pubblico servizio da un rifiuto o colpevole ritardo (1).

Art. 81 e 82. RR.pp. 12 ottob. 1822.

353. L'articolo 55 e seguenti delle avvertenze trattano dei casi in cui dovessero i Carabinieri richiedere mano-forte dall'altra truppa, da qualunque membro della forza armata o dai cittadini, nè occorre aggiungere altro, se non che, comunque il caso d'imperiosa urgenza non possa ammettere veruna eccezione, in via ordinaria però debbano essi di preferenza richiedere l'assistenza della truppa, ed in difetto, delle milizie, informando in ogni caso i loro superiori diretti del rifiuto, ritardo, o difficoltà che incontrassero (2).

ORDINANZE (3).

354. Gli Ufficiali e sott'Uffiziali del Corpo possono,

(1) Notisi bene che qui si parla di legittimi depositarj dell'autorità investiti del diritto di richiedere la forza pubblica e contro li errori dei quali l'articolo 231 del codice penale garantisce gli agenti. I carabinieri che, richiesti di braccio-forte, cooperassero ad un atto illegale d'altri agenti della forza pubblica, ne dividerebbero la responsabilità.

(2) V. § 8. R. D. M. per il soccorso da prestarsi dalla linea. Un sussidio molto appropriato massime nelle operazioni di sicurezza pubblica lo trovano i carabinieri nelle guardie di sicurezza a proposito delle quali si riferisce l'art. 17 del regolamento 29 ottobre 1854. « Trovandosi contemporaneamente sopra luogo per servizio sì ordinario che straordinario reali carabinieri e guardie di sicurezza, i primi hanno la precedenza sulle seconde in ragione dei gradi. Così quando una qualche operazione non venisse diretta da ufficiale di sicurezza, il comando, a parità di grado, spetterà all'arma dei carabinieri.

(3) Il telegrafo se non ha tolto il bisogno delle staffette, ne ha però reso assai raro il bisogno.

Sono ricevuti credito e considerati di Stato, quanto alla spedizione i dispacci degli Ufficiali e Sott'Ufficiali Comandanti diretti ad Autorità o

semprechè lo esige l'urgenza, spedire col mezzo d'ordinanza espressa le lettere od altre carte di servizio.

355. La maggiore o minore celerità che dovrà usare nella corsa l'ordinanza, sarà indicata dal numero dei sigilli che verranno apposti alla coperta de' pieghi od altre carte ad essa consegnate, per modo che con un sigillo si ordini il passo, con due il trotto, e con tre il galoppo (1).

356. La sopraccarta dei pieghi deve inoltre essere munita della firma del Comandante che spedisce l'ordinanza, e portare a grossi caratteri l'indicazione *per ordinanza espressa*.

357. Di regola ordinaria il servizio d'ordinanza deve essere eseguito dagli Appuntati e Carabinieri a cavallo; qualora però non ve ne fossero nella stazione, si comanderà ugualmente un Appuntato o Carabiniere a piede, e sarà questi tenuto di accelerare soltanto la corsa per quanto glielo permetteranno le sue forze.

358. In caso di necessità, ed in mancanza di Appuntati o Carabinieri, non sono esenti da questo servizio i Brigadieri e Marescialli d'Alloggio delle due armi (2).

359. Le ordinanze saranno sempre armate ed in per-

funzionarj compresi tra quelli che hanno la franchigia postale, fra cui li Segretarii Generali e Direttori generali de' Ministeri—li Generali di Dipartimento, di Divisione territoriale ed attiva, e di brigata—li Comandanti militari di circondario—gli Uffizii d'Intendenza militare—li Prefetti, sotto Prefetti, Questori, Delegati di sicurezza e Sindaci—l'Avvocato fiscale militare generale e gli Avvocati Fiscali militari—i primi Presidenti delle Corti d'appello, Presidenti delle Corti d'Assisie, Procuratori Generali e Procuratori del Re.

I dispacci in franchigia sono fra gli altri quelli che si spediscono dai Ministri (R. D. 30 ottobre 1862, I. provv. M. G. pag. 931 G. M.).

La corrispondenza telegrafica è limitata ai casi di assoluta necessità, allorchè un maggior ritardo.

Fosse di documento notevole all'andamento regole del servizio (Istruzione provv. suddetta).

I dispacci telegrafici escludono ogni espressione di semplice cortesia o di pura formula; lo stile è laconico; li periodi brevi.

È stabilito un registro a matrice per le spedizioni—quelli delle stazioni sono bollati ad ogni foglio dalla Divisione prima della distribuzione (circolare del Comitato 13 feb. 1862, n. 613).

(1) La staffetta al *passo* percorre 7 chilom. all'ora, 10 quella al *trotto*, 15 quella al *galoppo* (ordine del Capo di Corpo 1° novembre 1830).

(2) Per questo servizio i vice-brigadieri girano coi non graduati.

fetta tenuta, si è come trovasi prescritto nel servizio delle corrispondenze, salvo il caso d'una corsa a tre sigilli, per la quale l'ordinanza potrà lasciare la sola carabina.

Art. 28 RR. pp. 12 ottobre 1822.

360. Nessuno all'infuori dei Comandanti dell'arma può spedire un sott'Ufficiale o Carabiniere per ordinanza espressa; devono però i Comandanti suddetti, ogni qualvolta lo necessiti un'imperiosa urgenza e che non essendovi altro mezzo, potesse un ritardo recar grave danno al servizio, accedere alle richieste che loro saranno all'oggetto fatte dalle Autorità *superiori*, uniformandosi a quanto è prescritto dall'art. 151 (1).

361. L'abuso nella spedizione inopportuna d'un'ordinanza, nell'incaricarla d'oggetti estranei al servizio, o di soverchio peso, e finalmente nell'indebita prescrizione della sua celerità, cade sotto la risponsabilità di chi l'avrà ordinata; e la corsa al galoppo soprattutto deve essere riservata ai casi pressantissimi.

362. L'ordinanza non potrà essere spedita senza che sia munita d'un foglio d'accompagnamento secondo il modello, eccettuato che i pieghi spediti non abbiano ad oltrepassare una stazione.

363. Il foglio d'ordinanza dev'essere rilasciato dal Comandante della stazione di dove saranno spediti i pieghi; sarà coi medesimi rimesso di stazione in stazione, e consegnato infine al Comandante di quella del luogo ove vennero diretti.

364. Questi è incaricato di rimettere le carte al loro indirizzo, e di dare avviso nel recapito col primo giro di posta al Comandante della Stazione, che le ha spedite, trasmettendo in pari tempo al Colonnello il foglio d'ordinanza.

365. Nelle Stazioni ove risiede un Ufficiale, dovrà il foglio d'ordinanza che si spedisce, essere da lui vidimato.

366. Qualora si dovessero spedire nello stesso momento per ordinanza espressa parecchi pieghi, i quali, per essere diretti in luoghi diversi, non potessero sempre seguire sino a destinazione il medesimo stradale, dovrà nondimeno il

(1) Per autorità *superiori* qui si deve intendere autorità *primaria* - tali sarebbero i Generali Dipartimentali o Divisionarj, i Prefetti o sotto Prefetti, i Presidenti di Corti o Tribunali, i Procuratori Generali e Procuratore del Re.

Comandante della Stazione staccare una sola ordinanza, ma munirla di altrettanti fogli quante le destinazioni dei pacchi che devono separarsi.

367. Ancorchè un'ordinanza giungesse di passaggio in una Stazione senza essere munita del foglio, non deve essere interrotto il suo corso, ed il Comandante della Stazione, prima di farla progredire, avrà cura di munirnela, facendovi menzione di tal circostanza, ed informandone col primo giro di posta il Colonnello.

Lo stesso si praticherà allorchè il foglio fosse reso inservibile, o fossero totalmente riempite le caselle; nei quali casi il foglio rimpiazzato seguirà sempre tuttavia i pieghi, e sarà come il nuovo a suo tempo diretto al Colonnello.

368. Il registro a matrice dei fogli d'ordinanza fa parte di quelli stabiliti presso ogni Comandante di Stazione, e saranno riuniti al medesimo i fogli di avviso di ricevuta.

369. Per assicurare l' esatto adempimento del servizio d' ordinanza, non meno che per guarentire la responsabilità di chi ne è incaricato, sarà inscritto da ogni Comandante, di Stazione in Stazione, sul foglio d'accompagnamento, il nome, cognome e grado dell'individuo comandato, la stazione da cui proviene, quella successiva da raggiungersi, ed il giorno l' ora e minuto dell' arrivo e partenza.

370. Qualora un accidente straordinario venisse a trattenere il corso d' un' ordinanza, se la difficoltà è surmontabile, deve l' individuo comandato impiegare qualunque mezzo possibile per superarla, prendendo secondo il caso un' altra strada, o richiedendo il soccorso delle autorità locali; se l' accidente fosse personale, o la difficoltà insormontabile, procurerà col mezzo delle stesse autorità di farne avvisare il Comandante della più vicina stazione, il quale è tenuto di recarsi immantinente sul luogo per verificarne le circostanze, provvedere al proseguimento dei pieghi ed informarne, secondo li casi, indilatamente e col primo giro di posta li suoi superiori, siccome è prescritto per gli avvenimenti straordinarii (1).

371. All' oggetto di prevenire la superflua spedizione delle ordinanze che succede per lo più nella diramazione dei connotati e nella circolazione d' ordini aperti, viene sta-

(1) V. § 506 e 507 R. D. M. art. 100, 101 e 102. C. P. M.

bilito che fuori degli ordini aperti emanati dal Colonnello, o di quelli che avessero per oggetto la scorta delle LL. MM., della famiglia Reale, o di qualche altro distinto personaggio, nessuno possa servirsi di tal mezzo per diramare un avviso qualunque.

372. Nel solo caso d' atroce delitto, o di importante evasione, per accelerare la ricerca dei fuggitivi sarà lecito all' Ufficiale o Sott'Ufficiale Comandante nel luogo dove succede il fatto, di far circolare nelle attigue Stazioni li connotati su d'un foglio aperto, il quale però non potrà essere inoltrato oltre il capo luogo della Luogotenenza, dovendo quindi proseguire la diramazione colla via diretta o gerarchica secondo l'urgenza, ma sempre per mezzo di lettera chiusa.

SCORTE DI SICUREZZA

Art. 48 RR. pp. 12 ottobre 1822.

373. Le scorte di sicurezza sono somministrate dietro richiesta delle autorità, e senza retribuzione pel trasporto del R. Tesoro, di convogli spettanti al Sovrano, al Demanio, ovvero dei corpi di delitto, ed ai corrieri di malla (1).

(1) I banchieri di sali e tabacchi, esattori ed altri contabili avendo d' uopo di scorta per assicurare il trasporto dei loro fondi alla tesoreria, rappresentano l'occorrenza al Prefetto o sotto Prefetto il quale riconosciuto il bisogno, passa la richiesta al comandante dei Carabinieri (disposizione dei Ministeri dell' Interno e delle Finanze d'ottobre 1824)

Tutti i trasporti di valori da una tesoreria ad un'altra tranne quelli fatti col mezzo delle strade ferrate, dovranno essere accompagnate dai Carabinieri RR.

L'Intendente ne farà per iscritto richiesta preventiva al Comandante dei medesimi.

Qualora la strada a percorrersi si trovasse infestata da malviventi, e si corresse pericolo per la sicurezza del convoglio, l'Intendente si concerterà col Comandante dell'arma suddetta onde raddoppiare le scorte ordinarie coi Carabinieri od altri agenti della publica forza (art. 132 regol. 30 ottobre 1853).

Consegnato che sarà alla scorta dei Carabinieri il convoglio, questi lo accompagneranno di Stazione in Stazione sino a destinazione, nè il tesoriere o delegato potranno farvi la menoma variazione, limitandosi la loro ingerenza all'accompagnamento (art. 133 ivi).

Gli esattori ed i commissarii de' tributi abbisognando nei loro giri per le esazioni della scorta, la richiedono a mezzo dei Prefetti o dei sotto Prefetti. Per questo servizio i carabinieri hanno ragione ad un soprassoldo. (Disposizioni diverse del Ministero dell'Interno).

È dovuta la scorta ai commissarii di leva in giro per le estrazioni (§ 107 regol. sul reclutamento).

374. Può essere ugualmente fornita una scorta di sicurezza ai viaggiatori mediante la retribuzione fissata all'art. 106, sempre che non vi si opponga altro servizio più importante e premuroso. . . . . . (1).

La retribuzione deve essere pagata dai viaggiatori alle Stazioni successivamente prima di mettersi in viaggio; nè possono i Carabinieri ricevere oltre il diritto stabilito.

375. Il Comandante della stazione, cui verrà richiesta la scorta, rilascerà per l'uno e per l'altro caso un ordine in conformità del modello. L'ordine sarà rimesso di Stazione in Stazione ove cessa la scorta.

Nelle residenze d'ufficiale i Comandanti delle Stazioni non possono rilasciare fogli di scorta senza il di lui ordine.

376. Le scorte saranno composte di due Carabinieri e sempre di preferenza dell'arma a cavallo; qualora per mancanza di questi dovessero venir comandati Carabinieri a piede, non potranno dessi salire sulle vetture scortate, a meno che l'andatura dovesse essere più celere del passo.

In nessun caso però possono i Carabinieri collocarsi dietro la vettura.

377. I viaggiatori che si scortano, qualora non siano persone cognite, o che fossero diretti all'estero, dovranno prima giustificare di essere muniti di passaporti in regola.

378. I Carabinieri in scorta saranno sempre collocati a fianco delle vetture, ed è loro dovere di vegliare alla sicurezza de' viaggiatori ed effetti scortati, difendendoli da ogni sinistro incontro.

379. La tenuta dei Carabinieri è quella ordinaria; essi sono strettamente tenuti di essere muniti di tutte le loro armi come per la corrispondenza.

380. Gli ufficiali di qualunque grado dell'arma hanno diritto alla stessa scorta senza pagamento allorchè, viaggiando per motivo di servizio, lo giudicassero indispensabile stante l'importanza della missione od altra urgente circostanza.

In tale caso dovranno rilasciare un ordine per iscritto conforme al modello, che passerà pure di Stazione in Stazione, e sarà come gli altri spedito al Colonnello.

(1) Per li Principi stranieri in incognito V. C. M. 80.

SERVIZIO DI LEVA.

Art. 16. e 35. legge 20 marzo 1854. § 65 e 106 regolamento.

381. Le operazioni di leva sono sempre presenziate da un Ufficiale dell' arma o in difetto da un Maresciallo d'Alloggio, e gli Ufficiali soltanto siedono nei consigli di leva.

Assistono i Commissarj di leva nei mandamenti ove si trasferiscono.

382. Le decisioni rese sul luogo delle operazioni dal Commissario di leva non sono valevoli sempre che non vi concorra *il parere dell' Ufficiale in conformità dell'art.* . (1).

Nel Consiglio di leva l' Ufficiale ha voce . . . . . (2).

383. I Marescialli d' alloggio destinati a rimpiazzar gli Ufficiali in questo servizio godono di un' indennità; lo aumento accordato a quelli dell'arma a piede tende a supplire alla spesa di trasporto.

384. I Carabinieri in concorrenza coll'altra truppa vengono destinati per secondare le operazioni di leva; questo servizio però, subordinato al dovere delle più particolari loro attribuzioni, *non involge l'obligo ai Carabinieri di scortare li commissarii di leva, nè quello di traslocarsi fuori del distretto, a meno che fosse ciò necessitato da urgenti circostanze, le quali chiedessero la loro assistenza sul luogo delle operazioni in sussidio della forza armata già destinata ad assistervi*, sia per proteggerne l'eseguimento, che per mantenervi l' ordine (3).

385. Il sott' Ufficiale, che comanda i carabinieri destinati alle operazioni di leva, dovrà aderire alle richieste,

(1) O meglio: ***Le decisioni del commissario di leva alle quali ricusasse d' aderire l' ufficiale dei carabinieri, sono sospese sino a conferma del consiglio di leva*** (art. 51 della legge).

(2) *Consultiva* (art. 16 della legge); è sentito ogniqualvolta ne faccia domanda (§ 65 reg.); ed è in diritto di emettere tutte le osservazioni che crederà essere nel vantaggio del servizio di leva, e fa eseguire nella sala delle sedute gli ordini disciplinari che gli sieuo dati dal presidente del consiglio (§ 174 del regol.). Sulla sua richiesta sono inserte sul registro sommario le osservazioni in ordine alle decisioni delle quali fosse dissenziente (§ 65 e 189 ivi). È in facoltà di rappresentare direttamente al Ministero della guerra li supposti gravami nell'interesse della legge (§ 953 ivi).

(3) È dovuta la scorta ai commissari di leva nell'andata e nel ritorno dalle estrazioni (§ 107 regolam.). Anche le altre eccezioni fatte dall'artic. 384 sono totalmente subordinate alle esigenze del servizio di leva, uno dei più importanti e principali che cadano negli attributi dell'arma.

anche i verbali, che gli verranno fatte dal Commissario per secondare le sue operazioni (1).

386. Gli Ufficiali, sott'Ufficiali e Carabinieri destinati al servizio di leva fuori della residenza non hanno altro diritto verso le Comunità che quello dell'alloggio militare.

387. È precipuo dovere dei Carabinieri di costringere i giovani chiamati a far parte della leva di rendersi alle epoche stabilite nel capo-luogo ove il Commissario tiene le sue sedute, e devono di concerto colle autorità locali praticare tutte le diligenze possibili per l'arresto o la presentazione volontaria degli inscritti indugiatori e renitenti, consegnando ai (2). . . . . . quelli di cui operarono il fermo.

§ 916, 918, 921, 922, 928, 929, 930, 931, 934 e 935 reg. reclutamento; 56 prima Appendice; 130, 131 e 132 seconda Appendice.

388. Per facilitare tali diligenze i Comandanti di Compagnia e di Luogotenenza distribuiranno alle stazioni le liste dei renitenti che saranno loro rimesse (3). . . . . . .

389. Venendo in cognizione, che taluno dia ricovero agl'inscritti renitenti ed indugiatori, li protegga, li consigli alla disobbedienza, e cerchi in qualche modo di sottrarli alla vigilanza dei Carabinieri, ne sarà reso conto al Giudice, ragguagliandone in tempo stesso gerarchicamente (4)...

Art. 178 legge 20 marzo 1854.

UFFICJ

390. Gli Uffici dagli ufficiali e sott'ufficiali Comandanti devono sempre essere situati nel locale stesso di loro abitazione.

Dalla tenuta regolare degli Uffici dipende in gran parte l'esattezza e la celerità nel servizio, poichè si trova in essi

(1) I carabinieri sono incaricati di mantener l'ordine nelle sale dove seguono le estrazioni di leva; il sott'Ufficiale che li comanda, aderisce alle richieste anche verbali del Commissario (§ 107 e 109 ivi).

(2) *Ai Prefetti o Sotto Prefetti.*

(3) *Dal Prefetto o Sotto Prefetto.* Leggasi in seguito:

Il Comandante l'arma nel circondario, dopo la pubblicazione della lista dei renitenti, dirama ai capi stazione lo stato nominativo dei renitenti della circoscrizione di ciascuna stazione.

Se al Comandante predetto risulta che un renitente trovasi domiciliato in altro circondario, ne informa immediatamente l'ufficiale comandante l'arma in quel circondario, somministrandogli all'uopo tutte le indicazioni raccolte (§ 929 regol.).

(4) *Il Colonnello*: Di quelli ricercati inutilmente trasmette l'elenco al Ministero dell'Interno per l'inserzione sulle circolari delle ricerche (N. M. I. 17 giugno 1861 n. 30).

il deposito degli ordini ed istruzioni, e le norme che si devono seguire; e dai medesimi si ricavano gli schiarimenti che si richiedono. Chiarezza e precisione nelle scritturazioni: scrupolosa diligenza nel tenerle al corrente: ordine nella classificazione, possono solo facilitare l'andamento d' ogni ramo di servizio.

391. Per la uniformità nella tenuta degli uffici si prescrivono di massima i seguenti registri:

392. Per gli uffici di Divisione.

1.° Il protocollo a rubrica, il quale contiene l'analisi delle lettere ricevute, e spedite, l'indicazione degli atti relativi e della loro classificazione col relativo quaderno per la serie dei numeri, l'indirizzo e l'oggetto (1).

2.° . . . . (2)

3.° Il ruolo nominativo e quello delle brigate.

4.° . . . . (3)

5.° Il registro confidenziale di corrispondenza.

393. Pei Comandanti di Compagnia.

1.° Il registro copia lettere per la trascrizione di quelle spedite, e l'analisi delle ricevute (4)

2.° . . . . (2)

3.° Il ruolo nominativo e delle brigate . . .

4.° . . . . (3)

5.° Il registro degli arresti.

6.° Il registro delle persone sospette.

7.° Il registro degli ordini di travestimento.

8. Il registro confidenziale di corrispondenza.

394. Pei Comandanti di Luogotenenza.

1.° . . . . (2)

2.° . . . . (5)

3.° Registro delle distribuzioni del corredo, armamento ecc. ecc.

4.° . . . . (3)

(1) Oltre il registro dei numeri.

(2) I fascicoli caratteristici dei sotto Ufficiali vice-brigadieri e carabinieri (C. M. I.).

(3) Le raccolte delle circolari C. M. I,).

(4) La consuetudine vi ha utilmente sostituito un registro-protocollo.

(5) Per li registri a paghe V. R. C.

5.° Registro copia lettere e registro confidenziale, conforme a quelli dei Comandanti le Compagnie (1).

395. I registri stabiliti pei Comandanti di Luogotenenza che non sono comuni ai Comandanti di Compagnia, devono essere da questi tenuti per le Stazioni dirette.

396. Pei Comandanti di Stazione.

1.° Il registro del servizio giornaliero.
2.° Il registro copia lettere.
3.° . . . . (2)
4.° Dei verbali.
5.° Degli arresti.
6.° . . . . (3)
7. Dei mandati di cattura.
8.° Delle persone sospette.
9.° Delle traduzioni.
10.° . . . .
11.° . . . .
12.° Delle masse d'ordinario.
13.° Dei fogli d'ordinanza (4).

397. Sul registro giornaliero deve essere inscritto ogni qualunque servizio ordinario o straordinario che si faccia dalla stazione, distinguendo sempre nelle apposite colonne il servizio ordinario e straordinario, e quello fatto nella residenza, da quello fatto fuori della medesima, indicando successivamente, ma con chiarezza, i nomi dei Carabinieri comandati, la natura delle operazioni, i luoghi ove furono eseguite, le autorità richiedenti, e gl'inquisiti contro cui si sarà agito, e finalmente il motivo, la provenienza, e destinazione delle persone arrestate, tradotte o scortate.

(1) La consuetudine vi ha utilmente sostituito un registro protocollo oltre quello segreto.

(2) Le raccolte delle circolari.

(3) Raccolta delle circolari delle ricerche, obbligatoria anche per gli uffizii dei Colonnelli, per le Divisioni, Compagnie e Luogotenenze (C. M. 1. N. M. 1. 9 aprile 1861 n. 30).

(4) Sono da aggiungersi, come per li uffiziali il registro a matrice delle richieste di trasporto sulle ferrovie: quello dei telegrammi: il registro delle munizioni da guerra: i registri matricolari dei provinciali e della seconda categoria: il registro dei militari di bassa forza in licenza straordinaria (V. C. M. 91 - C. del Comitato 13 febbraio 1862 n. 613. Istruzioni M. G. 21 marzo 1834. Regol. sul reclutamento e C. M. 187). I Comandanti di Luogotenenza hanno come li Comandanti di Compagnia il registro degli ordini di travestimento (C. M. 78).

398. Il registro copia lettere deve contenere in esteso tutti li rapporti e le lettere di qualunque specie, che il Comandante della Stazione scrive ai suoi superiori od alle autorità (1).

Le lettere porteranno colla loro data un numero d'ordine.

In margine d'ogni lettera vi sarà inscritto in succinto l'oggetto del riscontro relativo, o quanto meno il numero e la data del medesimo, onde poterlo rinvenire (2).

399. . . . .

400. Il registro dei verbali, è, come quello delle lettere, una copia in esteso dei medesimi; ciascun verbale porterà un numero progressivo, ed il registro avrà in fine un indice (3).

401. Sul registro degli arresti devono essere comprese tutte le persone arrestate.

402. . . . .

403. Oltre al precedente registro (4), devesi dai Comandanti le Stazioni tenerne uno *per iscrivervi letteralmente* i mandati di cattura spiccati dalle autorità, indicandovi il risultato delle indagini praticate.

404. Ogni persona notabilmente sospetta per delitto qualunque, dev' essere inscritta sul registro a ciò destinato. I Comandanti delle Stazioni possono facilmente desumere dalle nozioni che loro somministrano le autorità e gli onesti cittadini, quali sieno le persone del loro distretto, che per riprovevole condotta devono essere menzionate su questo registro, vi annoteranno essi gl' indizii che emergano a loro carico, e serviranno questi di norma, semprecchè verrà a commettersi un delitto, per scoprirne gli autori.

Questo registro deve essere tenuto secreto dal solo Comandante della Stazione (5).

(1) Il registro di corrispondenza non può essere comunicato se per ordinanza di un istruttore (C. M. 46).

(2) V. N. M. I. 18 aprile 1860 n. 22 ed art. 18 R. D. M.

(3) V. C. M. 1.

(4) *Oltre alla raccolta delle circolari delle ricerche, devesi* ec.— La trascrizione letterale dei mandati non ha più luogo (C. M. 1).

(5) Questo registro riesce anche necessario ai Comandanti di Luogotenenza. Le persone sospette sono definite dal Codice penale e dalla legge di sicurezza pubblica, ed ogni inscrizione fatta all' infuori delle prescrizioni di questa legge sarebbe arbitraria e biasimevole.

405. Il registro delle traduzioni è destinato ad inscriversi tutti li detenuti posti in condotta dalla Stazione o tradotti di passaggio. Si avrà cura d' indicare (1). . . .

Si dovrà inoltre far menzione nella colonna delle annotazioni, occorrendo, di tutti li casi di malattia, evasione ec.

406. . . . .

407. . . . . (2)

408. Tutti gl' individui conviventi all'ordinario dovranno essere portati sul registro *massa d' ordinario*, il quale indicherà. . . . .

Questo registro deve essere regolarizzato ogni mese all' epoca delle paghe, e firmato per giustificazione dalle parti interessate, formalità che si adempie anche negli arrivi e nelle partenze che hanno luogo nel corso del mese.

409. Il registro dei fogli d' ordinanza non esige spiegazione. . . . .

410. I registri pei comandanti di Stazione sono comuni pei Comandanti di *Sezione*.

411. Tutte le leggi ed i regolamenti, che vengono diramati, devono essere classificati per ordine di data, e conservati colla maggior cura; si prescrivono specialmente e di fondazione in ogni ufficio li seguenti, cioè:

Le R. Patenti organiche 12 ottobre 1822 ed il R. D. 24 gennaio 1861.

Le leggi di sicurezza pubblica.

Le leggi sul porto d' armi a caccia.

Quello sulla posta lettere.

Quella sulla leva col regolamento.

L' istruzione elementare.

Il presente regolamento, e quello d' amministrazione.

Le leggi sul carreggio e sulle vetture pubbliche.

412. Sono pure di fondazione stabiliti in ogni ufficio:

1.° Lo stato di circoscrizione coll'indicazione dei mandamenti e comuni che compongono il distretto.

2.° Il quadro delle corrispondenze, indicante le stazioni corrispondenti, i luoghi, i giorni e le ore di riunione.

(1) Indicherà tutto ciò ch'è richiesto dal modello.

(2) In luogo del registro dei prodotti eventuali di cui discorreva questo articolo, i comandanti di Stazione spediranno mensilmente al luogotenente una dichiarazione di scarico della brigata (C M. 1).

3.° Lo stato delle caserme, e pei Comandanti di Stazione lo stato dei mobili ed utensili delle medesime.

4.° La tabella indicativa di tutti li rapporti e stati periodici e delle epoche del loro invio.

Gli Ufficiali Comandanti avranno inoltre il quadro di tutti gli Ufficiali del Corpo (1).

413. Negli ufficii dello Stato Maggiore del Corpo: oltre all' Ajutante Maggiore e Maresciallo d' alloggio maggiore per il personale e la disciplina, vi è destinato un Uffiziale subalterno, il quale ha sotto di se li sott'Uffiziali e Carabinieri necessarii per la tenuta dei registri e la scritturazione relativa al servizio (2).

414. Un Maresciallo d'alloggio capo disimpegna presso li Comandanti di Divisione le funzioni del Maresciallo d'alloggio maggiore, tanto pel servizio quanto per la scritturazione d' amministrazione e reggimentale. Sono inoltre di regola ordinaria addetti agli Ufficii dei Comandanti di Divisione per le scritturazioni di servizio un Brigadiere ed un Carabiniere, ed a quelli di Compagnia un Vice-brigadiere o Carabiniere.

415. I sott' Ufficiali e Carabinieri impiegati negli ufficii devono sempre essere dell'arma a piedi, e sono esenti da ogni abituale servizio.

I Comandanti di Luogotenenza, di Sezione e Stazione possono occupare nel loro ufficiali sott' ufficiali e Carabinieri di loro residenza che vi si offrono spontaneamente; ma questa occupazione deve avere per principale oggetto di esercitarli nelle scritturazioni, senza che possa per nessun pretesto distoglierli da qualunque servizio.

CARTEGGIO

416. Gli Ufficiali e sott' Ufficiali comandanti tengono corrispondenza colle autorità locali e coi loro superiori ed inferiori dell' arma.

La prima ha luogo ogniqualvolta lo esigono le relazioni di servizio; la seconda deve tenersi senza interruzione per tutto ciò che riflette il servizio, la disciplina, il personale e l' amministrazione.

(1) Questo quadro è obbligatorio anche per le Stazioni, e vi si fanno le variazioni mano mano che vengono annunziate.

(2) V. R. D. art. 88 e 90 M.

417. Questa corrispondenza si fa sempre pel canale gerarchico ed i Comandanti di Divisione riferiscono ogni emergente al Colonnello, *il quale rassegna all'Ispettore Generale i fatti più importanti, e le cose su cui non può provedere di propria autorità, e gli partecipa con un settimanale transunto tutte quelle di minore rilievo, e le disposizioni analoghe che avrà prese* (1).

418. Resta per tal modo limitata la corrispondenza diretta ai soli casi straordinarii previsti dalli art. 117 e 168 che devono essere riferiti ai Ministeri ed al Colonnello dai Comandanti di Compagnia e di Luogotenenza....

Fuori di questi casi o di un ordine apposito, ovvero di un'imperiosa circostanza di località o di personale raccorso, non si deve corrispondere direttamente, ed occorrendo, deve sempre esserne avvisato il superiore immediato a meno che ne fosse, per circostanza, espressa l'eccezione (2).

419. Collo stesso canale gerarchico (*salva disposizione contraria*) devono sempre trasmettersi tutti gli stati e rapporti periodici.

Questi rapporti sono in massima i seguenti:

1.° Lo stato analitico mensile delle operazioni e dei fatti più importanti successi in ogni distretto.

2.° Lo stato mensile degli arresti.

3.° Lo stato mensile delle contravvenzioni *alla caccia*.

4.° Lo stato trimestrale degli arresti di contumaci o condannati evasi da luoghi di pena non militari, pei quali è accordato un premio.

5.° Gli stati trimestrali degli arresti dei disertori e dei renitenti alla leva.

6.° Gli stati trimestrali delle spese di posta.

7.° Lo stato delle indennità di pernottazione.

8.° . . . .

9.° . . . .

10.° Gli stati di presenza colle note mensili o trimestrali.

11.° . . . .

12.° I fogli decadali di servizio (3).

(1) Per le relazioni che i Colonnelli devono al Comitato vedere il R. Decreto organico.

(2) V. C. M. 111. e 148—N. M I. 9 apr. 1861 n° 30—art. 12 R D. M.

(3) Gli stati degli arresti da premiarsi e delle contravvenzioni sono compilati esclusivamente in origine dai Luogotenenti (C. M. 1).

420. Lo stato analitico deve comprendere numericamente tutti gli arresti per qualunque motivo eseguiti, avvertendo di classificarli tutti nell'apposita categoria senza distinzione, se d'ufficio, od in seguito a mandato o richiesta; tutte le traduzioni, scorte, ed evasioni, e letteralmente un trasunto dei fatti più importanti successi nel distretto della *Luogotenenza*. Questo stato essendo destinato a far conoscere il servizio di ogni stazione, vi esige la maggior precisione, ed un servizio qualunque, ancorchè già numericamente citato per una stazione, deve essere ripetuto per un'altra qualora vi abbia concorso.

Nell'ultimo mese d'ogni anno lo stato analitico deve riepilogare in calce le menzioni numeriche dei mesi precedenti.

421. Qualunque persona arrestata anche per leggerissimo motivo deve figurare sullo stato degli arresti; s'inscrivono per stazione, e per modo che si possa ricorrere allo stato per ogni schiarimento.

422. *Lo stato delle contravvenzioni al porto d'arma esige tanto maggior diligenza nella redazione, quanto non è appoggiato ad uno speciale registro, ed è formato sui soli verbali* (1).

423. Lo stato trimestrale delle spese postali deve essere limitato a quei soli dispacci e lettere di servizio, che non godono franchigia; questo stato deve essere corredato della ricevuta per quitanza dall'ufficio di posta locale.

424. Lo stesso deve praticarsi nelle spedizioni degli stati arresti che danno diritto ad un premio, e di quello di pernottazioni, i quali devono essere appoggiati, i due primi ai relativi verbali, e l'ultimo ai fogli di pernottazione.

Per gli stati n. 2, 3, 4 e 5 V. N. M. I. 9 aprile n.° 30, e 17 giugno 1861.

Per quello num. 7 V. R. C.

I disertori ed i renitenti sono iscritti su stati diversi. Gli evasi dalla reclusione militare o dal carcere militare sono disertori.

Lo stato degli arresti di evasi dai bagni s'invia al Ministero di Marina.

Per le spese di sicurezza pubblica e di posta V. N. M. I. 17 giugno 1861. e marzo 1862 (Raccolta delle C. M.)

Agli altri stati vuolsi aggiungere quello trimestrale numerico dei reati e degli arresti (art. 23 R. D. organico): così quello trimestrale delle contravvenzioni in genere (C. M. 96)

425. . . . .

426. . . . .

427. I fogli di servizio sono un doppio del registro giornaliero; gli Ufficiali Comandanti devono colla massima attenzione verificare questi fogli dai quali risulta in complesso ogni servizio dei loro subordinati; le diverse regole stabilite sono sufficienti per guidarli in questa verificazione, il di cui risultato sarà da essi consegnato in calce d'ogni foglio.

428. L'indicazione delle colonne degli stati di presenza offrono bastante chiarezza, perchè occorra spiegazione; merita particolare attenzione però quelle delle note caratteristiche. Queste note, siccome quelle mensili delle punizioni, devono essere scritte dai *Comandanti di compagnia* (2), e sono limitate al solo trimestre, onde possano essere appoggiate a maggior esperienza; in esse devono risultare la condotta, le azione distinte, e la capacità in genere di servizio e di letteratura. Occorrendo che un individuo venisse traslocato prima della fine del mese o del trimestre, dovrà figurare sullo stato della nuova sua stazione, come su quello della precedente, rispettivamente pei giorni, in cui ne fece parte; e se è passato in un' altra Compagnia, deve il Comandante di quella da cui è partito l'individuo, inscrivere sullo stato tutte le note trimestrali che lo riguardano (3).

429. . . . .

430. Gli stati trimestrali e mensili devono pervenire

(1) Questo stato è divenuto inutile dacchè non hanno più gli agenti della forza pubblica alcuna parte alla multa. Le infrazioni alla legge sulle armi ora costituiscono per lo meno sempre un delitto. Si compia bensì uno stato mensile delle contravvenzioni sulla caccia per dar luogo alle gratificazioni di cui alla legge del 26 giugno 1853.

(2) Alla compilazione delle note caratteristiche il § 435 del R. D. M. prescrive assistano gli ufficiali tutti della compagnia.

Nell'arma dei carabinieri il concorso di tutti sarebbe quasi impossibile, e si ritiene sufficiente quello del Comandante la Compagnia e del Comandante la Luogotenenza; questi appone le note, quegli le rivede e sottoscrive.

(3) Si prescinde dal notare le varie istruzioni succedutesi sulla compilazione di cotesti stati, perchè verosimilmente il Comitato darà opera a nuove norme che valgano a ridurre più *utili* fascicoli caratteristici e stati di presenza. V. R. D. M. e R. sull'avanzamento.

prima del 10 giorno del trimestre o mese successivo; i giornali di servizio prima che spiri la decade successiva.

Gli stati num. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono redatti dai Comandanti di Compagnia, dietro quelli che ricevono dai Comandanti loro subordinati, ed i Comandanti di Divisione sono soltanto incaricati di raccoglierli; e spedirli; finalmente quelli n.° 10 e 12 lo sono dai Comandanti di Stazione, e spediti gerachicamente dopo essere stati annotati e vidimati dai Comandanti la Luogotenenze e Compagnie (1).

432. In mancanza di materia si supplisce con uno stato negativo (2).

433. I sovra descritti registri e stati sono indipendenti da quelli stabiliti dal regolamento d'amministrazione.

434. La corrispondenza deve essere nè troppo laconica, nè prolissa. Lo studio principale di chi scrive è di esprimere colla maggior chiarezza di stile e di scrittura le circostanze importanti del soggetto, prescindendo da ogni superfluo dettaglio e da qualunque ripetizione.

Il metodo adottato per la corrispondenza d'ufficio esclude ogni preambolo ed ogni complimento tanto nel corso della lettera, quanto nella chiusa; il modo di esprimersi vuol essere dignitoso, sempre rispettoso ed adattato alla persona, con cui si corrisponde.

435. Le lettere d'ufficio devono essere scritte in colonna; presentare in capo la data, la residenza dello scrivente, ed un numero progressivo d'ordine; la firma è composta del nome, cognome e grado, e del numero particolare per quei sott'Ufficiali e Carabinieri ai quali ne fu assegnato.

Ogni lettera deve trattare di un solo affare, e contenere in margine l'indicazione del soggetto. Qualora una lettera si riferisca ad un affare antecedente, dovrà riepilogarlo in poche parole, indicare il numero e la data della lettera.

Nei rapporti d'un inferiore ad un superiore devesi

(1) Gli stati num. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono redatti più propriamente dai Luogotenenti; i Capitani formano complessi per la Compagnia soltanto quelli N.° 3, 4, 5 e 6.
Questo lavoro potrebb' anche essere risparmiato coll'inviar alla Divisione gli stati stessi dei Luogotenenti.

(2) Gli stati negativi sono stati aboliti; basta accennarli sugli elenchi di trasmissione.

sempre far menzione delle altre simili spedizioni, che fossero state contemporaneamente fatte.

L' indirizzo della lettera comprenderà puramente la carica della persona cui si scrive.

Le lettere confidenziali sono distinte colle parole *a lui solo* (1).

SERVIZIO IN TEMPO DI GUERRA

436. I Carabinieri chiamati in tempo di guerra presso le Armate possono essere destinati al servizio di polizia militare, come a quello di linea; nell'uno e nell'altro caso devono essi distinguersi sopra le altre truppe per disciplina, attività, intelligenza e coraggio, talmentechè, mentre per una parte sieno dedicati più particolarmente al mantenimento dell' ordine nei campi, offrano per l'altra un' efficace cooperazione nei fatti importanti e decisivi, mai perdendo di vista l' obbligo che corre a militari scelti ed anziani del primo corpo del Regio esercito.

§ 782 R. S. C. 19 genn. 1834.

437. I militari del Corpo destinati a far servizio di campagna godranno. . . . . dell' alloggio militare, delle razioni di viveri e foraggio, secondo il grado e l'arma, dipendentemente dell'intiera paga.

438. . . . . (2)

§ 783 e 787 R. S. C.

439. Il servizio di polizia militare presso le Armate, oltre di quegli ordini che emaneranno dal Generale Comandante, consiste specialmente nel vegliare su tutte le spie

(1) V. per le domande e li ricorsi art. 15 R. D. M.
Per la franchigia postale C. M. 171, 174 e 175—Norme diverse sul carteggio 18 aprile 1860 N°. 22, nella Raccolta delle circolari di massima.

(2) Una o più divisioni di carabinieri saranno presso l'Armata sotto il comando di un colonnello o tenente colonnello, il quale assumerà il titolo di comandante superiore dei carabinieri all' armata (§ 780 regol. delle truppe in campagna).
Gli altri ufficiali verranno spartiti con un conveniente numero d'uomini ne' quartieri generali delle divisioni ed anche in quelli delle brigate isolate.
Il superiore ed anziano assumerà il titolo di comandante dei carabinieri della Divisione (§ 781 ivi).
Il comandante superiore dipende dal generale in capo e dal capo di stato maggiore; gli altri ufficiali dallo stesso comandante superiore, dal generale e dal capo di stato maggiore della Divisione o Brigata (§ 797, 798, 799, 800 ed 801 ivi).

e persone sospette che tentassero avvicinarsi od introdursi nei campi, come su d'ogni qualunque persona che potesse supporsi in corrispondenza col nemico: nell'allontanare dai campi e dalle truppe tutte le persone che non appartengano ad esso, o che non sieno autorizzate a farne parte; disperdere i saccheggiatori e predoni, ed arrestare coloro che usassero resistenza.

§ 784 e 785 ivi.

440. I distaccamenti devono, a meno d'assoluta impossibilità, mantenere continua corrispondenza fra d'essi, comunicandosi tutte le notizie interessanti non solo la polizia dell'Armata, ma anche li movimenti del nemico, ed i connotati delle persone sospette; occorrendo, si collocano per quest'oggetto dei picchetti di Carabinieri lungo la strada, i quali sono anche incaricati del trasporto dei pieghi di servizio presso i quartieri generali; questi picchetti vengono all'uopo sussidiati da cavalleria leggiera.

441. L'azione dei Carabinieri in campagna essendo sempre in nome del Generale Comandante, nessuno può opporsi all'esecuzione del loro servizio, o rifiutarsi agli ordini di cui sono latori; ad essi comanda quel solo Ufficiale del Corpo a cui sono direttamente soggetti.

442. . . . . (1)

§ 825, 826, e 827 ivi.

443. Le persone militari o civili che sarebbero arrestate, devono essere tradotte ai quartieri generali; se trattasi di disertori, saranno condotti ai loro corpi; nell'uno come nell'altro caso devesi sempre procurare di accompagnarli con verbale, o quanto meno somministrare quelle notizie che sono necessarie alla conoscenza del fatto.

(1) V. C. P. M. per le pene contro coloro che usassero violenze.

PARTE QUARTA

ORDINE INTERNO E DISCIPLINA

CAPITOLO I.

ORDINE INTERNO

CASERME (1).

444. In ogni luogo di Stazione sarà destinato un locale apposito per servire di caserma.

La caserma deve essere situata in un luogo sano. ed il più adattato per la sorveglianza del paese, e spacialmente del passaggio, esente d'ogni comunicazione con gente estranea, libera, apparente, e per quanto possibile provvista di due uscite.

445. Il locale delle caserme è somministrato a diligenza delle. . . . . (2)

446. Ogniqualvolta viene stabilita una Stazione in un Comune, o che trattasi di un cambiamento autorizzato, di caserma, il Comandante *della Luogotenenza* si recherà sul luogo per riconoscere di concerto coll'Amministrazione *provinciale* il locale che fu proposto (3).

447. Deve la caserma contenere in ragione della forza fissata per la Stazione, i seguenti membri:

Una camera col camino, ed un camerino attiguo ad uso d'ufficio pel Comandante la Stazione,

Una camera per ogni due Carabinieri, e se ammo-

(1) V. i progetti di nuovi capitolati per le caserme ed il mobilio approvati con decreto ministeriale del 18 maggio 1861. Il Ministero dell'Interno ha dichiarato doversi tradurre in pratica di mano in mano che occorrerà di addivenire a nuovi appalti od affitti.

(2) La legge comunale del 1859 pone a carico dello stato l'accasermamento; tuttavia in molte delle nuove provincie è invece a carico della provincia per un'eccezione a codesta legge.

(3) Questo incarico è ora di competenza del Comandante la Divisione (C. M. 81).

gliati una camera per caduno ; ed una di riserva per gli uomini di passaggio , od addetti provvisoriamente in rinforzo alla Stazione.

Una cucina sufficiente.

Una camera di disciplina, ed una di deposito pei detenuti in traduzione.

Un cortile col pozzo o fontana , provvisti di quanto occorre per attingere acqua, ed una latrina.

Per le stazioni di cavalleria deve esservi inoltre una scuderia capace pel numero de' cavalli stabiliti , ed una o due piazze pei cavalli di passaggio o di rinforzo.

Un sito attiguo pel lettame ; un locale sufficiente a contenere la provvista de' foraggi per un mese ; una camera per la bardatura e selleria , e finalmente un abbeveratojo conveniente per i cavalli.

448. Le caserme devono essere provviste dei seguenti oggetti :

Un letto ad una piazza per ogni individuo , e a due per gli ammogliati. Ogni letto è composto di quattro panche. un pagliariccio, un materasso, un capezzale, due coperte di lana, e due lenzuola.

In ogni camera una tavola ed una panca da sedere , un rastrelliere per l' armamento , un cappellinajo sul quale si possa riporre anche il sacco o valigia.

Una lampada ed una scopa.

L' alloggio del Comandante la Stazione avrà inoltre quattro sedie , una tavola con cassettino a chiave , ed un armadio a chiave per gli archivi.

Per la cucina le marmitte e secchie necessarie , una tavola grande per la mensa, una lampada, e due scope.

Una pala e due scope di legno pel cortile.

La scuderia dovrà essere lastricata ed a volto, ed oltre alle greppie, rastrelli, colonne , battifianchi , e conche necessarie, sarà provvista d' una lanterna a vetri, una pala, un tridente, due scope di legno, una carretta , un cofano, e d' un cribio per la biada.

Nella selleria dovranno esservi i rastrellieri e cavalletti sufficienti per le selle e briglie.

La camera di disciplina come quella di sicurezza avranno un tavolazzo proporzionato al locale, e le solite secchie per uso dei detenuti ; nella camera di sicurezza vi saranno inoltre i ceppi, oppure alcun catene affisse al muro.

Queste camere devono essere situate nel luogo della caserma il più facile a sorvegliarsi, ed assicurate, sia nella solidità del muro e della porta, che col mezzo di un' inferriata alle finestre, le quali, siccome la porta, non devono mai aver vista verso le contrade od in luogo estraneo alla caserma.

449. Gli effetti di casermaggio devono essere tutti in buono stato, e puliti; ne sarà redatto un inventario per doppio, firmato *dall' amministrazione comunale* (1) e dal Comandante la Stazione che li riceve, per rimanere presso ciascheduno d' essi, e servire pure d'inventario, in caso di traslocazione del Comandante, da consegnarsi al sott' uffiziale rimpiazziante con quelle variazioni che saranno successivamente seguite.

I lenzuoli saranno regolarmente cambiati due volte al mese in tempo d' estate ed una in tempo d' inverno.

La paglia dei pagliaricci e le scope rinnovate ogni sei mesi, ed i materassi rifatti una volta all' anno.

La paglia delle camere di disciplina e di sicurezza sarà rinnovata a richiesta del Comandante la Stazione, ogni qualvolta la crederà necessario.

La porta della caserma dev' essere sicura, munita di chiave e catenaccio; ogni camera deve pure aver una porta con chiave; i telari delle finestre munite de'vetri, e di ferrate se al piano terreno e verso la contrada.

450. L'ufficiale incaricato di stabilire una stazione deve assicurarsi che il locale proposto sia composto di tutti li membri sovra descritti, riferendone in caso contrario ai suoi superiori perchè vi sia provvisto; ed allorchè sarà il locale riconosciuto idoneo, dovrà procurare che vengano tosto somministrati tutti li effetti di casermaggio prescritti.

451. Occorrendo rimpiazzamento d' oggetti di casermaggio, il Comandante della Stazione potrà indirizzarsi all' Amministrazione *comunale* (2) ed incontrando difficoltà, dovrà riferirne al Comandante la Luogotenenza, il quale pro-

(1) L' inventario è compilato in contraddittorio tra l' appaltatore, un agente dell' amministrazione dello Stato o della Provincia ed il comandante la stazione.

(2) All ' appaltatore invece, non avendo li comuni alcuni ingerenza.

muoverà le opportune disposizioni presso. . . (1) ed avrà, secondo il caso, ricorso ai superiori.

Non possono similmente indirizzarsi . (2) i Comandanti delle Stazioni per le riparazioni od innovazioni, che occorressero al locale delle caserme, ma dovranno sempre dirigersi al Comandante della Luogotenenza, il quale, verificata sul luogo la necessità della cosa, farà gli opportuni incumbenti presso . . (3) ed in caso di difficoltà, o che si trattasse di cambiamento di locale, ne riferirà ai di lui superiori.

452. Cade sotto la responsabilità dei Comandanti delle Stazioni la vigilanza sulla conservazione del locale, mobili, ed oggetti di caserma; gli ufficiali nelle loro girate devono verificare se le degradazioni che vi rileveranno, possano essere imputabili a negligenza per parte dei medesimi (4).

453. Ogni caserma avrà sulla porta esterna lo stemma di S. M. coll' iscrizione Carabinieri Reali.

454. Il bene del servizio esige, che gli Ufficiali del Corpo sieno alloggiati nella stessa caserma occupata dalla Stazione di loro residenza. In caso però di assoluta impossibilità, sarà cura delle Amministrazioni di provvedere loro un alloggio nel luogo più a portata della medesima.

455. L'alloggio degli Ufficiali è fissato come segue:

Pei Comandanti di Divisione, cinque camere.
id di Compagnia, quattro camere.
id di Luogotenenza, tre camere.
Pei sottotenenti, due camere.

Oltre al numero delle camere sovra indicate, nelle quali è compresa una cucina ove necessaria, gli Ufficiali Comandanti le Divisioni avranno diritto a due camere per l' ufficio e pel magazzino della Divisione, e gli altri Ufficiali Comandanti ad una camera per l' ufficio. Gli uni e gli altri devono pure avere una scuderia particolare, o le piazze sufficienti pei loro cavalli in quella della Stazione.

456. Corispondono annualmente gli Ufficiali alle Amministrazioni pel rispettivo alloggio le seguenti stregue:

(1) Il Prefetto.
(2) Ai proprietarj.
(3) Il Prefetto o Sotto Prefetto.
(4) V. C. M. 125 — e N. C. R. D. M.

I Comandanti di Divisione	L. 250	
id. di Compagnia	« 180	
id. di Luogotenenza	« 120	(1)
I sottotenenti comandanti	« 75	

I sottotenenti non comandanti devono essere alloggiati senza pagamento.

SERVIZIO DI CASERMA (2)

457. La polizia delle caserme non deve mai essere trascurata; concorre all' importanza di questo dovere l' u-

(1) Questi pagamenti si fanno a semestre maturato nelle tesorerie provinciali direttamente dagli Uffiziali ed a diligenza dei Relatori e Comandanti di Divisione.

(2) I Giudici gl' Istruttori e gli Uffiziali del pubblico Ministero hanno per ragion d' ufficio ingresso nelle caserme (C. M. 75).

§ 1100. È vietato alle persone estranee al Corpo l' ingresso nel quartiere, salvochè.

a) O siano munite di licenza del Comandante del Corpo;

b) O siano accompagnate da un ufficiale del Corpo stesso;

c) Od abbiano a recarsi presso gli ufficiali di maggiorità o d'amministrazione;

d) Od a conferire con ufficiali alloggiati in quartiere.

In questi ultimi casi, esse vorranno essere accompagnate da un soldato della guardia di polizia presso l'Ufficio, o l'ufficiale a cui si recano.

§ 1101. Possonò pure entrare in quartiere i militari di altri Corpi, e li funzionarii militari per ragione di servizio.

§ 1102. Ove un estraneo domandi di alcun sott' ufficiale, caporale o soldato, il comandante della guardia lo tratterrà alla porta del quartiere, e manderà un soldato di guardia a ricercare il militare richiesto (art. 303 R. D. M.)

§ 1105. Accadendo alle autorità giudiziarie di procedere ad atti esecutivi nell' interno del quartiere, i segretarii dei tribunali o delle giudicature, ne avvertono prima il Comandante del Corpo e prendono con esso i concerti opportuni. Esso comandante provvederà al fine di agevolare agli ufficiali della giustizia l' adempimento del loro mandato.

§ 1106. Ove poi le autorità giudiziarie abbiano a praticare perquisizioni pur nell' interno dei quartieri, esse ne daranno avviso, anche poco tempo prima, al Comandante del Corpo, il quale prenderà con esse i necessari concerti e provvederà con tutti li mezzi di cui può disporre, affine di secondare le ricerche e le operazioni che l' autorità giudiziaria intende praticare.

§ 1107. Nei casi urgenti però, o quando, dubitandosi che vadano smarrite le tracce del reato, il giudice istruttore si presenti, anche senza preventivo avviso, al quartiere, egli richiederà l' assistenza dell' ufficiale di picchetto, o di quell' altro superiore in gra-

tilità che ne risulta per la conservazione del locale e dei mobili non solo, ma per la salute eziandio dei Carabinieri.

458. I Comandanti delle Stazioni nella vigilanza che loro incumbe a questo riguardo, devono sopra tutto aver di mira la massima proprietà delle camere di disciplina e di sicurezza, per ovviare ai malori che produrrebbe la trascuranza.

459. I Carabinieri in punizione ed i prigionieri in traduzione sono tenuti alla spazzatura della camera di disciplina e di quella di sicurezza.

460. Di regola ordinaria il mattino, al far del giorno, dovrà ogni individuo della Stazione assestare la camera, rifare il letto e collocare ogni cosa in ordine.

Nelle stazioni di cavalleria sarà similmente ripulita da ciascheduno la rispettiva piazza di scuderia, ed il letame risposto nella fossa a ciò destinata, dove non dovrà mai rimanere oltre li 8 giorni.

461. I cavalli degli uomini assenti od ammalati sono sotto la speciale responsabilità del Comandante della Stazione, il quale è in dovere di provvedere al loro governo e di vegliare come per il proprio, alla loro conservazione, sino a che venga dai superiori altrimenti determinato.

462. Questi cavalli non possono mai essere impiegati per alcun servizio, eccettuato il caso di constatata urgenza, essendo però sempre esclusa l' ordinanza a tre sigilli (1).

463. In qualunque caso di malattia d'un cavallo deve il Comandante la Stazione farlo sull' istante visitare dal più vicino *Veterinario*, prendendo quelle misure che una premu-

do che si trovi presente, e sulla dichiarazione che farà di non aver potuto avvisare in tempo il Comandante del Corpo. l' ufficiale lo coadiuverà similmente nella perquisizione che il servizio della giustizia sia per richiedere, ma manderà subito in traccia del Comandante del Corpo per avvertirlo della presenza del giudice in quartiere. Il comandante darà sollecitamente gli ordini che crederà poter meglio contribuire a che la perquisizione abbia il suo pieno effetto.

§ 1108. Finalmente ove si presenti al quartiere l'usciere di qualche giudice, tribunale o magistrato per eseguire qualche citazione, intimazione o giudiziaria notificazione ad alcun militare, gli si permetterà o d' introdursi nel quartiere per eseguirle, quando non si stimi di permettergli l' ingresso, gli si procurerà in altro modo la presenza del militare (art. 305 ivi). Per le frazioni distaccate è considerato Capo di Corpo il Comandante superiore nella residenza.

(1) V. C. M. 61.

rosa circostanza può necessitare. Qualora la malattia non fosse sanabile entro il termine di tre giorni, il Comandante la Stazione ne darà avviso al suo superiore immediato, onde ne venga gerarchicamente informato il Colonnello (1).

464. La cura dei cavalli è sempre a totale carico dei proprietari, essendo questi d'assoluta loro spettanza, salvo quei sussidi cui provvede il regolamento d'amministrazione; è perciò dovere dei Comandanti di Stazione di vegliare a che siano puntualmente soddisfatte le spese incontrate per tale oggetto (2).

465. L'orario pel governo dei cavalli, le giornaliere distribuzioni, ed altri servizi riflettenti l'interna pulizia, sarà stabilito dai Comandanti di Compagnia compatibilmente con l'abituale servizio in ogni Stazione. Sarà nello stesso modo fissata un'ora del giorno, nella quale il Comandante la Stazione radunerà li suoi subordinati per comunicar gli ordini e leggere gli editti del Governo, le circolari, e li articoli principali del regolamento.

466. Un Carabiniere verrà giornalmente comandato di piantone alla caserma, e non potrà allontanarsene, eccettuato il caso d'un servizio urgentissimo nella residenza. Questo Carabiniere dovrà tenere il cavallo sellato, non potrà essere comandato ad altro servizio fuori della residenza, tranne quello d'ordinanza espressa; e partendo sarà tosto rimpiazzato da un altro. Accadendo che si trovasse solo alla residenza, e che giungessero dispacci da spedirsi per ordinanza, deve egli prima di partire consegnare la chiave della caserma al Carabiniere che ha portati i dispacci, il quale non potrà ripartire pria che sarà di ritorno qualche individuo della stazione.

467. Sarà provvista in ogni Stazione una conveniente quantità di cartucce a *diligenza dei* Comandanti di Divisione. Questi serbi rimarranno presso li Comandanti di Stazione, che ne faranno di mano in mano l'opportuna distribuzione, invigilando non ne sia fatto abuso od impiego fuori di servizio (3).

468. Le armi dovranno essere sempre cariche allorchè i Carabinieri sono in servizio; ma deve essere cura dei Co-

(1) V. C. M. 121.
(2) V. C. M. 101.
(3) V. R. Viglietto 14 marzo 1835 ed istruzioni relative 21 detto.

mandanti di Stazione, che di quando in quando siano scaricate e ripulite, all'oggetto anche di evitare ritardino o manchino il fuoco (1).

469. La continua vigilanza che i Comandanti di stazione devono portare sulla tenuta dei loro subordinati, non li dispensa dalla visita di tutto il corredo, dell'armamento e della bardatura, che dovranno fare periodicamente almeno una volta ogni settimana (2) nell'ora parimenti fissata dal Comandante la Compagnia, provvedendo prontamente alle degradazioni che avrebbero rilevate. In questa circostanza i Comandanti di Stazione eserciteranno la loro brigata. . . . (3).

470. . . . .

DOVERI RELIGIOSI

471. La religione non ammette distinzione nello adempimento de'doveri che prescrive, od in qualunque siasi condizione il cristiano è tenuto d'uniformarvisi, conciliandone l'esercizio cogli obblighi del proprio stato.

Questi principii che s' imprimono coi primi elementi d'ogni sana educazione, ricevono un carattere indelebile in colui, che, confermato nei sentimenti di cristiana morale, riconosce in essa la sola norma di tutte le sue azioni, ed è convinto, che senza di essa non vi ha onestà, delicatezza e vero valore. Chi non professa intimamente queste massime invariabili, e non ne dà anche esteriormente veraci segni, non può pretendere alla stima e confidenza pubblica, e tanto meno a quella del Governo.

Il Carabiniere che deve essere costantemente di esempio col suo contegno e col suo agire, trova nelle espresse verità un dovere strettissimo e particolare di praticare gli atti religiosi, e la menoma trascuranza nello adempirvi lo renderebbe più colpevole d'ogni altro cristiano, anche presso il pubblico stesso.

Non può entrare nelle competenze della militare disciplina la vigilanza sulla frequenza di que' atti religiosi che soltanto si consigliano dalla Chiesa per il maggior vantaggio de'cristiani; ma cade specialmente nelle dipendenze

(1) Si portano cariche anche ne' servizii d'onore. C. M. 239.
(2) V. C. M. 182.
(3) Secondo le norme tracciate dall'istruzione elementare.

della disciplina stessa il tener mano a che siano esattamente adempiuti quegli obbligatorj, come l'accostarsi ai sacramenti nel tempo pasquale o nella circostanza di grave malattia, e l'assistere alla santa messa nei giorni festivi. I Comandanti delle stazioni sono sotto la più stretta responsabilità incaricati di vegliare a che nessuno dei loro subordinati ammetta questi doveri. Ogni domenica od altra festa di precetto essi riuniranno possibilmente l'intiera loro brigata, e si recheranno con essa alla messa parrocchiale, procurando ed esigendo, che quei Carabinieri, i quali per urgenza di servizio non potranno intervenirvi, assistano ad altra messa. I doveri dei Comandanti di stazione verso gli individui ammalati sono specificati nell'articolo 501 (1).

In quanto all'adempimento del precetto pasquale, spirato il termine prefisso dalla chiesa, essi trasmetteranno un certificato del parroco al Comandante di Divisione, il quale è incaricato di far conoscere nominativamente al Colonnello quei sott'ufficiali e carabinieri che non vi si saranno conformati (2).

In occasione in ui abbiano i Carabinieri ad assistere a sacre funzioni, devono tenersi riuniti in ordine militare e nel contegno il più decente.

Qualunque atto o postura che possa tendere all'irriverenza, deve essere punito rigorosamente.

ORDINARIO

472. In tutte le stazioni è stabilito l'ordinario, e ne fanno parte tutti li Brigadieri e Carabinieri, tranne quelli ammogliati coabitanti colla moglie, ed i vedovi con prole.

473. Ogni individuo tenuto all'ordinario ha una massa apposita di . . . . lire, che non potrà essere impiegata per altro oggetto (3).

474. L'ordinario è composto del pane, vino, carne e legumi per la minestra col condimento; la spesa dovrà

(1) V. § 4, 192 e 193 R. D. M. per li acattolici § 194 ivi.

(2) A questo capoverso vuolsi sostituire il seguente del § 193 del R. D. M. « *Nel tempo pasquale i comandanti di corpo si concerteranno col cappellano onde ogni militare abbia modo di prepararsi ai SS. Sacramenti* ».

Qui Comandante di Corpo suona Comandante di distaccamento o locale che si voglia dire.

(3) Questo fondo ora è di lire 40 — N. M. G. 29 giugno 1856 n.° 4152 D. Cont. dei Corpi. C. M. 189.

essere bilanciata in modo che non oltrepassi la somma di lire 20 per ogni uomo al mese, e la massa possa supplire sino alla ricevuta delle paghe, anche in caso di ritardo.

475. La massa d'ordinario sarà a diligenza del Comandante la Stazione mensilmente portata al completo con ritenuta sulle paghe della spesa occorsa: questa massa deve sempre rimanere presso il Comandante della Stazione per far fronte alle spese d'ordinario di cui egli ha esclusivamente la direzione.

476. Un registro è destinato ad inscrivervi mensilmente tutte le somme entrate alla massa d'ordinario di cadun individuo, ed il totale di quelle uscite per ognuno; questo registro, alla ricevuta delle paghe ed ogniqualvolta si farà una chiusa di conto, sarà munito della firma degl' interessati.

477. Sarà inoltre tenuto il dettaglio della spesa giornaliera se di un libro apposito, ostensibile a tutti gl' individui compresi all' ordinario, il quale sarà pure da essi firmato alla fine d' ogni settimana (1).

478. Qualora nel locale della caserma fossero compresi ad uso dei Carabinieri orti o giardini, il prodotto sarà impiegato nell' ordinario, e gl' individui che non ne fanno parte, riceveranno ugual porzione de' prodotti.

479. Il Comandante della stazione ha la sorveglianza sull' impiego o sulla ripartizione di questi prodotti, come sulla spesa e qualità dei commestibili, e sulla esattezza nel soddisfarli giornalmente; una negligenza su quest' oggetto lo renderebbe responsabile in proprio.

480. Gl' individui assenti per servizio od ammalati oltre le 24 ore sono esenti dal concorrere alla spesa d' ordinario.

La tangente di quelli in licenza od in punizione a pane ed acqua (qualora non lo siano per debiti) va a profitto dell'ordinario della Stazione, sotto deduzione per gli ultimi della doppia razione di pane e della minestra, che loro è prefissa. Lo stesso si è della porzione del vino, di cui vengono privati gli uomini puniti con semplice sala di disciplina (2).

(1) V. C. M. 1.
(2) V. C. M. 14, 109, 137 e 143.

481. Nel caso di traslocazione, l' individuo partente, dopo di aver firmato sul registro e sul libro d'ordinario il suo conto chiuso a quel giorno, riceverà dal Comandante la Stazione, ed in pacco suggellato, il fondo di massa (1), il quale dovrà essere da esso scrupolosamente rimesso al Comandante la Stazione cui è destinato; questa somma deve risultare sul foglio di traslocazione, si è come è prescritto all'art. 60.

PRODOTTI EVENTUALI

482. Sono considerati prodotti eventuali tutti li diritti che si percevono dai Carabinieri in virtù dell'art. 106, comprese la prede di contrabbando menzionate nell'art. 96 (2).

483. Questi prodotti all'eccezione delle prede, la di cui ripartizione è determinata dal sovra citato articolo, ed eccettuate pure le somme provenienti dalle scorte straordinarie continuate, di cui nel 4 capo linea art. 106, che appartengono per intero a chi le eseguisce, devono essere dal Comandante la Stazione distribuite in ragione di un terzo agl' individui che hanno operato, e gli altri due terzi ripartiti a proporzioni uguali fra i membri della Stazione.

484. . . . .

MATRIMONJ

485. Il servizio dell'arma esige che tutti i militari di esso possano sempre disporre dei loro momenti e della loro persona.

La paga d'un sott'Ufficiale e Carabiniere è calcolata in modo a provvedere, mediante regolata economia, alla propria sussistenza, e mal supplirebbe al mantenimento d'una famiglia, tanto più se numerosa. I militari del Corpo sono soggetti ad improvviste e lunghe assenze, a traslocazioni lontane, e finalmente a distaccamenti di campagna.

Se queste gravi considerazioni devono essere ben ponderate prima di determinarsi ad eleggere lo stato coniugale, non meritano meno serio riflesso quelle della difficile convivenza delle famiglie nelle caserme e del maggior incantivo a contrarre debiti, degli stretti doveri d'educazione

(1) Dedotto il sussidio di viaggio.
(2) Per il riporto V. C. M. 50, 71, 76; 80 e 94.

ed infine dell'esistenza precaria; che malgrado la più accurata economia non può mai mancare in caso di cassazione d'impiego o morte ad una famiglia soventi numerosa e ridotta alla miseria.

Le condizioni in appresso prescritte per assicurare in qualche modo sufficienti mezzi di sussistenza alle famiglie degli ammogliati, provvedono in parte a quest'ultimo inconveniente, ma. . . . .

Non è dubbio adunque che lo stato coniugale non si confà con quello di un militare è specialmente d'un Carabiniere.

486. Pel caso però ove, concorrendovi mezzi particolari, fosse taluno in grado di superare le sovra espresse difficoltà, e conciliarle coi proprj impreteribili doveri si prescrivono di massima le regole da osservarsi tanto dai Sott'ufficiali e Carabinieri, che fossero chiamati allo stato coniugale, quando da quelli che già trovansi ammogliati.

487. Nessuno Sott'ufficiale o Carabiniere può entrare in trattativa, e tanto meno contrarre matrimonio, senza autorizzazione del Colonnello.

488. Le domande devono essere trasmesse per via gerarchica, ed appoggiate a titoli legali constatanti che la prescelta appartenga ad onesta e decente famiglia, che sia d'ottimi costumi e che possa disporre d'una dote di. (1).

489. I Comandanti delle Luogotenenze non devono inoltrare queste domande, senza essersi in modo positivo accertati dall'esistenza di tutte le sovra espresse condizioni (2).

490. Autorizzato il matrimonio, il contratto deve essere passato in presenza dell'uffiziale, munito anche della sua firma, ed esprimere che i prodotti della dote saranno esclusivamente a diligenza dell'amministrazione *della Legione* incassati per semestre e pagati agl' interessati.

491. Il permesso di matrimonio viene rilasciato mediante una retribuzione di 50 lire a favore della massa di soccorso (3).

492. Nell' art. 578 sono specificate le misure di rigore in cui incorrebbe chi si permettesse di entrare in trat-

(1) V. C. M. 186 - e § 196 R. D M.
(2) V. § 197 e 198. R. D. M.
(3) Spetta al Ministero della Guerra di rilasciar il permesso (§ 195 ivi).

tativa o di contrarre matrimonio senza autorizzazione (1).

493. Le famiglie degli ammogliati, riconosciute dal Corpo, sono ammesse ad alloggiare nelle caserme. I Comandanti delle Stazioni devono aver su di esse particolare vigilanza, usando della propria autorità, o riferendone ai superiori in circostanza grave, per quelle punizioni che possono essere del caso, ostensibili anche all'esclusione della caserma.

494. L'articolo 578 provvede al caso d'indebito contegno e gli articoli 59 e 67 somministrano li mezzi di assicurarsi dell'indennità delle famiglie; cade sotto la stretta responsabilità dei predetti Comandanti il dovere di sorvegliare, e metter ordine ad ogni contravvenzione al prescritto nei medesimi, ed agli Uffiziali l'obbligo nelle loro girate di accettarsene.

AMMALATI (2).

495. In ogni provincia, e possibilmente in tutti i luoghi ove sonovi spedali civili, si dovrà a diligenza de' Comandanti di Divisione procurare che esista sempre una convenzione pel ricovero in essi de'Sott'Ufficiali e Carabinieri ammalati. Queste convenzioni non possono aver forza che coll'approvazione del Colonnello (3).

496. I Brigadieri e Carabinieri che cadranno infermi nelle loro Stazioni, dovranno, se la malattia oltrapassa li tre giorni, essere trasportati nell'ospedale destinato.

497. Il Comandante della Stazione, se trattasi di un suo subordinato, ed il graduato inferiore od anziano, se viene ad ammalarsi lo stesso Comandante di Stazione, sono incaricati dell'esecuzione di quanto è sovra prescritto, e di darne pronto avviso al Comandante della Luogotenenza; questi ne informerà gerarchicamente il Colonnello, e ritirerà

(1) Pei matrimonii detti di *coscienza* V. C. M. 122.

(2) V. Art. 44 R. D. M. — Per le ferite od infermità a causa di servizio V. art. 109 ivi.

(3) Dove esistono spedali militari, li sott' ufficiali e carabinieri ammalati sono ricoverati in essi; que' civili pel servigio sanitario militare non hanno da considerarsi che succedanei (art. 1, 3, 4 e 9 R. V. 4 giugno 1833). I malati di sifilide confermata o di scabbia complicata o ribelle possibilmente vogliono essere mandati negli spedali militari (art. 5 ivi) Ai maniaci si dà ricovero nei manicomj (V. N. M. G. 2 marzo 1833 17 marzo e 4 agosto 1849).

ad un tempo tutte le somme spettanti all'individuo ammalato compresa la massa d'ordinario; soddisferà con essa alle spese di trasporto, alle altre occorrenti all'infermo ed alla retribuzione dovuta all'ospedale, *mediante quitanza, che spedirà al Comandante di Divisione, collo stato delle paghe da lui firmate per conto dell'ammalato, onde ogni cosa pervenga regolarmente al consiglio d'amministrazione* (1).

§ 118 Ivi.

498. Gli ammalati non possono aver seco negli ospedali altro che gli effetti necessarii di biancheria, e quelli appresso descritti ; cioè . . . . (2).

499. Sarà cura del Comandante la Stazione di redigere per doppio un inventario degli altri effetti di vestiario, bardatura, armamento ecc. constatando lo stato in cui si trovano, e curandone la custodia; questo inventario rimarrà presso il Comandante di Stazione e l'ammalato.

500. L'individuo ammesso in un spedale sarà sotto la vigilanza del Comandante la Stazione del luogo, il quale invigilerà sul suo contegno, sulla sua cura, ed a che ritorni al posto subito ristabilito, dando pronto avviso d' ogni emergente al Comandante della Luogotenenza per la solita gerarchica partecipazione, ed attenendosi in caso di morte dell'individuo, a quanto è prescritto all'art. 504 e seg. (3).

501. Nelle malattie gravi e che non permettessero il trasporto, potranno gl' individui essere curati nella stessa caserma dal medico locale, il quale rilascierà una motivata dichiarazione per essere trasmessa dal Comandante della Stazione all'immediato superiore.

Lo stesso si praticherà nel caso di malattie escluse dagli ospedali, perchè venga dal Colonnello provveduto.

I Comandanti delle Stazioni sono incaricati sotto la loro risponsabilità di vegliare a che vengano per tempo amministrati li sacramenti agl'individui della Stazione, ove la loro malattia potesse presentare sintomi pericolosi , ed in

(1) V. R. C. La retribuzione giornaliera agli spedali militari è di cen. 80 oltre quella particolare per le cure veneree (N. M. G. 18 marzo 1835).

(2) Legga: la giubba , un p. pantalone ed il berretto oltre al mantello od alla mantellina nel verno.

(3) Negli spedali civili per quanto possibile i militari sono collocati in sale particolari (art. 6 R. V, 4 giugno 1833).

tale circostanza avranno cura che sia il SS. Sacramento scortato dalla brigata in tenuta festiva (1).

502. I Marescialli d'alloggio e gl'ammogliati sono autorizzati a farsi curare nella residenza, eccettuato il caso di malattia attaccaticcia, nel quale saranno soggetti alle regole prescritte per gli altri.

503. La vigilanza che incumbe ai Comandanti delle stazioni nei casi di malattia, si estende anche alle famiglie dei loro subordinati; deve essere loro cura che vengano prontamente visitate dal medico, e di promuovere il loro ricovero nell' ospedale in caso di malattia attaccaticcia, informando li superiori qualora la cosa incontrasse difficoltà. § 131 R. D. M.

504. Venendo a morire un militare del Corpo, il Comandante l'arma nel luogo ne farà partecipato col primo giro di posta gerarchicamente il Colonnello, e se la morte fosse improvvisa o prodotta da un avvenimento straordinario, il rapporto sarà fatto direttamente come è prescritto per li fatti straordinarj (2).

505. In qualunque caso sarà tosto, a diligenza del Comandante, redatto per doppio un inventario di tutti gli effetti d'ordinanza e particolari, ed una nota dei denari, crediti, debiti, e spese di sepoltura del defunto, per essere quindi immediatamente spediti al Comandante la Divisione, il quale, dopo aver riuniti li altri oggetti che spettar potessero al medesimo, dirigerà ogni cosa al Consiglio di Amministrazione (3).

506. Se l' individuo muore fuori dell'ospedale, il Comandante la Stazione prenderà col parroco concerti per la sepoltura, la quale deve aver luogo con economica decenza; e qualora la morte succedesse in un ospedale, si seguiranno gli usi stabiliti pei militari delle altre truppe. § 117 ivi.

Saranno comprese nelle spese di sepoltura quattro messe, che verranno celebrate al più presto possibile in suffragio del defunto; ad una dovrà assistere tutta la Stazione (4).

(1) Per li accattolcii V. § 194 R. D. M

(2) Il Comandante locale cura anche le dichiarazioni all' ufficiale dello stato civile (§ 188 R. D. M.). Il cadavere del sott' ufficiale o comune deceduto di morte subitanea è trasportato al deposito mortuario od allo spedale, ove le persone dell' arte accerteranno la causa e l'autorità giudiziaria adempirà alle sue incumbenze (§ 189 ivi). Il Colonnello informa gli eredi (§ 190 ivi).

(3) V. per lo simili incumbenti il § 188 R. D. M.

(4) V. C. M. 77 e 176.

507. Gli onori da rendersi nella sepoltura, sono come segue;

Per i Carabinieri, il feretro sarà scortato da un *Vice Brigadiere* e sei Carabinieri.

Pei Brigadieri da un Brigadiere, e otto Carabinieri.

Pei Marescialli d'alloggio, da un Maresciallo d'alloggio, un Brigadiere, e dieci Carabinieri.

Per gli Ufficiali sè seguiranno i regolamenti militari (1).

508. In caso di mancanza d'uomini nella Stazione del luogo od impossibilità di riunirli nelle 24 ore dalle vicine, vi si supplirà nel miglior modo.

509. Gli onori saranno sempre resi in tenuta festiva; due Carabinieri porteranno il cero, e saranno collocati a lati del ferretro; gli altri seguiranno in ordine armati.

CAPITOLO II.

MONTURA

510. I Carabinieri, onorati da S. M. del rango di primo Corpo delle R. Armate, devono in ragione della distinzione che loro è accordata, non meno che dalla considerazione di cui godonò, mostrarsi esemplari nella più scrupolosa esattezza della tenuta militare.

Si aggiunge a questi riflessi l'importanza di contribuire con il decoroso ed imponente esteriore al sostegno della forza morale, sulla quale più che su ogni altro mezzo si appoggia il disimpegno delle loro funzioni.

511. Nessun militare del Corpo può, senza autorizzazione, dispensarsi dal vestire costantemente l'uniforme, nè scostarsi in modo alcuno da quanto è prescritto.

Una trasgressione alle regole stabilite per la tenuta sarebbe considerata come mancamento essenziale, in considerazione altresì del compromesso, in cui potrebbe involgere i militari dell'arma, che per loro instituto sono reputati in permanente servizio.

512. Ogni articolo di tenuta e d'armamento ha il suo modello; gli Ufficiali ed i sott'Ufficiali sono responsabili della stretta osservanza del medesimo per parte dei rispet-

(1) Per gli Ufficiali dispone la Piazza. Sono esclusi dagli onori funebri li militari suicida (§ 230 R. D. M).

tivi loro subordinati, e devono, sia coll' esempio che con rigorosa vigilanza, curare che nessuno si faccia lecito di mostrarsi fuori della caserma senza essere in perfetto uniforme, ed armato secondo la montura del giorno o della circostanza (1).

513. Sono stabilite tre sorte di tenute; quella cioè *di parata, dei giorni festivi, e la tenuta ordinaria, ossia piccola tenuta* (2).

514. *La tenuta di parata devesi vestire nelle festività, nelle occasioni di scorte alle LL. MM. e famiglia Reale e generalmente per qualunque servizio d'onore o di parata* (3); *è facoltativo ai Comandanti di Divisione di autorizzare particolarmente l'uso della tenuta di parata nelle circostanze ove occorresse qualche solennità straordinaria in un luogo di stazione, rendendone partecipe il Colonnello.*

515. *La tenuta festiva si vestirà di regola ordinaria in ogni domenica ed altre feste, nelle reviste qualunque, e nelle feste patronali ordinarie del luogo* (3).

516. Si farà uso della tenuta ordinaria in tutti gli altri giorni, e semprechè trattasi di girate, corrispondenze, traduzioni, ordinanze e simili, ancorchè in giorno di festa anche solenne (4).

517. Nel servizio interno della caserma, e per gli uomini ammalati od in punizione, si potrà far uso del berretto e giubba di fatica, senza che si possa portare alcun arma.

È proibito d' uscire dalla caserma in questa tenuta, eccettuatine li Carabinieri comandati ai viveri; gli uomini di cavalleria per condurre all'abbeveraggio, alla ferratura, od al passeggio i cavalli, e finalmente i Carabinieri tradotti. Fuori dei casi di sopra previsti nessuno potrà scortarsi dalle regole tracciate senza un ordine, od autorizzazione espressa dal Colonnello.

(1) I Comandanti di Legione ed i Consigli di amministrazione sono responsabili anche materialmente dell' ordinanza degli effetti ricevuti in magazzino (art. 11, e 12 19 R. Determinazioni 23 giugno 1833).

(2) Leggasi: la gran montura, l'ordinaria e la piccola oltre quella di fatica. La montura è determinata dai Generali Divisionarj per qualunque arma (art. 20 e 21 R. Det. 25 giugno 1833).

(3) V. § 119, 120, 121 e 127 R. D. M.

(4) Ivi.

518. . . . .
519. . . . .
520. . . . .
521. . . . .
522. . . . .

§ 134, 135, 136, 137 e 139 R. D. M.

523. In qualunque delle monture prescritte si dovrà sempre avere il cappello collocato orizzontalmente e di fronte, nè mai di fianco o di traverso; la cravatta con piccolo orlo bianco senza che appaia il collo di camicia; l'abito o cappotto affibbiato, ed intieramente bottonato; la sciabola per la fanteria posta in modo che l'estremità superiore del pugnale tocchi il gomito sinistro; la bandoliera sulla spalla destra, e la piastra in mezzo allo stomaco all'altezza del terzo bottone.

La cavalleria porta la sciabola in cintura sotto l'abito: la piastra scoperta, ed in direzione dei bottoni.

La giberna deve essere pure in bondoliera sulla spalla sinistra, e sotto la piastra della sciabola all'altezza ed affibbiata al budriere della sciabola per la fanteria: quella della cavalleria sarà piazzata sotto la bandoliera del porta moschettone, e pendente con essa dietro la spalla destra all'altezza del gomito.

524. . . . . (1).

§ 131 R. D. M.

525. La tenuta, comunque rigorosamente osservata, sarebbe sempre imperfetta, se disgiunta da una massima proprietà.

È questo uno dei principali distintivi del militare disciplinato ed anziano; deve essere perciò sempre quello di un Carabiniere.

CAPITOLO III.

DISCIPLINA.

526. La disciplina, base principale dell'ordine in ogni milizia, deve dal Corpo de' Carabinieri essere considerata come l'elemento che lo sostiene. Suddiviso per l'istituzione sua in tutti li punti dello Stato, questo Corpo non saprebbe esistere se non trovasse nella costante emulazione, nella cieca obbedienza, nella stretta unione, nella mutua

(1) Abrogato dal § 133 del R. D. M.

considerazione e rispetto, nell'illimitato amore dell'ordine, quell' uniformità di sentimenti, quello spirito, di Corpo, che quantunque separati dal centro, vi tiene tutti i membri moralmente uniti, e ne conserva l'intiera forza.

Penetrando da questi principj fondamentali ed invariabili, ogni militare del Corpo stabilisce su di essi la base di tutte le sue azioni; è geloso di conservare quella reputazione, che anche in genere di disciplina si è l'arma acquistata, e che contribuisce cotanto a rendere efficace l'istituzione; mentre scrupolosamente eseguisce li proprj doveri, ne cura l'adempimento altrui coll'esempio, colla vigilanza, e con severa repressione.

527. Nessun mancamento può essere considerato leggero nei Carabinieri, e nessuno deve andar esente da punizione.

Vuol essere sempre questa giustificata, imparziale, e proporzionata alla colpa; ma nell'infliggerla devesi aver in massima altresì, che in ragione della maggior loro confidenza distinzione, ed esperienza, non possono ai Carabinieri essere adottati, se non con particolare modo e rigore li castighi disciplinarj in uso per le altre truppe; perlocchè si prescrivono come in appresso le regole da seguirsi per ogni genere di punizione ed in qualunque circostanza.

528. . . . .

MEZZI DI PUNIZIONE (2).

529. I mezzi di punizione sono: per gli Ufficiali li arresti semplici e li arresti di rigore, come per li altri Ufficiali della R. Armata. Il *Comitato* ed il Colonnello devono essere indilatamente informati, semprecchè sieno state inflitte simili punizioni, *e ad essi solo spetta, secondo la rispettiva autorità*, di fissarne la durata, e di provocare, quelle altre misure che possono essere del caso (3).

(1) Al registro di disciplina menzionato in questo articolo si sono sostituiti li fascicoli caratteristici, li quali seguono li soggetti nelle traslocazioni.

(2) Il Comitato ha dichiarato doversi per le punizioni intender applicabile il regolamento di disciplina dell' Esercito soltanto in quelle parti cui non provveda il regolamento dell' arma.

(3) Il determinar le punizioni degli Ufficiali, in quanto siano di competenza dei Capi di Corpo spetta al Colonnello (37 e 46 R. D.

530. Quei pei Marescialli d' Alloggio sono; gli arresti semplici o di rigore in camera, e la retrocessione, la quale sarà provacata dal Colonnello *presso il Comitato.*

531. Pei Brigadieri e Carabinieri sono stabiliti:

1.° Gli orresti in caserma.

2.° La sala di disciplina semplice od a pane ed acqua.

3.° La traslocazione in Stazione di castigo.

4.° La sospensione (1).

5.° La traduzione.

6.° La retrocessione (1).

7.° L'espulsione dal Corpo col rinvio al primitivo Corpo, colla destinazione *ad un Corpo di linea*, o col passaggio al Corpo franco.

§ 603 e 604 R. D. M.

532. Gli arresti in caserma non dispensano dal servizio, che anzi qualora siano inflitti per trascuratezza o mancanza in esso, devono gl' individui puniti essere comandati straordinariamente ed oltre il loro giro. I Comandanti delle Stazioni devono più che in ogni altra aver l'occhio a che il Carabiniere non si permetta infrazione al contegno da tenersi nella caserma.

533. In sala di disciplina è proibito di fumare, giuocare, suonare, *leggere, scrivere e simili* ; *nel solo caso ove l' individuo punito desideri di ricorrere ai superiori , dovrà il Comandante della Stazione somministrargli i mezzi necessarj* (2).

Non devono gl'individui in sala di disciplina aver colloquio con chicchesia, salvo il caso di assoluta necessità (3).

È egualmente proibito d' introdurre nella sala di di-

24 gennajo 1861) V. art. 179 , 180 , 181 , 182 , 183 , 184 e 185 R. D. M.

(1) È anche inflitta ai marescialli d' alloggio.

(2) Il regolamento di disciplina (§ 617) vieta ogni schiamazzo, canto giuoco, rumore, il fumare, l' accender fuoco o lume, ma non il leggere, nè lo scrivere.

Il militare in punizione può chiedere di parlar a qualunque superiore della Compagnia, purchè presente (§ 49 ivi).

Oltre al mantello, il sott' uffiziale punito può recar la coperta del letto (§ 610).

Si presenta da se alla sala di disciplina (ivi). Gli altri, cioè vice-brigadieri e carabinieri, vi sono accompagnati (§ 612).

(3) Gli Uffiziali del Corpo hanno libero l' ingresso per motivi di servizio nelle sale di punizione (§ 617 R. D. M.)

disciplina commestibili oltre alla razione; il vino ed il lume devono sempre esserne esclusi. . . . ;

Gl' individui in sala di disciplina non potranno avere altri effetti di vestiario fuorchè quelli assegnati agli ammalati nell'art. 498; e tutti gli altri ad essi spettanti saranno custoditi a diligenza del Comandante la Stazione coll'armamento, buffetteria, cavallo ecc.

L'individuo punito in sala di disciplina semplice gode dell'ordinario senza vino, e se a pane ed acqua doppia razione di pane ed una minestra due volte la settimana.

534. Le Stazioni di castigo sono quelle in cui è più faticoso il servizio, rigido o malsano il clima.

Queste Stazioni sono sempre comandate da sott'uffiziali scelti fra quelli che per condotta, zelo e fermezza sono più capaci di contenere i subordinati e ricondurli al dovere; la destinazione in esse è perciò una prova a lor riguardo di confidenza, ed un titolo ad avanzamento. Dalle note che il Sott' uffiziale comandante trasmette sul contegno de' suoi Carabinieri, dipende la maggior o minor durata della dimora in dette Stazioni; di regola ordinaria però, e specialmente in quelle d'aria malsana, saranno cambiati nello spazio di quindici mesi. Quel Carabiniere che nel termine sopra prefisso non mostrasse ravvedimento, sarà espulso dal Corpo.

535. La sospensione dei Brigadieri dal loro grado è sempre ordinata dal Colonnello; in caso d'urgenza ogni Uffiziale comandante può far cessare provvisoriamente l'autorità d'un Brigadiere; ma deve riferirne indilatamente per la definitiva determinazione.

Un Brigadiere sospeso dalle sue funzioni per punizione sarà sempre provvisoriamente o definitivamente cambiato di residenza, e farà servizio da semplice Carabiniere, escluso in ogni caso dal rimpiazzare il Comandante della Stazione.

La paga eccedente quella di Carabiniere in un Sott'ufficiale sospeso, è versata a profitto della massa di soccorso, eccettuato il caso di debiti, cui è provvisto altrimenti.

La recidiva in un Brigadiere sospeso importa sempre la retrocessione (1).

(1) Ciò che qui si dice del brigadiere, va inteso applicabile an-

536. L'individuo tradotto, se soltanto in un capoluogo della Divisione, lo è con ordine sulla forma di quelli delle altre traduzioni. Esso continua a far forza nella stazione, e porta seco i soli effetti di corredo come per la sala di disciplina; e se tradotto fuori della Divisione, devonsi seguire le stesse regole stabilite per le traslocazioni, colla differenza che gli effetti di corredo, armamento, buffetteria, ed il cavallo sono a diligenza del Comandante di Divisione spediti allo Stato Maggiore.

L'ordine di traduzione farà menzione dei Carabinieri incaricati della medesima; la massa di ordinario sarà unita alle carte, ed il sussidio di viaggio sarà a mani del tradotto.

Queste traduzioni dovranno sempre essere fatte straordinariamente ed avanti giorno, senza che vi si possa in nessun caso comprendere alcun individuo estraneo all'arma. I Carabinieri che ne sono incaricati, hanno la stessa responsabilità che per le altre traduzioni, e devono perciò prendere le medesime misure di precauzione. Nei luoghi di posata saranno i tradotti sempre deposti nella sala di disciplina, e qualora non ve ne esistesse, o non fosse bastantemente sicura, verranno custoditi a vista e fatti proseguire al più presto.

La tenuta del tradotto è il berrettò di fatica, la giubba, ed anche il mantello se di verno.

537. La retrocessione è ordinata dal . . (1); Come la sospensione trae seco la traduzione o traslocazione in una residenza d'Ufficiale, onde sia sottoposto a particolare vigilanza.

La recidiva del destituito porta l'espulsione dal Corpo, ed anche il passaggio ai Cacciatori Franchi.

L'individuo retrocesso non può essere di nuovo promosso se non dopo. . . . . perde l'anzianità dei gradi anteriori, ed il suo avanzamento dovrà progredire secondo le regole ordinarie.

che ai marescialli d'alloggio ed ai vice-brigadieri; senonchè la sospensione dei marescialli d'alloggio è ordinata non dal Colonnello ma dal Comitato (art. 42 R. D. 24 gennajo 1861).

Per la forma della sospensione V. C. M. 144.

(1) Dal Comitato pei Marescialli d'alloggio e dal Colonnello per li graduati inferiori (art. 42 R. D. organico) — Per la forma della retrocessione V. art. 193 R. D. M.

Possono far eccezione un' azione straordinaria e di singolare merito od una serie di distinti servizi (1).

538. Il Carabiniere od Allievo, che per incapacità o difetti notabili riconosciuti in seguito alla sua ammissione, sarà giudicato immeritevole di rimanere nel Corpo, verrà rimandato a quello cui apparteneva, o passato in un *Battaglione di Cacciatori* (2) ovvero destinato al Corpo Franco.

Tutte le rimozioni del Corpo si eseguiscono in seguito ad autorizzazione del Ministro della Guerra; le domande per siffatte misure devono sempre essere motivate, ed unite all' estratto matricolare e delle note caratteristiche (3).

539. La restituzione alla linea può aver luogo semprecchè il motivo non sia bastantemente grave per promuovere il passaggio al Corpo franco. Avutane l' autorizzazione, il Colonnello. . . . . (4).

540. Gli stessi motivi danno luogo al passaggio d'un individuo in un *battaglione di cacciatori* (5) dopo trascorsi più anni dal suo assento.

541. . . . .

542. Il passaggio ai Cacciatori Franchi è motivato da incorregibile condotta in qualunque genere, o da mancamento, che, quantunque grave, non è però di natura tale da dar luogo a criminale procedimento. L' individuo deve sempre essere tradotto al suo destino, seguendo le regole prescritte per simili traduzioni di altri militari (6).

§ 600 R. D. M.

543. In qualunque dei casi d' espulsione dal Corpo,

(1) Il § 43 del R. d' Avanzamento limita ad un anno il minimo del tempo utile per l' avanzamento dei rimossi, e non ammette l' eccezione dei meriti straordinarj.

(2) Leggasi: *in un reggimento di linea.*

(3) Il passaggio ad un Corpo di disciplina non può aver luogo che dietro il parere conforme del Consiglio di disciplina e sulla proposta del Capo Legione (§ 634 R. D. M.).

Cade nell' autorità del Comitato l' ordinario (N. M. C. 1° dicembre 1861, N.° 190).

Gli altri passaggi fuori dell' arma sono determinati dal Ministero della Guerra (§ 869 Reg. sul reclutamento).

(4) Provvede conforme prescrivono il regolamento di disciplina e quello di contabilità.

(5) Leggasi: *in un reggimento di linea.*

(6) In generale non devono proporsi per tale passaggio li graduati prima che sieno stati retrocessi e siensi mostrati insensibili a tale punizione (§ 634 R. D. M.).

il Carabiniere perde il terzo della sua massa, che va a profitto della massa d'economia, la quale ha il carico di formare, in caso di debito, la massa non minore di lire 18 a quelli destinati al Corpo franco, o rimandati ad altro Corpo, salvo rimborso dell' Amministrazione di Guerra, ove non avessero compiuti 35 mesi di servizio.

544. Gli effetti di vestiario che possono rimanere di proprietà dell' individuo passato al Corpo Franco, saranno sguerniti d' ogni divisa dell' arma.

FACOLTA' D' OGNI GRADO PER LE PUNIZIONI.

545. Il Comandante di Stazione può infliggere sino a cinque giorni d' arresti in caserma, ma occorrendogli di mettere un suo subalterno alla sala di disciplina, non potrà fissare il tempo che dovrà rimanervi, ned ordinare la sortita, senza autorizzazione de' superiori.

546. Il Comandante di Sezione può ordinare gli arresti in caserma sino agli otto giorni, e sino a tre quelli di sala di disciplina semplice.

547. Il Comandante di Luogotenenza potrà ordinare gli arresti in caserma sino a quindici giorni, e la sala di disciplina semplice od a pane ed acqua, sino agli otto.

548. Il Comandante di Compagnia ha facoltà di punire sino a venti giorni d' arresti in caserma, ed a quindici di sala di disciplina, anche a pane ed acqua.

549. E finalmente al Comandante di Divisione è facoltativo d' infliggere qualunque delle sovra espresse punizioni per il termine d' un mese (1).

550. Possono gli Uffiziali comandanti chiamare o far tradurre alla loro sede i Carabinieri da essi dipendenti, ed

(1) Notisi che il regolamento di disciplina all' articolo 186 limita la consegna pei sott' uffiziali da uno a sessanta giorni e la sala di disciplina da uno a quindici giorni. La sala di disciplina non è aggravata da alcuna privazione di viveri (art. 189); pei caporali e soldati la consegna può essere da uno a novanta giorni: la prigione semplice da uno ad otto se in sala, da uno a cinque se in cella: la prigione di rigore da cinque a trenta se in sala, da quattro a venti se in cella. Gli addebitati sono soggetti alla consegna indeterminata (§ 607) — La sala di disciplina o prigione semplice può essere inflitta, per solo provvedimento di sicurezza, ai militari in attenzione di giudizio (621 ivi).

occorrendo anche li Brigadieri; ma per questi ultimi specialmente la traduzione deve essere riservata ai casi di delitto o mancamento grave a segno che porti evidentemente la retrocessione.

551. Quelle mancanze che esigessero più rigorose misure, sono riservate alla decisione del Colonnello, il quale ravvisandovi circostanze complicate, ne affida la discussione al Consiglio di disciplina.

552. Qualunque punizione deve essere tosto gerarchicamente partecipata al Comandante la Divisione, e se trattasi d'un. . . . (1), o che la punizione oltrapassi gli otto giorni di sala di disciplina, ne sarà da questi informato il Colonnello. In ogni caso gli stati di presenza dovranno farne menzione.

553. Sino a concorrenza dei limiti prefissi possono li ufficiali e Sott'ufficiali accrescere o diminuire le punizioni inflitte dai loro subordinati, e qualora venissero a riconoscere debolezza, sproporzione, parzialità, animosità od ingiustizia nelle misure prese, vi metteranno pronto riparo, castigando severamente chi avesse per tal modo fatto abuso della propria autorità, o trascurato di valersene all'occorrenza (2).

554. I militari che avessero fondato motivo di credere ingiusta una punizione ad essi inflitta, potranno ricorrere *direttamente* a qualunque dei loro superiori, non eccettuato il Colonnello; ma dovranno sempre sottomettersi al castigo ordinato, senza permettersi alcuna meno che rispettosa osservazione. Il menomo tratto di disobbedienza o d'arroganza li escluderebbe da ogni diritto a riparazione, come una non ben comprovata ragione di reclamo raddoppierebbe la loro punizione (3).

(1) Leggasi: *d' un sott' uffiziale.*

(2) Il graduato non può far rimproveri o dar castighi in presenza d' un superiore; non può provvedere dopo averne riferito; non fissare la durata d' una punizione ordinata da un superiore, ammeno di speciale autorizzazione (art. 177 R. D. M.).

(3) La facoltà di scostarsi dalla gerarchia ne' riclami è disdetta dal § 40 del R. D. M.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA

555. Ogniqualvolta i casi sieno complicati, o non abbastanza rischiarate le circostanze, il Colonnello ne affida la discussione ad un Consiglio di disciplina (1).

556. Il Consiglio di disciplina risiede presso lo Stato Maggiore della Legione; ed è composto (2) . . .

. . . .

Il relatore deve presentare al Consiglio:

1°. I rapporti o verbali del fatto, e le informazioni che può aver ricavate dai costituti dell' incolpato o da altro mezzo.

2.° L'estratto delle note caratteristiche e delle punizioni e quello dell'assento.

3.° Finalmente l'articolo del regolamento che fu dall'incolpato violato o trasgredito per commessione od ommissione.

557. Il presidente apre la discussione, le opinioni sono emesse in ordine inverso a quello dei gradi; ogni membro ha voce delibarativa, e la maggiorità dei voti costituisce l'opinione del Consiglio.

(1) Pei marescialli d' alloggio i consigli di disciplina sono convocati dal Comitato.

(2) Pei marescialli d' alloggio: Del Capo Legione presidente.
Del Tenente Colonnello o Maggiore Comandante la Divisione;
Di un Capitano;
Di un Ufficiale subalterno;
Dell' Ajutante maggiore, membro e relatore;
Per li brigadieri ed inferiori;
Dell' Ufficiale superiore che segue immediatamente il Capo Legione, presidente;
Di un altro Uffiziale superiore e di un Capitano, oppure di due Capitani;
Di un Subalterno;
Dell' Ajutante Maggiore ecc.

I Capitani e Subalterni sono estratti a sorte fra li presenti alla sede dello Stato Maggiore (N. M. G. 10 giugno 1837, num. 64, D. Cavalleria e Circolare del Comitato 22 maggio 1862, num. 1708).

Non possono far parte del consiglio gli autori delle lagnanze o rapporti che diedero luogo alla convocazione, gli Uffiziali della compagnia dell' incolpato, e quelli che gli sieno congiunti di parentela sino al secondo grado inclusivamente.

In caso di mancanza di Uffiziali del grado prescritto, si supplisce con altri di grado immediatamente inferiore (§ 637 R. D. M.).

558. In mancanza d' uno dei membri, e trattandosi di caso urgente, può il Consiglio riunirsi in numero pari ed il presidente avrà doppio voto (1).

559. Ove non siano giudicati di sufficiente schiarimento li documenti presentati, *il Colonnello* (2) nel rimandare la decisione ad altra seduta, provvede a procurare i lumi necessarj, ma in nessun caso può la vertenza rimanere ingiudicata.

560. Il Consiglio può giudicare per una qualunque detenzione in sala di disciplina, la sospensione o retrocessione dal grado, e dichiarare immeritevole di continuare nel Corpo, riferendone al Colonnello, perchè ne proponga il passaggio in un altro Corpo od ai Cacciatori Franchi (3).

Egli può egualmente pronunciare la rimessione al tribunale competente per un formale giudizio.

561. . . . .

562. Le sedute del Consiglio di disciplina e le sue decisioni risultano da un circostanziato o motivato verbale, che redige seduta stante l'Ajutante Maggiore, ed è firmato da tutti li membri (4).

MANCAMENTI E PUNIZIONI

563. I doveri d'ogni militare del Corpo tanto in genere di servizio, quanto in linea puramente militare, sono specificati nei diversi articoli di questo regolamento, ed in quello d'istruzione elementare che ne fa parte integrante; a maggior governo tuttavia in appresso vengono enumerati li diversi mancamenti, nei quali possono i Carabinieri trascorrere, e su cui devesi dai superiori d'ogni grado tenere stretta vigilanza, onde troncare nel principio ogni germe di vizio non solo, ma anche il menomo abuso nei subordinati, e preservarli così dalle funeste conseguenze, cui trae

(1) Previene questo caso il § 637 del R. D. M.
(2) Leggasi: *il consiglio*.
(3) La sospensione, la retrocessione ed il passaggio ai cacciatori franchi non possono aver luogo che previo parere conforme di un Consiglio di disciplina (§ 625 e 634 ivi).
La retrocessione degli appuntati può essere pronunziata dal Colonnello senza giudizio di consiglio di disciplina (§ 625 ivi).
(4) Il verbale cita le disposizioni regolamentarie applicate.

spesso l'impunità d'una prima ancorchè leggera mancanza.

564. Sono considerati come mancamenti più o meno essenziali secondo le circostanze, le qualità ed il grado di chi le commette.

L'inesattezza ancorchè non maliziosa in qualche parte dell'eseguimento degli ordini e regolamenti, la mancanza di zelo, la pigrizia e poca volontà nel servizio.

La trascuratezza nella tenuta e proprietà, nella conservazione del vestiario e delle armi.

Il pernottare fuori della caserma.

Il ritardare o mancare alle chiamate, all'istruzione, al governo dei cavalli, alle distribuzioni, e simili servizii di caserma.

L'allontanarsi oltre il limite dalla caserma senza autorizzazione o giustificata urgenza.

Il frequentare sconvenienti pratiche o compagnie, trattenersi nelle osterie, caffè e simili luoghi pubblici oltre il dovere, e per solo oggetto di gozzovigliare, eccedere nel bere o giuocarvi, ancorchè a giuochi non proibiti.

Il contrarre debiti.

L'oltrepassare un permesso.

Deviare in qualunque circostanza dalla strada prefissa, o ritardare senza legittimo constatato impedimento l'arrivo al luogo di destinazione.

L'alterco coi colleghi, o con chiunque anche estraneo al Corpo; l'intolleranza, i modi aspri o sconvenevoli verso chicchessia, e specialmente verso le autorità.

Le indebite osservazioni in servizio, il mormorarne, gli sconvenevoli propositi, e l'inobbedienza.

L'introdurre nelle caserme senza plausibile motivo persone estranee al Corpo; e specialmente se di diverso sesso.

L'introduzione indebita od il traffico nella caserma di commestibili, vini, o d'altri oggetti qualunque.

Il commerciare od esercire mestiere qualunque.

L'amoreggiamento, la seduzione, il matrimonio senza permesso.

Il distrarre il fondo d'ordinario, od una somma qualunque avuta in consegna.

I modi ingiusti contro li detenuti.

La mancanza di secretezza.

Il ritardo nell'esecuzione degli ordini e delle richieste.

L'infrazione delle punizioni.

L'inesattezza, alterazione nei rapporti, e specialmente nei verbali, e la trascuranza di redigerli.

Vendere le armi ed effetti d'ordinanza, od imprestarli, specialmente se a persone estranee.

L'ingiustizia verso gl'inferiori.

Ed in una parola ogni trasgressione ai doveri ed al servizio, ogni parzialità, imprudenza, mancanza di fermezza e simili falli, che, senza costituire delitto, caratterizzano sfavorevolmente l'individuo, soprattutto allorchè recidivo.

565. L'inesattezza per parte di un carabiniere nell'adempimento de'suoi doveri, ancorchè prodotta da sola indolenza, è sempre colpevole, oltrecchè può occasionare perniciose conseguenze. L' uomo che per pigrizia o per poca volontà trascura un'occasione vantaggiosa al servizio e tanto più poi allorchè espressamente comandato, esterna un carattere totalmente opposto alle qualità che formano uno dei pregi essenziali dell'arma; questa nota è una di quelle che può dare origine all'espulsione dal Corpo (1).

566. La negligenza nella tenuta, nella polizia e nella conservazione delle armi deve essere severamente repressa; le considerazioni che rendono essenzialissima nel Carabiniere una mancanza in questa parte così importante dei doveri d'ogni soldato, sono specificate nell'art. 510 e seguenti.

Gli Ufficiali e Sott'Ufficiali comandanti non saprebbero portare sufficiente attenzione e rigore nell'invigilarvi. Ogni trasgressione sarà per la prima volta punita di cinque giorni d'arresti estensibili a quindici.

La recidiva porta sempre la sala di disciplina nella stessa misura, ed anche la traslocazione in stazione di castigo.

567. Il pernottare fuori della caserma, qualora non sia per constatato motivo di servizio, è sempre colpa grave; questa mancanza è per lo più accompagnata da altre di non minor rilievo; comunque dovrà la punizione

(1) Per la violazione dolosa dei doveri nella sorveglianza dei giuochi d' azzardo V. C. M. 42.

essere in sala di disciplina, e non mai minore di quindici giorni estensibili ai 30, oltre alla traduzione e traslocazione in stazione di castigo, qualora vi si aggiungessero ubbriachezza, giuoco, gozzoviglie, tresche con donne o recidiva.

Alla terza volta il colpevole sarà espulso dal Corpo.

568. Il Carabiniere che non è esatto nel trovarsi alle chiamate ed alle altre operazioni giornaliere, sarà punito per la prima volta a tre giorni d'arresti e di dieci se vi manca totalmente.

La recidiva porta doppia punizione in sala di disciplina.

569. La disciplina non meno che il servizio esigono che un Comandante di Stazione sia sempre in grado di disporre de'suoi subalterni; nessuno perciò deve scostarsi dalla caserma fuorchè comandato o per imperiosa necessità di servizio, e quanto meno mai allontanarsi oltre il distretto della propria residenza, se non previo consenso del superiore. Una mancanza di questo genere deve essere considerata e punita come quella prevista all'articolo precedente (1).

570. L'inclinazione al vino, alle donne, al giuoco, abominevole per qualunque soldato, è fatale per un Carabiniere; difficilmente si riesce a svellere questa passione allorchè ha preso radice in colui che, essendo soventi in balia di se stesso nell'esercizio delle sue funzioni è costretto anche ad introdursi per dovere nei luoghi pubblici, trova libero il campo di abbandonarvisi; nei suoi principii deve adunque essere estirpato il germe di questo vizio, cui vien dietro l'inevitabile rovina dell'individuo, un danno in-

(1) Per l'assenza dalla residenza V. § 167 R. D. M. Le licenze serali sono concesse dal Comandante Superiore nella residenza. il quale può facoltare li Comandanti di Divione e di Compagnia e l'Ajutante Maggiore a concederle essi stessi nei casi d'urgenza (§ 1621 e 1196 R. D. M.).

Ne sono esclusi gli uomini di servizio (§ 1022 ivi.).

I militari che ottengono tali licenze sono muniti di un viglietto rilasciato *gratis*, firmato dal superiore che le ha concesse e su cui viene indicata l'ora in cui devono rientrare in quartiere (§ 1025).

I marescialli d'alloggio che hanno impiego superiore ai furieri maggiori, godono se non altro dell'agevolezza concessa a costoro dal § 1019 del R. D. M. e rimangono fuori del quartiere fino alla controvisita quando non vi ostino le esigenze del servizio.

calcolabile al servizio ed un pregiudizio pressochè irreparabile alla considerazione del Corpo.

Può occorrere ad un Carabiniere il bisogno di rinfrescarsi o prendere cibo, specialmente fuori della residenza, ma non deve mai lasciare quel contegno e quella riservatezza, che non possono essere disgiunti dal suo servizio.

Il Carabiniere che si trattenesse nell'osteria, al caffè, od in qualunque altro luogo pubblico per solo oggetto di gozzovigliare, o giuocare anche a giuochi non proibiti, sarà punito per la prima volta di cinque giorni di sala di disciplina a pane ed acqua, e se ha ecceduto nel bere, o che vi si fosse trovato in compagnia di gente di poca reputazione, e specialmente se di donne malfamate, sarà la punizione estesa sino ad un mese, secondo le circostanze.

La tresca, e maggiormente poi se scandalosa o con donna di mala vita, porta un castigo mai minore di dieci giorni di sala di disciplina a pane ed acqua, e deve sempre seguirne la traslocazione in una stazione lontana, anche di punizione.

Cotesti mancamenti se commessi da un individuo comandato, incorrono la traduzione al capo luogo della Luogotenenza, ed il maximum delle altre punizioni.

Il recidivo, massime in quest'ultimo caso, deve essere tradotto al capo-luogo della Compagnia o della Divisione, doppiamente punito, e sempre traslocato in una Stazione di castigo; e se per la terza volta, o che avesse commessi o prodotti dei disordini, sarà restituito al Corpo da cui proviene, o passato in quello dei Cacciatori franchi (1).

571. Il vizio dei debiti merita speciale vigilanza e repressione, siccome quello che è cagione della ruina dell'individuo, e sempre di pregiudizio al servizio ed alla reputazione del Corpo. I Comandanti di Stazione, personalmente responsabili dei debiti che sarebbero contratti dai loro subordinati, devono non solo coll'esempio e con attiva oculatezza prevenirli, ma curarne eziandio l'immediato pagamento, allorchè venissero ad iscoprirne.

Un individuo che, avendo contratto un debito, ancorchè non vizioso, trascurasse di soddisfarlo o non vi bastasse

(1) Per l'inclinazione ai passatempi V. C. M. 107; pei giuochi di sorte, gli stravizj ed il mal costume V. § 564 R. D. M.

la sua paga corrente, sarà tosto dal Comandante la Stazione pel canale gerarchico denunciato al Comandante la Divisione, *il quale fatta verificare la cosa sottometterà proporzionalmente a ritenuta il debitore*, escluso però sempre l'occorrente per l'ordinario (1).

Riconosciuto vizioso il debito, il Comandante la Divisione ordinerà la detenzione a pane ed acqua, e ridotto il debito della metà, sarà la ritenzione dell'altra metà destinato a profitto dell'ordinario della Stazione, che per la di lui detenzione rimane incompleta (2).

Qualora il debito fosse tale che non potesse essere soddisfatto colla ritenuta sulla paga d'un mese, ne sarà reso conto al Colonnello per le occorrenti disposizioni.

Sono reputati debiti viziosi quelli di osteria, giuoco, caffè, pizzicagnoli, di mercanzie, di lusso, di ghiottonerie o di divertimento. Deve essere cura perciò dei Comandanti delle Stazioni e degli stessi uffiziali nelle girate di diffidare chiunque sarebbe nel caso di fare simili somministranze, prevenendoli della misura impreteribile di riduzione alla metà del credito.

Il debito proveniente da imprestito qualunque, non potendo così facilmente essere impedito, dovrà essere punito con maggiore rigore, massime se si riconoscesse incontrato per motivi viziosi.

La tangente di qualunque prodotto eventuale, spettante ad un individuo in ritenuta per debiti, è destinata sempre all'estinguimento dei medesimi.

Qualunque di questi debiti poi in un militare graduato è doppiamente riprovevole, e se recidivo merita, secondo il caso, la sospensione ed anche la destituzione (3).

572. L'articolo 75 provvede ai casi nei quali sia necessario un prolungo alle licenze, e non può essere addotto valevole pretesto d'oltrepassarne il termine senza autorizzazione.

I morosi in questa circostanza, come in quella di traslocazione o di movimento qualunque, semprechè non si

(1) Spetta al Comandante la Legione di ordinare le ritenute per debiti (§ 607 R. D. M.).

(2) V. C. M. 34 sull'uso dei risparmj de' puniti per debiti.

(3) V. § 564 e 607 R. D. M. Coloro che negassero debiti reali dovrebbero essere rigorosamente puniti (C. M. 136.)

riconosca legittimo e comprovato impedimento, saranno puniti a norma delle regole seguenti: Per un ritardo di 24 ore, a cinquo giorni d'arresti; oltre le 24 ore e sino a tre giorni, da cinque a quindici giorni di sala di disciplina semplice. Se il ritardo è maggiore di tre giorni, l'individuo deve essere ricercato e tradotto al suo destino, ove subirà un mese di sala di disciplina a pane ed acqua, e qualora non si rinvenisse alle prime ricerche, sarà dichiarato disertore (1).

573. Il deviare dalla strada prefissa nei casi di traslocazione senza esserne autorizzato o costretto da più che plausibile motivo, darà luogo, proporzionatamente alla mancanza ad una punizione da cinque a quindici giorni di arresti, ancorchè si trattasse di abbreviare il cammino. Ove poi il deviamento avesse un fine vizioso, o si fosse l'individuo scostato oltre le due miglia dalla strada indicata sull' ordine di cui deve essere latore, se viene incontrato sarà accompagnato straordinariamente alla più vicina Luogotenenza, ed il Comandante della medesima lo riterrà in sala di disciplina, e ne informerà direttamente il Colonnello, il quale ordinerà la di lui traduzione alla destinazione od allo Stato Maggiore secondo il grado della colpa. In ogni caso la punizione non potrà mai essere minore di un mese di sala di disciplina a pane ed acqua.

Si fa eccezione a questa regola pei sott' Uffiziali; ma il Comandante della stazione da cui verranno incontrati, ne darà avviso immediatamente al Comandante la Luogotenenza, perchè ne venga informato il Colonnello.

574. Lo spirito di puntiglio, d' intolleranza, e tanto più di litigio deve essere affatto sbandito dai militari del Corpo a qualunque prezzo; l' unione, l'armonia, la civiltà, e la deferenza sono qualità facili ad acquistarsi da un Carabiniere, allorchè è persuaso che con questi mezzi più che con ogni altro si agevola il servizio, e si ottiene sodisfacente risultato.

La discussione fra gl' individui d' una stazione destinati a convivere ed a coadjuvarsi in tutte le occasioni, estingue la forza morale; i cattivi tratti cogli abitanti gl' inaspriscono contro l' arma e contro il Governo stesso; la mancanza di

(1) V. regolamento sulle licenze ed art. 43 R D. M.

riguardo verso le autorità incaglia il servizio e neutralizza l'effetto delle mutue relazioni.

Il Carabiniere che ha buon diritto di dolersi di un suo compagno, trova giustizia nel superiore; se un incontro anche involontario lo mette in contrasto con un abitante, ha un sostegno nella legge e nella forza accordata alla di lui qualità; una differenza coll' autorità, cui non varrebbero a spianare opportune rappresentanze, qualora potesse esserne compromesso il servizio od il decoro dell' arma, ammette un ricorso ai superiori, che vi provvedono; ma in nessun caso può egli farsi giudice di se stesso, o rendersi personale la vertenza; si reprimerà coi seguenti mezzi ogni mancanza ai sovra espressi doveri.

L' alterco fra Carabinieri, massime allorchè seguito da ingiurie, sarà punito di cinque giorni di sala di disciplina per il promotore, e d' altrettanti d' arresti per gli altri; se concorressero minacce o vie di fatto, la pena sarà da quindici a trenta giorni di sala di disciplina a pane ed acqua. Il caso di ferita sarà sottoposto a procedimento. Le stesse mancanze commesse verso un individuo estraneo all' arma faranno incorrere in doppia punizione (1).

Uno sgarbo usato, qualunque la causa, verso le autorità, non potrà mai essere punito con pena minore di quindici giorni di sala di disciplina.

Tutti e tre li mancamenti possono motivare la traslocazione, e secondo le circostanze anche la traduzione per essere sottoposti a consiglio di disciplina.

575. La sommessione, l' obbedienza, oltrechè sono principii fondamentali della disciplina, possono solo assicurare il pronto ed esatto adempimento del servizio; colui che si permettesse di fare delle indebite osservazioni, allorchè comandato o punito, subirà, nel primo caso, tre giorni di sala di disciplina semplice, e nel secondo avrà doppia punizione di quella che gli era stata inflitta.

Ove poi aggiungesse alle osservazioni l' arroganza o sconvenevoli propositi, o si mostrasse disobediente, ancorchè la mancanza non potesse essere caratterizzata d' insubordinazione, dovrà la punizione essere estesa a dieci giorni di sala di disciplina a pane ed acqua.

(1) Per le risse fra militari V. art. 159. C. P. M.

La recidiva, specialmente se replicata, dinota un cattivo carattere, e deve promuovere li più rigorosi castighi, ed anche l'espulsione dal Corpo. Ove poi si fosse insubordinazione, deve il colpevole essere tradutto nanti 'l Consiglio di disciplina, per essere occorrendo, rimesso al tribunale competente (1).

576. Recherebbero grave torto al decoro dell'arma i Carabinieri, che si permettessero qualche traffico o mestiere, e tanto maggiormente poi se nelle stesse caserme, fosse anche a profitto della Stazione: gli Ufficiali e sott' Ufficiali Comandanti devono essere su di ciò rigorissimi, ed invigilare specialmente sugli uomini ammogliati, i quali, mercè le precauzioni adottate per assicurare una dote alle mogli, non possono in alcun modo valevolmente scusare, anche nella loro famiglia, una trasgressione a siffatta prescrizione.

Le misure da prendersi per reprimere si pernicioso abuso sono, per la prima volta, una punizione da cinque a venti di sala di disciplina a pane ed acqua, e la traslocazione in una Stazione di punizione; la recidiva porta la traduzione, per essere il colpevole sottoposto al consiglio di disciplina ed espulso dal Corpo.

In ogni caso devono sempre a diligenza del Comandante la Luogotenenza essere sequestrati a profitto dell'ordinario tutti gli effetti, generi, merci, commestibili, bevande ecc. presi in contravvenzione.

577. Egualmente riprovevole sarebbe l'introdurre nella caserma commestibili e vino per oggetto di gozzovigliare; il permettere in essa qualche festino, come ballo, spettacolo o banchetto, il lasciarvi frequentare, e soprattutto pernottare persone estranee, qualora non lo richiedesse una circostanza di servizio, massime poi se si trattasse di donne o d'individui sconvenevoli per condizione o reputazione.

La caserma deve essere gelosamente conservata immune, e preservata da qualunque evento che possa turbarvi la tranquillità od attentare a quel rispetto che vi si deve. Il Carabiniere, il quale, anche prendendo solazzo nei pochi

(1) Allorchè il fatto offre ad evidenza gli estremi di un reato, il Capo Legione non consulta il Consiglio di disciplina, ma lo denunzia all'autorità competente (§ 268 e 277 R. D. M.)

suoi momenti di riposo, non deve mai dipartirsi da quel decoroso contegno inseparabile del suo carattere, darebbe una sfavorevole idea di se e del Corpo stesso, se si facesse lecito di convertire in luogo di tripudio o di commercio la propria caserma. . . . .

Una mancanza di questa natura non può essere punita altrimenti che colla sala di disciplina estensibile a due mesi, alla traslocazione, traduzione ed anche all'espulsione dal Corpo, qualora vi concorressero gravi circostanze o recidiva.

578. Qualunque soggetto che possa distrarre il Carabiniere dall'attenzione continua ch'egli deve portare al suo dovere, vuol essere troncato nel suo principio e represso. Ne è certamente uno dei più essenziali l'amoreggiamento; la facilità cui sono esposti i Carabinieri nelle loro relazioni cogli abitanti, deve tanto maggiormente interessare li Comandanti delle Stazioni ad invigilare su questa parte della disciplina.

La colpa sarebbe gravissima nel commercio con donna maritata, mentre, oltrecchè illecito, sono incalcolabili le conseguenze che possono derivarne; ma non sarebbe meno riprovevole la frequenza d'una nubile, ancorchè con intenzione di matrimonio.

Il Carabiniere che troverebbe tutte le convenienze volute per ammogliarsi, deve attenersi a quando è prescritto per un tale oggetto, ma non mai permettersi una frequenza, senza che fatte conoscere le sue intenzioni ai superiori, abbiane ricevuto il consenso; la cosa sarebbe viziosa e meritevole di severa punizione, qualora senza rette intenzioni usasse lusinga o seduzione, ovvero si facesse lecito di ammogliarsi clandestinamente e senza permesso.

Il commercio con una donna maritata cade nellle colpe previsto dall' art.° 570, e sarebbe soggetto alle stesse misure.

La frequenza sovra specificata, anche con fine lecito, ove sia ostinato, degenera in disobbedienza, porta la traslocazione e gli arresti in sala di disciplina, sino a che non giunga l'ordine relativo promosso dal rapporto del superiore immediato.

Se vi concorresse poi seduzione, sarà il colpevole mes-

so alla sala di disciplina a pane ed acqua al capo luogo di Luogotenenza per un tempo non minore di trenta giorni; e quindi traslocato in Stazione di castigo, non escluse quelle più rigorose misure che riclamerebbe la gravità del caso.

Colui che si ammogliasse senza permesso, sarà passato al Corpo franco; e quel Carabiniere che dichiaratosi celibe nella sua ammissione al Corpo, si riconosce quindi ammogliato, sarà restituito al Corpo da cui proviene, o passato in altro Corpo se recluta volontaria (1).

579. Il fondo di massa d'ordinario, le paghe mensili, e qualunque altra somma data in consegna o rimessa da un sott'Uffiziale o Carabiniere, per una fissa destinazione, sia o no suggellata, non può essere sotto alcun pretesto e nella benchè menoma parte distratta, ancorchè fosse di spettanza al latore, e contravvenendovi esso, commetterebbe colpa grave che potrebbe sempre la traduzione ed una detenzione in sala di disciplina a pane ed acqua, sino a che siasi colla ritenuta sulle paghe rimpiazzato il fondo distolto, non escluse, secondo la gravità della colpa, le misure portate all'art. 608.

Qualora poi fosse stata la somma semplicemente smarrita, constatata la verità, sarà l'individuo assoggettato alla massima ritenuta, e punito da quindici giorni a trenta di disciplina semplice.

580. Ogni aspra o cruda maniera senza giustificato motivo verso un prigioniere, od un individuo cui verrebbero chieste le carte; ogni vessazione, ogni sequestro inutile, è una colpa che devesi severamente punire; colui che trascorresse in simili eccessi, si renderebbe colpevole d'abuso di potere, e conseguentemente verrebbe posto in arresto di rigore per essere dal consiglio

(1) Colui che seduce una zitella con promessa di matrimonio, è mandato ai cacciatori franchi; il capo stazione è sempre considerato colpevole di poca vigilanza (C. M. 89).

Anzi 'l codice penale all'art. 500 infligge il carcere e la multa a colui che seduce una giovane minore di anni diciotto con promessa di matrimonio non adempita.

L'invio ai cacciatori franchi per matrimonio clandestino è conforme anche al § 199 R. D. M. Il volontario riconosciuto ammogliato dopo l'assento, è congedato immediatamente (§ 200 ivi).

di disciplina giudicato, e secondo il caso anche rimesso ai tribunali (1).

Qualora fosse il caso d'una disciplinaria punizione, non potrà essere minore d'un mese di sala di disciplina.

481. I Carabinieri considerati come in servizio permamente, e spesse volte incaricati d'incumbenza delicatissima, devono essere sottoposti nel loro servizio alle stesse misure rigorose che i regolamenti militari prescrivono per le sentinelle che venissero a violar il segreto della consegna o della parola d'ordine: questa infrazione, più o meno grave, secondo le circostanze, è sempre essenziale in un'arma, che deve per lo più alla scrupolosa osservanza del segreto le importanti informazioni che le vengono procurate, il buon esito delle operazioni, e l'utile effetto che produce nel mal intenzionato il contegno riservato di chi lo sorveglia.

La rivelazione d'un ordine secreto è delitto, semprecchè volontariamente diretto a paralizzare ed anche a ritardarne l'effetto: il colpevole deve essere sottoposto a formale giudizio.

Entra nelle competenze della disciplina allorquando proviene da indiscretezza o mancanza di circospezione.

Il Carabiniere che si fa lecito di confidare a persone estranee e non autorizzate, l'oggetto d'una missione, quandanche non fosse segreta, deve per la prima volta essere punito di quindici giorni di sala di disciplina a pane ed acqua. Se poi la sua imprudenza avesse incagliata o resa infruttuosa un'operazione, o fosse stata cagione di qualche sconcerto, sarà il delinquente sottoposto a consiglio di disciplina, che provocherà una punizione mai minore *di due mesi di sala di disciplina a pane ed acqua*, ed anche la traduzione ed espulsione dal Corpo, qualora si trattasse d'affare di notevole rilievo.

Lo stesso dovrà praticarsi per la recidiva in qualunque caso.

(1) Semprecchè il Capo-Legione non creda di poter senz'altro trasmettere il rapporto all'autorità competente.

Per l'abuso delle donne detenute V. C. M. 58. Il decreto luogotenenziale del 17 febbrajo 1861 per le provincie napolitane qualifica *violento lo stupro* commesso su prigionieri dalle scorte o dalle guardie.

582. Il ritardo nell'esecuzione degli ordini dei superiori, o delle richieste delle autorità, oltrechè contemplato nelle mancanze d'inesattezza, negligenza, ed inobbedienza, epperciò sottoposto alle misure prescritte nei relativi articoli, può eziandio dare luogo a particolari provvidenze allorchè fosse cagione di danno al servizio, o malizioso; nel primo di questi casi il colpevole deve essere giudicato dal consiglio di disciplina, che appura le circostanze e ne determina la gravità, promuove in proporzione della medesima la punizione ed espulsione, a norma di quanto è specificato per consimile materia nell'articolo precedente.

Il secondo caso è delittuoso e perciò soggetto a procedimento.

583. I verbali dei Carabinieri, ancorchè non facciano piena fede in giudizio, servono però di legale denuncia e di prima norma all'autorità pel procedimento. La trascuranza di redigerli o l'inesattezza nella loro redazione può in conseguenza recar pregiudizio alla giustizia, o quanto meno incagliare l'istruttoria del fatto, oltrechè produce una giusta diffidenza in chi dovrebbe mai aver a dubitare della massima premura d'un Carabiniere per tutto ciò che riflette il bene del servizio. Sia volontaria o maliziosa l'alterazione od immissione, merita sempre punizione. Nel primo caso, qualora non tragga a conseguenza, sarà la mancanza punita con dieci giorni d'arresti estensibili a quindici anche di sala di disciplina, se avesse l'ommessione o l'inesattezza cagionato incaglio nel procedimento; allorchè si tratti poi di causa propria, la punizione non potrà essere minore di un mese di sala di disciplina a pane ed acqua, qualunque il risultato degli atti.

Queste misure non escludono le pene maggiori in cui potrebbe incorrere il verbalizzante nel caso di delittuosa dichiarazione, nel quale anzi dovrà sempre essere legalmente giudicato (1).

584. Il militare che vende o dà imprestito ad estranei li effetti di vestiario o le armi di ordinanza è sem-

(1) V. C. M. 130. — Allorchè si fa luogo a condanna di un tribunale, non vi può più essere punizione disciplinale; ripugnerebbe all'aforismo tanto noto: *Nemo debet vix vexari pro eadem causa.*

pre considerato come un cattivo soldato, non curante dell' onorata sua divisa. Tanto maggiore deve reputarsi poi questa mancanza in un Carabiniere, che ha un carattere particolare, e che può con tale abuso contribuire ad incalcolabili disordini. Qualunque sia il motivo per cui un Carabiniere abbia alienato od imprestati sì fatti oggetti, deve sempre subire una punizione non minore di due mesi di sala di disciplina a pane ed acqua, a meno che si trattasse d'effetti di vestiario non evidentemente d'uniforme, nel qual caso sarà la punizione ristretta ad un mese, oltre la ritenuta sulle paghe che deve sempre subire per rimpiazzare gli effetti venduti. A quest' ultima punizione sarà pure sottoposto colui che senza autorizzazione vendesse, imprestasse o cambiasse i suddetti effetti con un individuo del Corpo . . . .

La stessa sorte (1) incorrerà il Carabiniere allorquando si riconoscerà un fine delittuoso nel suo operato o che la mancanza, ancorchè non maliziosa producesse qualche disordine.

585. La punizione disciplinare è una soddisfazione che si rende al Corpo pel torto che gli fu fatto nel trasgredire alle sue leggi. Sotto questo aspetto deve considerarla sempre chi la infligge, come chi la riceve, ed anzichè riguardarla come pena afflittiva, deve il militare essere impresso della giustizia della misura che la guarentigia de'regolamenti e l'interesse generale rendono indispensabile. Colui che si permettesse d'infrangere una punizione, mostrerebbe di non essere capace di questi sentimenti d'onore, ma del solo effetto della pena, misura riservata al delitto. Egli è perciò che una sì grave mancanza deve essere sottoposta al giudizio del consiglio di disciplina per quelle rigorose provvidenze, che merita sempre ed estensibile anche alla sortita del Corpo.

Intanto il colpevole deve essere per misura straordinaria posto in sala di disciplina a pane ed acqua coi ferri.

§ 16 R. D. M. 586. La severità inalterabile, così necessaria in un superiore, non fa meno che debba esso mantenersi costantemente nella linea della più scrupolosa imparzialità e giustizia. Un tratto di animosità o di mal inteso rigore non corregge il subordinato, e l' oggetto della punizione dege-

(1) Sarà cioè denunziato al Tribunale militare.

nerando in fatto personale, è più atto ad inasprire l'inferiore, che a produrre il salutare effetto per il quale deve essere unicamente applicato.

Il contegno d'un superiore verso l'inferiore deve sempre essere paterno, inaccessibile ad ogni prima impressione ed estraneo all'ombra di rancore; talmente che mentre si mostra irremissibile nel porre freno alla colpa ed al vizio, scorga lo stesso subordinato che la misura fu unicamente dettata dal dovere.

Qualunque indizio di parzialità o d' ingiustizia di un superiore verso il suo subordinato deve essere sul campo schiarito, e riconosciutovi fondamento, previe le opportune misure di precauzione, saranno tutte le circostanze esposte al Colonnello, il quale, occorrendo, ne rimetterà le informazioni al giudizio del consiglio di disciplina.

Una mancanza di tal genere ed un abuso d'autorità a danno dell'inferiore, soprattutto allorchè recidiva, incorre la sospensione ed anche la destituzione, e se vi si aggiungesse maltrattamento od aperta ingiustizia, oltre l'inevitabile destituzione, sarà il colpevole sottoposto a particolare castigo estensibile anche all'espulsione dal Corpo, e secondo la gravità a formale procedimento.

587. Le norme sin qui prescritte per le punizioni da infliggersi nei diversi mancamenti dei carabinieri, sono applicabili agli appuntati e sott' ufficiali, mediante le regole seguenti:

588. L'appuntato (1) che si rende meritevole di traduzione o di detenzione oltre un mese di sala di disciplina, incorre sempre nella retrocessione.

589. Il *brigadiere* (2) deve sempre subire doppia punizione di quella che sarebbe inflitta ad un carabiniere per lo stesso mancamento, qualora questa non oltrepassi li quindici giorni di sala di disciplina; oltre tal termine la punizione sarà nella stessa proporzione che pei carabinieri, ma dovrà essere accompagnata dalla sospensione; e se il mancamento porta traduzione od una pena maggiore d'un mese di sala di disciplina a pane ed acqua, vi concorrerà la rimozione.

590. Gli uni e gli altri poi incorreranno nelle stes-

(1) Così li Vice Brigadieri.
(2) Leggi: *sott' ufficiale*.

se punizioni che per fatto proprio, allorquando trovandosi al comando d'una sezione o stazione, ovvero incaricati espressamente di qualche servizio coi loro subalterni, potessero essere ascritte a difetto di vigilanza, od a debolezza per parte loro le mancanze di cui si rendessero questi colpevoli.

591. Constatate prove d'impossibilità, d'imprevidibilità, o di aver prese convenienti precauzioni, possono solo esimere i Sott'ufficiali o chi ne riempie le funzioni, dalle sovraccennate misure, o scemarne il rigore.

592. Il Sott'ufficiale comandante che sarà punito in sala di disciplina, chiamato per castigo, sospeso o tradotto, dovrà essere nello stesso tempo provvisoriamente rimpiazzato, siccome è prescritto nei casi di licenza o malattia.

CIRCOLARE PERIODICA

593. La circostanza di essere i carabinieri sparsi su tutti li punti dello Stato non fa meno che non debbano essere tutti moralmente inseparabili fra di essi, che anzi ne deriva maggior importanza d'ispirare, e mantenere costantemente un solo spirito di Corpo, un solo interesse, un solo scopo nelle singole stazioni.

A questo principio fondamentale tendono tutte le parti del presente regolamento; ma non saprebbero esse ottenere un compiuto intento se vi mancassero i mezzi più efficaci di eccitamento, quelli cioè dell'esempio e dell'emulazione.

594. Per sì importante oggetto sarà dal Colonnello *mensilmente* compilato e diramato un ristretto delle più distinte azioni di merito e delle ricompense, come delle rilevanti mancanze e punizioni.

Questo compendio periodico comprenderà pure le mutazioni personali, e gli altri avvenimenti che possono particolarmente riflettere ed interessare il reggimentale e disciplinare del corpo (1).

(1) Il Comitato ha ordinato non si facciano che trimestralmente le circolari periodiche, ed ogni Legione se le scambj; si riserva esso di notare le menzioni onorevoli da notificarsi a tutta l'arma.

In calce alla circolare periodica s'iscrivono anche le variazioni nel personale degli Ufficiali, ricavandole dal bollettino ufficiale.

595. Ogni comandante di stazione ne darà lettura alla brigata riunita, e la classificherà quindi per ordine, formandone una serie separata dalle altre circolari.

DELITTI E PENE (1)

596. I carabinieri sono soggetti alle stesse leggi penali stabilite per gli altri Corpi delle RR. armate. Art. 11 R. D. organico.

597. . . . .

598. . . . .

599. . . . .

600. L'aspra e cruda maniera usata senza necessità verso un prigioniero, od altra persona, sarà punita secondo la gravità de' maltrattamenti e delle offese. Art. 258 e 259 C. P. C.

601. S'intenderà usata senza necessità qualunque volta risulti, che il carabiniere non fu astretto ad impiegare i mezzi coercitivi per propria difesa, o per reprimere la resistenza.

602. . . . .

603. . . . .

604. . . . .

605. La vessazione, l'arresto indebito, e qualunque altro abuso di qualità, qualora non sia accompagnato da violenza, nè da malizia, sarà punibile in via disciplinaria. Art. 256 C. P. C.

606. . . . .

607. . . . .

608. . . . .

609. Il ritardo nell'esecuzione d'ordini superiori o di legali richieste di autorità, quando sia effetto di semplice negligenza, e non di malizia, sarà punibile in via disciplinare; il rifiuto invece d'eseguire sarà considerato come delitto; esso sarà punito come insubordinazione a termini delle leggi, qualora si tratti d'un ordine superiore . . Art. 321 C. P. M. e 305 C. P. C.

610. . . . .

611. . . . .

612. . . . .

613. . . . .

614. . . . .

(1) V. C. P. M. e C. P. C.

615. . . . .
616. . . . .
617. . . . .
618. . . . .
619. . . . .
620. . . . .
621. . . . .
622. . . . .

Art. 197 e 198 C. P. M.

623. La vendita od imprestito ad estranei d'effetti, d'armi d'ordinanza, di carte di travestimento, o di altri speciali distintivi dell'arma, quando provengano da sola imprudenza, potranno reprimersi in via disciplinaria con maggior o minor rigore proporzionatamente alla gravità delle conseguenze che ne saranno derivate.

624. . . . .
625. . . . .
626. . . . .
627. . . . .
628. . . . .

Art. 72 RR. PP. 12 ottobre 1822.

629. Qualunque militare del Corpo che verrà per sentenza condannato ad una pena corporale da scontarsi fuori della sala di disciplina, cesserà perciò di appartenere al medesimo (1).

630. . . . .
631. . . . .

D'ordine di S. M.
Il Primo Segretario di G. e M.
DE GENEYS.

CARLO FELICE ecc.

RR. PP. 12 ottobre 1822.

Pienamente soddisfatto della lodevole maniera colla quale il Corpo de' Carabinieri Reali ha compito finora alle gravi incumbenze di cui è incaricato, abbiamo ravvisato

(1) Spetta al Ministero di determinare se debba transitare nella linea od ai cacciatori franchi, semprecchè la condanna non importi cancellazione dai ruoli. Per mezzo del Comitato, il Capo Legione trasmette al Ministero della Guerra copia autentica della sentenza, l'estratto d'asseuto, lo stato di condotta (dispaccio minist. 18 dic. 1837, num. 3802 gabinetto). I condannati per furto dai Trib. ordinarii o militari a pene che non gli escludono dal militare servizio, passeranno, dopo averle scontate, in un corpo disciplinare (Art. 204 C. P. M.)

opportuno di provvedere a che il medesimo possa in ogni parte de' nostri Stati riempire in modo uniforme le stesse funzioni. E mentre . . . .
riconobbimo la necessità di nuovi provvedimenti, mediante i quali le Patenti nostre del 17 di novembre ultimo scorso siano rendute in qualche parte più acconcie al servizio del Corpo in tal modo aumentate ed esteso, nell' atto che da un Regolamento generale verrà più ampiamente provveduto
. . . .

CAPITOLO PRIMO

ISTITUZIONE, E PREROGATIVE DEL CORPO

1. I Carabinieri Reali sono istituiti per invigilare alla pubblica sicurezza, e per assicurare nell' interno dello Stato la conservazione dell' ordine, e l' esecuzione delle leggi, secondo le norme infra espresse. Una vigilanza attiva, non interrotta, e repressiva costituisce l' essenza del loro servizio.

2. I Carabinieri Reali fanno parte integrante dell' armata attiva, di cui sono il primo Corpo, ad eccezione delle Guardie nostre del Corpo, e godono perciò in ogni occasione de' privilegi di tale preminenza.

3. A Carabinieri Reali è in concorrenza delle altre Truppe riservato l' onore di somministrare le scorte per la nostra Persona e Famiglia, ne' viaggi, e nelle solenni funzioni pubbliche, e così pure per gli altri personaggi ai quali vorremo ne' nostri Stati far rendere quest' onore.

Essi custodiranno l' interno del palazzo allorquando Noi, o qualcheduno della nostra Famiglia ci troveremo in qualche luogo fuori di Torino e delle nostre Villeggiature; il tutto senza pregiudizio de' Regolamenti riguardanti le nostre Guardie del Corpo, e della Porta (1).

4. I Carabinieri somministreranno altresì in concorrenza dell' altra Truppa le scorte d' onore ai nostri Ministri, Magistrati, ed Uffiziali quando questi esciranno in forma nelle feste e funzioni pubbliche, o si mostreranno in qualunque altra occasione.

5. Ogni qual volta i Carabinieri Reali dovranno riu-

(1) Leggi del palazzo.

nirsi alle Truppe di linea a piedi od a cavallo, od alle Milizie per qualunque servizio di loro spettanza, prenderanno sempre la diritta, e marceranno alla testa delle colonne.

6. I Brigadieri e Carabinieri hanno il rango del grado immediatamente superiore, ma non ne godono pel comando se non dopo i decorati dello stesso grado nell' Armata.

I Marescialli d'alloggio godranno del privilegio di precedenza su tutti li Bassi-Uffiziali dell' Armata (1).

7. I distaccamenti di truppe di linea chiamati in rinforzo ai Carabinieri Reali saranno a grado uguale sotto gli ordini del Comandante di questi incaricato dell' operazione, e quando il loro Comandante avesse un grado superiore a quello dei Carabinieri Reali, conserverà egli il comando della truppa di linea, coll' obbligo però di conformarsi alle richieste che gli verranno trasmesse o fatte dal Comandante dei Carabinieri Reali.

I Carabinieri provenienti da altri Corpi conserveranno il diritto alla pensione di ritiro assegnata al grado da essi occupato nell' Armata al momento del loro passaggio ne' Carabinieri Reali, purchè però alla stessa epoca avessero già servito nel medesimo per due anni.

CAPITOLO SECONDO

COMPOSIZIONE DEL CORPO

8. Ciascuna Divisione è composta di compagnie, luogotenenze, subdivisioni (2), e stazioni, di cui il numero e la forza dipendono dalle diverse circostanze di luogo, popolazione, e costumi degli abitanti.

14. I Brigadieri sono scelti fra i Carabinieri aventi almeno due anni di servizio, o che si sieno distinti per qualche servizio importante: essi puonno anche essere scelti tra i Bassi-Uffiziali delle nostre Truppe, che abbiano servito per lo spazio di tre anni in qualità di Furieri.

15. I Marescialli d' alloggio saranno presi fra li Bri-

(1) Leggasi: *attiva.*
(2) Ora: *Sezioni.*

gadieri che avranno due anni di servizio nel loro grado, o che si saranno distinti per qualche importante servizio.

CAPITOLO TERZO

RECLUTAMENTO ED ALLIEVI CARABINIERI

17. Il reclutamento per mantenere a numero il Corpo dei Carabinieri Reali si eseguisce sopra le truppe di fanteria e cavalleria dell' Armata, mediante reclute volontarie, o. .

CAPITOLO QUARTO

ISPEZIONE GENERALE

27. Sarà cura particolare dell' Ispettore Generale (*del Comitato*) di verificare se mai s' introducessero nel servizio abusi pregiudizievoli al medesimo; d' invigilare acciocchè i Carabinieri non vengano mai distolti dal giornaliero loro regolare servizio; informandone immediatamente in tal caso il Ministero degl' Interni e la nostra Segreteria di Guerra; di fare che osservisi esattamente il disposto dalle presenti, e che si mantengano illesi il decoro, e le attribuzioni del Corpo.

CAPITOLO QUINTO

DEL COLONNELLO COMANDANTE, ED ALTRI

29. Li Comandanti delle Divisioni, Compagnie, Luogotenenze, Subdivisioni, e Stazioni sono specialmente incaricati di dirigere in ogni sua parte il servizio di cui invigilar debbono lo scrupoloso eseguimento. Essi corrispondono perciò direttamente con le varie autorità giudiziarie, economiche, politiche, e militari, sotto la dipendenza, e l' obbligo di relazione ai loro superiori dell' Arma, nel modo che verrà dal Regolamento determinato, conservando quanto sarà possibile l' ordine gerarchico de' gradi.

CAPITOLO SESTO

RELAZIONI COLLE AUTORITÀ CIVILI E MILITARI

30. Il Corpo dei Carabinieri Reali dipenderà dalla nostra Segreteria di Guerra per tutto ciò che riguarda l' organizzazione, il personale, la disciplina, il materiale, la fissazione de' circondarii delle Divisione Compagnie, e Luogotenenze, ed il collocamento e movimento delle Stazioni de' Carabinieri.

Per questi ultimi oggetti la Segreteria di Guerra opererà sempre previo concerto, od in seguito a proposizione del Ministero degl' Interni;

Detto Corpo dipenderà dalla nostra Segreteria di Stato (interni) per tutto ciò che riguarda l' ordine pubblico, e la polizia civile e giudiziaria.

Nelle Divisioni, Provincie, e Città i Carabinieri Reali dipenderanno dai rispettivi *Governatori e Comandanti* (1), per tutto ciò che interessa l' ordine pubblico, e l'esecuzione delle incumbenze di polizia loro affidate.

31. La vigilanza che i Carabinieri devono esercitare su de' militari assenti da' loro Corpi, cade sotto le attribuzioni della nostra Segreteria di Guerra, a cui si dovrà trasmettere mensualmente una relazione speciale del servizio delle Stazioni per la ricerca degl' indugiatori e disertori tanto dall' armata, quanto dalla catena militare, non che per far sì che li militari in congedo limitato raggiungano i loro Corpi al tempo debito; alla medesima Segreteria dovrà essere spedito lo stato de' forzati fuggitivi da' bagni che verranno arrestati (2).

32. Gli ordini, che concernono la polizia, la sicurezza dello Stato, la tranquillità interna, il mantenimento dell' ordine pubblico, ed il ragunamento delle Stazioni nel caso di servizio straordinario, debbono emanare dal Ministero degl' Interni, cui si renderà conto dal Comandante dei Carabinieri del servizio giornaliero ordinario delle Stazioni; di quello fatto dietro richiesta delle Autorita, o in esecu-

(1) Ora Prefetti e Vice Prefetti.
(2) Lo stato si spedisce invece alla Marina.

zione di leggi di pubblica amministrazione; di tutti gli arresti, e catture; delle condotte di Stazione in Stazione; della traslocazione dei prigionieri, inquisiti o condannati; delle scorte di danaro spettante al Regio Erario, o di corrieri delle R. Poste; della vigilanza sopra i mendicanti, gli oziosi e vagabondi, e le persone senza sussistenza, o poste sotto la vigilanza delle Autorità; come pure di tutti gli attentati commessi contro la sicurezza delle persone e delle proprietà, non che della vigilanza prestata allo eseguimento delle sentenze de' Tribunali.

Una copia analitica di siffatte operazioni verrà spedita contemporaneamente al nostro Primo Segretario di Guerra per porlo in grado di apprezzare giustamente i servizi resi da' Carabinieri.

33. Oltre li suddetti periodici da farsi al Ministero degl' Interni, dovrà il medesimo essere informato con tutta la possibile sollecitudine dai Comandanti delle Divisioni, Compagnie, o Luogotenenze, di tutti gli accidenti straordinarii (1).

Siffatti accidenti straordinarii sono principalmente:

1.° Le macchinazioni contro il Governo:

2.° Le provocazioni alla ribellione;

3.° Le distribuzioni di danaro, od altre cose, ed i raggiri d'ogni genere, per sedurre le truppe, ed indurle alla rivolta, od a mancare altrimenti ai proprii doveri;

4.° I maneggi tendenti ad ottenere e favorire la diserzione, o ad impedire i contingenti ad arrendersi ai loro doveri;

5.° Gli adunamenti armati, o non armati, aventi carattere di sedizione; le sommosse popolari;

6.° Le arrestazioni de'subornatori, e delle spie, l'arresto della loro corrispondenza, o di qualunque carta somministrante indizii, o prove di delitti, o macchinazioni, che attentino alla sicurezza interna, od esterna dello Stato, e del Trono;

7.° I delitti d'incendio e di assassinio; i furti con effrazione (2), gli attacchi contro i Corrieri o contro i con-

(1) Il Comitato non ha in questa parte le attribuzioni della cessata Ispezione Generale, nè gli si hanno a trasmettere simili rapporti.

(2) Gl' incendj ed i furti con rotture quando non sieno di gravissimo momento, non vengono classificati ne' fatti propriamente straordinarj.

vogli di danari Regii, o munizioni di guerra;

8.° Gli attruppamenti sediziosi aventi per oggetto la rapina de' convogli di granaglie, farine ec.;

9.° Gli assassinj tentati od effettuati sovra pubblici funzionarii;

10. Le scoperte di officine di false monete; l' arresto di monetai falsi;

11. Gli attacchi contro la forza armata incaricata della custodia o scorta di prigionieri;

12. I radunamenti, le scorrerie, gli attacchi de' malviventi riuniti, ed organizzati in bande, devastando e depretando gl' individui e le proprietà;

13. Il rapimento o saccheggio delle pubbliche casse o di magazzini militari;

14. Le scoperte di depositi d' armi nascoste; di lettere minatorie, disegni, o parole per annodarsi, o formare qualunque partito (1), di scritti, affissi, o proclamazioni incendiarie provocanti alla rivolta, alla sedizione, all'assassinio, al saccheggio, e generalmente tutti gli avvenimenti, che esigono misure pronte e decisive, sia per impedire il disordine, sia per prevenirlo.

Questi rapporti isolati debbono essere ripetuti nelle periodiche relazioni, e sì negli uni, che nelle altre dovrassi pur render conto delle operazioni eseguite, e principalmente delle arrestazioni che ne fossero derivate.

34. L'azione delle Autorità giudiziarie, economiche e politiche sovra i Carabinieri per tutto ciò che concerne l'impiego di questa forza pubblica, per le esecuzione delle leggi, e per la conservazione della pubblica tranquillità, non potrà esercitarsi altrimenti che per iscritto, ed in forma di richiesta.

35. Tali richieste dovranno sempre essere dirette al Comandante de' Carabinieri del luogo, ove debbono essere eseguite, ed in caso di rifiuto (di cui si darà immediatamente avviso al Ministero degl'Interni, all'Uffiziale, sotto gli ordini immediati del quale trovasi colui che avrà ricusato di aderirvi.

Le medesime conterranno le qualità dell' Autorità richiedente, e l'oggetto della richiesta, nè vi dovranno inserire termini imperativi, come a cagion d'esempio *mandiamo*, *ordiniamo*, e simili; le medesime non potranno

(1) Leggasi *fazione* in vece di *partito*.

essere date, nè eseguite se non nel circondario di colui che le ha date o deve eseguirle.

36. Quando le autorità suddette avranno date le loro richieste, non potranno più in alcun modo immischiarsi nelle operazioni militari che per l'esecuzione delle medesime fossero ordinate da Carabinieri Reali, i quali sono incaricati sotto la propria loro responsabilità di dirigere tali operazioni, e di curarne il successo; le autorità potranno soltanto esigere la relazione di ciò che sarà fatto in eseguimento della loro richiesta.

37. Non possono i Carabinieri Reali essere impiegati dalle Autorità per trasferire i detenuti ai rispettivi loro uffizi allorchè sono già depositati nelle carceri, ma è dovere dei Carabinieri, semprecchè arrestano o traducono alcuno, di presentarlo all' Autorità a cui dev' essere consegnato, dalla quale ricevono richiesta per l'ulteriore destinazione.

38. I Carabinieri Reali non possono essere distratti dalle loro funzioni per portare dispacci delle Autorità; nondimeno ne' casi di somma urgenza, ed ove, non essendovi altro mezzo di spedire tali dispacci, potesse un ritardo cagionare danno al servizio, devono essi annuire a simili richieste che fossero loro fatte dall'Autorità Superiore della Provincia, rendendone però conto al . . . . . .

Le note de' facinorosi e disertori, e di tutti gli altri colpevoli che devono essere arrestati, ed i loro connotati saranno dalle Autorità rimessi ai Carabinieri, i quali sono incaricati di ricercarli, ed in caso d'arresto di condurli di Stazione in Stazione al luogo indicato nelle note suddette. Le Autorità locali dovranno inoltre notificare ai Comandanti de' Carabinieri tutto ciò che può interessare la sicurezza, e tranquillità pubblica, e concorrere a questo scopo salutare con tutti i loro mezzi.

40. Le autorità civili non possono mai richiedere Carabinieri fuori del distretto del loro territorio; possono bensì in caso d' urgenza indirizzarsi al Comandante la Divisione, perchè ordini la riunione in un dato luogo di più Stazioni, spiegandone il motivo; *sarà pure in facoltà de' Governatori di fare direttamente la stessa riunione* (1). Di tali operazioni però si dovrà render conto da chi le avrà richieste

(1) V. art. 64 R. D. 24 gennajo 1861.

alle Segreterie nostre di Guerra e degl' Interni, e da chi le avrà eseguite. . . . . . . (1), il quale ne informerà le stesse Segreterie facendone loro conoscere il risultato.

41. In ogni occasione i Carabinieri presteranno senza ritardo man forte alle Autorità legittime quando ne saranno richiesti, senz'aver il diritto di esaminar la giustizia e la regolarità dell' operazione richiesta.

In caso di rifiuto, o di colpevole ritardo per parte loro, cadrà sovra di essi la risponsabilità de'danni, che ne fossero derivati a pregiudizio del nostro e pubblico servizio, e saranno inoltre destituiti dalle loro funzioni, e puniti ove occorra, giusta il rigore delle Leggi.

42. I Carabinieri, appena terminata l'operazione richiesta dalle Autorità, ne stenderanno verbale particolarizzato, e lo invieranno in originale alle medesime nello spazio di 24 ore al più tardi, mandandone contemporaneamente delle copie e degli estratti agl'immediati loro Superiori militari, dopo averli iscritti *ad extensum* nel registro che dovranno tenere a questo effetto. La stessa iscrizione e trasmissione a'Superiori militari, ed Autorità competenti, dovrà aver luogo per ogni denunzia, verificazione, od altra operazione, a cui essi avranno proceduto in eseguimento delle loro incumbenze.

43. I Comandanti de' Carabinieri sono tenuti di comunicare indilatamente ai Magistrati, Governatori, Impiegati di Polizia, Giudici, e Sindaci tutte le notizie, che loro fossero prevenute sovra oggetti atti ad intorbidare la pubblica tranquillità, od apportare qualche disordine, e sovra tutto li delitti, che sapessero essersi commessi nel distretto, ed i loro autori, sotto pena estensibile ne' casi gravi anche alla destituzione.

44. I Comandanti delle truppe di linea, oppure delle milizie in attività, e così pure gli Uffiziali di Piazza, non potranno in nessun modo immischiarsi nelle operazioni giornaliere, e nell'esercizio abituale de'Carabinieri, e tanto meno distogliere per qualsivoglia causa i membri di questo Corpo dalle funzioni che gli sono attribuite.

(1) Al Colonnello.

CAPITOLO SETTIMO

ATTRIBUZIONI.

45. Le funzioni abituali ed ordinarie de' Carabinieri Reali consistono essenzialmente ;

1.° Nel far marce , giri , corse, pattuglie su tutte le pubbliche strade, ed in tutti i luoghi compresi nel distretto di ciascheduna Stazione, riportandone l' opportuna giustificazione sul foglio di servizio da'Sindaci, Consiglieri, altri Uffiziali pubblici , od altre persone ragguardevoli, che si troveranno sul luogo, sotto pena . . . . .

2.° Nel procurarsi e raccogliere tutte le notizie possibili sopra i delitti , che si fossero commessi , e sopra i loro autori , e complici , comunicando il risultato delle loro ricerche alle Autorità competenti ;

3.° Nel ricercare od inseguire i malfattori, gli esposti alla pubblica vendetta , od altri facinorosi ;

4.° Nell' arrestare ogni persona sorpresa in flagrante delitto, od inseguita dal pubblico clamore, o trovata con armi insanguinate , o con altri indizii facenti presumere delitto (1).

5.° Nel vegliare con esattezza all' esecuzione delle disposizioni che riguardano il porto di armi proibite , ed arrestandone i latori.

6.° Nell'arrestare coloro che tenessero giuoco d'azzardo , od altri proibiti sulle strade , piazze , fiere, o sui mercati , ed altri luoghi pubblici, ed invigilare che non se ne tengano nelle case de'privati , denunciandoli alle Autorità competenti ;

7.° Nell' arrestare i devastatori di boschi, o di qualunque raccolto delle campagne, come pure tutti coloro , che fossero trovati nell' atto di guastare le strade , gli alberi piantati lungo di esse , o lungo i pubblici passeggi , le slepi, i fossi, le fortificazioni , ed opere esterne delle piazze , e simili : e nell'assicurarsi ne'loro giri se le guardie campestri compiscono ai loro doveri con la necessaria diligenza , facendone la relazione a' Sindaci ;

8.° Nell' arrestare i contrabbandieri , ed altri contrav-

(1) Purchè in tempo prossimo (art. 46 cod. proc. pen.).

ventori alle leggi sulle gabelle, presi in flagrante, e coloro che esercitassero delle violenze, o vie di fatto contro le persone e le proprietà de'cittadini, e dello Stato (1).

9. Nel far la polizia delle pubbliche strade, mantenere le comunicazioni ed i passaggi liberi, obbligando i condottieri delle vetture e delle bestie di tenersi accanto dei loro cavalli, arrestando e conducendo nanti il Giudice coloro, che usassero della resistenza, come pure nell' arrestare sul campo ogni individuo, che per imprudenza, negligenza, o per la velocità dei suoi cavalli, od in ogni altro modo avessero cagionato delle ferite, o contusioni altrui nelle piazze, contrade, o strade pubbliche;

10. Nel dissipare prima colla persuasione, poi, occorrendo, colla forza, ogni attruppamento sedizioso, e capace di turbare la pubblica tranquillità, arrestando i colpevoli di ribellione, o coloro che vi si trovassero armati;

11. Nel prestare man forte ai preposti all'esazione delle contribuzioni, ed agli esecutori delle leggi, e degli ordini della giustizia;

12. Nel proteggere il commercio interno prestando assistenza ai negozianti, agli artieri, ed a tutti i viaggiatori, ed assicurare la libera circolazione interna, arrestando tutti coloro che vi si opponessero colla forza; nel vegliare con speciale esattezza all' esecuzione delle leggi, e de' regolamenti in materia d'annona discoprendo, e denunziando i monopolisti in questo genere;

13. Nel vigilare sopra i mendicanti, gli oziosi, e vagabondi, e le persone senza sussistenza, prendendo a loro riguardo le precauzioni di sicurezza, che sono, o che saranno su ciò emanate: per la qual cosa i Sindaci e le altre Autorità dovranno dare ai Carabinieri comunicazione delle liste delle persone poste sotto la loro speciale vigilanza;

14. Nel vegliare all' esecuzione delle leggi relative al porto delle lettere in contravvenzione agli ordini sulle porte;

15. Nello stendere verbale della stato dei cadaveri ritrovati sulle pubbliche strade, o nelle campagne, o ritirati

(1) Leggasi: nel concorrere alla repressione delle contravvenzioni alle leggi di dogana, e nello arrestare coloro che esercitassero violenze ec.

dalle acqne; degl' incendii, delle rotture, ferite, e di tutti i delitti che lasciano dopo di se qualche traccia; come pure delle denuncie e delle dichiarazioni di coloro, che potessero dare qualche indizio sulla natura e gravità de' delitti e sovra i loro autori;

16. Nel tradurre i prigionieri al luogo della loro destinazione, proporzionando sempre la forza della scorta al numero dei prigionieri, ed alle difficoltà che nel tradurli possono incontrarsi;

17. Nell' arrestare i disertori, ed i militari non muniti di permessi in regola;

18. Nell' obbligare i militari assenti dal loro Corpo a recarvisi alla spirazione delle permissioni ad essi accordate; al quale effetto ogni militare, che si assenterà dal suo Corpo, dovrà far vedere la detta permissione ai Carabinieri ogni qualvolta ne venga richiesto.

19. Nel portarsi in coda, e sui fianchi di tutti i Corpi di truppa in marcia che transiterebbero pel loro circondario, arrestando coloro che stessero indietro, o si allontanassero dalla strada, rimettendoli al Comandante del Corpo, al quale dovranno egualmente consegnare coloro che commettessero de' disordini ne' luoghi di posata o di soggiorno;

20. Nel vegliare attentamente all' esecuzione delle leggi sovra i passaporti, sia per portarsi all' Estero, sia per indrodursi ne' nostri Stati, arrestando coloro che ne fossero sprovvisti, o gli avessero irregolari, e conducendoli prontamente avanti all' Autorità incaricata di esaminarli: perlocchè niun viaggiatore potrà rifiutare l' esibizione de' suoi passaporti ai Carabinieri, quando questi si presentino a chiederli rivestiti della loro divisa ed annunziandosi come tali;

21. Nel visitare gli alberghi, le locande, le osterie, i caffè, i ridotti, ed altri luoghi pubblici anche di notte tempo sino all' ora che sono aperti, per mantenervi il buon ordine: per vegliare sopra i forestieri, o far ricerche delle persone colpevoli o sospette che fossero indicate trovarvisi. Gli albergatori saranno perciò obbligati di comunicare ai Carabinieri i registri tenuti in forza dei regolamenti;

22. Nell'assistere alle grandi riunioni di popolo, come nelle feste, nelle fiere, ne' mercati, negli spettacoli, ed altre occasioni di simil fatta, per mantenervi il buon ordi-

ne, prevenirvi i furti, ed ogni turbolenza, procurando di essere in numero sufficiente da farsi rispettare. Ne' giorni di fiera, o di mercato dovranno sul far di notte eseguire delle pattuglie sulle strade e vie che vi conducono, per proteggere il ritorno dei particolari e de' mercanti, che vi si sarebbero recati;

23. Nell' assicurare la libera circolazione delle sussistenze e vettovaglie, arrestando tutti coloro che vi si opponessero colla forza.

46. Gli Uffiziali e Bassi-Uffiziali Comandanti avranno libero accesso in tutti i Teatri della loro residenza; eguale accesso sarà accordato a' Carabinieri rivestiti della loro divisa nel numero e secondo le regole determinate dal Comandante del luogo dove esistono i detti Teatri...... ......

47. Le funzioni sovra enunziate costituendo come si è detto l' ordinario servizio de' Carabinieri, essi le riempiranno senza richiesta di alcuna autorità come essenzialmente inerenti alla loro qualità, nè potranno esigere per esse da chicchessia alcuna ricompensa oltre quanto resta prescritto dalle presenti, eccettuati però i casi, ne' quali il loro servizio fosse chiesto da particolari per loro scorta, o per prevenire solamente un disordine da essi presunto, essi non potranno essere distolti da questo servizio sotto qualsivoglia pretesto, nè destinati ad altre funzioni fuor di quelle espresse nelle presenti, eccettuato il contingente che sarà da Noi destinato per servire in campagna in tempo di guerra, sotto gli ordini del Generale Comandante in capo.

Si farà menzione del presente servizio abituale su di un giornale che ogni Comandante di Stazione dovrà tenere a questo proposito; i Bassi-uffiziali, e Carabinieri dovranno sempre essere muniti di questo foglio in qualunque spedizione fuori della loro residenza, e lo presenteranno alla firma dei Sindaci e Consiglieri, od altri Uffiziali pubblici, od in mancanza alle persone più ragguardevoli del Comune ove si recano, i quali non potranno rifiutarsi di apporvi la loro firma.

48. Il servizio straordinario nei Carabinieri consiste:

1. Nell' aderire alle richieste delle Autorità economiche, e de' Tesorieri per la scorta del danaro appartenente al Regio Erario, de' convogli di cose spettanti al Demanio, de' Corrieri delle poste, e de' corpi di delitto.

2. Nel prestar man forte ogni qualvolta ne saranno richiesti dai Preposti alle Dogane e Gabelle per assicurare il pagamento dei dritti stabiliti, ed impedire il contrabbando; da' Preposti alla conservazione de' boschi, e delle strade; dai Percettori delle contribuzioni dirette; e da'Preposti all' esazione di ogni altra contribuzione riscossa per conto diretto del Governo; dagli impiegati all'esazione dei diritti di barriera, ed altri simili; dagli uomini servienti, ed altri esecutori degli ordini di giustizia per l'esecuzione delle sentenze ed ordinanze delle quali sieno apportatori;

3. Nel mettere ad esecuzione i mandati d'arresto lasciati dall' autorità giudiziaria; al qual effetto dovranno li Magistrati, Prefetti, e Giudici rimettere ai Comandanti dei Carabinieri i detti mandati;

4. Nel proteggere, essendone richiesti, l' esecuzione delle sentenze criminali: in tali casi però i Carabinieri non possono essere richiesti che per invigilare al mantenimento dell'ordine, come in ogni altra occasione di riunione di popolo, ed è loro stretto dovere di spiegare ad ogni occorrenza tutta l'attività, ed energia, perchè tali esecuzioni non soffrano impedimento, al qual effetto il Comandante prenderà tutte le precauzioni che crederà necessarie.

49. Nei casi d' incendio, d' inondazione ed alri accidenti di tal sorta i Carabinieri dovranno al primo avviso o segnale recarsi sulla faccia del luogo, ed ove non vi si trovino ancora Uffiziali di Polizia, od altre Autorità civili, i Comandanti dei Carabinieri ordineranno e faranno eseguire tutte le opportune operazioni per ripararvi; essi potranno, occorrendo, richiedere in tal caso il servizio personale dei cittadini, i quali sono obbligati ad obbedire sul campo alle loro intimazioni, ed a somministrare, ove d'uopo, cavalli, vetture, ed altri oggetti necessarii per soccorrere le persone, e le proprietà. Dovranno mentovare nei loro verbali li rifiuti, o ritardi, che avranno provato in tale circostanza (1).

Se si tratta d'incendio, i Carabinieri prenderanno tosto le più esatte informazioni sulle cause che lo produssero, e se la voce pubblica incolpasse qualche individuo, dovranno tosto arrestarlo.

(1) V. § 8 art. 685 cod. pen.

50. Non è permesso ad alcun Uffiziale, Bass'Uffiziale, o Carabiniere di ordinare od eseguire l'arresto di una persona, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, ed in flagrante delitto, od in virtù di una instanza della giustizia.

Appena eseguito un arresto, la persona arrestata dovrà essere condotta davanti all'Autorità competente, e quando per qualche giusto motivo non potesse essere presentata, sarà custodita nel carcere di deposito, ma in niun caso la presentazione non potrà essere differita più di 24 ore, meno che vi fosse assoluta impossibilità.

51. I Carabinieri Reali potranno eseguire di giorno nelle casi particolari gli ordini delle Autorità competenti, ma non potranno farvi sotto alcun pretesto delle perquisizioni senza un ordine speciale ed in iscritto, salvo che avessero fondato sospetto, che in quelle si fosse rifugiato alcun colpevole che essi avessero ordine di arrestare, o fosse da loro inseguito; nel qual caso avranno l'autorità di farne la ricerca personale (1). Non potranno però entrare di notte tempo (cioè da dopo il tramontar del sole sino al levar del medesimo) nelle case dei suddetti senza un . . . . (2). e l'intervento dell'Uffiziale di Polizia, ed in difetto di quello del Sindaco, o di uno dei Consiglieri, salvo il caso d'incendio, d'innondazione, di rovina, o di grida venienti dall'interno delle case predette per chiedere il soccorso della pubblica forza.

52. In tempo di guerra una parte del Corpo sarà destinata all'Armata, e vi presterà servizio nel modo che verrà prescritto dal Generale in capo a seconda delle circostanze.

In caso di blocco, o d'assedio d'una città o piazza, i Carabinieri Reali dipenderanno intieramente dagli ordini di chi avrà il superiore comando militare.

(1); e senza pregiudizio dei doveri degli Ufficiali di polizia giudiziaria.

(2) Un'autorizzazione speciale dell'autorità che rilasciò il mandato (art. 494 cod. proc. pen.)

CAPITOLO OTTAVO

GRATIFICAZIONI, ED INDENNITA'.

53. Ne' casi, nei quali le leggi accordano un premio per qualche operazione ai Preposti specialmente incaricati della medesima, i Carabinieri Reali, i quali l'avranno eseguita in vece loro, o unitamente con essi, avranno diritto a conseguire il detto premio, od addividerlo con quelli.

54. I Comandanti de'Carabinieri Reali nelle Divisioni sono specialmente incaricati di far conoscere. . . . . i Bassi-Ufficiali e Carabinieri, che si saranno distinti per qualche azione importante, o per altri servizi, o che avranno sofferto delle perdite nell'esercizio delle loro funzioni; essi spediranno perciò un ragguaglio esatto della natura della spedizione, delle circostanze nelle quali avrá avuto luogo, delle difficoltà incontrate, dei pericoli affrontati, ed infine di tutto ciò che può caratterizzare l'azione.. . (1).

55. Nel caso che un Bass'Ufficiale o Carabiniere fosse stato ucciso, o morisse in seguito a ferite nella detta spedizione, la gratificazione sarà pagata nelle mani della vedova, o della famiglia del defunto.

56. Le gratificazioni come sopra accordate saranno corrisposte ai Bass'Ufficiali ed ai Carabinieri indipendentemente dai premii stabiliti, cioè:

Per ogni cattura di un disertore . . . . . Il 25
Per ogni cattura di un renitente dichiarato » 50
Per l'arresto d'ogni individuo fuggito dalle carceri . . . . » 10
Per l'arresto d'un individuo fuggito dalla galera . . . . » 50
Per l'arresto d'un contumace condannato al carcere, od alla galera, secondo la durata della pena nella proporzione seguente, cioè:
Da uno a cinque anni . . . . . Il 6
Da cinque a dieci . . . . . . » 10
Da dieci a venti . . . . . . » 15
Oltre venti e perpetua . . . . . » 30
Per l'arresto d'un condannato alla morte. » 40

57. Le somme da pagarsi a titolo di gratificazione o

(1) Vedi le note al regolamento.

premio, ne' casi sovr' indicati saranno corrisposte mediante un ordine del Ministero degl' interni e coi fondi bilanciati per le spese di quel dicastero; a riserva de' premi per l'arresto de' disertori, e rinitenti, che si corrisponderanno dalla Guerra (1). I Carabinieri godranno inoltre di alcune altre indennità e retribuzione stabilite dal Regolamento generale.

CAPITOLO NONO

DELITTI E PENE

58. Il Corpo de' Carabinieri Reali è soggetto, per tutto ciò che riguarda i delitti, alle leggi esistenti per gli altri Corpi dell' armata, salvo le eccezioni fatte dalle leggi medesime, la particolare disciplina del Corpo, e le disposizioni degli articoli seguenti.

59. Nel determinare le pene, a cui essi dovranno essere sottoposti, si avrà però riguardo alla maggiore responbilità, che pesa sopra di loro per la particolare confidenza di cui godono, ed alla circostanza che i Carabinieri Reali devono essere considerati continuamente in servizio. Inoltre l' applicazione della pena fissata dalle leggi sarà sempre in proporzione del grado, di cui gode nell' Armata il Carabiniere delinquente.

61. L' aspra e cruda maniera usata senza necessità verso un prigioniere, od altra persona, sarà punita secondo la gravità de' maltrattamenti e delle offese.

S'intenderà usata senza necessità, qualunque volta risulti che il Carabiniere non fu astretto ad impiegare i mezzi coattivi per propria difesa, o per reprimere la resistenza.

62. La vessazione, l'arresto indebito, a qualunque altro abuso di qualità, qualora non sia accompagnato da violenza, nè da malizia sarà punibile in via disciplinaria . .

63. L'appropriarsi effetti sequestrati a persone visitate od arrestate, o qualunque siasi corpo di delitto, sarà considerato come furto di cosa avuta in custodia, e punito a termini delle leggi penali. .

64. Il ritardo nell'esecuzione di ordini superiori, o di

(1) e di quelle per l' arresto dei forzati evasi e dei disertori della marina, da corrispondersi dal Ministero della marina.

legali richieste di Autorità, quando sia effetto di semplice negligenza, e non di malizia, sarà punibile in via disciplinaria; il rifiuto invece di eseguire sarà considerato sempre delitto . . . .

66. La violazione del segreto in cose riguardanti gli uffizi e le attribuzioni dell'Arma, quando provenga soltanto da imprudenza, o mancanza di circospezione, sarà punita in via disciplinaria: dovrà però essere considerata come delitto, se tendesse volontariamente a paralizzare, o ritardare l'effetto di qualche spedizione o di un'operazione di servizio qualunque. . . . .

69. La vendita e l'imprestito ad estranei di effetti, di armi d'ordinanza, di carte, di travestimento, o di altro speciale distintivo dell'arma, quando provengano da sola imprudenza, potranno reprimersi in via disciplinaria con maggior o minor rigore, proporzionatamente alla gravità delle conseguenze che ne saranno derivate.

Qualora poi concorresse premeditato fine di delitto, od anche soltanto d'ingannare, d'incutere timore, e simile malizioso disegno, il colpevole sarà considerato e punito come complice, e sottoposto alle pene stabilite contro il reo principale.

72. Qualunque militare appartenente a questo Corpo, che verrà per sentenza condannato ad una pena corporale da scontarsi fuori della sala di disciplina, cesserà perciò d'appartenere al medesimo.

CAPITOLO DECIMO

DISPOSIZIONI GENERALI.

75. I Carabinieri Reali debbono stimarsi in servizio perpetuo, comandati o non comandati: in qualunque ora, luogo, situazione, compagnia, occupazione, è preciso loro dovere di esaminare le persone, ed i fatti; chiedere informazioni, se occorre; in somma non mai reputarsi dispensati da quella non interrotta vigilanza che forma l'oggetto e lo scopo di quel Corpo. che sempre deve ricercare la conoscenza de' fatti, e de' disegni che puonno turbar la tranquillità pubblica o privata, senza mai stancarsi d'invigilare e d'indagare.

76. Uno degli obblighi principali de' Carabinieri Reali

essendo quello d' invigilare alla sicurezza delle persone, essi debbono assistere chiunque ne richiegga il soccorso in caso di pericolo.

Qualunque militare di questo Corpo che non adempisse ad un siffatto obbligo, tranne il caso d'impossibilità, incorrerà in un severo castigo da determinarsi dai suoi superiori.

77. I Carabinieri richiesti per assicurare l'esecuzione delle leggi, sentenze, ordini, o mandati de' Tribunali, per sedare popolari sommosse, o disperdere sediziosi radunamenti, devono sempre prima di ogni cosa impiegare tutti i mezzi di persuasione, e le intimazioni in nome del Sovrano: solamente allorchè tali mezzi riescissero infruttuosi, essi puonno far uso delle armi loro impiegando contro la resistenza la forza.

78. I processi verbali de' Carabinieri Reali saranno estesi in carta libera, ed avranno la forza di legale denunzia, ma non faranno piena fede in giudizio. I Carabinieri Reali potranno dai Giudici essere sentiti in testimonianza per ispiegare, e confermare le dichiarazioni fatte ne'loro processi verbali. Quando occorra di sentire in giudizio i Carabinieri, le citazioni saranno dal Giudice rimesse al loro Comandante, perchè ordini la comparizione de' citati, e provveda al servizio durante la loro assenza.

Potranno egualmente essere sentiti gli Uffiziali; ove però gli Uffiziali, Bassi-Uffiziali, Carabinieri, che debbono essere sentiti, non fossero stazionati nel distretto del Giudice procedente, dovrà esso indirizzare la citazione al Comandante la Divisione, se il citato appartiene a *quella* ove si procede, ed al Colonnello se trovasi stazionato in un' altra.

Lo stesso dovrà praticarsi allorchè indipendentemente dalle loro qualità, dovessero i militari dell' arma essere citati come testimonii, ovvero per cause civili o criminali.

81. Allorquando i Carabinieri si trovassero minacciati od attaccati nell' esercizio delle loro funzioni, oppure quando prevedessero di non poter eseguire un ordine dell' Autorità competente senza il concorso di una forza maggiore, potranno richiedere in iscritto; ed anche a voce in caso di urgenza, le altre Truppe di qualunque arma, le Milizie, i Preposti delle Dogane, le Guardie campestri, ed

anche ogni membro della forza pubblica, e quei cittadini che si trovassero presenti, di prestare man forte.

I Sindaci, e le altre Autorità locali dovranno aderire a tutte le richieste, che loro verranno fatte dai Carabinieri Reali in forza delle presenti, o del Regolamento generale per il Corpo.

82. I Corpi di cavalleria, e di fanteria d'ogni arma debbono egualmente che le Milizie, quando sono in attività di servizio, concorrere in rinforzo dei Carabinieri Reali a porre un freno ai delitti, e far cessare ogni resistenza all'esecuzione delle leggi.

Dato in Stupinigi il 12 di ottobre 1822.

CARLO FELICE
Des-Geneys

VITTORIO EMMANUELE II, ECC. ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Considerata l'aumento territoriale dello Stato e la necessità di ampliare l'Arma dei *Carabinieri Reali*;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

CAPITOLO I.

COMPOSIZIONE E FORZA DEL CORPO

Art. 1. — L'Arma dei Carabinieri Reali conterrà:

Un Comitato;

Quattordici Legioni, di cui tredici territoriali, annoverati nelle medesime i Carabinieri Reali di Napoli, di Sardegna e di Sicilia, ed una d'Allievi.

Art. 2. — Il Comitato sarà composto di: (1)

Un Uffiziale Superiore. . . . *Segretario.*
Due Uffiziali Subalterni. . . . . *Addetti*

e vi saranno applicati per la scritturazione:

(1) *Leggi*: d'un Presidente e di cinque Membri; luogotenenti o maggiori generali (R. D. 6 agosto 1862).

Un Maresciallo d' alloggio a piedi
Quattro Brigadieri o Vice-Brigadieri id.

Art. 3. — Le tredici Legioni territoriali assumeranno un numero d'ordine progressivo dall' uno sino al tredici, e prenderanno il nome dalle seguenti città in cui ne risiede il comando; ma potrà tale sede essere dal Ministero variata secondo i casi.

1ª Torino;	8ª Chieti;
2ª Genova;	9ª Bari
3ª Cagliari;	10ª Salerno;
4ª Milano;	11ª Catanzaro;
5ª Bologna;	12ª Palermo;
6ª Firenze;	13ª Ancona.
7ª Napoli;	

La 14.ª Legione sarà quella degli Allievi, ed avrà stanza di regola ordinaria ove ha sede il Comitato, ma potrà il Ministero variarla secondo le circostanze.

Art. 4. — Le Legioni territoriali saranno ripartite in Divisioni, Compagnie, Luogotenenze, Sezioni e Stazioni, e la Legione Allievi in Squadroni e Pelottoni, oltre di uno Stato Maggiore per ciascuna Legione.

Art. 5. Lo Stato Maggiore della Legione consterà di:

1 Relatore, Capitano o Maggiore.
1 Aiutante maggiore, Luogotenente o Sottotenente(1).
1 Uffiziale pagatore, Capitano od Uffiziale subalterno.
1 Uffiziale d' amministrazione, subalterno.
1 Uffiziale subalterno addetto.
1 Medico di Battaglione.

Lo Stato Maggiore della Legione di Cagliari conterrà inoltre:

1 Medico di Reggimento.
2 Veterinari.

Quello della Legione Allievi;

1 Medico di Reggimento.
1 Cappellano.

(1) La Legione Allievi ha due ajutanti maggiori; il primo è capitano o luogotenente (R. D. 18 giugno 1862).

Art. 6. — La ripartizione delle Legioni in Divisioni, Compagnie, Luogotenenze (o Squadroni e Pelottoni) nelle provincie su cui estende la loro giurisdizione, è quale appare dallo Specchio N. 1, ed il numero e grado degli Uffiziali e della Bassa-forza si rilevano dalla tabella N. 2.

Le Legioni sono comandate da Colonnelli o Luogotenenti Colonnelli, le Divisioni da Maggiori o Luogotenenti Colonnelli, le Compagnie da Capitani, le Luogotenenze da Luogotenenti, le Sezioni da Marescialli d'alloggio, e le Stazioni da Marescialli d'alloggio o Brigadieri.

Art. 8. — Il numero delle Sezioni o Stazioni colla loro sede verranno determinate dal Ministero della guerra con apposito scompartimento, avuto riguardo all'estensione e natura dal suolo ed al numero e carattere delle popolazioni.

CAPITOLO II.

ISTITUZIONE E PREROGATIVE DELL' ARMA

Art. 9. — I Carabinieri Reali sono instituiti per invigilare alla sicurezza ed ordine pubblico ed all' osservanza delle leggi secondo le norme infra espresse.

Essi sono considerati perciò in servizio permanente anche quando non sono comandati.

Atr. 10. — I Carabinieri fanno parte integrante dell' armata attiva di cui sono il primo Corpo, ed eccezione delle Guardie del Corpo di S. M., e godono perciò in ogni occasione dei privilegi di tale preminenza.

I Carabinieri facendo parte dell' esercito, le spese occorrenti pei medesimi saranno stanziati in apposita categoria del bilancio della guerra.

Art. 11. — Sono loro applicabili le disposizioni generali delle leggi militari, salvo le modificazioni per essi espressamente stabilite.

Art. 12. — I Carabinieri compiono, in mancanza delle Guardie del Corpo, il servizio affidato alle medesime, ed eseguiscono le scorte d' onore del Re e della Real Famiglia, e quelle altre che fossero loro dal Governo comandate.

Art. 13. — In tempo di guerra una parte del Corpo dei Carabinieri sarà destinata all' esercito, e vi presterà servizio secondo il disposto dei regolamenti militari.

Art. 14. — I Carabinieri sono responsabili dell'eseguimento dei mandati che hanno ricevuto, anche quando ottengano un rinforzo di Guardia Nazionale o di truppa di linea.

Art. 15. — Compete agli uffiziali e sott' uffiziali comandanti dei Carabinieri l' ingresso gratuito nei teatri e luoghi di spettacolo pubblico dei comuni sui i quali si estende il loro comando.

CAPITOLO III.

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO E DEGLI UFFIZIALI E SOTT'UFFIALI COMANDANTI.

DEL COMITATO

Art. 16. — Il Comitato è incaricato di vegliare nelle Legioni l'andamento uniforme del servizio, della disciplina e dell'amministrazione.

Art. 17. — A tale scopo i membri del medesimo, sull'ordine che il Ministro della guerra ne darà, sia d'ufcio, sia proposta del Presidente, eseguiranno delle girate d' ispezione per rassegnare al Ministero ed al Comitato stesso il risultato del loro incarico e determinare sui punti che esigono qualche provvedimento.

Art. 18. — Le visite d' ispezione dei comandanti di Legione e degli altri uffiziali comandanti saranno determinate dal Presidente d'accordo coi Ministeri della guerra e dell' interno.

Art. 19.—I Generali ispettori in tale circostanza potranno avere a loro disposizione un uffiziale subalterno, il quale godrà dell'indennità di girata stabilita dal Regolamento pel suo grado.

Art. 20. — Agli uffiziali generali in rivista d'ispezione compete l' idennità stabilita del Regolamento generale pel Comandante del Corpo.

Art. 21. — Al Comitato, per via del Presidente, è riservato il carteggio col Ministero della guerra e per tutto ciò che ha tratto al personale delle Legioni.

Art. 22. — Spetta al Comitato stesso di proporre al Ministero i progetti di regolamento e quegli altri temperamenti che ponno richiedere Sovrane o ministeriali provvidenze intorno al servizio in genere dell' Arma al personale ed all' organizzazione.

Art. 23. — Il Comitato compila e trasmette per via del Presidente, trimestralmente, al Ministero dell'interno lo stato analitico dei delitti stati commessi nello Stato, e numerico degli arresti eseguiti dell'Arma.

Art. 24. — Compila pure gli stati di condotta de'Comandanti di Legione e quelli degli uffiziali addetti al Comitato stesso e li rassegna al Ministro. Sottopone al Ministero medesimo gli stati di condotta di tutti gli altri uffiziali, in un colle sue osservazioni sui medesimi.

Art. 25. — Propone al Ministero:

a) L'avanzamento degli uffiziali, le loro domande di matrimonio, le decorazioni che ponno meritare e le dispense dal servizio:

b) Le promozioni pei sott'uffiziali al grado di sottotenente;

c) Le promozioni di sott'uffiziali a guardarme ed il loro passaggio nelle guardie del Real Palazzo.

Art. 26. — Promoverà i brigadieri al grado di maresciallo d'alloggio.

Art. 27. — Trasferisce da una Legione all'altra i sott'uffiziali e carabinieri (1).

Art. 28. — Concede le licenze ordinarie agli uffiziali, e fa domanda al Ministero delle straordinarie.

Art. 29. — É poi principale dovere del Comitato di fare le disposizioni che crederà necessarie per dare un uguale impulso al servizio in tutte le Legioni, mantenere la stretta osservanza dei regolamenti, e far sì che ogni ramo di servizio, di disciplina e d'amministrazione proceda in esse con regolare uniformità ed armonia.

Art. 30. — Il Comitato delibererà a maggioranza di voti, ed a parità dei medesimi avrà la preponderanza quello del Presidente.

Le sue deliberazioni saranno valide malgrado dell'assenza di uno od anche di due de'suoi membri.

Art. 31. — Le deliberazioni del Comitato risulteranno da apposito verbale steso dal segretario, il quale ivi

(1) Approva le deliberazioni dei Consigli di disciplina per li passaggi ai cacciatori franchi e le retrocessioni dei sott'ufficiali e vice brigadieri decorati; le fa eseguire e le invia al Ministero della Guerra (N. M. G. 9 giugno e 1 dicembre 1861 n. 24-26 e 190, pag. 446 e 832 G. M.)

chiaramente svolgerà il soggetto della discussione, indicherà l'opinione di ciascun membro e le considerazioni per cui la maggioranza inclinò in un senso anzichè in un altro.

Il nome degli autori delle varie opinioni manifestate non sarà dichiarato, salvo che essi stessi lo esigano.

Art. 32. — Le deliberazioni verranno inserte in apposito registro e firmate dal Comitato.

Art. 33. Le deliberazioni che esigono qualche Sovrano o ministeriale provvedimento, saranno sottomesso al Ministero della guerra dal Presidente, il quale gli trasmetterà copia del relativo verbale accompagnata dalle sue osservazioni.

Art. 34. — Le spese di cancelleria del Comitato saranno a carico del bilancio militare.

Art. 35. — Il personale del Comitato sarà considerato far parte della Legione ove risiede, ed i sott' uffiziali e carabinieri ivi addetti concorreranno nell' avanzamento coi loro compagni della Legione stessa.

Art. 36. — Nell' assenza del Luogotenente Generale, presiede il Comitato il Maggiore Generale più anziano membro.

DEL COMANDANTE DI LEGIONE.

Art. 37. — Il Comandante di Legione, salvo le attribuzioni del Comitato, adempie a tutti gli obblighi imposti dal Regolamento di disciplina militare e dal Codice penale militare ai Comandanti li reggimenti di fanteria e di cavalleria.

Art. 38. — Rende conto al Ministero della guerra ed a quello dell'interno, per la parte che a ciascuno compete, dei delitti e degli avvenimenti rimarchevoli, non che delle operazioni di servizio eseguite dai carabinieri.

Corrisponde pure col Ministero della guerra per ciò che riguarda l'amministrazione e la matricola.

Art. 39. — Salvo i casi di cui all'articolo precedente, la sua corrispondenza deve essere limitata col Presidente del Comitato a cui pure riferisce le azioni di valore operate ed i titoli di speciale benemerenza acquistati dai suoi dipendenti.

Art. 40. — Corrisponde colle Autorità delle provincie, ed occorrendo, con tutte le altre, per concertare e provvedere sulle emergenze di servizio, coi Comandanti di Di-

visioni per gli ordini ed istruzioni necessarie, e se il caso lo esige, con tutti i suoi, subordinati, per l'esatto adempimento delle attribuzioni e dei doveri de'medesimi.

Art. 41. — Promuove sino al grado di brigadiere, e sottomette al Comitato le liste di proposizione a maggior grado e pei passaggi altrove.

Art. 42. — Sospende e rimuove i brigadieri ed i graduati inferiori, osservate le norme del regolamento di disciplina militare, e propone al Comitato eguali misure pei marescialli d'alloggio.

Art. 43. — Concede le piccole licenze agli uffiziali, le ordinarie ai sott'uffiziali e carabinieri, e rassegna al Comitato le domande per le licenze ordinarie dei primi, e per quelle straordinarie degli uni e degli altri.

Art. 44. — Ordina la traslocazione nell'interno di sua Legione de' sott'uffiziali e carabinieri, e propone al Comitato quelle degli uffiziali e dei primi per il passaggio in altre Legioni.

Art. 45. — Può traslocare anche gli uffiziali temporariamente, dandone avviso al Comitato.

Art. 46. — Riferisce al Comitato le punizioni inflitte agli uffiziali.

Art. 47. — Trasmette mensilmente al Comitato lo stato numerico della forza della Legione divisa nei vari comandi.

Art. 48. — Arruola volontari; cioè se comanda una Legione territoriale, ammette, a carabinieri effettivi gl' individui contemplati negli articoli 53 e 54 seguenti; e se comanda la Legione allievi, arruola in quest' ultima qualità gli aspiranti di cui all' art. 55.

Presiede il Consiglio d' amministrazione di sua Legione, il quale avrà le attribuzioni assegnategli dal regolamento in data 27 novembre 1819.

Art. 50. — Veglia infine sull' istruzione delle reclute, sulla condotta morale e militare dei suoi uffiziali e sull' andamento di ogni ramo di servizio.

DEGLI UFFIZIALI E SOTT' UFFIZIALI COMANDANTI

Art. 51. — Ai comandanti di divisione, di compagnia, di luogotenenza, di sezione e di stazione corrono gli obbli-

gli e le attribuzioni stabilite dal regolamento generale del Corpo.

CAPITOLO IV.

RECLUTAMENTO ED ALLIEVI (1)

Art. 52. — Il reclutamento per mantenere a numero il Corpo dei Carabinieri si eseguisce sopra le truppe di fanteria e cavalleria dell'Esercito, mediante reclute volontarie (2).

Art. 53. — Alcuno non potrà essere ammesso come Carabiniere senza il concorso delle seguenti condizioni:

1.° D'aver compito l'età di 21 anni e di non oltrapassare i 40;

2.° D'aver la statura di centimetri 167 per la fanteria e di 170 per la cavalleria;

3.° Di saper leggere e scrivere correttamente;

4.° Di risultare di specchiata condotta;

5.° Di essere dichiarato da un medico militare sano e robusto;

6.° Di aver servito almeno due anni in un Corpo della R. Armata (3).

7.° Di essere celibe, o vedovo senza prole;

Art. 54. — Potranno anche essere accettati come carabinieri i militari congedati dalle nostre Truppe, purchè siano forniti dei sovra espressi indispensabili requisiti, non siano stati riformati e producano il certificato di buona condotta, rilasciato dal Corpo a cui hanno appartenuto.

Art. 55. — Inoltre potranno anche essere ricevuti uomini che non contino ancora i prescritti due anni di servizio, ed anche che non ne abbiano mai prestato alcuno; essi però formeranno una categoria a parte sotto il nome di *Allievi Carabinieri*, e non potranno essere promossi carabinieri effettivi se non dopo aver dato saggio d'idoneità al servizio dell'Arma, ed in seguito a proposizione fatta dal Comandante di Legione al Comitato, cui spetta autorizzare tale passaggio per mantenere a numero il Corpo.

Tali reclute dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

(1) Il transito dalla fanteria alla cavalleria o viceversa nell'arma stessa è ordinato dal Comitato.

(2) Salvo il disposto dall'art. 59, i sott'ufficiali e caporali non sono ammessi che semplici carabinieri (§ 874 regol. sul reclutamento).

(3) V. § 873 ed 874 regol. sul reclutamento.

1° Avere almeno l' età d' anni 19 e non oltrepassare quella d' anni 26;

2.° Saper leggere e scrivere almeno mediocramente;

3.° Appartenere ad onesta famiglia;

4.° Non essere ammogliato, o vedovo con prole;

5.° Avere la statura di centimetri 170 almeno per l'arma a piedi, e di 172 per quella a cavallo;

6.° Non essere stato ascritto per causa di punizione ad un Corpo disciplinare;

7.° Non essere incorso in pena criminale o correzionale per condanna proferta dai Tribunali ordinari o dai Consigli di guerra;

8.° Produrre un certificato di buona condotta legalizzato dall' intendente, e qualora avesse già servito, il foglio di congedo ed il certificato di cui all' art. 54;

9.° Non essere stato riformato in occasione di leva, nè rimandato dal Corpo per inabilità;

10.° Se minorenne, produrre l' assenso del padre per iscritto, ed in mancanza di questo, quello della madre, ed in difetto d' entrambi, quello del tutore;

11. Presentare il certificato di avere soddisfatto all'obbligo della leva, se per età il candidato appartenesse ad una classe che già fornì il contingente:

12.° Esibire la situazione di famiglia;

13. Essere forniti di un certificato d' idoneità morale rilasciato dal Comandante locale dell' Arma nel circondario in cui risiedono.

CAPITOLO QUINTO

DELL' AVANZAMENTO

Art. 56. — Gli appuntati sono tratti dai carabinieri che a lunghi e meritevoli servizi congiungano buona condotta.

Art. 57. — La proporzione degli appuntati cogli altri carabinieri non potrà mai eccedere quella di un *appuntato* per ogni dieci carabinieri sul totale della forza effettiva.

Art. 58. — I vice-brigadieri sono scelti fra i carabinieri aventi di regola ordinaria almeno un anno di servizio nel Corpo, o che si sieno distinti per qualche servizio importante. Questo tempo potrà essere ridotto a metà pei carabinieri che provenienti dalle altre Armi si fossero tro-

vati all' epoca del loro passaggio nel Corpo fregiati del grado di sergente.

Art. 59. — I brigadieri sono tratti dai vice-brigadieri che contino pure di regola ordinaria un anno di grado.

Essi possono anche essere scelti tra i sott' uffiziali dell' Esercito che abbiano servito per lo spazio di tre anni in qualità di furiere.

Le promozioni ai gradi anzidetti saranno fatte per Legioni.

Art. 60. — I marescialli d' alloggio saranno presi fra i brigadieri che avranno due anni di servizio nel loro grado, o che si saranno distinti per qualche importante servizio.

Le promozioni a tal grado saranno fatte sulla totalità dell' arma sì del continente , che delle isole.

Art. 61. — L' avanzamento negli uffiziali ha luogo pure sulla totalità dell' Arma sì del continente, che delle isole.

CAPITOLO SESTO

RELAZIONI DEL CORPO DEI CARABINIERI COLLE AUTORITÀ CIVILI E MILITARI.

Art. 62. — Il Corpo dei Carabinieri Reali dipende dal Ministero della guerra per tutto ciò che riguarda l' organizzazione, il personale , la disciplina , il materiale ed il suo riparto.

Per quest' ultimo oggetto e per la destinazione degli uffiziali , il Ministero di guerra opererà sempre previo concerto col Ministero dell' interno.

Art. 63. — Il detto Corpo dipende dal Ministero dell' interno e dai Capi degli scompartimenti politico-amministrativi per tutto ciò che riguarda l' ordine pubblico ed il servizio di sicurezza.

Art. 64. — Il Ministro dell' interno ed i Capi dei maggiori scompartimenti politico-amministrativi possono ordinare il radunamento delle stazioni nel caso di servizio straordinario.

Art. 65. — Il Corpo dei Carabinieri Reali deve rendere conto al Ministero dell' interno ed ai suoi Capi , di tutti li servizi nel modo che sarà determinato da istruzione del Ministero medesimo.

Art. 66.—Il Corpo dei Carabinieri Reali riceve direttamente i mandati dell' Autorità giudiziaria, e rassegna diretta-

mente all' Autorità medesima i verbali degli arresti, o di ogni altro atto, fatti tanto in esecuzione di tali mandati, come in dipendenza della loro qualità di uffiziali della polizia giudiziaria.

Art. 67. — Dipende dai Ministri di guerra e marina per ciò che concerne la vigilanza sui militari in congedo, sui renitenti alla leva, sui disertori e sui fuggitivi dalla reclusione militare.

Art. 68. — L'azione delle Autorità giudiziaria, politiche ed amministrative sovra i Carabinieri per tutto ciò che concerne l' impiego di questa forza pubblica per l' esecuzione della legge, e per la conservaziono della pubblica tranquillità, non potrà esercitarsi altrimenti cho per iscritto ed in forma di richiesta (1).

Nei casi però in cui vi fosse assoluta urgenza della forza armata, così che non fosse possibile l' immediata estensione di una richiesta scritta, il Comandante della forza sarà pure tenuto di assecondare una richiesta verbale, ma l'uffiziale richiedente dovrà poi ridurla in iscritto entro le 24 ore.

Art. 69. — Tali richieste dovranno sempre essere dirette al Comandante dei Carabinieri del luogo ove debbono essere eseguite, ed in caso di rifiuto (di cui si darà immediatamente avviso al Ministero dell' interno), all' uffiziale sotto gli ordini immediati del quale trovasi colui che avrà ricusato di aderirvi.

Le medesime conterranno le qualità dell' Autorità richiedente, e l' oggetto della richiesta, nè vi si dovranno inserire termini imperativi, come a cagione d' esempio: mandiamo . . . ordiniamo e simili.

I Carabinieri non dovranno dar corso alle richieste non fatte in conformità di questo articolo.

Art. 70. Quando le Autorità suddette avranno date le loro richieste, non potranno più in alcun modo immischiarsi

(1) Fra coloro che hanno il diritto di richiedere direttamente la forza pubblica oltre ai funzionarj politici di cui all'art. 1° della legge 13 novembre 1859, ai Giudici, agl' Istruttori, agli Ufficiali del publico Ministero ed ai Presidenti delle Corti e dei Tribunali vengono i Presidenti dei Collegi elettorali politici o comunali; senza la cui richiesta niuna specie di forza armata può collocarsi nella sala dell' adunanza o nelle vicinanze (legge elettorale ed art. 51 legge 23 ottobre 1859.

nelle operazioni militari, che per l'esecuzione delle medesime fossero ordinate dai Carabinieri, i quali sono incaricati sotto la propria loro responsabilità di dirigere tali operazioni e di curarne il successo; le Autorit potranno soltanto esigere la relazione di ciò che si sarà fatto in eseguimento delle loro richieste (1).

Art. 71. Non possono i Carabinieri essere impiegati dalle Autorità per trasferire i detenuti ai rispettivi loro uffizi, allorchè sono già depositati nelle carceri, salvo che si tratti d'accompagnarli all'udienza dei Tribunali e delle Corti (2); ma è dovere dei Carabinieri, semprechè arrestano o traducono alcuno, di presentarlo all'Autorità a cui dev'essere consegnato, dalla quale ricevano richiesta per ulteriore destinazione.

Art. 72. Le Autorità civili non possono mai richiedere Carabinieri fuori del distretto loro territorio; possono bensì in caso d'urgenza indirizzarsi al Comandante di Divisione, perchè ordini la riunione in un dato luogo di più stazioni, spiegandone il motivo.

Art. 73. In ogni occasione i Carabinieri Reali presteranno mano forte alle Autorità legittime, quando ne saranno richiesti, senza avere il diritto di esaminare la giustizia e la regolarità dell'operazione richiesta.

Art. 74. Le regole da osservarsi per le conferenze personali dei Comandanti dei Carabinieri colle Autorità locali saranno determinate da istruzioni del Governo.

Art. 75. — I Carabinieri, appena terminata l'operazione richiesta dalle Autorità, ne stenderanno verbale particolareggiato e lo invieranno per originale alle medesime nello spazio di ventiquatt'ore al più tardi, mandandone contemporaneamente delle copie e degli estratti agl'immediati loro superiori militari, dopo averli scritti *ed extensum* nel registro che dovranno tenere a quest'effetto. La stessa i-

(1) Spetta ai capi militari di determinare la composizione dei drappelli incaricati di servizii di sicurezza pubblica a richiesta dell'autorità, e di dirigerne l'azione, a norma della richiesta medesima (§ 1044 e 1046 R. D. M.).

(2) V. art. 260 C. P. P, il quale dice: « in qualunque giudizio l'imputato ed accusato detenuto comparirà all'udienza libero e sciolto, e soltanto accompagnato dalla forza pubblica ond'impedirne la fuga; salvo le disposizioni degli articoli 513 e 614. »

scrizione e trasmissione ai superiori militari ed autorità competenti dovrà aver luogo ad ogni denuncia, verificazione od altra operazione a cui essi avranno proceduto in eseguimento delle loro incumbenze.

Art. 76. — I Comandanti della Guardia Nazionale, della Truppa di linea, e gli Uffiziali di Piazza non potranno in nessun modo immischiarsi nelle operazioni giornaliere e nel servizio abituale dei Carabinieri, nè distogliere per qualsivoglia causa i medesimi dalle funzioni che sono loro attribuite.

CAPITOLO VII.

DISCIPLINA MONTURA E SERVIZIO INTERNO

DISCIPLINA.

Art. 77. — Le regole di disciplina per l' Esercito sono applicabili al Corpo dei Carabinieri Reali, epperciò:

L' Appuntato ed il Carabiniere obbediscono al Vice-brigadiere.

Il Vice-brigadiere obbedisce al Brigadiere.

Questi al Maresciallo d' alloggio.

Il Maresciallo d' alloggio ed il Maresciallo d' alloggio-capo obbediscono al Maresciallo d' alloggio maggiore.

MONTURA.

Art. 78. — La tenuta non potrà essere variata, salvo per ordine del Ministero ed in seguito a proposta del Comitato.

SERVIZIO INTERNO.

Art. 79. — Con apposito regolamento si stabiliranno le norme pel servizio interno.

Il Nostro Ministero Segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato ecc.

Dat. Torino, addì 24 gennaio 1861

VITTORIO EMMANUELE

M. FANTI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L' INTERNO.

Visto l' unito progetto di capitolato per le caserme dei Reali Carabinieri;

Ritenuto come per la legge del 23 ottobre 1859 le spese inerenti all' emergenza suddetta sono addossate allo Stato;

Ritenuta la necessità di procedere in modo uniforme in tutto lo Stato alle esigenze dell' arma predetta nell' interesse della sicurezza pubblica:

DETERMINA

Il progetto di capitolato surriferito è approvato; le autorità politiche provinciali e di circondario sono incaricate ecc.

Torino il 18 maggio 1861

Pel ministro
G. Borromeo

Art. 1. — Le caserme devono essere situate in luoghi sani, di passaggio, ed apparenti, i più adatti per la sorveglianza, e provviste per quanto è possibile di due uscite. Per le circostanze di servizio le caserme dovranno possibilmente essere sempre stabilite in case isolate e dove non si potesse ottenere, non dovranno almeno essere sotto il medesimo tetto con osterie od altri simili luoghi di pubblico convegno, nè potranno gli alloggi dell' arma essere in comunicazione con altre private abitazioni, ma aver sempre un ingresso affatto separato dagli altri inquilini.

Devono contenere in ragione della forza da alloggiarsi i seguenti membri.

a) Una camera per ogni carabiniere (affinchè l' uomo il quale ha vegliato durante la notte per servizio, possa riposare tranquillo qualche ora di giorno);

b) Due camere disponibili per gli uomini di passaggio, o comandati provvisoriamente in rinforzo alla stazione.

c) Due camere, una da letto, l' altra col camino per

l'ufficio del brigadiere o marcsciallo d'alloggio comandante la stazione;

d) Una sala detta di riunione con stufa per la mensa ed istruzione della brigata;

e) Una cucina adattata;

f) Una camera di disciplina dei carabinieri in punizione;

g) Due camere di sicurezza, una per gli uomini, l'altra per le donne detenute in traduzione, provvedute di forti inferriate alle finestre, grata in ferro, ed all'occorrenza anche di botola esterna;

h) Nei capi luoghi di Legione, una camera inserviente di corpo di guardia presso la porta d'entrata principale;

i) Una legnaia;

k) Un celliere;

l) Un cortile col pozzo o fontana di buona acqua potabile a sufficienza, e con tutto l'occorrente per attingerla. In mancanza del pozzo o fontana nel locale stesso, la stazione dovrà essere provvista mediante trasporto in caserma dell'acqua occorrente sì per gli uomini che pei cavalli;

m) Uno o più cessi secondo il bisogno.

Per le stazioni di cavalleria o miste dovrà esservi inoltre.

n) Una scuderia sana e comoda bastante per contenere i cavalli degli ufficiali e della bassa forza secondo il numero stabilito, più due cavalli di carabinieri di passaggio o comandati di rinforzo, avvertendo che cadun posto, munito delle rispettive stanghe, battifianchi, e colonne dovrà essere largo metro 1, 60, e quando i posti fossero collocati in doppia fila, fra questi vi dovrà essere un passaggio non minore di 2 metri;

o) Una selleria;

p) Un locale atto a contenere la provvista dei foraggi per un mese almeno;

q) Una fossa coperta pel letame.

Il bene del servizio esigendo che gli ufficiali del Corpo siano allogiati nella caserma stessa occupata dalla stazione principale della loro residenza, resta perciò stabilito che ogni caserma dovrà contenere oltre ai membri sovra descritti, un numero di camere da costituire alloggi distinti e liberi con apposite cucine per ogni ufficiale, se-

condo il grado o la qualità nelle proporzioni seguenti:

Per ogni comandante	di Legione,	numero 8;
Per	id.	di Divisione,	numero 6;
Per	id.	di Compagnia,	numero 4;
Per	id.	di Luogotenenza,	num. 3;

Per ogni Sottotenente addetto, num. 2.

Indipendentemente dalle dette camere dovranno esservi anche le seguenti provvedute delle necessarie stufe, cioè:

Nei capi luoghi di legione, per gli uffici diversi, archivi, magazzini e laboratori, num. 15;

Nei capi luoghi di divisione, per gli uffici e magazzeno, num. 4;

Nei capi luoghi di compagnia e di luogotenenza, per l'ufficio del comandante e degli scritturali, num. 2.

Art. 2. — Corrisponderanno annualmente gli ufficiali comandanti predetti al Governo pel rispettivo loro alloggio le seguenti somme:

Comandanti	di Legione	L. 350 »
id.	di Divisione	» 250 »
id.	di Compagnia	» 180 »
id.	di Luogotenenza	» 120 »
I sottotenenti comandanti		» 75 »

I sottotenenti addetti devono essere alloggiati senza pagamento.

Art. 3. — Qualora per ristrettezza della caserma, in alcune località mancasse l'alloggio per gli ufficiali, questi dovranno esserne provveduti di un altro alla portata della caserma stessa, di loro gradimento, e di un numero di membri non minore di quello sopra notato. In caso si credesse più opportuno di lasciare all'ufficiale stesso il carico dell'alloggio, sarà loro corrisposta un'apposita indennità proporzionata all'alloggio a loro dovuto, ed alla località.

In qualunque caso però gli ufficiali comandanti titolari dal giorno della loro nomina sono tenuti al pagamento della tangente sopra fissata, da corrispondersi alla tesoreria del circondario, e ne vanno naturalmente esenti i comandanti provvisori;

Vi sarà puro un certo numero di caserme aventi camere adattate per sott' ufficiali e carabinieri ammogliati.

Art. 4. — I contratti di affittamento per le caserme saranno durativi per nove anni consecutivi, con riserva di lasciarli continuare, ove non sia specialmente disposto altrimenti.

Art. 5. — Il fitto convenuto sarà pagato alla tesoreria del circondario, con mandati rilasciati a semestri scaduti dall' autorità competente.

Art. 6. — Qualora d' ordine dell' autorità superiore venisse soppresse od altrove traslocata una stazione, l' affittamento del locale ad uso di caserma resterà risolto di pien diritto mediante comunicazione al proprietario del relativo ordine, ed il pagamento di un' indennità di fitto corrispondente a tre mesi, oltre a quella competente sino alla scadenza del semestre in cui avrà avuto luogo l' abbandono della casa.

Art. 7. — Le provviste, opere, e lavori che potessero essere necessari per rendere un locale e relativi membri adattati all' uso di caserma, dovranno cadere a totale carico del locatore senza alcuna riserva, eccezione o speranza di rimborso.

Art. 8. — Tutte le riparazioni sì locative che straordinarie, che saranno necessarie durante la locazione, saranno sopportate esclusivamente dal locatore, come pure l' annuale sbiancatura dei membri tutti delle caserme.

Art. 9. — Accadendo il caso che dal proprietario fosse alienata la casa ad uso di caserma, od avesse in altro modo di esso disposto, resterà per patto espresso e convenuto, che lo stesso dovrà guarentire a suo carico l' osservanza del contratto.

Art. 10. — Prima che li carabinieri entrino ad abitare la casa destinata a caserma, si precederà ad una verifica per riconoscere se ogni cosa trovasi a seconda di quanto fu stabilito, e si procederà quindi, riconosciuti ultimati gli occorrenti ristauri, alle testimoniali di stato, delle quali se ne faranno quattro originali.

Art. 11. — Gli annuali tributi, e qualunque altro carico potesse venire imposto dal Governo, o dall' autorità locale sulla casa inserviente all' uso di caserma, e siti adiacenti, saranno sempre a carico del proprietario.

Art. 12. — Qualora d' ordine del Governo fosse aumentata la forza d'uomini d'una Stazione, o venissero destinati uomini a cavallo a vece di quelli a piedi, il proprietario sarà obbligato in tal caso a provvedere sia per l'alloggio che per la scuderia, fenile ed accessorj, mediante aumento d'affitto da stabilirsi al dire di periti.

Qualora il locale non si prestasse a tale somministrazione, il proprietario non potrà opporsi al tramutamento della stazione, ma però avrà dritto al pagamento dell' indennità di cui all' art. 6.

Art. 13. — Finalmente il proprietario della casa inserviente ad uso di caserma che non adempisse all'obbligo di far eseguire le riparazioni di cui all' art. 3, sarà nel contratto diffidato che li pagamenti del fitto s' intenderanno sospesi sino a compimento delle medesime.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'INTERNO.

Visto l' unito progetto di capitolato per la provvista e manutenzione degli effetti di casermaggio alle diverse stazioni dei Reali Carabinieri;

Ritenuto ecc.

DETERMINA

Il progetto di capitolato surriferito è approvato; le Autorità politiche provinciali e di Circondario sono incaricate ecc.

Torino, il 18 Maggio 1861.

Pel Ministro
G. BORROMEO

Art. 1. L' appalto della provvista e manutenzione del mobilio destinato all' acquartieramento dei Carabinieri sarà conceduto all' asta pubblica in ciascun Circondario per il corso di nove anni.

Le obbligazioni dell' Impresario per ogni caserma si riferiscono alla provvista e manutenzione dei seguenti oggetti.

§ 1. Nei Capi-luoghi di Legione, Divisione, Compagnia e Luogotenenza, le camere destinate ad uso di uffizii degli Ufficiali dovranno essere provvedute delle necessarie scrivanie, tavole ed altri mobili, e quelle pel magazzeno nei

Capi-luoghi di Legione e Divisione delle occorrenti scansie e guardarobe, come appare dallo specchio A.

Gli uffizi dei Comandanti di sezione e stazione saranno provveduti di una tavola di legno noce lucida, con scansia, tiretto e serratura a chiave, quattro sedie impagliate in noce lucidato, un armadio in legno pioppo verniciato a due riprese a vernice di Francia color di nocciuolo, con serratura a chiave, destinato a custodire le carte ed i registri.

§ 2. Per ogni Sott' Ufficiale e Carabiniere un letto ad una sola piazza se celibe, vedovo od ammogliato non convivente colla moglie, a due piazze se colla moglie. Ogni letto sarà composto di una lettiera in ferro o cavalletto in ferro, ed assi inverniciati ad olio verde a due riprese, un pagliariccio, un materasso, un capezzale, due lenzuola, due coperte di lana, un copriletto di bordato o di altra simile stoffa a colori, un tavolo con cassetto, una panca, una rastrelliera per l' armamento, verniciato color bigio a due riprese ad olio e biacca con asse superiormente, un portamantello di ferro, un porta-catino di ferro con brocca e catino, un asciugamani di tela casalinga, un cassettone od armadio per gli effetti militari, un candeliere di ottone, una scopa al mese.

I graduati avranno la tavola con tiratoio e serratura a chiave, e due sedie.

Il letto sia desso in ferro, o formato di cavalletti in ferro e di assi, dovrà esser lungo non meno di metri due e largo metro uno, e se per ammogliato sarà della larghezza di metro uno e centimetri cinquanta.

Il pagliariccio dovrà parimente esser lungo e largo come il letto, alto centimetri trentacinque, e ripieno di foglie di grano-turco da cambiarsi con altre nuove una volta all' anno, e se per assoluta mancanza di esse in alcune località non si potesse fare a meno di riempirlo di paglia, dovrà questa essere di buona qualità, e cambiata per intiero ogni tre mesi.

Il materasso di lana o di crine di buona qualità debbe essere lungo e largo come il letto, e del peso di chilogrammi quindici.

Il capezzale pure di lana o crine pesar deve chilogrammi due.

Le lenzuola di buona tela casalinga, lino o canapa,

di media finezza, non di cotone, dovranno esser lunghe tre metri e larghe pei letti ad una piazza metro uno e centimetri settanta, e pei letti a due piazze larghe metri due e centimetri venti.

Le coperte lunghe da metri due e centimetri cinquanta a metri due e centimetri settanta, e larghe quelle pei letti ad una piazza metro uno e centimetri sessanta, quelle pei letti a due piazze metri due e centimetri dieci, ed essere del peso le prime di chilogrammi due e mezzo, le seconde di chilogrammi tre.

§ 3. Oltre ai letti necessari pel numero d'uomini secondo la forza stabilita, dovrà essere in ogni stazione uno o due letti in più per alloggiare gli individui di passaggio o di rinforzo.

Nelle stazioni dei Capi-luoghi vi sarà sempre un letto in più come sopra ogni cinque uomini della forza stabilita.

§ 4. La cucina sarà fornita di una tavola, due secchie, d'una tina per l'acqua, marmitte necessarie in proporzione della forza delle stazioni, di una lampada, di due scope al mese, di uno o due mastelli, asse trinciante, mastello per la sciacquatura di cucina, due mestole di legno, un mortajo di ferro o di pietra, una forchetta grande in ferro, un coltello trinciante, una mezza luna, una schiumarola in ferro, una grattuccia, una piccola scure, capifuoco ove non esistono fornelli economici, molle e palletta da fuoco, un soffietto, uno staccio passa-brodo, rastrelliera pei piatti, sei ed otto vasi di rame stagnati di varie capacità, due padelle per stazione, e due tondi per cadun Carabiniere.

Gli ammogliati saranno provveduti degli utensili per la cucina seguenti: una tavola, una secchia, un tinozzo per l'acqua, una marmitta, un mastello per lavare i piatti, un asse trinciante, due mestole, un mortajo di ferro o di pietra, un coltello trinciante, una mezza luna, una schiumarola di ferro, una grattuccia, una piccola scure, due capifuoco, molle e paletta, un soffietto; un setaccio passa-brodo, una rastrelliera pei piatti, due vasi di rame stagnati, una padella e sei tondi.

§ 5. Nella scuderia l'Impresario dovrà mantenere ognora in buono stato le greppie, le rastrelliere, le colonne, i battifianchi, e provvedere e mantenere in buono stato, se per due cavalli, una secchia, due quadrangolari, una pala

in ferro, un tridente in ferro, una scopa di vimini, una camiciuola, un cassone chiuso a chiave pel deposito dell'avena, un crivello per vagliar l'avena, un peso della portata di sei chilogrammi, una misura doppia di uno o due litri (sistema decimale), ed una lanterna chiusa con vetri.

Nelle stazioni ove trovasi maggior numero di cavalli, i suddescritti oggetti dovranno essere, ad eccezione del peso, misura, e del cassone per l'avena, in numero doppio o triplo, cioè proporzionato al bisogno, e nelle scuderie contenenti oltre dieci cavalli, dovrà pur essere collocato un letto per un uomo, composto di un tavolazzo con pagliariccio, capezzale e coperta.

Dovrà pure provvedere alla manutenzione in buono stato del ciottolato nelle scuderie, facendovi ogni qual volta ne occorra il bisogno, operare le volute riparazioni, in quanto trattisi di locali pei quali il proprietario non fosse obbligato di provvedere a proprie spese, ed in tal caso, ove alla semplice richiesta dell'Arma le dette riparazioni non fossero tosto eseguite, saranno fatte eseguire d'uffizio a carico del proprietario medesimo, senza che possa elevar pretese ad indennità di sorta.

§ 6. Nella selleria dovranno esservi li necessari porta-sella o cavalletti ed i porta-briglia, ed all'interno saranno collocati degli assi sorretti da modiglioni provvisti di uncino alla estremità esteriore, il tutto verniciato e due riprese ad olio e biacca color bigio.

§ 7. Nel cortile si terrà la pompa o pozzo provvisti di quanto occorre per attingere acqua; dove trovansi uomini di cavalleria vi sarà inoltre un abbeveratojo in pietra di sufficiente ampiezza da soddisfare al bisogno a seconda del numero dei cavalli.

§ 8. Le camere di sicurezza e quelle di disciplina debbono essere munite di tavolazzo proporzionato al locale con paglia e pagliariccio in quest' ultimo (la paglia e pagliericcio dovranno essere rinnovati a seconda del bisogno a semplice richiesta dei Comandanti di stazione), delle necessarie tinozze cerchiate in legno con coperchio per uso de'detenuti, d'una secchia cerchiata in castagna senza ferro nè pel manico nè per altre parti, ed altra secchia egualmente tutto di legno per l'acqua potabile.

Nelle camere di sicurezza vi saranno inoltre i ceppi,

oppure alcune catene fisse al muro con braccia-piede e solito lucchetto.

Tanto nelle camere di disciplina che in quelle di sicurezza vi saranno inoltre per ciascuna tre coperte di lana, caduna dell' ampiezza capace a coprire due individui, le quali coperte dovranno essere mantenute pulite, riparate, e quanto rese inservibili, surrogate a richiesta del Comandante locale dell' arma.

§ 9. L' appaltatore sarà obbligato a provvedere altresì nei Capi-luoghi di Luogotenenza, Compagnia, Divisione o Legione, le occorrenti lanterne per i corridoi, scale e camere occupate dai Carabinieri a seconda delle località, ed in ragione del bisogno.

§ 10. La lampada pel corpo di guardia nei Capiluoghi suddetti ove deve vegliare il piantone, dovrà essere mantenuta accesa tutta la notte, come pure quelle dei corridoi; le lanterne della scuderia saranno mantenute accese tutta la notte se essa contiene un numero maggiore di dieci cavalli, e sino alle ore dieci se meno.

L'olio da provvedersi dall'appaltatore per il lume della scuderia nelle stazioni di cavalleria e miste, come pure per quelli delle camere, dei corpi di guardia, scale, corridoi e scuderie nei Capi-luoghi menzionati al § antecedente dovrà essere di noce o d' ulivo puro, di buona qualità mercantile, scevro dalla morchia, atto a bruciare in camere senza far fumo o tramandare odore disgustoso, e la somministrazione di esso verrà regolata nel modo seguente, cioè:

Pei lumi di 1.ª categoria da rimanere accesi l'intiera notte nei mesi di

gennajo, febbrajo, marzo ottobre, novembre, dicembre aprile, maggio, giugno	grammi 90 per ogni lume

Per quelli di 2.ª Categoria, accesi sino alle ore 10 pomeridiane nei mesi di

gennajo, febbrajo, marzo ottobre, novembre dicembre	grammi 35 per ogni lume
aprile, maggio, giugno luglio, agosto, settembre	grammi 20 per ogni lume

§ 11.° Tutti li suddelti oggetti di mobilia e fornitura da letti dovranno essere mantenuti costantemente in buon stato. I lenzuoli dovranno esser cambiati e spurgati due

volte al mese nell' estate, ed ogni mese nell' inverno, e gli asciugamani una volta per settimana. I materassi ed i capezzali, nonchè le coperte ed i paglierícci, dovranno essere spurgati ogni anno una volta, nonchè battuti e cardati i materassi e capezzali.

Il pagliariccio nella camera di disciplina sarà spurgato e rinnovata la paglia di esso, come pure la paglia delle camere di sicurezza, a misura del bisogno e dietro semplice richiesta del Comandante la Stazione.

Il cambio delle lenzuola, degli asciugamani, e, quando occorra, delle coperte, dovrà esser fatto nelle caserme per cura dell' appaltatore, il quale avrà il carico del trasporto dai suoi magazzini alle caserme, e viceversa.

Le scope per gli uffici, come quelle di vimini per la scuderia, vogliono essere rinnovate a seconda del bisogno.

§ 12. Ciascuna caserma dovrà essere munita esternamente sulla porta principale d' ingresso d' uno Stemma Reale ben colorito portante l' iscrizione *Carabinieri Reali*. Detto stemma s' intenderà far parte del mobilio.

Art. 2. — In corrispettivo di tutte le obbligazioni suddette saranno accordate all' appaltatore le somme da stabilirsi nell' appalto, sotto deduzione del rilascio conseguito all' asta, tale corrispettivo sarà computato in base al numero delle giornate di effettiva presenza dei Carabinieri nelle caserme, distinte come segue in tre classi, cioè:

1. Per ogni giornata di presenza dei Carabinieri di fantaria;

2. Per ogni giornata di presenza dei Carabinieri di cavalleria;

3. Per ogni giornata di presenza dei Carabinieri ammogliati.

Mediante il suddetto corrispettivo l'Impresario non avrà dritto a compenso qualsiasi pei carichi contemplati nel presente capitolato.

Art. 3. — Ordinandosi dall' Autorità superiore il traslocamento di una caserma da un luogo all' altro, l' impresario dovrà effettuare il trasporto di tutto il mobilio da quello a questo nel termine che gli sarà prefisso, senza verun diritto di compenso per le spese che pel cambio dovesse sopportare. Così pure non avrà diritto a compenso, se per causa di qualche malattia attaccaticcia ed altro ac-

cidentalità qualunque si facesse istanza di cambiar il mobilio che serviva ad uso di qualche Carabiniere.

Art. 4. — Occorrendo il caso che oltre alle caserme già esistenti nel Circondario, si dovesse aumentare altre, l'impressario sarà tenuto di provvedere in quel tempo che gli sarà prefisso il mobilio necessario ai patti stabiliti per le altre caserme.

Art. 5. — Tutte le spese del contratto, copie in n.° 3. diritti ed oltre saranno tutto a carico dell' appaltatore, il quale sarà inoltre tenuto di acquistare a prezzo d'estimo gli effetti di casermaggio che già si trovano nei diversi locali, e di cui si farà preventivo inventario.

Ove manchi qualche parte degli effetti descritti all'art. 1, l' impressario sarà obbligato di supplire in proprio senza corrispettivo.

Art. 6. — L'appaltatore sarà tenuto di dare cauzione mediante ipoteca di cedole nominative del Debito Pubblico dello Stato nella somma che verrà determinata secondo la consistenza delle somministrazioni.

Art, 7. — Qualora nel corso dell'appalto l'impressario trascurassse l'obbligo suo, e sulle richieste che gli fossero state fatte di provvedere, ristaurare e riformare mobili od utensili a seconda del dover suo, ad istanza dell'Arma l' Intendente del Circondario ordinerà d'ufficio la provvista od il ristauro a maggiori spese dell'impressario, mediante ritenzione sul prezzo d'appalto, ogni eccezione rimossa.

Art. 8. — All'appaltatore competerà il diritto di pretendere che tutti gli effetti sieno tenuti da buoni padri di famiglia; in caso contrario potrà fare le opportune istanze presso i Superiori del Corpo, ed oltre, facesse d'uopo.

Pei guasti che venissero riconosciuti causati da incuria degl'individui, e per gli oggetti perduti, esso appaltatore ne sarà risarcito a giudizio de'periti da eleggersi dalle parti.

Art. 9. — Dovrà l' impressario avere presso tutte le Stazioni in una persona incaricata di rappresentarlo in tutto ciò che riguarda il servizio del casermaggio, affinchè sieno fatte a tempo debito le somministranze necessarie, e sia prontamente provvisto alle richieste che possono essere fatte, e gli è specialmente vietato di farsi rappresentare dai Comandanti le stazioni.

Art. 10. L' appaltatore verrà soddisfatto del prezzo risultante dal suo contratto col mezzo di mandati a semestri

maturati dietro certificati conformi al modello segnato B qui appresso delineato, da rilasciarsi dal Comandante la Luogotenenza, comprovante la permanenza dei Carabinieri a norma dell' art. 2. Lo stesso certificato dovrà attestare essere stato il servizio eseguito regolarmente e senza richiami.

SPECCHIO ***dei mobili occorrenti per gli Uffizi e Magazzeni dei Capi-luoghi di Legione,***
Divisione, Compagnie e Luogotenenze.

DESIGNAZIONE DEI MOBILI	CAPI-LUOGHI DI LEGIONE												CAPI-LUOGHI DI DIVISIONE			
		UFFICIO di 3.a Divisione		UFFICIO di Maggiorità		UFFICI D'AMMINISTRAZIONE										
	Comandante	Ufficiale	Scritturali	Ajutante-Magg.	Scritturali	Sala del Consiglio	Relatore	Ufficiale pagatore	Ufficiale d'amministraz.	Scritturali		Magazzino (1)	Comandante	Scritturali	Magazzeno	Comandanti di compagnia e Luogotenenza
Scrivanie di noce lucidata con serratura a chiave	1	1	»	1	»	»	1	1	1	»	»	»	1	»	»	1
Scaffali per libri	1	1	»	1	»	1	1	1	1	6	»	»	1	»	»	1
Scaffali per le carte chiusi a chiave	1	1	1	1	1	1	1	2	1	6	»	»	1	1	»	1
Tavole con cassetti chiusi a chiave. grandi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	»	»	1	1	1	»
Tavole con cassetti chiusi a chiave. piccole	»	1	4	1	4	1	1	2	2	6	»	»	1	4	»	3
Sofà	1	1	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»
Seggiolone da ufficio	1	1	»	1	»	1	1	1	1	»	»	»	1	»	»	1
Sedia	8	4	6	4	6	10	6	6	4	12	»	»	4	6	2	6
Porta-mantelli	»	1	»	1	»	»	1	1	1	»	»	»	1	»	»	1
Porta-mantelli a rastrelliera	»	»	1	»	1	»	»	»	»	2	»	»	»	1	»	1
Armadi	»	1	1	1	1	»	1	1	»	1	»	»	1	1	»	1
Guardaroba	»	»	1	»	1	»	»	»	»	2	»	»	»	1	2	»
Candellieri	2	2	4	2	4	2	2	4	2	6	»	»	2	4	»	2
Scope (per cadun mese)	1	»	1	»	1	»	»	1	1	1	»	2	1	1	»	1

(1) Li magazzini delle Legioni dovranno essere muniti di guardarobe e di scaffali a diversi piani, della lunghezza e profondità necessaria per esservi collocati li oggetti di corredo, le stoffe ed armi. Il numero di esse guardarobe e scaffali sarà proporzionato all'ampiezza del locale ed al quantitativo degli effetti e stoffe occorrenti al servizio della Legione in ragione della forza di questa.

INDICE
ANALITICO-ALFABETICO

ACCASERMAMENTO — Casermaggio — Stato prescritto in ogni ufficio di stazione 88 e 97; competenza in suppellettili, arnesi ed utensili 96 e 97; delle nuove provviste 97; governo dei mobili 98; stemma ivi — V. Progetto di capitolato da pag. 174 a 182 — Appendice.

Caserme — Stato prescritto in ogni ufficio 88; condizioni richieste nei locali 95 e 96; da chi provvedute e da chi accettate 70, 73, 95 e 97; delle porte e delle finestre 97; come e da chi domandate le riparazioni 98; governo del locale ivi.

V. Alloggio degli ufficiali — Polizia delle caserme — Progetto di capitolato da pag. 170 a 174 — Appendice.

ADUNANZE — Sorvegliate dalla sicurezza publica 47.

V. Assembramenti — Girate — Pattuglie.

ALLIEVI carabinieri — Rinvio per inattitudine od incondutta 9; loro reclutamento 164; passaggio a carabiniere ivi.

V. Reclutamento.

ALLOGGIO militare — Quando competa 12; nei servizj di leva 83; in campagna 93.

ALLOGGIO ufficiali — A carico dello Stato o delle Provincie 98; come si compongano gli alloggi ivi; atregua da corrispondersi dagli ufficiali 99.

V. Accasermamento — Progetto di capitolato.

AMMALATI — Entrano negli spedali militari 107; in difetto, nei civili ivi; scritta colle amministrazioni civili ivi; rapporto, custodia del corredo e del danaro 107 e 108; responsabilità e vigilanza del capo-stazione 108; cura in caserma, quando ed a chi permessa 108 e 109; morbi contagiosi ivi; retribuzione agli spedali militari 108; montura degli uomini allo spedale ivi.

V. Cavalli — Famiglie — Montura — Paghe — Religione. Appendice.

APPUNTATI — Come scelti 37 e 165; loro doveri 38; non sono superiori ai semplici carabinieri ivi.

V. Promozioni. —Appendice.

ARMA — Transito da piede a cavallo e viceversa 164.

V. Punizioni — Appendice.

ARMI — Vigilanza per l'obbedienza alle leggi sulle armi 46; i carabinieri le portano sempre cariche 58 e 101; loro governo 101 e 102.

V. Assembramenti — Corrispondenze — Ordinanze — Reviste — Rivolte — Appendice.

ARRESTI (punizione disciplinarla) — V. Punizioni. Appendice.
ARRESTI (catture) —Presentazione delle persone arrestate 27, 40, 132 e 168; si operano in flagrante reato o per mandato 54 e 152. V. Registri.
ASSEMBRAMENTI — Modo di scioglierli 41, 48, 148 e 156. V. Rivolte.
ASSISTENZA — Alle persone 40 e 155
V. Braccio-forte — Scorte di sicurezza.
AVANZAMENTO — V. Promozioni.
BRACCIO-forte — I carabinieri lo ricevono da ogni altro organo della forza pubblica 28, 29, 76 e 156; specialmente dagli altri militari dell' arma 42; definizione del braccio-forte 73; a chi dovuto 73, 74 75, 76 e 156; la truppa di linea e le milizie concorrono alla repressione dei reati flagranti 157.
V. Assistenza alle persone — Esecuzione delle condanne penali —Mandati di cattura — Relazioni — Richieste — Rivolte — Appendice.
CACCIA — I carabinieri accertano le contravvenzioni 46.— V. Stati periodici.
CAMBJ — Di residenza. quando determinati 9; casi urgenti 9 e 163; avvisi delle partenze e degli arrivi 10; foglio di via per la truppa ivi; trapasso delle carte personali e della matricola — cavallo 10; discipline varie per la truppa, massa d' ordinario, sussidio di viaggio, modo di viaggiare ed eccezioni 11 e 12; casi di congedo, rassegna o giubilazione 12; da chi proposti ed ordinati li cambj di legione per la truppa 161 e 163; il colonnello propone quelli interni degli ufficiati 163; da chi determinate le dislocazioni degli ufficiali 166.
V. Alloggio militare — Mancamenti — Ordinario — Uffici — Visite — Appendice.
CAMPAGNA (Servizio di) — I carabinieri vi sono chiamati sia come truppa combattente sia come forza di polizia 93, 152 e 159; competenze 93; come composti li distaccamenti e dipendenza ivi; alcune regole di servizio 94.
CANTONIERI — V. Guardie campestri.
CAPITOLATI d'appalto — Per le caserme 170; per il casermaggio 174.
CARTEGGIO — Come tenuto 88 e 89; stile e forma 92 e 93.
V. Registri — Relazioni — Stati — Ufficiali — Appendice.
CAVALLI — Governo ed uso di quelli degli uomini indisponibili 100; malattie e spese di cura 100 e 101.
V. Cambj di residenza — Polizia delle caserme.
CHIESE — V. Mandati di cattura.
CIRCOLARE periodica — suo oggetto e norme varie 136; se ne formà una raccolta 137.
CIRCOLARI — V. Disertori — Mandati di cattura — Raccolte—Renitenti alla leva.
CIRCOLAZIONE — I carabinieri la mantengono sulle strade 45 e 148. V. Pattuglie.
COMANDANTE *di compagnia* — Suoi doveri e rapporti 31, 32 141 e 163; particolare responsabilità 32.
V. Reviste — Punizioni — Appendice.

COMANDANTE *di divisione* — Attribuzioni e rapporti 31, 141 e 163; visita le sedi di compagnia e di luogotenenza 31.
V. Ammalati — Cambj residenza — Decessi — Evasioni — Punizioni — Reviste — Traduzioni — Appendice.
» *di legione* — Sue attribuzioni 30, 162 e 163; corrispondenza coi Ministeri, colle autorità e cogli inferiori 31, 162 e 163;
» *di luogotenenza* — Suoi doveri 32, 141 e 163; carteggio colla compagnia e colla divisione 32; visite alle stazioni ed alle corrispondenze 33; trasferte nei casi d'avvenimenti rimarchevoli e misure provvisorie ivi.
V. Ammalati — Cambj di residenza — Evasioni — Punizioni — Reviste — Traduzioni — Appendice.
» di *sezione* — Suoi doveri, 36, 141 e 163; comanda la stazione di residenza 36; e preferito per le veci d'ufficiale 37; va esente dal turno di servizio ivi.
» *di stazione* — Suo grado e doveri in genere 37, 141 e 163.
COMITATO — Mantiene illesi gli attributi dell'arma e sovrintende all'osservanza dei regolamenti 30, 141 e 161 — come composto 157; sue attribuzioni varie 160, 161 e 162; sue deliberazioni 161 e 162; personale di bassa forza 158 e 162; il membro anziano fa le veci del presidente assente 162. V. Appendice.
CONDANNE penali — Azione dei carabinieri nell'esecuzione 28, 75, 151 e 156; i militari dell'arma condannati cessano d'appartenervi, incumbenti da farsi 138 e 155.
V. Braccio forte — Richieste — Appendice.
CONSIGLIO di disciplina — Quando convocato 120; da chi convocato e come composto ivi: procedimento 120 e 121; suo mandato 121.
V. Punizioni — Appendice.
CONTRABBANDO — Riparto delle prede 15; doveri dei carabinieri per la repressione delle infrazioni alle leggi gabellarie 45 e 147; non ne fanno un oggetto di occupazione speciale 75.
CORPI di reato — Trasporto o scorta 59; delle richieste di trasporto ivi; avvertenze varie, valori 60.
V. Corrispondenze - Richieste.
CORREDO — Revista settimanale dei capi-stazione 102; corredo degli uomini mandati ai cacciatori franchi 118.
V. Ammalati — Decessi — Montura — Punizioni.
CORRISPONDENZE — Scopo e luoghi di riunione 57 e 58; non si eseguiscono da meno di due carabinieri 58; corrispondenze notturne ivi; caso di ritardo al ritorno 59; doveri del capo-stazione ivi; quadro negli ufficii 87. V. Comandante di luogotenenza — Corpi di reato — Giornale di servizio — Montura — Registri.
DECESSI — Di sott'ufficiali ed inferiori 109; dichiarazione allo stato civile ivi; rapporti, casi di morte subitanea, inventaro del corredo e dei danari ivi; contabilità delle spese di malattia e di sepoltura ivi.
V. Onori funebri — Appendice.
DELINQUENTI — La loro ricerca è uno dei principali doveri dei carabinieri 48 e 147.

DEVASTAZIONI — Arresto di chi le commettesse 45 e 147.
DISCIPLINA — Della sua importanza 112 e 113. V. Punizioni — Appendice.
DISERTORI — Sono attivamente ricercati 43 e 149; denuncia dei complici ivi; se di potenza estera 50; disposizioni per le ricerche ivi.
V. Premj — Arresti — Registri — Stati — Appendice.
ESERCIZJ Pubblici — Vigilanza 43, 44 e 149.
V. Girate — Giuochi d'azzardo — Pattuglie — Viandanti.
EVASIONI — De'detenuti in traduzione da 71 a 73; partecipazioni all'autorità giudiziaria, trasferta dell'Ufficiale 72; rapporto al colonnello 73.
V. Relazioni — Traduzioni.
FAMIGLIE dei sott'ufficiali ed inferiori — Loro dimora in caserma 107; doveri del capo-stazione ne' casi d'epidemia 109.
V. Accasermamento — Matrimonj — Appendice.
FASCICOLI caratteristici — V. Cambj di residenza — Registri — Stati — Appendice.
FERROVIE — V. Registri — Appendice.
FESTE — Private o pubbliche 51; intervento alle feste dei generali di dipartimento e dei prefetti, montura 51; divieto di prender parte alla festa e contegno 52.
V. Girate — Indennità — Montura — Pattuglie.
FRANCHIGIA postale — 93.
GERARCHIA — Come stabilita ne' graduati di bassa forza 169.
V. Appendice.
GIORNALE di servizio — Suo oggetto 39 e 150; nelle corrispondenze 58; nelle girate e pattuglie 147; come redatto 85 e 91; sua disamina 91.
V. Portafogli — Registri — Stati.
GIRATE degli Ufficiali — V. Ispezioni — Reviste.
GIRATE nei communi — Quando si facciano 43 e 147; doveri in questo servizio 44 a 49.
GIUBILAZIONE — Quando ed a chi dovuta 18; i graduati assentati carabinieri conservano li diritti acquistati 140.
GIUOCHI d'azzardo — Doveri dei carabinieri per la repressione 44 e 147.
GRATIFICAZIONI — V. Ricompense.
GUARDIE campestri e forestali — Vigilanza dei carabinieri 57 e 147. V. Braccio — forte.
GUARDIE di sicurezza publica — Precedenza dei carabinieri in servizio di sicurezza pubblica 57.
V Mandati di cattura — Verbali.
INCENDJ — V. Infortunj — Relazioni.
INDENNITA' — Di revista 15 e 16; di pernottazione 16; di giro per la leva ai marescialli d'alloggio 17 e 82; per servizj d'interesse privato 17; per servizj straordinarj 17 e 18; per scorta agli agenti delle finanze 17; d'ispezione 160.
INFORTUNJ — I carabinieri prestano il loro soccorso 46, 47 e 151.
V. Assistenza — Braccio forte — Relazioni.
INNONDAZIONI — V. Infortunj.
INSEGUIMENTO — Uno dei principali doveri dell'arma 54 e 147; può aver luogo oltre il distretto 54.

V. Mandati di cattura — Radunamento di stazioni — Relazioni.
ISPEZIONI — Onori agl' Ispettori 7; eccezioni per la presenza del Sovrano ivi; avvisi ai capi-legione 30; norme varie 160.
V. Reviste — Appendice.
ISTRUZIONE — Vi sopravveglia il capo-legione 163.
LEGGI militari — Sono applicabili ai carabinieri 3 e 159.
LEGIONI — Loro ordinamento 157, 158 e 159;
V. Comandante di Legione.
LEVA — Ufficiali e marescialli d' alloggio alle estrazioni 82; concorso dei carabinieri per l' ordine 82 e 83; attributi dell' ufficiale in consiglio 82; richieste del presidente e del commissario 82 e 83; ufficio dei carabinieri per indurre gl' inscritti all' obbedienza 83; incumbenti per l'arresto dei renitenti ivi.
V. Alloggio militare — Indennità — Scorte di sicurezza.
LICENZE — Le serali quando, da chi e come date 124; da chi concesse agli ufficiali le piccole, le ordinarie e straordinarie 161 e 163; alla truppa ivi.
V. Mancamenti — Militari di bassa forza — Punizioni — Registri — Appendice.
LUOCHI pubblici — Sono soggetti alla vigilanza dei carabinieri 43 e 149; quali sieno 55.
V. Arresti — Girate — Mandati di cattura — Pattuglie — Perquisizioni.
MANCAMENTI — Quali sieno 121, 122 e 123; negligenza in servizio 123; infrazioni sulla montura ivi; violazione dei doveri nel servizio 123, 133, 137 e 155; pernottamento fuori della caserma 123; assenza dalla caserma e dalla residenza 124; passatempi e stravizj 124 e 125; debiti 125 e 126; eccedenze di permesso 126; deviazione dagl' itinerarj 127; litigio 127 e 128; disobbedienza 128; traffichi 129; gozzoviglie ed introduzione di persone sconvenienti in caserma 129 e 130; pratiche illecite, seduzione, matrimonio clandestino 130 e 131; infedeltà 131 e 154; abusi contro li detenuti ed altre persone 131, 137 e 154; mancanza di segretezza 132 e 155; inesattezza ne' verbali 133; prestito od alienazione della montura e delle armi 134, 138 e 155; trasgressione della consegna in quartiere 134; abuso di potere verso gl' inferiori 135; responsabilità de' sott' ufficiali 135 e 136.
V. Punizioni — Reati — Appendice.
MANDATI di cattura — Sono rimessi con richiesta dall' autorità giudiziaria 23, 151 e 166; delle inutili ricerche 27; cura e responsabilità esclusiva dei carabinieri 50 e 160; contrassegni degl' imputati latitanti 51; esecuzione 55 e 56; dei rifugiati nelle chiese e nei conventi 56;
V. Arresti — Registri — Relazioni.
MASSA individuale-Dei militari rinviati alla linea od ai cacciatori franchi 117 e 118.
MATRIMONJ — Avvertenze 105; domande di licenza dei sott' ufficiali ed inferiori 106; contratte, da chi rilasciata la licenza, ri-

tenuta a favore della massa di soccorso ivi; matrimonj di coscienza o clandestini 106 e 107; domande degli ufficiali 161. V. Famiglie — Mancamenti — Appendice.
MILITARI di bassa forza — Vigilanza su quelli in marcia od in licenza 48 e 149; arresto per alienazione di effetti d' ordinanza 49; foro militare ivi; reclusi militari liberati 50. V. Trasporti militari — Truppe in marcia — Appendice.
MONTURA — Negli onori 7; alle feste del generali di dipartimento e dei prefetti 51; in corrispondenza 58; regole generali 110; responsabilità degli ufficiali e sott'ufficiali 110 e 111; distinzione delle monture, e loro uso 110; modo di vestire e pulizia 112; non può essere variata che dal Ministero 169; V. Ammalati — Onori funebri — Punizioni — Appendice.
ONORI — I carabinieri fanno le veci delle guardie del Corpo, danno le scorte al Re ed ai Principi, modo di eseguirle 5, 139 e 159; la preminenza della guardia nazionale non si estende in questi servizii 4; dipendenza delle guardie e delle scorte d'onore 5; scorta ai magistrati nelle pubbliche funzioni 6 e 119; onori ai prefetti 6; visita e scorte ai ministri e cavalieri dell' Annunziata 6; eccezioni per la presenza del Sovrano 7; sono vietati li onori non prescritti 7. V. Ispezioni — Montura — Reviste — Appendice.
» *funebri* — Ai sott'ufficiali ed inferiori 109 e 110 — agli ufficiali 110; ne sono esclusi li suicida ivi. V. Decessi.
OPERAZIONI — Ne sono risponsabili gli ufficiali e sott' ufficiali, l'autorità non vi ha ingerenza 23, 145 e 167 — V. Relazioni — Richieste — Verbali.
ORDINANZE — Quando spedite sulla richiesta d' autorità 27, 78 e 145; per iniziativa dei comandanti dell' arma 76; celerità 77; da chi recate ivi; avvertenze varie 77, 78, 79 e 80; accidenti 79; ordinanze agli ufficiali in giro 36. V. Registri — Reviste.
ORDINARIO — Chi vi partecipa e come regolato 103 e 104; della massa ivi; del registro di dettaglio 104; frutti degli orti ivi; malati assenti o puniti ivi; Fondo di massa nelle dislocazioni 105. V. Cambii di residenza — Licenze — Punizioni — Appendice.
ORGANAMENTO — Ufficio institutivo dell' arma nello Stato ed ai campi 3, 139 e 159; frazioni costitutive 7, 140, 157, 158 e 159; i carabinieri non possono essere distolti dal loro servizio abituale 40, 141, 146 e 168; sono soggetti alle leggi militari generali 137 e 154. V. Comitato. — Legioni.
PAGHE — Distribuzione, ritenute 13.
PAROLA d' ordine — Come ricevuta 23.
PATTUGLIE — Quando e dove specialmente necessarie 43 e 147; doveri dei carabinieri in questo servizio da 43 a 48 e 147— V. Girate.
PEDAGGI — I carabinieri ne proteggono li preposti 46.
PENE — Nella latitudine della legge sono maggiori contro li carabinieri 154.

PERNOTTAZIONI -- V. Indennità -- Stati.
PERQUISIZIONI domiciliarie -- Intervento richiesto 24 e 152; allorchè lecite per ricerche personali 55 e 152; introduzione nelle case di giorno e di notte ivi;
V. Arresti -- Luoghi pubblici -- Mandati di cattura.
PERSONE sospette -- Sorveglianza 48.
V. Registri.
PIANTONE — Carabiniere di piantone alla caserma 101.
V. Traduzioni.
PIAZZE forti -- Apertura delle porte ai comandanti nell' arma 25; dipendenza dei carabinieri in tempo di blocco o d' assedio 152.
V. Relazioni.
POLIZIA delle caserme -- Cade nelle attribuzioni del capo-stazione 99 e 100; accesso dei magistrati per ragioni d' ufficio 99; perquisizioni ed esecuzioni giudiziarie ivi; citazioni recate da uscieri 100; discipline varie 99 e 100.
V. Mancamenti --- Appendice.
PORTAFOGLI -- Serve per le carte in servizio 40.
V. Corpi di reato -- Corrispondenze -- Giornale di servizio -- Traduzioni.
POSTE -- I carabinieri accertano le contravvenzioni alle leggi sulla posta lettere 47 e 148.
PREMJ arresti -- Quando assegnati 14 e 153.
PREROGATIVE dell' arma -- Rango fra li altri Corpi armati 3. 4. 139 e 159; rango personale de' sott' uffiziali e carabinieri 4 e 140; comando in servizio 4 e 140; posto degli ufficiali nelle funzioni pubbliche 4.
V. Onori -- Organamento.
PRODOTTI eventuali -- Quando acquisiti 17 e 18; riparto 105.
PROMOZIONI -- Dei retrocessi 116; a brigadiere e maresciallo d' alloggio 140; da chi proposte quelle degli ufficiali 161; da chi fatte quelle de' sott ufficiali ed inferiori 161 e 163; regole varie per gli stessi 165 e 166; l' avanzamento degli uffiziali ha luogo sulla totalità dell' arma 166.
PROTOCOLLO -- V. Registri.
PUNIZONI -- Norma generale a chi le infligge 113; in che consistano per gli ufficiali ivi; per li sott' ufficiali ed altri 113; consegna in quartiere e sala di disciplina ivi; stazioni di castigo 115; sospensione 115 e 163; traduzione 116 e 135; retrocessione 116 e 163; rinvio alla linea 117; invio ai cacciatori franchi ivi; autorità dei diversi gradi 118 e 119; rapporti 119; obligo ai superiori di riparare li non giusti giudizii degli inferiori ivi; applicazione graduale dei castighi 135; il colonnello informa il Comitato delle punizioni degli ufficiali 163. — V. Consiglio di disciplina -- Corredo — Mancamenti — Promozioni — Richiami — Appendice.
RACCOLTE — Delle circolari di massima in ogni ufficio 84 e 85; delle circolari delle ricerche 84.
V. Circolare periodica.
RADUNAMENTO di stazioni --- Quando e da chi si possa ordinare o richiedere 23, 40 e 166.
V. Organamento.

REATI — Il carabiniere ne prende notizia 42, 46 e 158; in lui sono puniti secondo la legge comune o militare 137 e 154; abusi contro i detenuti; arresti arbitrarj, ommissione dolosa dei doveri, violazione del segreto. alienazione della divisa e delle armi 154 e 155.
V. Mancamenti.
RECLUTAMEMTO — Come fatto 141 e 164; da chi 163; qualità richieste 164 e 165.
RECLUTE — Ammonimenti da farsi loro 9.
V. Istruzione — Appendice.
REGISTRI — Libretto delle ricevute 58; registri per le divisioni 84; per le compagnie ivi; per le luogotenenze ivi; per le sezioni 87; per le stazioni 85; tenuta del registro del servizio 83; copia-lettere, registro dei verbali, degli arresti, dei mandati di cattura e delle persone sospette 86; delle traduzioni. della massa d'ordinario e dei fogli delle ordinanze 87 e 104; delle richieste alle ferrovie delle munizioni da guerra, matricolari della prima e seconda categoria dei contingenti, de' soldati in licenza straordinaria e degli ordini di travestimento 85.
V. Telegrammi—Ufficj.
RELAZIONI — Col ministero della guerra 20, 89, 142, 160, 162; 166 e 167; coll'interno 20 21, 89, 142, 162 e 166; corrispondenza diretta 21 e 89; rapporti pei casi straordinarj 21 e 143; colle autorità giudiziarie e politiche 22, 142, 144, 162 e 166; richieste e mandati di cattura 22, 23 e 144; rapporto delle operazioni 23, 145, 146 e 166; partecipazione dei reati alle autorità locali 24 e 146; reciprocità 24, 145 e 147; relazioni colle autorità militari 25, coi comandanti degli altri Corpi della forza armata ivi; in tempo di guerra ivi; i carabinieri non fanno parte dei presidj ivi; avviso ai generali divisionalj di alcune variazioni negli ufficiali 26; rapporti ai comandanti militari territoriali ivi; forma delle reciproche relazioni scritte e verbali 29 e 168; relazioni coi superiori ed inferiori dell'arma 88, 89 e 162.
V Parola d'ordine — Richieste.
RELIGIONE — I carabinieri non intervengono alle processioni ed alle feste religiose non ordinate dal Governo 4; messa e precetto pasquale 102 e 109; accattolici 103 e 109; contegno in chiesa ivi; casi di malattia 108 e 109.
V. Decessi — Appendice.
RENITENTI alla leva — V. Leva — Premii arresti.
REVISTE — Modo di ricevere i colonnelli in revista 7; eccezioni per la presenza del Sovrano, ivi; girate di revista de' diversi comandanti, norme e rapporti 34 e 35; da chi ordinate 160.
V. Indennità — Ispezioni — Ordinanze — Scorte di sicurezza.
RICHIAMI — Per punizione ingiusta o sproporzionata 119. V. Appendice.
RICHIESTE — Forma ed indirizzo 22, 23, 144 e 167; preferenze nell'esecuzione 27; non possono essere indirizzate fuo-

ri della giurisdizione 23, 143 e 168; le autorità locali sono tenute di prestarsi a quelle legittime dei carabinieri 29 e 157; la forza pubblica non ha il diritto d' esame per le richieste d' autorità competente 76 e 146.
V. Mancamenti — Mandati di cattura — Reati — Relazioni.
RICOMPENSE — Militari 13; rapporti, medaglia al valor civile o militare 14; gratificazioni annuali 14 e 153; ricompense a deceduti che passano agli eredi 15.
V. Premj — Arresti.
RIVOLTE — Avvertenze 41; informazioni dell' ufficiale 42; modo di respingerle 48.
V. Assembramenti — Braccio-forte.
SANITA' pubblica — Vigilanza dei carabinieri 45.
SCHIAMAZZI notturni — Come fatti cessare 44 e 48.
SCORTE — Di sicurezza 80; al danaro erariale ivi; agli agenti delle finanze ivi; ai privati 81; è rilasciato un ordine ivi; come composte ed eseguite ivi: persone sconosciute o straniere ivi; competono agli ufficiali dell'arma ivi; ai principi stranieri ivi; ai commissarj di leva 82.
V. Indennità — Onori — Appendice.
SEDENTANEE (truppe). Da chi preposto il trasferimento 161.
V. Appendice.
SERVIZIO — I carabinieri sono in servizio permanente 42 e 155; ordinario e atraordinario 37, 38, da 147 a 151; in che consista e come eseguito 39 a 54 da 147 a 151; i carabinieri non possono, meno che nelle ordinanze, essere in numero minore di due, 40; le stazioni non fanno servizio in altri distretti 40; e regolato per turno; eccezioni 43 e 88; nelle traduzioni i carabinieri a cavallo non mettono piedi a terra 64; servizio interno, da chi regolato 101; i comandanti militari e delle milizie non possono ingerirsi nelle funzioni abituali dei carabinieri 25, 146 e 168.
V. Giornale — Indennità — Registri.
SITUAZIONI della forza — Nelle divisioni 163. V. Appendice.
SOTTOTENENTI — Loro attribuzioni 34.
SPECCHI di condutta degli ufficiali — Da chi compilati ed annotati e loro tramite 161. V. Appendice.
SPETTACOLI pubblici — Accesso dei militari dell'arma 42, 150 e 160.
STATI periodici — Per premj arresti 14 e 15; diversi da trasmettersi alla Guerra ed alla Marina 20, 142 e 143; tabella 88; distinta 89 e 90; modo di compilarli 90, 91 e 92; quando spediti 91; se negativi 92; analitico dei reati e numerico degli arresti 161.
V. Carteggio — Registri.
STATO — Di circoscrizione territoriale in ogni ufficio 87.
SUSSISTENZE pubbliche — Reati relativi 47 e 148.
TEATRI — V. Spettacoli publici.
TELEGRAMMI — Franchigia ai comandanti nell' arma 76; norme varie 77; registro 77 e 85.
TESTIMONJ — Deposizioni dei militari dell' arma 57 e 156. V. Appendice.
TRADUZIONI — I carabinieri non conducono li detenuti agl' inter-

rogatorj dopo la presentazione 28, 145 e 168; da chi richieste le traduzioni ai luoghi di pena 28; d'ordinario si eseguiscono per corrispondenza 60; ordine di condutta, ricevute, misure di sicurezza 60 e 61; richieste ivi; deposito nelle carceri 61 e 62; nelle camere di sicurezza 62; visite 62 e 63; donne 63; alimenti ivi; sussidj di forza 63; smarrimenti 63 e 64; trasporti 64, 65 e 66; malattie 65, 66 e 67; accidenti varii, fanciulli non lattanti 66; vestimenta ivi; decessi 67; ricevimento e consegna dei detenuti militari 68; traduzioni ai cacciatori franchi 68 e 69; delle carte di accompagnamento 69; è proibita ogni famigliarità coi detenuti 69; dei carri e visite doganali ivi; traduzioni straordinarie dal 69 al 71.
V. Evasioni — Registri — Appendice.
TRASPORTI militari — N è proibito il riscatto 49.
TRAVESTIMENTO — Quando e da chi ordinato 52: precauzioni ed avvertenze varie 52 53 e 54.
V. Registri
TAPPE in marcia — Vigilanza 50 e 149.
TURNO di servizio — V. Comandante di Sezione — Servizio — Uffícj — Appendice.
UFFICII - - Consegna nelle dislocazioni ed inventario 10; dove collocati e loro ordine 83 e 84; quali le leggi, i regolamenti e gli stati di dotazione 87 e 88; personale addetto agli ufficj 88; i luogotenenti non hanno scritturale fisso 88.
V. Accasermamento — Cambj di residenza — Registri — Stati.
UFFICIALI — Quadro nominativo 88.
VALORI — Non si possono spedire con meno di due carabinieri 13 — V. Corpi di reato.
VECI — Di grado superiore 8; di capo-legione ivi; i sott' ufficiali puniti altrimenti che colla semplice consegna sono rimpiazzati provvisoriamente 136. V. Comandanti di Sezione - Ufficii — Vice brigadiere — Appendice.
VERBALE — Sua definizione e quando redatto 23, 36, 146, 149 e 152; da chi esteso e firmato 57; altre norme 56, 57 e 156; a chi rimesso e sua registrazione 57, 146 e 168; nei casi di concorrenza con altra forza publica 57. V. Arresti — Guardie di sicurezza publica — Mancamenti — Mandati di cattura — Reati — Registri.
VIANDANTI — Sorveglianza 43 46 e 149.
VICE BRIGADIERI — Fanno le veci di brigadiere, loro proporzione 37, V. Gerarchia — Promozioni — Veci — Appendice.
VISITE — Degli ufficiali e sott' ufficiali comandanti 29.
V. Onori — Appendice.